



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**DOTTORATO DI RICERCA IN
BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

Ciclo 36

Settore Concorsuale: 11/A4 - SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E SCIENZE STORICO
RELIGIOSE

Settore Scientifico Disciplinare: M-STO/08 - ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E
BIBLIOTECONOMIA

**ARCHIVI DI CONFINE. GLI EFFETTI DELLE PRIVATIZZAZIONI
SULL'ARCHIVIO DI ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.**

Presentata da: Chiara Aldini

Coordinatore Dottorato

Donatella Restani

Supervisore

Stefano Allegrezza

Co-Supervisore

Annalisa Rossi

Esame finale anno 2024

voi che scrutate il futuro

Ho sempre creduto fermamente nel potere degli archivi come ponte tra passato e futuro.

Da qui la decisione di inserire questa frase di incipit, pronunciata nel 2019 dall'ing. Andrea Gambi, al quale dedico questa ricerca. Della mia esperienza a Romagna Acque ricordo con profonda stima e ringrazio anche il dott. Tonino Bernabè, l'ing. Ugo Mazzetti e Cristina Lega.

Un ringraziamento poi ai docenti dell'Università di Bologna che nel corso degli anni hanno sostenuto la mia ricerca: la prof.ssa Paola Degni, la prof.ssa Annantonia Martorano, il prof. Stefano Allegrezza.

Un particolare ringraziamento ancora alla dott.ssa Gemma Torre e a Lino Landro: in tempi e luoghi diversi hanno saputo farmi ritrovare la motivazione per la professione di archivista.

Infine, un ringraziamento alla mia famiglia e a mio marito, che insieme a me hanno vissuto questa ricerca.

INDICE

Introduzione	6
1. Forma privatistica e sostanza pubblicistica: il contesto storico-giuridico	8
1.1. L'origine dell'intervento pubblico in economia	8
1.2. Le privatizzazioni: i presupposti politici e culturali	10
1.3. Gli obiettivi delle privatizzazioni	11
1.4. L'epoca delle privatizzazioni: un excursus normativo	12
1.5. Privatizzazioni formali e sostanziali	14
1.6. Uno sguardo alle imprese pubbliche locali	16
1.7. La legge Giolitti sulla municipalizzazione	17
1.8. La privatizzazione delle <i>public utilities</i>	18
1.9. Servizi di pubblica utilità: le ragioni per una gestione ibrida	19
2. Archivi di enti privatizzati: norme, metodo e prassi	22
2.1. La legge archivistica del 1963	22
2.2. Le privatizzazioni e le conseguenze sugli archivi	25
2.3. Il Parere del Consiglio di Stato del 1997	25
2.4. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	26
2.5. Il difficile ruolo dell'amministrazione archivistica	27
2.6. L'operato dell'amministrazione archivistica dagli anni Novanta ad oggi: pareri e circolari	32
2.6.1. «ogni altro ente Istituto pubblico»	32
2.6.2. Le «intrinseche caratteristiche valoriali del bene»	35
2.6.3. «l'art. 12 sancisce la persistenza dell'interesse culturale»	36
2.6.4. «si è così posta la questione se la disposizione dovesse essere considerata retroattiva»	37
2.6.5. Lo scarto: il caso delle agenzie fiscali	39
3 - Investimenti culturali: cultura d'impresa, archivio, memoria	41
3.1. Archivi di imprese pubbliche: due esempi in Italia	41
3.2. Acquedotto Pugliese S.p.A.	42
3.3. Acea S.p.A.	45
3.4. Le interviste: le ragioni dell'importanza della tutela e della valorizzazione dell'archivio	50
3.4.1. Pubblico o privato	50
3.4.2. I vertici aziendali e le motivazioni per investire sull'archivio	52
3.4.3. L'outsourcing	54
3.4.4. Il momento "cruciale" dello scarto	55

3.4.5. Il dialogo con la Soprintendenza Archivistica	57
3.4.6. Agevolazioni fiscali.....	58
4 - L'archivio di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A.: un case study	61
4.1. Cenni storico-istituzionali.....	61
4.2. Storia archivistica.....	66
4.3. Lo stato di fatto	69
4.3.1. Nota metodologica	69
4.3.2. Forlì – Archivio di deposito centrale.....	70
4.3.3. Monte Casale di Bertinoro - Palazzina uffici.....	75
4.3.4. Capaccio di S. Sofia.....	76
4.3.5. Diga di Ridracoli.....	81
4.4. Proposte di intervento	84
Conclusioni	94

Indice delle figure

Figura 1 - Una delle sale virtuali del Museo Immersivo ACEA.....	49
Figura 2 - La sezione “Consulta l’archivio storico” del museo immersivo ACEA	49
Figura 3 - Estratto della Delibera Assemblea Consorziale, 17 settembre 1984.....	66
Figura 4 - Estratto della Delibera Assemblea Consorziale, 22 aprile 1987	67
Figura 5 - Estratto della Delibera Assemblea Consorziale, 13 settembre 1979	67
Figura 6 - Esempio di segnatura sui faldoni dell'archivio del deposito centrale di Forlì.....	74
Figura 7 - Unità di conservazione conservata nel deposito di Monte Casale	76
Figura 8 - Panoramica dell’ufficio sede degli operatori di protocollo nel Centro Operativo di Capaccio.....	77
Figura 9 - Esempio di fotografia con didascalia descrittiva proveniente da uno degli album sullo stato dei lavori di costruzione delle vasche di Isola.....	78
Figura 10 - Pianta del primo piano dell’edificio adiacente all’Impianto di potabilizzazione con indicazione dei locali di deposito.....	79
Figura 11 - Galleria filtri – Corridoio di sinistra.....	80
Figura 12 - Alcuni armadi presenti nella galleria filtri – Corridoio di destra	80
Figura 13 - Panoramica della scaffalatura nel magazzino “pozzo di mezzofondo”	83
Figura 14 - Panoramica esterna del magazzino “pozzo di mezzofondo”	83
Figura 15 - Verbale del Consorzio Acque, scelta dei metadati descrittivi	93
Figura 16 - Struttura gerarchica del registro e metadati descrittivi.....	93

Appendice

Pareri, circolari e sentenze

Appendice n. 1 – Mibact – Ufficio Legislativo, Parere n. 21034/2011, *Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

Appendice n. 2 – Mibact – Ufficio Legislativo, Parere n. 12923/2011, *RAI - Verifica dell'interesse culturale dei beni immobili ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.*

Appendice n. 3 – Mibact – Ufficio Legislativo, Parere n. 19796/2017, *POZZUOLI (Napoli) — BACOLI (Napoli) — Alienazione immobili sottoposti a vincolo archeologico di proprietà della Finmeccanica S.p.A. (oggi Leonardo S.p.A.).*

Appendice n. 4 – Cassazione Civile sez. un. – Sentenza n. 24722/2008.

Appendice n. 5 – Consiglio di Stato sez. VI - Sentenza n. 2278/2010.

Appendice n. 6 – Avvocatura Generale dello Stato - Parere n. 144804/2008, *Art. 12 comma 9 del D.Lgs. n. 42 del 2004 – Applicabilità ai beni già appartenenti ad Ente pubblico economico trasformato in società con apposite atto normativo in vigenza del D.Lgs. n. 490 del 1999.*

Appendice n. 7 – Corte Costituzionale, Sentenza n. 56/1968, *Tutela del paesaggio - vincoli - regime paesistico - estraneità alla materia dell'espropriazione.*

Appendice n. 8 – Consiglio di Stato – Segretariato Generale – Parere n. 4/2011, *Art. 12 del Dlgs. 42/04 – Applicabilità beni già appartenenti ad enti pubblici economici trasformati in società di capitali di diritto privato.*

Appendice n. 9 – Mibact – Direzione generale Archivi – Lettera circolare n. 3.13606 del 2 maggio 2003, *Archivi delle agenzie fiscali.*

Interviste ad ACEA S.p.A. e Acquedotto Pugliese S.p.A.

Appendice n. 10 – Accordo Acquedotto Pugliese e Politecnico di Bari, 2021.

Appendice n. 11 – Schema di intervista – Traccia inviata alle società.

Appendice n. 12 – 18/05/2023 – Intervista alla Responsabile Relazioni Esterne Acquedotto Pugliese S.p.A., Caterina Quagliarella.

Appendice n. 13 – 06/12/2022 – Intervista al Responsabile dell'Archivio Storico di ACEA S.p.A., David Ottaviano.

Consorzio Acque per le Provincie di Forlì e Ravenna e Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A.:
materiali di approfondimento

Appendice n. 14 – Relazione di stima del patrimonio di compendio del Consorzio Acque per le Provincie di Forlì e Ravenna, 1994.

Appendice n. 15 – Statuto di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.

Appendice n. 16 – Schema della rete di distribuzione idrica di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.

Appendice n. 17 – Consorzio Acque per le Provincie di Forlì e Ravenna, Delibera Assemblea Consorziale n. 7/141, 8 gennaio 1986.

Appendice n. 18 – Consorzio Acque per le Provincie di Forlì e Ravenna, Delibera Assemblea Consorziale n. 10/463, 13 settembre 1979.

Appendice n. 19 – Mappa dei locali adibiti ad archivio, 2006.

Appendice n. 20 – Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., organigramma.

Appendice n. 21 – Proposta di Piano di conservazione dei documenti.

Introduzione

Il presente elaborato trae origine dalla collaborazione tra il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell'Università di Bologna e Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., compagine societaria a capitale pubblico che gestisce tutte le fonti idropotabili della Romagna, inclusa la Diga di Ridracoli. Tra i due soggetti è stato infatti sottoscritto un accordo di collaborazione scientifica per la promozione di iniziative di ricerca nell'ambito dell'ordinamento e della valorizzazione dei documenti di archivio. Alla base dell'accordo vi è stata la volontà da parte della società Romagna Acque di valorizzare al meglio il proprio archivio societario, di ingente consistenza ed innegabile importanza, onde restituirlo alla memoria storica dell'azienda medesima e del territorio.

La ricerca svolta interesserà una peculiare tipologia di archivi, ibridi tra il pubblico e il privato, cioè tra archivi (pubblici) di enti locali e archivi (privati) d'impresa. La loro particolarità è data già dalla stessa natura dei 'soggetti produttori', i quali in molti casi appartengono, congiuntamente, tanto al settore pubblico quanto a quello privato.

Il punto di partenza sarà rappresentato da un'attenta analisi del contesto storico-istituzionale in cui i *cc.dd.* archivi 'privatizzati' si sono sviluppati e della normativa che ne ha accompagnato nel corso del tempo la formazione. Disamina preordinata tanto alla puntuale comprensione della prospettiva nella quale tali archivi si inseriscono, quanto ad evidenziare la considerevole e variegata consistenza propria di questa tipologia archivistica *sui generis*.

Nel primo capitolo, in particolare, verrà affrontata l'ampia e articolata gamma di motivazioni all'origine del fenomeno delle privatizzazioni, il quale, sul finire del Novecento, ha coinvolto - e non solo in Italia - un gran numero di organizzazioni precedentemente contraddistinte da un considerevole peso dell'intervento pubblico. Il problema di circoscrivere e definire - al netto delle privatizzazioni - la nozione di 'ente pubblico' è questione che ha impegnato a lungo la giurisprudenza e la dottrina pubblicistica. In determinati casi, tracciare il perimetro tra pubblico e privato è risultato invero tutt'altro che semplice e si è finiti costretti a muoversi in una 'zona grigia', nella quale i confini si stemperano e non pare più ovvio da quale parte del confine ci si trovi.

La trasformazione di persone giuridiche pubbliche in soggetti giuridici privati ha senz'altro comportato un grande sforzo per l'amministrazione archivistica, la quale si è di fatto trovata a fronteggiare il nuovo problema di tutela e salvaguardia degli archivi degli enti privatizzati con gli strumenti legislativi allora a disposizione. Invero, nella normativa di privatizzazione non era dato riscontrarsi alcuna disposizione specifica che andasse a disciplinare la gestione degli archivi, specialmente in rapporto alla transizione dall'uno all'altro regime giuridico del 'soggetto produttore' della documentazione.

Ed allora, alla luce di tale sostanziale vuoto normativo, si sono inevitabilmente posti degli interrogativi sugli strumenti utilizzabili per tutelare gli archivi prodotti da un ente pubblico divenuto privato e circa, appunto, il regime giuridico al quale tali archivi dovevano ritenersi assoggettati.

Il tema della sorte degli archivi privatizzati e del difficile ruolo dell'amministrazione archivistica negli anni delle privatizzazioni - caratterizzati, come visto, da tanti pregnanti quanto insoliti interrogativi - non poteva prescindere, come già accennato, dal preliminare esame della normativa archivistica vigente all'epoca e delle sue successive evoluzioni. L'attenzione, nel secondo capitolo, verrà in particolare appuntata sulle modalità concrete con le quali è stata applicata agli archivi la disciplina che regola gli enti trasformati, non solo per i documenti prodotti *ante* trasformazione, ma anche per la documentazione messa in essere successivamente alla privatizzazione.

L'esigenza di un'analisi più completa ha suggerito – per il terzo capitolo - di non avere un unico campione di riferimento nell'esperienza archivistica di Romagna Acque, bensì di ricercare, anche in un'ottica di utili raffronti in chiave comparatistica tra diverse realtà e contesti di sviluppo, altri esempi positivi di realtà aziendali sensibili al tema nel settore idrico-energetico. Sono state così contattate ACEA S.p.A. e Acquedotto Pugliese S.p.A., due società pubbliche con una storia simile a quella di Romagna Acque, entrambe istituite come enti pubblici in seguito privatizzati e con la *mission* di erogare un servizio essenziale per la comunità. Fare percepire in maniera tangibile il valore racchiuso all'interno di un archivio d'impresa deve costituire una sorta di stella polare che orienta il percorso dell'archivista, il cui obiettivo deve essere riuscire a trasmettere l'idea che l'utilizzo di un archivio come strumento per dare continuità ed innovare senza perdere di vista i valori della tradizione e le radici storiche costituisce un modo per rendere la memoria fruibile nelle sue trasformazioni che può risultare concretamente utile anche in un'ottica imprenditoriale.

In ultima analisi, nel capitolo quarto, ripercorrendo la storia istituzionale di Romagna Acque e con l'ausilio di uno sguardo comparato alle realtà similari, si cercherà di suggerire proposte di intervento per l'archivio societario. D'altronde, considerato l'impegno della società per la tutela di un bene comune di vitale importanza, la divulgazione di tale patrimonio conoscitivo si appalesa di indubbio interesse pubblico, nonché funzionale ad accrescere la sua già diffusa percezione da parte dei cittadini come una realtà imprescindibile ed indissolubilmente connessa allo sviluppo del territorio.

1. Forma privatistica e sostanza pubblicistica: il contesto storico-giuridico

1.1. L'origine dell'intervento pubblico in economia

In Italia l'esercizio diretto da parte dello Stato di attività economiche ha radici lontane¹. Storicamente, viene fatto risalire a fine Ottocento, quando il Paese versava in una grave crisi, dovuta prevalentemente al passaggio da un'economia agricola ad una industriale. All'abbassamento dei prezzi dei prodotti agricoli non era seguito un aumento della domanda, bensì una drastica riduzione dei consumi e della produzione agricola medesima, tanto da determinare non solo un aumento della disoccupazione, ma anche una rilevante diminuzione delle entrate pubbliche: davanti ad una situazione simile lo Stato non poteva, appunto, non intervenire. Nella fattispecie, l'intervento pubblico si sostanziò nell'adozione di una serie di misure protezionistiche, quali barriere doganali all'importazione di prodotti agricoli ed incentivi diretti e indiretti volti a favorire il progresso industriale del paese.

Il ruolo dello Stato quale imprenditore si è poi progressivamente rafforzato nei primi decenni del Novecento. Anzitutto, in virtù del crollo del sistema delle cosiddette banche miste, un modello di gestione bancaria, importato dalla Germania, il quale prevedeva accanto alle partecipazioni ed ai finanziamenti delle banche anche il ricorso al mercato dei capitali, nell'ottica di un contenimento dei rischi. Questo sistema, imperniato su di una raccolta del risparmio per il finanziamento del credito industriale ed inizialmente rivelatosi funzionale al processo di industrializzazione, era in effetti entrato presto in crisi poiché, da un lato, le aziende a cui era stato erogato il credito erano ormai diventate dipendenti dallo stesso e, dall'altro, le banche (tra cui anche la Banca di Roma) si erano trovate nella posizione di dover sottoscrivere pacchetti azionari di società pressoché in stato di decozione. Di talché, le imprese erano finite sotto il controllo delle banche e le banche si erano legate a filo doppio al destino delle imprese.

Lo Stato e la Banca d'Italia (a cui dal 1926, con la legge n. 812, era stata riconosciuta sia la facoltà di emissione delle banconote, sia l'esercizio della funzione di vigilanza sull'attività degli intermediari bancari) furono così costretti all'intervento, attuato con provvedimenti, precipuamente preordinati a recidere tale reciproco legame creatosi tra banche e imprese in crisi, fortemente impattanti sul sistema finanziario italiano.

Segnatamente, il primo passo fu la creazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (IMI), ente di diritto pubblico la cui attività era incentrata sul credito per attività industriali su lungo e medio periodo e il

¹ Sono testi di riferimento sul tema: Carlo Scarpa et al., *Comuni s.p.a.: il capitalismo municipale in Italia*, Bologna, Il mulino, 2009; Sergio de Nardis (a cura di), *Le privatizzazioni italiane*, Bologna, Il mulino, 2000; Roberto Artoni, Emilio Barucci et al. (a cura di), *Storia dell'IRI, 4: Crisi e privatizzazione, 1990-2002*, Roma-Bari, GLF editori Laterza, 2014.

cui finanziamento avveniva attraverso l'emissione di obbligazioni. In questo contesto venne poi costituito l'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, il cui fine primario era salvare le banche miste attraverso l'acquisizione dei pacchetti azionari delle imprese industriali, il loro finanziamento o la loro gestione diretta. Originariamente concepito quale ente provvisorio, con uno scopo limitato alla dismissione delle partecipazioni acquisite, nel 1937 l'IRI fu poi trasformato in un ente pubblico permanente finalizzato alla gestione, secondo le direttive governative, delle partecipazioni acquisite. Ancora, attraverso l'emanazione della legge bancaria del 1936 la Banca d'Italia venne dichiarata "istituto di diritto pubblico", l'attività bancaria "funzione di interesse pubblico" e fu ridisegnato il sistema di vigilanza creditizia e finanziario.

Il fenomeno del crescente interventismo pubblico è altresì da ricondurre alla parallela diffusione, sempre nel primo Novecento, del cosiddetto "socialismo municipale", di cui si dirà meglio più avanti: i comuni iniziano a gestire i servizi municipali attraverso le loro strutture organizzative, meglio note come aziende municipalizzate.

Il ruolo dello Stato quale imprenditore si rafforzò ulteriormente nel secondo dopoguerra, con la rinuncia implicita da parte dei pubblici poteri ad esercitare pienamente un'efficace azione di regolazione e governo dei mercati, compensata tuttavia dal controllo diretto di attività economiche, effettuato tramite gli enti di gestione (IRI e ENI), gli enti pubblici autonomi (IMI, Banche di interesse Nazionale, INA, ENEL, Monopoli di Stato) e le aziende autonome o speciali (Poste e Telecomunicazioni, ANAS, servizi pubblici locali).

È però solo con la legge 22 dicembre 1956 n. 1589 che nacque il sistema delle partecipazioni statali². Per partecipazione statale, secondo la definizione di autorevole dottrina, si intende «un intervento dello stato nell'attività economica sia a livello di impresa che di finanza, caratterizzato dal possesso, da parte dello Stato o comunque di un ente pubblico, di partecipazioni azionarie in società private»³. Ai sensi dell'art. 2 erano devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni spettanti alle aziende patrimoniali dello stato e al Ministero delle finanze, per ciò che atteneva alle partecipazioni da quest'ultimo gestite nonché quelli spettanti al Consiglio dei Ministri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Comitati di Ministri o a singoli Ministeri relativamente all'IRI, all'ENI e a tutte le altre imprese con partecipazione statale diretta o indiretta. All'articolo successivo invece era prevista non solo l'attribuzione delle partecipazioni agli enti di gestione, ma soprattutto il principio per cui gli stessi avrebbero dovuto operare secondo il criterio di economicità.

² Legge 22 dicembre 1956, n. 1589, *Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali*, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1957/02/06/056U1589/sg>>. Si precisa che tutti i link di seguito proposti sono stati consultati il 31 ottobre 2023.

³ Sabino Cassese, *Funzione delle partecipazioni pubbliche e sistema del credito*, in "Rassegna parlamentare", 1967, n. 10-12, pp. 633-641.

Il sistema era costruito secondo un archetipo piramidale: le partecipazioni statali erano affidate agli enti di gestione che erano sottoposti alla vigilanza e al controllo di un comitato interministeriale permanente e del ministero per le partecipazioni statali. Successivamente, le funzioni attribuite al comitato interministeriale furono trasferite, con la legge 27 febbraio 1977 n. 48, al CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e al CIPI (Comitato interministeriale per la politica industriale, istituito nell'ambito del CIPE).

In questo modo lo Stato raggiunse un livello di presenza notevole nell'economia: dirigeva l'attività economica generale, prescrivendo obiettivi, erogando agevolazioni e sovvenzioni ed imponendo divieti; era al tempo stesso operatore economico, grazie al proprio complesso di imprese industriali.

1.2. Le privatizzazioni: i presupposti politici e culturali

La struttura di partecipazioni statali testé delineata, a partire dagli anni Novanta, inizierà ed essere progressivamente smantellata attraverso un massiccio processo di privatizzazioni, di rilievo tale da avere reso quegli anni noti, appunto, come “periodo delle privatizzazioni e liberalizzazioni”.

D'altronde, già sul finire degli anni Ottanta, il sistema delle partecipazioni pubbliche era entrato in crisi. Ciò per molteplici ordini di motivi. In primo luogo, a causa di una gestione imprenditoriale non troppo efficiente, la quale aveva portato ad un aumento considerevole della spesa pubblica, con conseguente esigenza di ridurre il debito pubblico, anche in ragione degli obblighi stringenti imposti dalla disciplina comunitaria ai bilanci di paesi aderenti all'Unione monetaria. Proprio la recente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sempre più stringente rispetto alla tutela della concorrenza, imponeva un cambiamento: un sistema come quello italiano, fondato sugli aiuti finanziari alle imprese pubbliche ormai costantemente in perdita non risultava più compatibile con le regole sovranazionali, di fatto decretanti l'esigenza di una sostanziale denazionalizzazione delle politiche economiche⁴. Incise, infine, anche l'idea di un miglioramento della competitività del paese. Si puntava al recupero di efficienza produttiva e finanziaria, al potenziamento dei servizi ai

⁴ Esplicite in tal senso furono le considerazioni svolte nel corso del 1992 dalle commissioni V, VI e X del Senato ove si sostenne non solo «che l'adesione alla CEE e il rispetto del Trattato di Maastricht impongono in maniera sempre più stringente di favorire la concorrenza e di superare i monopoli esistenti», ma anche che «l'impresa pubblica affronta con difficoltà la sfida europea conseguente all'apertura delle frontiere». Per approfondire si veda: Ministero del Tesoro, *Documento sul riordino delle partecipazioni pubbliche e sullo stato delle privatizzazioni*, presentato dal presidente del Consiglio (Amato), Roma, 14 aprile 1993, p.21. Inoltre, l'adeguamento del sistema italiano a politiche comunitarie che promuovono i valori del libero mercato e della concorrenza era considerato un valore dominante per l'economia europea. L'articolo 3 del Trattato UE (ex articolo 2 del TUE) recita nel comma 3 che l'Unione «si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente» e «promuove il progresso scientifico e tecnologico». Per approfondire: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 326/15, <https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF>.

consumatori, all'eliminazione di sprechi e corruzioni, allo sviluppo del mercato borsistico così come all'attrazione di investitori privati e di capitale straniero, in una logica di adeguamento delle nostre imprese rispetto a quelle delle industrie europee.

1.3. Gli obiettivi delle privatizzazioni

Il ritardo con cui l'economia italiana rispose ai cambiamenti internazionali, le rigidità ereditate dal passato, il preponderante ruolo dello Stato come proprietario, gestore e regolatore di risorse e attività produttive avevano rappresentato importanti ostacoli allo sviluppo di lungo periodo.

La ridefinizione del confine pubblico e privato veniva quindi giustificata anzitutto in virtù di una improcrastinabile esigenza di recupero di efficienza in settori strategici dell'economia.

Alla base vi era la fiducia negli effetti benefici della competizione di mercato come spinta incentivante la riduzione dei costi, nonché come meccanismo di selezione e di disciplina. L'orientamento favorevole ad una maggiore concorrenzialità trovava inoltre una più oggettiva giustificazione nei processi di allargamento del mercato per effetto della progressiva apertura all'ambito internazionale, nonché, sul piano normativo, nelle direttive comunitarie in materia di regolamentazione del mercato stesso.

I principali obiettivi strategici che si intendeva perseguire tramite le privatizzazioni erano i seguenti:

- promozione di un aumento dell'efficienza delle imprese: il vincolo cui è sottoposta l'impresa privata è più stringente di quello operante sull'impresa pubblica, poiché la prima rischia il fallimento, mentre la seconda può contare sull'aiuto pubblico; dunque, il processo di privatizzazione assicura una maggiore efficienza produttiva proprio perché il successo dell'azienda assurge a prioritario scopo personale del manager;
- diminuzione dell'interferenza dello Stato nella vita economica: era infatti aumentata la consapevolezza dei limiti dell'azione dello Stato nel ruolo di imprenditore; ciò specie a fronte delle necessità poste dall'innovazione tecnologica e dell'urgenza di ristrutturare profondamente certi settori industriali;
- ridisegnamento della struttura del mercato, andando così incontro alle istanze del diritto comunitario in punto di rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione: d'altronde, era chiaro che la presenza di imprese sotto il diretto controllo pubblico costituisse un ostacolo all'esplicitarsi di un'effettiva concorrenza tra imprese in condizioni paritetiche;
- promozione dell'internazionalizzazione del sistema industriale italiano: si voleva sollecitare l'interesse, oltre che dei potenziali investitori nelle nostre imprese, delle grandi case finanziarie internazionali, ridimensionando il ruolo delle istituzioni nazionali.

La riduzione del debito pubblico italiano tramite gli incassi da privatizzazioni era per contro considerato obiettivo soltanto secondario e residuale.

Tutti questi fattori condussero ad una riflessione sull'impresa pubblica in Italia e sul sistema delle partecipazioni statali. Invero, non ci si poteva più non interrogare rispetto all'opportunità di persistere in un sistema in cui le imprese pubbliche erano costantemente in perdita ed inidonee a competere sul mercato in assenza di aiuti di Stato, come detto, vietati dalla disciplina comunitaria. Posto che in base alla suddetta normativa le imprese pubbliche erano chiamate ad operare sul mercato in una condizione di parità rispetto a quelle private, non esisteva infatti più alcun reale vantaggio nel mantenimento del sistema delle partecipazioni statali e si optò, appunto, per il loro smantellamento, con inizio di un periodo denominato "era delle privatizzazioni e liberalizzazioni".

1.4. L'epoca delle privatizzazioni: un excursus normativo

Il processo delle privatizzazioni in Italia ebbe inizio nei primi anni Novanta e segnò una profonda mutazione dell'assetto economico e del settore imprenditoriale statale. In poco più di un decennio la maggior parte del patrimonio industriale e statale venne investito dall'adozione di una serie di provvedimenti normativi e regolamentativi finalizzati alla privatizzazione delle imprese pubbliche, con conseguente fuoriuscita dello Stato dalla maggior parte dei settori imprenditoriali nei quali, per oltre mezzo secolo, era stato invece principale e diretto protagonista.

Il processo di privatizzazione fu frammentario e disomogeneo. Ne è testimonianza l'elevata quantità di norme che si susseguirono in un solo decennio, con particolare concentrazione nel triennio 1992-1994. In altri termini, mancò un'impostazione unitaria capace di definire delle linee guida per un processo di privatizzazione ordinato e programmato. Di seguito si tenterà allora di ricostruire i principali interventi normativi.

Le prime operazioni compiute, determinate dall'impellente necessità di generare liquidità, furono la trasformazione in società per azioni delle banche che avevano natura giuridica di ente pubblico. Con la Legge 30 luglio 1990 n. 218 (la cosiddetta legge Amato)⁵ vennero emanate disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico allo scopo di procedere alla privatizzazione del sistema bancario. Fino al 1990 il sistema bancario era organizzato in maniera tale che i maggiori istituti di credito avessero o la forma di società di diritto comune (controllate quindi dallo Stato) o la forma di enti pubblici economici. Segnatamente, da un lato vi

⁵ Legge 30 luglio 1990, n. 218, *Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico*, <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-06&atto.codiceRedazionale=090G0255>.

erano le tre Banche di interesse nazionale (BIN) che facevano capo all'IRI (Banca commerciale italiana, Banca di Roma e Credito Italiano), dall'altro vi erano gli istituti di credito di diritto pubblico. Questo quadro, delineatosi anche in seguito alla legge bancaria del 1936, entrò in crisi a cavallo degli anni Ottanta in conseguenza ai processi di apertura del mercato e di liberalizzazione avviati in Europa. Con la testé richiamata legge Amato del 1990 venne quindi di fatto abolita di quella del 1936 e venne disposta la trasformazione degli enti creditizi in società per azioni. Questa riforma fu epocale perché da un lato si procedette al riassetto dell'intero sistema bancario e dall'altro si istituirono le fondazioni bancarie, che oggi hanno il monopolio di una larga parte del settore no profit italiano.

Il passaggio successivo nel processo di privatizzazione si ebbe con il Decreto Legge 5 dicembre n.386 del 1991⁶, il quale disponeva la trasformazione in società per azioni degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti pubblici economici, in conformità agli indirizzi politico economici deliberati dal CIPE, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza. Le società risultanti da questa trasformazione erano sottoposte alla disciplina di diritto comune dettata per le società per azioni, fatta eccezione per le norme in materia di revisione del bilancio d'esercizio. Si prevedeva poi il collocamento sul mercato finanziario e presso investitori istituzionali delle partecipazioni spettanti allo Stato e che la relativa cessione dovesse avvenire assicurandone l'ampia e durevole diffusione tra il pubblico, prevenendo - anche indirettamente - concentrazioni e posizioni dominanti.

Vincoli internazionali ed emergenze politico-finanziarie comportarono poi una accelerazione dei tempi ed il 1992 fu veramente un anno di svolta. Da un punto di vista strettamente normativo, l'avvio vero e proprio del processo di privatizzazione avvenne, infatti, proprio con il Decreto Legge n. 333 del 1992, convertito in Legge n. 359 del 1992, che trasformava IRI, ENI, ENEL e INA da enti pubblici in società per azioni, attribuendo la totalità delle azioni delle nuove società al Ministero del Tesoro⁷. Le aziende pubbliche diventavano così soggette alla normativa prevista dal Codice Civile, quindi con obblighi per gli amministratori omologhi a quelli delle imprese private.

In questo panorama, l'esistenza del Ministero delle Partecipazioni Statali, ormai completamente privo di una propria struttura organica e composto da membri delle società che avrebbe dovuto controllare, perdeva all'evidenza ogni significato. La contemporanea presenza di altre istituzioni e ministeri

⁶ Decreto Legge 5 dicembre 1991, n. 386, *Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica*, <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-01-30&atto.codiceRedazionale=092A0383&elenco30giorni=false>.

⁷ Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, *Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica*, <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-09-18&atto.codiceRedazionale=092A4134>; Legge 8 agosto 1992, n. 359, *Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, recante Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica*, <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-08-13&atto.codiceRedazionale=092G0401&elenco30giorni=false>.

economici che ne sottraevano di fatto ogni potenzialità portarono quindi il governo a sopprimere il predetto Ministero nel 1993 (Decreto Legislativo 118/1993)⁸, passando *ad interim* al Ministero dell'Industria le poche funzioni e compiti che gli erano rimasti a capo. Con lo stesso decreto si riorganizzarono altresì le competenze e responsabilità degli altri ministeri, disponendo in particolare che quello del Tesoro avrebbe esercitato i diritti di unico azionista.

Dal descritto quadro di disposizioni risultava un sistema particolarmente complesso e macchinoso che difficilmente avrebbe portato alla dismissione delle partecipazioni nel breve periodo. Fu quindi emanato, per velocizzare l'iter, il Decreto Legge 31 maggio 1994 n.332, convertito in Legge n. 474/1994⁹, contenente norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

La Legge n. 474/1994 rimane la legge di riferimento in termini di dismissione di partecipazioni pubbliche, almeno fino alla modifica apportata dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488¹⁰, nota anche come legge finanziaria per il 2000, che ha introdotto maggiore flessibilità nelle procedure di vendita di partecipazioni. La disciplina generale è stata poi ulteriormente modificata dalla legge finanziaria per il 2004 (Legge 24 dicembre 2003, n.350¹¹), con la quale si affidarono al Governo le scelte sulle procedure di vendita da utilizzare indicando, soltanto, le finalità da perseguire.

1.5. Privatizzazioni formali e sostanziali

Volendo sintetizzare, per privatizzazione si intende la trasformazione di un ente pubblico in un soggetto di diritto privato. In altri termini, «privatizzazione è la cessione da parte dello stato e degli enti pubblici della partecipazione di controllo in società che, prima della privatizzazione, erano partecipate dallo stato o dall'ente pubblico in forma totalitaria o comunque con una partecipazione di controllo»¹².

⁸ Decreto Legge 23 aprile 1993, n. 118, *Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA*, <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1993-06-23&atto.codiceRedazionale=093A3607>.

⁹ Legge 30 luglio 1994, n. 474, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni*, <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-07-30&atto.codiceRedazionale=094A4944>.

¹⁰ Legge 23 dicembre 1999, n. 488, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)*, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/01/29/00A00641/sg>>.

¹¹ Legge 24 dicembre 2003, n. 350, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*, <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-12-27&atto.codiceRedazionale=003G0383&elenco30giorni=false>.

¹² Enciclopedia del diritto, Milano, Garzanti, 2009, pp. 1148-1149.

Nel processo di privatizzazione italiano è tuttavia possibile individuare due fattispecie di privatizzazione. Le privatizzazioni formali (altrimenti dette ‘fredde’), nelle quali la trasformazione interessa soltanto la forma giuridica dell’ente, il quale da ente di diritto pubblico diventa ente di diritto privato, mutando la relativa missione da una gestione orientata principalmente alla realizzazione dell’interesse pubblico ad una conduzione delle attività «con criteri di economicità ed efficienza secondo le regole del mercato»¹³. Le privatizzazioni sostanziali (o ‘calde’), le quali di regola seguono la prima specie di privatizzazioni e consistono nella effettiva cessione, totale o parziale, del controllo della società ai privati.

In verità, anche le privatizzazioni formali non sono prive di ricadute sostanziali. Basti pensare che viene modificato il regime dell’attività, mutano gli obiettivi e vengono inseriti vincoli di bilancio. Non casualmente, la giurisprudenza, con riferimento alle società pubbliche, ha spesso parlato di soggetti a metà tra il diritto pubblico e il diritto privato. Tuttavia, occorre precisare che nel caso in cui la privatizzazione formale non sia poi seguita da quella sostanziale, le società risultanti dalla trasformazione degli enti pubblici restano assoggettate al controllo della Corte dei Conti, in quanto non ne risulterebbe alterata la sostanza pubblicistica. La stessa Corte Costituzionale ha ribadito tale principio nella sentenza n. 466 del 1993, affermando che «la semplice trasformazione degli enti pubblici economici di cui all’art. 15 della Legge n. 359 del 1992 non può essere, infatti, ritenuto motivo sufficiente a determinare l’estinzione del controllo di cui all’art. 12 della Legge n. 259 del 1958, fino a quando permanga inalterato nella sostanza l’apporto finanziario dello Stato alla struttura economica dei nuovi soggetti, cioè fino a quando lo Stato conservi nella propria disponibilità la gestione economica delle nuove società mediante una partecipazione esclusiva o prevalente al capitale azionario delle stesse»¹⁴.

In merito deve infatti rilevarsi che il processo di privatizzazione ha assunto come propri obiettivi fondamentali sia il riordino e la valorizzazione del complesso delle partecipazioni pubbliche sia la dismissione graduale da parte dello Stato - per esigenze di risanamento della finanza pubblica - del patrimonio azionario risultante dalle trasformazioni e conferito al Ministero del Tesoro. Le ragioni che stanno alla base del controllo spettante alla Corte dei Conti sugli enti pubblici economici sottoposti a trasformazione non possono, pertanto, considerarsi superate in conseguenza del mero mutamento della veste giuridica degli stessi enti, laddove a tale mutamento formale non faccia seguito

¹³ CIPE, Deliberazione 25/03/1992, GU Serie Generale n.78 del 02/04/1992, <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-04-02&atto.codiceRedazionale=092A1539&elenco30giorni=false>.

¹⁴ Corte Costituzionale, Sentenza n. 466 del 1993, <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1993:466>.

una modifica di carattere sostanziale nell'imputazione del patrimonio (ora trasformato in capitale azionario) tale da sottrarre la gestione finanziaria degli enti trasformati alla disponibilità dello Stato. Come sottolineato, per quanto alla base dei processi di privatizzazione vi erano ragioni diverse, che vanno dall'inefficienza della gestione pubblica, all'esigenza di risanamento del bilancio dello Stato e alla volontà di promuovere il principio di favorire l'accesso all'azionariato diffuso di cui all'art. 47 della Costituzione, il vero motivo per cui il processo si è evoluto con celerità va senza dubbio individuato nella spinta liberalizzatrice dell'ordinamento comunitario. In questo senso, bisogna riconoscere che la fattispecie delle privatizzazioni formali, seppur non abbia favorito né il risanamento del debito pubblico né l'apertura al capitale privato con conseguente promozione dell'azionariato diffuso, consentì tuttavia una gestione orientata al criterio dell'economicità, nonché l'estensione alle imprese privatizzate della disciplina dettata dal Codice Civile, garantendo in tal modo una gestione più trasparente. Vieppiù, non si poneva in contraddizione con il diritto comunitario: essendo quello della concorrenzialità il valore dominante per il diritto comunitario, le istituzioni comunitarie si mostrarono invero indifferenti sia riguardo alla forma che all'assetto proprietario delle imprese erogatrici di servizi pubblici. L'obiettivo primario dell'ordinamento comunitario era d'altronde quello di favorire un'economia di mercato fortemente competitiva.

1.6. Uno sguardo alle imprese pubbliche locali

Le radici storiche della presenza degli enti locali come azionisti di società di capitali possono essere fatte risalire allo straordinario mutamento dei centri urbani di fine Ottocento. L'Italia era all'epoca attraversata da numerose trasformazioni, tanto che in quel periodo si crearono le basi di una struttura industriale e i salari reali, in particolare quelli industriali, aumentarono notevolmente. Si stava formando un ceto medio numericamente sempre più rilevante il cui sviluppo era parallelo alla crescente tendenza all'urbanizzazione. Non sorprende che il problema dei servizi pubblici sia emerso anzitutto in centri già di una certa consistenza e densità; in primo piano nel dibattito si trovava la gestione della rete di acquedotti e la produzione di gas (utilizzato anche per l'illuminazione delle città), ma la sola soluzione consentita dalle leggi comunali e provinciali vigenti a metà Ottocento era quella della concessione a società private.

Le prime iniziative di municipalizzazione presero vita con la legge del 1898 sul credito comunale e provinciale. Il predetto intervento normativo, in primo luogo, permise ai comuni di possedere beni e stabilimenti. Inoltre, includeva nell'elenco delle possibili entrate comunali la rendita, ovvero il reddito da attività industriali. La forma di gestione contemplata era solo quella in economia, con personale dell'ente locale e organismi di amministrazione e controllo che potevano coincidere con gli organi elettivi o burocratici del comune. La gestione pubblica era comunque un'opzione subordinata, in

quanto il comune doveva dare priorità all'industria privata, potendo viceversa occuparsi direttamente della gestione del servizio solo in mancanza di offerte.

1.7. La legge Giolitti sulla municipalizzazione

Nel variegato quadro italiano non mancavano esempi di aziende che facevano rientrare diversi servizi come dipartimenti dell'ufficio tecnico comunale o servizi gestiti in forma consortile. La situazione stava evolvendo in modo disordinato e poco controllato dal centro. I comuni intervenivano in modi non sempre ordinati all'interno di leggi la cui interpretazione presentava elementi di ambiguità, finendo per introdurre pesanti commistioni tra l'amministrazione politica del territorio e la direzione dell'impresa pubblica. La situazione sociale richiedeva un intervento legislativo che desse una risposta ai nuovi e sempre crescenti bisogni della società moderna.

L'approvazione della legge di Giolitti (Legge 103/1903¹⁵) consentì la gestione diretta di alcuni servizi da parte di comuni o consorzi tra comuni. Prevedeva, infatti, un'elencazione di 19 servizi che potevano essere municipalizzati. In particolare, la fornitura dell'acqua potabile, la fognatura, la nettezza urbana, i trasporti funebri, i macelli, i mercati, le affissioni pubbliche, eccetera. Si noti, peraltro, che quello di stabilire un monopolio pubblico in questi settori non costituiva un obbligo da parte del Comune ma solo una facoltà. Per ciascun servizio da prendere in gestione il comune doveva costituire un'azienda speciale che nasceva, tuttavia, con forti deficienze rispetto alle controparti private. In primis, in quanto non godeva di personalità giuridica autonoma, il che le negava la proprietà del patrimonio gestito. Responsabili dell'andamento dell'azienda erano il direttore e la commissione amministrativa, nominati dal consiglio comunale al di fuori dei propri membri. L'azienda era legata a doppio filo al comune, nel senso che bilanci e delibere dovevano passare il vaglio del consiglio comunale; la cassa dell'azienda era gestita dal tesoriere comunale; assunzioni, licenziamenti dovevano essere trasmessi ai sotto prefetti; esisteva un organismo nazionale di controllo detto Commissione Reale (CR). In definitiva, con questa legge si pongono le basi per la nascita della impresa pubblica, ovvero «dell'ente pubblico imprenditore che gestisce direttamente gli strumenti necessari alla soddisfazione dei bisogni della collettività»¹⁶. Con il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3047¹⁷ si sarebbe poi provveduto alla riforma della Legge Giolitti per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

¹⁵ Legge 29 marzo 1903, n. 103, *Sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni*, <<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103>>.

¹⁶ Bozzi Giuseppe, *Municipalizzazione dei pubblici servizi*, in «Enc. Dir.», XXVII, Milano, 1977, p. 363.

¹⁷ Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, *Riforma della legge 29 marzo 1903, n. 103, per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni*, <<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1923;3047~art23>>.

Successivamente si sentì l'esigenza di riordinare la materia e così, con il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n.3047, il Governo fu incaricato di riorganizzare la materia in un testo unico, che venne poi approvato con Regio Decreto n. 2578 del 1925¹⁸, il quale, estese uguale facoltà di assunzione e gestione dei servizi pubblici anche alle provincie.

Questo, in sintesi, è stato l'impianto istituzionale nel cui ambito gli enti locali hanno dovuto operare per quasi tutto il ventesimo secolo. Il secondo dopoguerra sarebbe poi stato un altro periodo di grande trasformazione della vita sociale soprattutto nelle città, con una nuova ondata di urbanizzazione di massa. Anche grazie all'approvazione della Costituzione le imprese pubbliche locali tornarono ad affacciarsi come potenziale opzione, non soltanto 'di emergenza', ma quale parte strutturale di un intervento pubblico nell'economia.

1.8. La privatizzazione delle *public utilities*

Durante il periodo delle privatizzazioni e del progressivo ampliamento della sfera del mercato rispetto a quella statale, si sono osservati un allargamento e una maggiore organizzazione dell'intervento pubblico a livello locale. La pressione concorrenziale proveniente dall'estero si tradusse, infatti, in una crescente spinta alle amministrazioni locali e regionali, perché fornissero adeguati sostegni al sistema produttivo. Infine, i processi di ristrutturazione e liberalizzazione di alcuni settori a rete finirono per riconoscere agli enti locali e alle loro imprese un ruolo sempre crescente.

La più nota riforma delle aziende municipalizzate, che mise mano al testo unico del 1925 - a sua volta figlio della legge Giolitti - è la Legge n. 142 del 1990¹⁹, che conferì personalità giuridica alle aziende speciali e aprì ufficialmente la strada ad iniziative comuni con i privati, trasferendo il sistema delle partecipazioni statali a livello comunale e provinciale. Con tale intervento normativo, innanzitutto, si fornì all'ente locale un più vasto numero di opzioni per la gestione dei servizi pubblici. Accanto alle tradizionali forme già contemplate (quali la gestione in economia, l'azienda municipalizzata e la concessione a terzi) si aggiunsero l'istituzione - forma probabilmente più idonea per i servizi di natura sociale - e il modello societario, cioè la possibilità di affidare il servizio pubblico ad una società per azioni in cui il capitale pubblico rimaneva totalitario o quasi totalitario. Da allora l'attenzione si è incentrata proprio sulla società per azioni e sulla tensione tra fornitura in economia, fornitura *in house*, oppure tramite una autonoma società separata dall'amministrazione.

¹⁸ Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, *Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie*, <<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;2578!vig=>>>.

¹⁹ Legge 8 giugno 1990, n. 142, *Ordinamento delle autonomie locali*, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/06/12/090G0189/sg>>>.

Nel 1992 fu poi attribuita a comuni e province la facoltà di costituire società miste a maggioranza privata per la gestione dei servizi pubblici locali, richiedendo che la scelta del socio privato avvenisse sulla base di procedure ad evidenza pubblica, secondo il sistema del concorso ristretto, e che lo statuto riservasse all'ente locale il potere di nominare uno o più amministratori o sindaci.

La Legge n. 95 del 1995²⁰ ha voluto riaffermare il principio di autonomia delle aziende pubbliche locali, contribuendo a un'ulteriore emancipazione dagli enti locali proprietari. Questa prima fase dava inizio al graduale processo di separazione delle aziende municipalizzate dagli enti locali e avrebbe dovuto portare ad una maggiore apertura verso criteri gestionali 'di mercato' e orientati verso la concorrenza, ad una maggiore efficienza e ad una limitazione del potere politico.

Con la Legge n. 59/97²¹ (definita "legge Bassanini", dal cognome del ministro della Funzione Pubblica dell'epoca) si è proceduto all'esatta individuazione delle funzioni amministrative che continuavano ad essere esercitate dall'amministrazione statale: si trattava di poche e qualificate funzioni rispetto al passato e relative ad aspetti fondamentali della società civile; tutte le restanti funzioni amministrative venivano conferite alle Regioni e, per il loro tramite, agli enti locali.

La Legge n. 127/1997²², la cosiddetta legge Bassanini bis, ha poi rappresentato un'ulteriore spinta verso un modello di impresa più tradizionale. Con il procedimento semplificato, successivamente recepito nell'articolo 115 del Decreto Legislativo 267 del 2000 (Tuel)²³, a comuni, province e altri enti locali era consentito per atto unilaterale trasformare le aziende speciali - costituite ai sensi dell'articolo 22 comma 3 lettera c della Legge 8 giugno 1990 numero 142 - in società per azioni, di cui potevano restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione.

1.9. Servizi di pubblica utilità: le ragioni per una gestione ibrida

La gestione dei servizi cosiddetti di pubblica utilità in Italia, come accennato, si basava tradizionalmente sul monopolio di enti pubblici economici, cioè imprese controllate dallo Stato o da altri enti statali che garantivano la promozione e le condizioni di offerta e fruibilità di tali servizi per

²⁰ Legge 29 marzo 1995, n. 95, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali*, <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1995-04-01&atto.codiceRedazionale=095G0123&elenco30giorni=false>.

²¹ Legge 15 marzo 1997, n. 59, *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/04/29/097A3158/sg>>.

²² Legge 15 maggio 1997, n. 127, *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/05/17/097G0161/sg>>.

²³ Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/10/30/00A13719/sg>>.

tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione economica e sociale e dalla loro ubicazione geografica. Il fine istituzionale di una qualsiasi azienda pubblica, infatti, è il soddisfacimento dei bisogni della collettività e il raggiungimento del massimo benessere sociale: finalità perseguita mediante la produzione e l'erogazione di beni e servizi economici ritenuti essenziali per tutta la cittadinanza.

Una caratteristica comune a gran parte delle *public utilities* è che esse si configurano come servizi a rete, dove, cioè, la fornitura del servizio al pubblico implica - in qualche fase del passaggio dalla produzione all'utilizzazione finale, o nella connessione tra più utilizzatori nel territorio - l'impiego, appunto, di una infrastruttura a rete. La gestione della rete, anche per le sue caratteristiche tecnologiche, si svolge normalmente in regime di monopolio: il costo di un'unica rete, d'altronde, è inferiore alla somma dei costi di più reti di dimensione più piccola. La fornitura di gran parte dei servizi di pubblica utilità è stata, dunque, per lungo tempo caratterizzata da un unico operatore produttore di *public utilities*, il quale, onde evitare le inefficienze allocative proprie del monopolio privato, è stato pubblico. La visione tradizionale era infatti quella che individuava nella proprietà pubblica lo strumento più adeguato a realizzare gli investimenti necessari allo sviluppo e gestione delle reti, senza compromettere l'accesso con politiche di prezzo troppo marcatamente orientate al profitto.

Un tale schema di funzionamento è stato messo in discussione, esplorando la possibilità di introdurre maggiore concorrenza anche nel settore dei servizi di pubblica utilità. Come noto, la privatizzazione consente di superare situazioni di inefficienza, trasferendo anche nel settore dei servizi di pubblica utilità logiche di efficienza ed economicità e recuperando anche per le aziende impegnate in tali settori una cultura manageriale orientata al mercato e alla competitività. Si considerava non meno importante la maggiore propensione delle aziende private ad adottare soluzioni tecnologiche migliorative e a mantenere un adeguato standard di qualità del servizio (comportamenti più difficilmente perseguibili da un gestore monopolista affermato nel settore ed in controllo della *essential facility*).

Tale ripensamento non è stato però sufficiente a diradare del tutto gli interrogativi circa modalità e tempi della riforma strutturale del settore. Questioni che emergono soprattutto laddove si vogliono conciliare gli obiettivi di massimizzare i guadagni di cassa e quelli di efficienza: nel caso delle *public utilities*, in effetti, i due obiettivi possono non andare insieme ed essere difficilmente compatibili. Nella maggior parte dei settori di pubblica utilità aprire la concorrenza può in linea di principio compromettere la capacità del settore di fornire il servizio su tutto il territorio nazionale a condizioni il più possibile uniformi. La nozione di servizio universale è, infatti, impernata su di un presupposto di fondo: che tutti possano disporre di un certo servizio, quand'anche ciò implichi far pagare meno del costo marginale.

Per le imprese private, per contro, la produzione e l'erogazione di beni e servizi pubblici economici non rappresenta certo il fine ma piuttosto il mezzo mediante il quale poter raggiungere altre finalità, costituite, anzitutto, dall'ottenimento di un profitto economico (o quantomeno dalla copertura dei costi con i ricavi). Richiedere a un'impresa di servire tutti gli utenti alle stesse condizioni di prezzo e qualità può infatti comportare perdite anche consistenti (si pensi al caso di utenti che vivono in zone difficilmente accessibili, per i quali l'allacciamento alla rete risulta problematico). Ne discende che la presenza del pubblico nel settore dei servizi di pubblica utilità è rimasta alta, dando più precisamente origine a un modello di tipo ibrido, quello delle imprese miste, al cui interno azionisti pubblici e privati coesistono, ricercando un difficile equilibrio tra i loro diversi obiettivi. Il pubblico garantisce l'universalità del servizio; l'apertura al capitale privato, d'altra parte, ha condotto a imprese che sono mediamente più profittevoli, senza che ciò abbia deteriorato la qualità dei servizi o, in generale, penalizzato gli utenti finali.

Il capitalismo municipale emerge allora come il modello prevalente nel sistema delle partecipazioni pubbliche locali nelle imprese. Comuni, province e regioni si trovano con un quadro tanto fluido, quanto ricco di opportunità; nell'incertezza legata al proliferare delle possibili interpretazioni, ciascuna amministrazione può legittimamente ritenere di seguire una sua propria strada.

Non sorprenderà allora vedere come diverse amministrazioni, pur all'interno di un quadro normativo unitario, ancorché - come visto - estremamente frammentario, abbiano di fatto intrapreso scelte assai diverse riguardo alla gestione del loro patrimonio.

2. Archivi di enti privatizzati: norme, metodo e prassi

La sorte degli archivi privatizzati e il difficile ruolo dell'amministrazione archivistica negli anni delle privatizzazioni possono essere compresi appieno soltanto all'esito di un esame della normativa archivistica vigente all'epoca, condotto con prioritaria attenzione alla definizione della precipua parte di tale disciplina eventualmente applicabile agli archivi delle nuove imprese di diritto pubblico, nonché dell'analisi delle problematiche conseguenti a tale ipotizzata applicabilità.

2.1. La legge archivistica del 1963

Nell'impianto generale del nostro ordinamento giuridico, agli enti pubblici, soprattutto territoriali, è stata assegnata una rilevanza preponderante, dalla quale deriva anche quella dei documenti da essi prodotti, in quanto testimonianza di azioni o fatti che si riflettono su gran parte della collettività. Ne consegue che la loro conservazione non può essere affidata alla discrezionalità dell'ente, ma deve piuttosto essere disciplinata da norme specifiche, che ne garantiscano ordinamento, consultabilità e un corretto scarto. L'affermazione trova fondamento nelle disposizioni di cui agli articoli 822-830 del Codice Civile. Tali disposizioni, infatti, individuano gli archivi tra i beni appartenenti al demanio pubblico²⁴ e, rispetto alla loro condizione giuridica, stabiliscono che «i beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano»²⁵. L'art. 824 del Codice²⁶ afferma che i beni di province e comuni sono soggetti al regime del demanio pubblico (rimandando all'art. 822) e infine, l'art. 828, esplicita che tali beni costituiscono «patrimonio indisponibile» e «non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano»²⁷.

Questa impostazione è confermata anche dalla dottrina archivistica che, da sempre, ha distinto gli archivi in base alla natura giuridica di chi produce i documenti. È proprio facendo riferimento alla natura del produttore che la legge individua modalità specifiche per la conservazione, la consultazione e la selezione dei documenti.

²⁴ Codice Civile, Art. 822, Demanio pubblico. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (...) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche.

²⁵ Codice Civile, Art. 823, Condizione giuridica del demanio pubblico.

²⁶ Codice Civile, Art. 824, Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

²⁷ Codice Civile, Art. 828, Condizione giuridica dei beni patrimoniali.

Al momento dell'entrata in vigore delle normative di privatizzazione la legge di riferimento per gli archivi era il DPR 30 settembre 1963 n. 1409 (la cosiddetta Legge archivistica)²⁸. Il richiamato decreto presidenziale tratta il tema della tutela sugli archivi in rapporto alla natura giuridica del soggetto che ha prodotto le carte, riconducendo la complessa tipologia di istituzioni, enti, persone che operano nella società a due categorie: archivi degli enti pubblici e archivi privati, comprendendo nella categoria degli enti pubblici sia quelli territoriali che quelli non territoriali e nella categoria degli enti privati sia quelli delle persone fisiche che quelli delle persone giuridiche²⁹.

Le due categorie sono infatti disciplinate da distinti corpi normativi, nell'ambito del titolo IV del DPR 1409/63: il capo I, art. 30-35 per gli archivi di enti pubblici³⁰ e il capo II art. 36-45 per gli archivi dei privati³¹. Le norme contenute negli art. 30-35 del DPR 1409/63 affermano che gli enti pubblici sono, in primo luogo, obbligati a conservare e ordinare i propri archivi, a non effettuare scarti senza osservare la procedura stabilita, a istituire sezioni separate per i documenti relativi ad affari esauriti da oltre un quarantennio, redigendone l'inventario, a consentire agli studiosi la consultazione dei documenti³². D'altra parte, proprio per la natura pubblica che gli enti rivestono, non è necessario alcuno specifico provvedimento perché sorgano nei loro confronti gli obblighi previsti dalla legge; gli archivi devono infatti essere conservati per il solo fatto di essere stati prodotti da un soggetto pubblico.

La disciplina giuridica è invece sensibilmente diversa laddove si tratti di archivi prodotti da soggetti privati. Un primo significativo aspetto differenziale riguarda l'obbligo di conservazione posto a carico dei soggetti produttori dell'archivio. Per il privato tale obbligo nasce soltanto a seguito di un

²⁸ DPR 30 settembre 1963, n. 1409, *Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato*, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1963/10/31/063U1409/sg>>.

²⁹ Fra enti pubblici territoriali (regioni, province e comuni) ed enti pubblici non territoriali esiste invece una differenza, in quanto gli archivi dei primi sono soggetti al regime del demanio pubblico (come già previsto dall'art. 824 del Codice Civile) mentre gli archivi del secondo sono inalienabili (art. 18 del DPR 30 settembre 1963 n. 1409). La norma archivistica ha voluto, dunque, estendere a tutti gli enti pubblici, anche quelli non territoriali, la stessa disciplina riservata ai beni demaniali.

³⁰ DPR 30 settembre 1963 n. 1409, Titolo IV, Vigilanza, Capo I, Vigilanza sugli archivi degli enti pubblici.

³¹ DPR 30 settembre 1963 n. 1409, Titolo IV, Vigilanza, Capo II, Vigilanza sugli archivi privati di notevole interesse storico.

³² DPR 30 settembre 1963 n. 1409, Titolo IV, Vigilanza, Capo I, Vigilanza sugli archivi degli enti pubblici, Art. 30. Obblighi degli enti.

Gli enti pubblici hanno l'obbligo di:

- a) provvedere alla conservazione e all'ordinamento dei propri archivi;
- b) non procedere a scarti di documenti senza osservare la procedura stabilita dall'art. 35;
- c) istituire separate sezioni di archivio per i documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni, redigendone l'inventario che deve essere inviato in triplice copia alla sovrintendenza archivistica, la quale provvede a trasmetterne una all'archivio di Stato competente per territorio e un'altra all'archivio centrale dello Stato prima del passaggio dei documenti alle sezioni separate d'archivio devono essere effettuate le operazioni di scarto;
- d) consentire agli studiosi, che ne facciano richiesta, tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti conservati nei propri archivi e che siano consultabili ai sensi degli articoli 21 e 22. Per azione di quanto disposto dalla lettera c) gli enti pubblici possono riunirsi in consorzio, affidando ad un unico impiegato la direzione delle sezioni separate d'archivio.

provvedimento amministrativo, costituito dalla dichiarazione di notevole interesse storico³³, la quale si configura quale presupposto dell'avvio dell'azione di vigilanza nei confronti degli archivi prodotti da privati. Esclusivamente quando venga riconosciuta l'esistenza di un notevole interesse storico, vale a dire di pregnante rilevanza per la comprensione degli avvenimenti ai quali si riferiscono i documenti che dovrebbero essere oggetto del provvedimento, sorgono per il privato gli obblighi indicati nelle norme del DPR 1409/63, il cui fondamento va individuato nella prevalenza dell'interesse della collettività alla conservazione e alla conoscenza dei documenti su quello privatistico del produttore alla loro libera disposizione.

Da queste considerazioni emerge chiara la differenza esistente tra le due tipologie di archivi, che si riflette sull'attività amministrativa che è necessario porre in essere per tutelarli. Da un lato la natura pubblica dei documenti è di per sé condizione sufficiente per il sorgere di obblighi a carico del soggetto produttore, dall'altro è necessario un provvedimento formale, in forma di dichiarazione, affinché siano sottoposti alle disposizioni della legge archivistica.

Nel caso dei documenti privati, la normativa, per una più facile individuazione dell'archivio, ha introdotto un requisito specifico perché l'azione di vigilanza possa avere inizio. Il DPR 1409 individuò tale requisito nella presenza di «documenti la cui data sia anteriore all'ultimo settantennio»³⁴ alla quale dovrebbe seguire, sempre secondo il dettato della norma, la denuncia del possesso al soprintendente da parte del privato. La ragione per cui il legislatore ha ritenuto di dover individuare nella data del documento il momento fondamentale per l'avvio dell'azione di vigilanza è evidente: solo un elemento oggettivo qual è appunto la data del documento, che si presume facilmente riconoscibile dalla maggior parte dei possessori, può considerarsi garanzia sufficiente a che il privato assuma l'iniziativa della denuncia. È poi compito del soprintendente verificare se i documenti rivestano il notevole interesse richiesto dalla norma e quindi, verificandosi tale condizione, procedere all'emissione del provvedimento di vincolo.

Questa rigida suddivisione tra archivi pubblici e privati darà luogo a notevoli problematiche di applicazione della legge archivistica quando interverrà il fenomeno privatizzazioni.

³³ DPR 30 settembre 1963 n. 1409, Titolo IV, Vigilanza, Capo II, Vigilanza sugli archivi privati di notevole interesse storico, Art. 36. Dichiarazione di notevole interesse storico. È compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati (...).

³⁴ DPR 30 settembre 1963 n. 1409, Titolo IV, Vigilanza, Capo II, Vigilanza sugli archivi privati di notevole interesse storico, Art. 37. Accertamento dell'esistenza degli archivi privati di notevole interesse storico. I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi di cui facciano parte documenti di data anteriore all'ultimo settantennio, hanno l'obbligo, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto e, in caso di successiva acquisizione, entro tre giorni da essa, di darne notizia per iscritto al sovrintendente archivista competente e al prefetto della Provincia.

2.2. Le privatizzazioni e le conseguenze sugli archivi

Tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta, quando si diede avvio a quel complesso e vasto processo economico-politico ora comunemente indicato con il termine 'privatizzazioni', il panorama dell'economia italiana subì una profonda mutazione. Attraverso provvedimenti legislativi susseguitisi in più anni le amministrazioni e le aziende autonome o speciali dello Stato, gli enti pubblici economici, gli istituti di diritto pubblico di più varia specie, furono trasformati in società per azioni. Questo processo, inevitabilmente, ebbe notevoli ricadute sia riguardo alle modalità di conservazione dei documenti da parte del produttore, sia con riferimento all'attività di tutela che l'amministrazione archivistica è tenuta a svolgere nei confronti di tali archivi.

Per comprendere quali conseguenze ebbero tali trasformazioni in prospettiva archivistica, occorre anzitutto tenere presenti le due grandi partizioni alle quali faceva riferimento la legge archivistica in vigore all'epoca. A primo sguardo, il mutamento del regime giuridico dell'ente produttore della documentazione, sembrava aver comportato per questa, sotto il profilo dell'appartenenza e dell'evoluzione istituzionale, il passaggio dalla condizione di archivio di ente pubblico a quella di archivio privato, ossia dal regime degli artt. 30/35 a quello, assai meno cogente e automatico, degli artt. 36/43 del citato DPR. Ma bisogna ricordare che queste 'nuove società', da un punto di vista giuridico disciplinate dalla legislazione privatistica, si trovarono ad essere eredi e custodi di documentazione pubblica, quindi soggetta alla tutela dell'Amministrazione archivistica.

La trasformazione di persone giuridiche pubbliche in persone giuridiche private comportò un grande sforzo per l'amministrazione archivistica, la quale si trovò di fronte ad un nuovo problema di tutela e salvaguardia da affrontare con gli strumenti legislativi allora a disposizione. D'altronde, si trattava di una situazione non prevista dalla legge archivistica del 1963, né allora prevedibile. Neppure nella normativa di privatizzazione era dato riscontrarsi alcuna disposizione specifica che andasse a disciplinare la gestione degli archivi, specialmente in rapporto alla transizione dall'uno all'altro regime giuridico, o che potesse indirizzare verso la scelta di altri modi di esercizio della vigilanza.

2.3. Il Parere del Consiglio di Stato del 1997

Consapevole di tale ambiguità e delle difficoltà che avrebbero potuto derivarne nell'azione di vigilanza, l'allora Ufficio Centrale Beni Archivistici (1965-1991) chiese in merito il parere del Consiglio di Stato. Quest'ultimo evidenziò che «in via generale la privatizzazione non è una vicenda successoria, in quanto non vede l'estinzione di un ente e la costituzione, in suo luogo e con devoluzione dei rapporti giuridici, di un ente nuovo: ma è piuttosto una mera vicenda trasformativa della condizione giuridica di un soggetto che, nella sua vicenda esistenziale, resta il medesimo, e di cui muta solo il regime degli atti e dei rapporti». Dunque, secondo tale parere, «la trasformazione

della natura di un ente da pubblico a privato non incide sul regime dell'archivio, il quale - malgrado la privatizzazione - resta comunque assoggettato al regime pubblicistico degli articoli 30 e 31 del DPR 1409/63: vi è cioè una sorta di ultra attività in concreto della connotazione pubblicistica, seppure limitata a questa specifica cosa»³⁵.

La ratio sottesa alla pronuncia del massimo organo consultivo nel riconoscere il carattere di pubblicità ai complessi documentari conservati dalle figure giuridiche subentrate agli enti pubblici sembra essere stata quella di garantire agli archivi prodotti prima della privatizzazione la continuità del regime di tutela. Ciò forse anche per riconfermare gli obblighi di conservazione nei confronti di patrimoni documentari di cui le nuove figure giuridiche erano e sono eredi e custodi.

Il principio di non incidenza del mutamento di natura giuridica dell'ente sul regime dell'archivio non aveva tuttavia valenza assoluta, bensì un'operatività temporalmente limitata alla documentazione già costituente l'archivio medesimo ante privatizzazione. Viceversa, gli incrementi dell'archivio prodottisi dopo la data della privatizzazione non seguivano la medesima regola. La documentazione messa in essere successivamente alla privatizzazione era invero soggetta al regime di un ordinario archivio privato. Tale doppio binario determinava l'anomalia per cui l'archivio che lo stesso parere del Consiglio considerava unico, unitario, ricadeva sotto regimi giuridici diversi in relazione alla rispettiva data, se successiva ovvero anteriore al momento della privatizzazione.

2.4. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio

I più recenti provvedimenti giuridici hanno tentato di offrire strumenti più chiari per tutelare gli archivi degli enti privatizzati. Mentre infatti il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) non aveva potuto, in quanto la legge di delega non permetteva di innovare la materia, affrontare il problema degli archivi di questi enti, prima l'art. 13 e poi, successivamente alla modifica del 2017, l'art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), riconoscono che «la dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica»³⁶ e che «le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica»³⁷. Il decreto, dunque, prevede che il regime di tutela segua il bene a prescindere dalle modifiche degli

³⁵ Consiglio di Stato. Sezione seconda. Adunanza dell'8 ottobre 1997, parere n. 2653/94.

³⁶ Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 13, co. 2,

<https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0066>.

³⁷ Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 12, co. 9.

assetto istituzionali, cosicché l'archivio mantiene la natura che aveva all'atto della sua formazione nonostante il sopravvenuto mutamento della natura giuridica dell'ente. Si tratta di disposizioni che restano fondamentali perché molte delle società per azioni nate in seguito alle leggi di privatizzazione degli anni Novanta si sono a loro volta trasformate, suddivise, fuse, dando luogo ad altre realtà organizzative, in un continuo ciclo di trasformazioni sempre in divenire.

2.5. Il difficile ruolo dell'amministrazione archivistica

A partire dagli anni Novanta, l'Amministrazione Archivistica è stata investita di un compito particolarmente gravoso a causa della profusione di norme che, in modo spesso disorganico e affrettato, hanno inciso sulla realtà archivistica di numerose attività pubbliche e private.

Con le parole di Marco Bologna, si è trattato di «cambiamenti nati senza un consenso o una concertazione con i destinatari, ma posti in essere il più delle volte 'dall'alto' in forme estranee alla realtà effettuale delle attività che intendevano regolamentare»³⁸. Questo «vero e proprio torrente di norme»³⁹ ha comportato sia per gli Archivi di Stato che per le Soprintendenze archivistiche la necessità di gestire il processo di trasformazione parzialmente ancora in atto senza - in molti casi - la necessaria preparazione giuridica e in mancanza di adeguate risorse, umane e finanziarie per fronteggiarlo.

Il consistente trasferimento di funzioni da parte dello Stato a favore di altri soggetti, pubblici e privati, ha inevitabilmente modificato i compiti e le funzioni di tutela e vigilanza dell'amministrazione archivistica. In accordo con la legge archivistica del 1963, gli archivi, ai fini dell'esercizio dell'attività di tutela da parte dell'amministrazione archivistica, erano sottoposti ad una diversa condizione giuridica a seconda che l'istituto che li possedeva avesse natura pubblica o privata. Ma queste norme manifestavano tuttavia i limiti di un testo normativo predisposto per la tutela di complessi documentari afferenti a realtà sociali molto diverse da quelle configuratesi in virtù delle privatizzazioni.

Il testo normativo già si presentava rigido nella netta suddivisione tra natura giuridica pubblica o privata, non contemplando esplicitamente gli enti pubblici economici, vale a dire quegli enti pubblici che, in relazione al rispettivo svolgimento di attività di impresa ben potevano risultare destinatari della normativa privatistica per i rapporti da essi intrattenuti *iure privatorum*, ma, al contempo, anche di quella dettata per le pubbliche amministrazioni, in virtù appunto della rilevanza pubblicistica da essi rivestita. Nel DPR 1409 l'utilizzo in un'ottica onnicomprensiva della nozione di enti pubblici

³⁸ Marco Bologna, *Riforme in corsa (...). Recensione*, in «Culture e Impresa», n. 5, luglio 2007, <<http://www.cultureimpresa.it/05-2007/italian/rec01.html>>.

³⁹ Domenica Porcaro Massafra, *Gestire il cambiamento*, in *Riforme in corsa (...)*, p. 22.

(quasi a suggerire l'arbitrarietà di eventuali ulteriori distinzioni tra di essi) appare sintomatica - ove si consideri che la normativa in esame si rivolge anche agli archivi di cui siano proprietari i privati – dell'intento del Legislatore di esercitare la vigilanza e la tutela su tutti gli archivi in cui possono trovarsi documenti di interesse storico. Per quanto riguarda i privati, la predetta normativa, in particolare l'art. 36, parla di «archivi o singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati», senza alcuna altra specificazione.

Emerge quindi con chiara evidenza l'eccessiva genericità delle disposizioni relative al settore degli archivi privati, specialmente rispetto ad alcuni tipi di archivio (come quelli di banche o di operatori economici), i quali, seppure appartenenti a persone giuridiche private, testimoniano l'esercizio di una funzione di innegabile interesse pubblico.

Il sostanziale vuoto normativo creatosi rispetto agli archivi che, in virtù del processo di privatizzazione, erano divenuti, appunto, privati, indusse a chiedersi con quali strumenti poteva ad essi estendersi l'azione di vigilanza, onde garantire la conservazione della memoria storica di un'attività che, pur prodotta e gestita da un soggetto trasformatosi in privato, manteneva al contempo un indubbio interesse pubblico.

I criteri proposti dalla legge archivistica non risultavano sotto tale profilo soddisfacenti. La data - elemento oggettivo da cui la norma faceva scaturire l'obbligo di denuncia da parte del privato al soprintendente - essendo riferita agli ultimi 70 anni, si poneva come troppo remota in rapporto al periodo medio (5 o 10 anni) previsto dal Codice Civile (articolo 2220 e seguenti) per la conservazione di alcune tipologie documentarie presenti negli archivi degli operatori economici. Atteso che le motivazioni che inducono le imprese alla conservazione dei documenti sono principalmente di natura giuridico-amministrativa (e non storica) l'osservanza del dettato normativo determinava, paradossalmente, il rischio di non individuare alcun documento suscettibile di essere oggetto della dichiarazione di notevole interesse storico. Come nota, infatti, Giorgio Mori «la pur accettabile legge del 1963 si era rivelata di efficacia scarsa in merito alle carte d'impresa mentre l'art. 2220 del Codice Civile autorizzava una sistematica eliminazione della maggior parte della documentazione formata nelle aziende dopo il decimo anno»⁴⁰.

Di fatto, fin dal 1992, l'amministrazione archivistica, allo scopo pratico di assicurarne la conservazione, rilasciò numerosi provvedimenti di notevole interesse storico - previsti dalla legge per i soli archivi privati - nei confronti della documentazione prodotta durante il regime giuridico pubblicistico, considerando cioè tutto l'archivio come se fosse divenuto archivio privato. Una soluzione adottata per non dover operare una cesura tra il vecchio e il nuovo, poiché l'ente, pur

⁴⁰ Giorgio Mori, *Archivi aziendali e storia dell'industria*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», n. 2-3, 1984, p. 555, <http://2.42.228.123/dgagaeta/dga/uploads/documents/Rassegna/RAS_1984_2_3.pdf>.

divenuto privato, continuava a svolgere la stessa attività di quello pubblico, cioè gestire un servizio pubblico per la comunità. Numerosi provvedimenti furono perciò emanati dalle Soprintendenze Archivistiche, sebbene si fosse consapevoli che quello strumento amministrativo non aderiva perfettamente alla nuova fattispecie che si era creata. Già Lucia Principe, alla guida della Soprintendenza archivistica per il Lazio, notava nel 1993 di non sapere se tale procedura fosse corretta dal punto di vista giuridico-amministrativo, rilevando tuttavia che in quel momento di emergenza era l'unico strumento a disposizione⁴¹. Il provvedimento di vincolo avrebbe a rigore dovuto riferirsi a complessi documentari costituiti da documenti anteriori all'ultimo settantennio, il che mal si atteggiava alla situazione degli archivi degli enti privatizzati. Infatti, tali archivi, in quanto posti in essere fino al 1992 da un ente pubblico, non avrebbero dovuto sottostare, per disposizione di legge, ad alcun vincolo. D'altra parte, i documenti di data più recente avrebbero potuto essere legittimamente oggetto di vincolo solo a seguito di specifico accertamento del soprintendente (così, almeno, stando al dettato dell'articolo 37, secondo comma, del DPR 1409).

La normativa all'epoca vigente determinava in sostanza effetti paradossali, escludendo da ogni azione di vigilanza i documenti prodotti dopo il 1992, cioè proprio quelli pertinenti all'attività del soggetto giuridico divenuto privato.

In quel momento, tra il 1992 e il 1995 - prima del parere del Consiglio di Stato dell'8 ottobre 1997 (n.2653/94), che riconosceva che «la trasformazione della natura di un ente da pubblico a privato non incide sul regime dell'archivio» - la dichiarazione rappresentava di fatto l'unico strumento utilizzabile per salvaguardare patrimoni archivistici di estremo valore per la comunità, fonti documentarie fondamentali per la conoscenza e lo studio di periodi cruciali per la storia economica, sociale e di sviluppo territoriale del paese.

Come ricorda Maria Emanuela Marinelli⁴², grande importanza ebbe la fitta rete di rapporti che in quell'occasione si venne a creare con i responsabili degli archivi degli enti stessi, che portò all'istituzione degli archivi storici dell'ENI, dell'IRI, dell'INA, dell'ENEL, della BNL, dell'IMI, dell'ATER e il recupero di gran parte della documentazione storica della Cassa per il Mezzogiorno. Nella maggior parte dei casi furono proprio i titolari responsabili degli archivi degli enti privatizzati - dimostrando grande sensibilità - a sollecitare, al momento della trasformazione, un aiuto per pervenire alla definizione dello status della documentazione, onde scongiurarne la dispersione e lo smembramento.

⁴¹ Convegno *La legislazione sugli archivi in Italia: normativa esistente possibili interpretazioni estensive e analogiche, prospettive future*, registrato a Roma il 15 ottobre 1993, Radio Radicale, <<https://www.radioradicale.it/scheda/57856/la-legislazione-sugli-archivi-in-italia-normativa-esistente-possibili-interpretazioni?i=2428852>>.

⁴² Maria Emanuela Marinelli, *Gli archivi d'impresa nel Lazio: una lunga esperienza*, in «Il mondo degli archivi», 2020, <<http://www.ilmondodegliarchivi.org/rubriche/in-italia/848-gli-archivi-d-impresa-nel-lazio-una-lunga-esperienza>>.

Peraltro, anche all'indomani del parere del Consiglio di Stato del 1997 le contraddizioni non trovarono definitiva risoluzione e gli interrogativi furono molteplici. Alla luce del predetto parere, si poteva pensare che con la privatizzazione dell'ente, le carte prodotte dal momento in cui esso era divenuto persona giuridica privata costituissero a tutti gli effetti un archivio privato, mentre le carte prodotte precedentemente, quando il medesimo ente rivestiva la personalità giuridica di diritto pubblico, costituissero a tutti gli effetti l'archivio di un ente pubblico.

Tale semplificazione non elude peraltro alcune questioni, espresse nel 1988 da Elio Lodolini:

«L'archivio di un ente, che continua a svolgere la medesima attività (è il caso di un istituto di credito) dovrebbe essere spezzato alla data della 'privatizzazione'? E la documentazione prodotta quando l'ente era pubblico deve essere versata ad un Archivio di Stato (considerando l'ente come 'estinto', quanto meno nella sua natura pubblicistica), o può essere conservata dall'ente medesimo, pur se divenuto privato, quale parte del proprio archivio storico? E in tal caso l'ente privato deve assumersi l'obbligo di gestire la documentazione prodotta quando aveva natura pubblicistica secondo le norme che regolano gli archivi di enti pubblici, e non secondo le norme che regolano gli archivi privati?»⁴³

La soluzione di versare al competente Archivio di Stato la documentazione prodotta dall'istituto di diritto pubblico anteriormente alla sua trasformazione in istituto privato è stata raramente percorsa e dai più intesa come una forzata interpretazione del disposto dell'art. 32 del DPR del 1963⁴⁴, proprio perché l'istituto non si è estinto ma ha semplicemente mutato di regime, continuando, pur sotto diversa natura, la sua attività.

Lodolini mette in luce anche un fenomeno che ha determinato conseguenze sulla documentazione ancora più complesse. Oltre agli enti pubblici trasformati in persone giuridiche private, si verificò il caso di trasformazione di amministrazioni statali in enti pubblici, e successivamente in persone giuridiche private, cioè con una doppia trasformazione, specialmente in settori tecnologici, come le Ferrovie e le Poste. Per questi enti per i quali vi è stata una trasformazione Stato-ente pubblico-persona giuridica privata, seguendo pedissequamente i dettami normativi, doveva configurarsi un trattamento nei seguenti termini:

«- le carte prodotte durante la gestione statale dovrebbero essere versate, dopo quarant'anni dall'esaurimento dell'affare cui si riferiscono, ad un Archivio di Stato; anzi, se si considera l'amministrazione divenuta ente pubblico come 'ufficio statale soppresso' (soppresso quale ufficio dello Stato), il versamento dovrebbe essere immediato;

- le carte prodotte durante la gestione come ente pubblico dovrebbero essere trattate secondo la normativa relativa agli archivi di enti pubblici, cioè come ricordato, essere versate anch'esse ad un Archivio di Stato, a meno che non se ne renda

⁴³ Elio Lodolini, *Archivi delle banche, vigilanza archivistica e segreto bancario in Italia: qualche precedente (1928-1956)*, in Associazione nazionale archivistica italiana. Sezione Friuli-Venezia Giulia, *Le carte preziose. Gli archivi delle banche nella realtà nazionale e locale: le fonti, la ricerca, la gestione e le nuove tecnologie*, Trieste, 1999, pp. 56-67.

⁴⁴ DPR 30 settembre 1963 n. 1409, Art. 32. Archivi degli enti estinti. Nel caso di estinzione di enti pubblici i rispettivi archivi sono versati nei competenti archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento in tutto o in parte, ad altri enti pubblici.

necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad un altro ente pubblico, mentre non ne è previsto il trasferimento ad un ente privato e tanto meno allo stesso ente trasformatosi in persona giuridica privata;

- le carte prodotte durante la gestione come persona giuridica privata dovrebbero essere assoggettate alla vigilanza delle Soprintendenze archivistiche, ma soltanto se l'archivio è stato dichiarato di notevole interesse storico.

In altre parole, un archivio dovrebbe essere spezzato in due o tre tronconi, cosa contraria alle più elementari norme dell'archivistica»⁴⁵.

Tenendo a riferimento il principio cardine della dottrina archivistica, identificabile nel principio dell'unitarietà dell'archivio, per cui questo è un unicum non scindibile (sebbene ripartito nei segmenti dell'archivio corrente, di deposito e storico), dovrebbe escludersi che i documenti prodotti prima di una certa data debbano avere trattamento difforme da quelli prodotti dopo quella data (si pensi ad esempio alle diverse procedure che dovrebbero essere poste in atto per lo scarto o per la consultabilità dei documenti stessi). Ciò peraltro provocherebbe problemi di non lieve entità per quanto attiene alle garanzie di tutela e di fruibilità degli archivi, assai diverse per i due tronconi in cui gli archivi si trovano spezzati.

Il Codice per i beni culturali e per il paesaggio tenta di rispondere all'esigenza di una maggior chiarezza per il trattamento di questi particolari archivi. Il parere del Consiglio di Stato sopra esaminato, infatti, creava oggettivamente un doppio binario di trattamento per gli archivi di questi enti pubblici privatizzati, di cui tutta la parte di documentazione posta in essere precedentemente alla trasformazione ricadeva nel regime pubblicistico, mentre quella prodotta successivamente ricadeva nel regime privatistico, con conseguente necessità, onde apprestare una effettiva tutela delle carte, dell'emissione di un provvedimento di notifica.

Secondo i già citati articoli 12 e 13 il cambiamento di regime giuridico non incide sulla tutela del bene. Ma come si può interpretare questo disposto del Codice in ordine a quella parte di archivio che si incrementa dei documenti prodotti dal nuovo soggetto privato? È così pacifico determinare a quale regime sarà assoggettata? Per la parte nuova potrebbe essere necessaria la dichiarazione di notevole interesse? E in quale momento potrà intervenire la dichiarazione? Mentre l'archivio si produce, oppure dopo che sia trascorso il tempo necessario perché le carte non siano più utili per l'amministrazione corrente dell'impresa?

Occorre considerare, inoltre, che, in questo caso, l'attività di vigilanza sugli archivi di enti privati si esercita solo quando sia sopravvenuta una dichiarazione di notevole interesse storico; ciò significa che nei confronti di questi archivi viene sottratto ad ogni garanzia di tutela tutto il procedimento di formazione dell'archivio corrente, che presuppone normative, operazioni e valutazioni la cui correttezza è di vitale importanza per la costituzione di quell'archivio storico su cui poi

⁴⁵ Elio Lodolini, *Archivi delle banche*, op. cit.

l'amministrazione archivistica potrà esercitare la propria tutela. Sarebbe, dunque, opportuna un'ulteriore precisazione correttiva della normativa, che impegni le nuove imprese ad una tutela più stringente anche per la documentazione di nuova formazione. Come suggerito da Marinelli, «si potrebbe aggiungere all'art. 13 un nuovo comma in base al quale gli archivi di tali soggetti, fin dal momento della loro trasformazione, rimanessero sottoposti agli obblighi di cui all'art. 30, comma 4: conservare gli archivi nella loro organicità, ed ordinarli, nonché inventariare gli archivi storici»⁴⁶. In questo modo una norma specifica andrebbe a salvaguardare, sin dalla formazione, gli archivi delle società dalla connotazione pubblica, senza che la rispettiva tutela sia conseguenza di una dichiarazione di notevole interesse storico (d'altra parte ora esclusa dal dettato dell'art. 13), ma scaturisca piuttosto dal riconoscimento del particolare valore sociale della documentazione da essi prodotta.

2.6. L'operato dell'amministrazione archivistica dagli anni Novanta ad oggi: pareri e circolari

Il tema degli archivi delle società trasformate è stato affrontato sotto diverse prospettive in molteplici pareri, circolari, decreti e sentenze. Appare opportuno analizzarli considerandone i vari aspetti salienti. Si rinvia alla sezione di Appendice per i testi completi degli atti normativi citati.

2.6.1. «ogni altro ente Istituto pubblico»

Una prima questione di indubbio interesse concerne l'esatta estensione semantica da attribuirsi all'aggettivo qualificativo 'pubblico'. Da essa, infatti, dipende il novero dei soggetti tenuti ad adeguarsi alla normativa vincolistica del Codice dei beni culturali. Si tratta di una questione che, evidentemente, presenta i maggiori profili di criticità con riferimento a quei soggetti giuridici di qualificazione incerta, come ad esempio le società miste originatesi a seguito delle cosiddette privatizzazioni, rispetto alle quali è stato appunto oggetto di discussione se debbano essere ricondotte agli enti per i quali è prevista l'applicazione della disciplina di tutela del codice nonostante la forma legale privata (o privatistica) rivestita.

Con il Parere dell'Ufficio Legislativo del Mibact n. 21034/2011⁴⁷ la Direzione generale Archivi ha chiesto all'Ufficio Legislativo di chiarire se e in quali casi gli enti pubblici in forma societaria e le società a capitale pubblico totalitario potessero essere annoverati fra i soggetti di cui all'art. 10 comma 1 del Codice. In altri termini, è stata invocata una precisazione rispetto all'utilizzo nel Codice dei beni culturali del sintagma 'enti e istituti pubblici' o 'soggetti pubblici', onde comprendere se utilizzato in

⁴⁶ Maria Emanuela Marinelli, *Le privatizzazioni e i loro riflessi sulla tutela degli archivi*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», n. s. III (2007), n. 1, p. 171-179, <http://2.42.228.123/dgagaeta/pdf.php?file=Rassegna/RAS_2007_1.pdf>.

⁴⁷ Si veda l'appendice n. 1.

senso puramente formalistico/nominale o piuttosto in un'accezione sostanzialistica, chiedendosi anche, in questa seconda eventualità, di puntualizzare gli elementi concorrenti alla definizione della 'sostanza' del concetto di 'soggetto pubblico'. Orbene, secondo l'Ufficio Legislativo, il Codice ha chiaramente inteso includere nell'endiadi "ogni altro ente ed istituto pubblico" tutti i soggetti riconducibili all'ambito pubblicistico *lato sensu* inteso. Del resto, la *ratio legis* che impone la lettura più ampia possibile dell'espressione "ogni altro ente ed istituto pubblico" può farsi discendere dal disegno complessivo già sotteso alla legge n. 1089 del 1939, poi sostituita dal T.U. n. 490 del 1999 ed, infine, dal Codice stesso.

Invero, in tutti i citati testi transita l'idea che l'appartenenza pubblica (nel senso più ampio e lato del termine) del bene culturale comporti *ex se* maggiori garanzie in merito al rispetto del regime di tutela, determinandone altresì la preordinazione alla valorizzazione (nel caso di appartenenza degli enti territoriali) o almeno alla pubblica fruizione (per i beni di proprietà di altri enti pubblici), come oggi esplicitato dall'art. 1 del Codice, il quale peraltro si limita sul punto a fornire esclusivamente un'aggiornata chiave di lettura dei principi già contenuti nella Costituzione.

Tali principi sono ribaditi anche nel parere dell'Ufficio Legislativo del Mibact (protocollo 12923 del 5 luglio 2011⁴⁸) reso nell'ambito della dismissione degli immobili della RAI S.p.A., nel quale si ribadisce che la locuzione "ogni altro ente ed istituto pubblico" include certamente ogni e qualsivoglia soggetto integralmente partecipato dallo Stato, anche nei casi in cui ciò avvenga in via mediata attraverso altro ente od organismo di diritto pubblico, ovvero mediante una società di capitali a sua volta a partecipazione pubblica totalitaria.

Il Parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero n. 19796/2017⁴⁹ ha ribadito che l'espressione «ogni altro ente ed istituto pubblico» di cui all'articolo 10 comma 1 del Codice va intesa in senso ampio, comprensivo di qualunque soggetto riconducibile all'ambito pubblicistico, a prescindere dalla forma giuridica rivestita. Con particolare riferimento alle società a partecipazione pubblica, il citato parere ha incentrato le argomentazioni poste a fondamento dello stesso sul tipo di partecipazione dello Stato, se totalitaria o in via maggioritaria, da un lato, ovvero solo 'parziale', dall'altro; nel primo caso, la società, pur rivestendo forma legale privata, non può 'sdoganarsi' dalle finalità essenzialmente pubblicistiche da essa perseguite (configurandosi, pertanto, nella 'sostanza' quale soggetto pubblico). Sono inoltre comprese tra i soggetti pubblici di cui all'articolo 10 comma 1 del codice le società *in house*, regolate dal decreto legislativo 175 del 2016⁵⁰. Nell'ambito di tali società un committente pubblico, in deroga al principio di carattere generale dell'evidenza pubblica, anziché procedere

⁴⁸ Si veda l'appendice n. 2.

⁴⁹ Si veda l'appendice n. 3.

⁵⁰ Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/08/16G00188/sg>>.

all'affidamento all'esterno di determinate prestazioni, provvede in proprio, e cioè all'interno, all'esecuzione delle stesse, attribuendo l'appalto di servizi mediante il sistema dell'affidamento diretto o senza gara. Dunque, pur operando formalmente secondo il regime societario, vengono equiparate alle pubbliche amministrazioni per le quali agiscono.

Per quanto riguarda invece le società a partecipazione pubblica solo parziale, è stato affermato nel citato parere del 2017 che «in ragione della prevalenza dello scopo di lucro rispetto al possibile svolgimento di finalità istituzionali da parte del socio (pubblico) minoritario», esse resterebbero al contrario escluse dal novero dei soggetti pubblici, dovendosi piuttosto valorizzare l'acquisita vocazione essenzialmente commerciale di siffatte società.

In definitiva – come ben sottolinea il richiamato parere del 2017 – è ben possibile che esistano società aventi veste legale privata, ma con finalità pubblicistica. Ciò segnatamente, laddove la partecipazione pubblica sia totalitaria, o comunque maggioritaria, ancorché in via mediata (attraverso cioè altra società di capitali a partecipazione pubblica totalitaria).

Qualche anno prima anche le Sezioni Unite della Cassazione Civile (sentenza n. 24722/2008) avevano specificato che un organismo può avere sostanza di diritto pubblico pur rivestendo una forma di diritto privato e pur essendo costituito in forma di società, in quanto «non è tanto la veste giuridica che conta, quanto l'effettiva realtà interna dell'ente e la sua preordinazione al soddisfacimento di un certo tipo di bisogni»⁵¹. Si tratta di una valutazione da eseguire caso per caso, infatti, «non vi è dubbio che il riferimento alla natura giuridica dell'ente assoggettato a verifica deve intendersi in senso sostanziale e non meramente formale. Occorre cioè verificare, di volta in volta, se dietro la veste formale di società commerciale vi sia un soggetto che, operando secondo rilevanti deroghe rispetto al modello codicistico, abbia natura sostanzialmente pubblica».

Al fine di individuare con maggiore chiarezza i presupposti e le caratteristiche dell'organismo di diritto pubblico, la richiamata sentenza ha anche delineato alcuni requisiti fondamentali che un soggetto dovrebbe possedere per essere qualificato come organismo di diritto pubblico: l'essere dotato di personalità giuridica, l'essere sottoposto a dominanza pubblica attraverso il finanziamento o il controllo della gestione o la ingerenza nella nomina degli organi e l'essere istituito per la soddisfazione di finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale.

2.6.2. Le «intrinseche caratteristiche valoriali del bene»

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2278/2010 si è espresso sulla vicenda che riguarda la società Fintecna S.p.A. (società finanziaria interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle

⁵¹ Si veda l'appendice n. 4.

Finanze), riportando anzitutto le previsioni del coerente quadro normativo, il quale sanciva in modo espresso la perdurante efficacia dei vincoli gravanti sui beni trasferiti anche all'indomani della sdemanializzazione e della conseguente alienazione. La sentenza poggia invero sul secondo periodo del comma 18 dell'art. 3, d.l. 351 del 2001 (espressamente richiamato poi dall'art. 7 del d.l. 282 del 2002): «Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti⁵²». Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'interesse culturale del bene «rappresenta un carattere intrinseco della *res in sé* intesa, tendenzialmente insuscettibile di risultare influenzata dalle vicende relative al regime giuridico del bene stesso»⁵³.

Il Consiglio di Stato, nella stessa sentenza, si è pronunciato anche sulla distinzione concettuale sussistente fra 'bene culturale' e 'bene demaniale', nozioni che si pongono su piani distinti, rispondendo a diversi interessi pubblici. La nozione di 'bene demaniale' attiene al regime di appartenenza del bene e alla sua diretta destinazione all'uso pubblico, quella di 'bene culturale' attiene piuttosto ad una qualità intrinseca del bene, la quale può venire meno solo all'esito di uno speciale procedimento amministrativo. E dunque non è «il regime giuridico del bene (cioè la sua iscrizione al novero dei beni demaniali ovvero patrimoniali) ad influenzare la qualificazione del bene in relazione alla disciplina vincolistica di carattere storico-artistico; al contrario, sono le intrinseche qualità del bene ad imporre la sua sottoposizione al vincolo storico-artistico».

Dello stesso avviso anche l'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, sentito il Comitato Consultivo, con nota n. 144804/2008 ha ritenuto che «l'attributo culturale non è una caratteristica attribuita al bene da un provvedimento dell'Amministrazione bensì una connotazione intrinseca del bene che presenta una delle tipologie di interesse indicate dalla legge»⁵⁴.

Le sentenze ed i pareri finora citati fanno riferimento e poggiano su quanto già sostenuto dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 56 del 9 Maggio 1968, nella quale si affrontava il tema degli obblighi di indennizzo in conseguenza delle limitazioni che questa tutela può implicare. Oltre a citare l'art. 9, compreso nella parte della Costituzione dedicata ai principi fondamentali, secondo cui «lo Stato tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», a fondamento di tutta la disciplina di tutela dei beni culturali, si sottolinea che «il valore culturale corrisponde alle caratteristiche interiori

⁵² Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, *Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare*. Confermato poi dall'art. 3 comma 18 relativo a *Modalità per la cessione degli immobili* della Legge 23 novembre 2001, n. 410, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare*,

<https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-11-24&atto.codiceRedazionale=001G0471&elenco30giorni=false>.

⁵³ Si veda l'appendice n. 5.

⁵⁴ Si veda l'appendice n. 6.

di ciò che è oggetto di quei diritti»⁵⁵. Si potrebbe dire che il valore culturale nasce con il bene e con il bene vive. Il vincolo interviene in vista del soddisfacimento del pubblico interesse, senza che alcun altro soggetto ne tragga vantaggio particolare. Sottraendone il godimento, in tutto o in parte, al suo titolare si trasferisce in mano pubblica la disponibilità del bene per la realizzazione del pubblico interesse.

In definitiva, essendo il valore culturale connaturato al bene, non è necessario un nuovo accertamento della verifica all'indomani della trasformazione. In accordo anche la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2278/2010, la quale testualmente afferma: «l'alienazione a privati del bene di cui sia accertato l'interesse storico-artistico incide soltanto sul relativo regime proprietario, ma non anche sulle intrinseche caratteristiche valoriali del bene, con la conseguenza di rendere non necessaria una nuova verifica in ordine al dato (invero immutato) della sua valenza storico-artistica». La conseguenza è che non sussiste alcun obbligo in capo alle Soprintendenze di procedere ad una nuova notifica dell'atto impositivo del vincolo nei confronti del nuovo proprietario.

2.6.3. «l'art. 12 sancisce la persistenza dell'interesse culturale»

L'introduzione nell'ordinamento della verifica dell'interesse culturale, dedicata ai beni appartenenti ad enti pubblici, si è accompagnata con la previsione dell'applicabilità della relativa disciplina ai casi per i quali sussista un mutamento del regime giuridico dell'ente proprietario delle cose da prendere in considerazione.

Il comma 1 dell'art. 12 chiarisce che il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale non è necessario per i beni di cui all'art. 10 co. 1. Si tratta delle raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, degli archivi e dei singoli documenti, nonché delle raccolte librerie e delle biblioteche; sempre che appartenenti allo stato, alle regioni, agli enti pubblici territoriali, nonché a ogni altro ente ed istituto pubblico. Sono i beni per i quali l'interesse culturale è di per sé ritenuto sussistente dalla legge, senza bisogno di un provvedimento di accertamento.

Il comma 9 specifica poi che «le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica». Con la conseguenza che, in caso di privatizzazione, non si applica il regime previsto dal comma 1 dell'art. 13 (ossia la dichiarazione), ma continua a valere la disciplina di cui al primo comma dell'art. 12.

Come chiarito dal parere del Consiglio di Stato n. 4 del 2011, l'istituto della verifica dell'interesse culturale e l'estensione ai c.d. enti privatizzati della disciplina della verifica trova formale ingresso

⁵⁵ Si veda l'appendice n. 7.

nell'ordinamento già con il Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 326/2003, poi sostanzialmente recepito nella disciplina contenuta nel Codice. Può pertanto dirsi che l'estensione ai soggetti trasformati della disciplina della verifica dell'interesse culturale costituisce un elemento strutturale dell'istituto e che la finalità del legislatore era, sin dalla formulazione di essa, ribadire che il mutamento del regime giuridico dell'ente non comportava la fine della tutela sui beni di interesse culturale, facendo sì che «le caratteristiche intrinseche del bene non si perdano nel passaggio dall'una all'altra normativa». Dunque, «l'art. 12 sancisce la persistenza dell'interesse culturale» delle cose di proprietà di enti pubblici privatizzati, essendo noto infatti che essa «costituisce una caratteristica intrinseca del bene stesso, sicché essa non può essere perduta in virtù del semplice mutamento del regime giuridico del soggetto a cui il bene fa riferimento»⁵⁶.

Le osservazioni sopra esposte trovano una significativa corrispondenza nella disciplina dell'art. 13 (dedicato ai privati) laddove stabilisce che «la dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica». Questa norma ribadisce pertanto il principio dell'irrelevanza del mutamento del regime giuridico al fine del permanere del valore culturale dei beni in questione; principio questo che, per le ragioni già esposte, trova la propria *ratio* nel permanere dell'oggettivo valore culturale di tali beni e della loro rilevanza ai fini della tutela.

2.6.4. «si è così posta la questione se la disposizione dovesse essere considerata retroattiva»

Gli interrogativi circa l'applicabilità dell'articolo 12 hanno riguardato anche l'ipotizzata retroattività della verifica preventiva dell'interesse culturale, cioè se la disposizione in esame potesse essere considerata retroattiva (e, pertanto, suscettibile di applicazione anche alle privatizzazioni realizzate prima della sua entrata in vigore) ovvero se il suo ambito di applicazione fosse necessariamente circoscritto alle trasformazioni verificatesi a decorrere da tale data.

A parere dell'Avvocatura dello Stato (citando sempre la nota n. 144804/2008), l'interesse culturale attribuito al bene già prima della trasformazione «non può essere vanificato dalla vicenda della privatizzazione. Non può cioè ritenersi che il bene, già considerato di interesse culturale ed assistito, al momento dell'appartenenza all'ente pubblico, da una presunzione *ope legis* di culturalità, perda tale connotazione e, per effetto di specifici provvedimenti normativi (...) dettati da specifiche esigenze di politica economica, finisca per l'essere assimilato ad un mero bene di carattere economico, strumentale agli scopi sociali dell'impresa, liberamente alienabile e svincolato da ogni regime di tutela». Si ritiene, infatti, che aderire a tale soluzione significherebbe «accettare l'idea che

⁵⁶ Si veda l'appendice n. 8.

alla privatizzazione dell'ente pubblico corrisponda, sul piano della tutela dei beni culturali, una lacuna del sistema vincolistico dei beni facenti parte del patrimonio di quell'ente».

Anche il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 4 del 2011, esclude che le disposizioni ex art. 12 possano essere ritenute applicabili esclusivamente ai processi di privatizzazione intervenuti dopo la sua entrata in vigore. Una simile conclusione «finirebbe, infatti, per escludere proprio la persistenza dell'interesse culturale dopo i processi di privatizzazione, che la norma, invece, testimonia ed afferma». Viene sottolineato poi che tali conclusioni sono state determinate dalle scelte di alcuni soggetti privatizzati, i quali hanno richiesto ed ottenuto spontaneamente la verifica dell'interesse culturale di beni di loro proprietà anche nel caso di privatizzazioni intervenute prima dell'entrata in vigore della norma. Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che sono soggetti alla procedura di verifica tutti i beni per i quali si siano, in qualunque tempo, verificate le circostanze tipizzate al comma 1 dell'art. 12 del codice. «E ciò a prescindere sia delle successive vicende eventualmente incidenti sulla natura giuridica del soggetto proprietario del bene, sia anche dall'epoca - precedente o successiva dall'entrata in vigore del Codice - in cui tali vicende si siano effettivamente verificate».

Poco dopo, l'Ufficio Legislativo, con parere n. 21034 del 2011, richiamando il fondamentale parere 4/2011, sintetizza così il concetto in esame: «L'originarietà della qualità di bene culturale postula, evidentemente, l'impossibilità che tale carattere, essendo immanente al bene, possa successivamente essere perduto. Con conseguente sostanziale insensibilità del regime protettivo cui il bene è assoggettato alle successive e accidentali vicende proprietarie che abbiano eventualmente interessato il bene stesso».

Concorde anche il già richiamato parere 19796/2017, nel quale si afferma: «nel caso in cui tali beni fossero già stati oggetto di verifica positiva o di provvedimento di vincolo, gli stessi, seppur formalmente imputabili a un soggetto privato trasformato, restano comunque assoggettati al regime di controllo pubblico». Per quanto riguarda il regime di tutela applicabile ai beni societari prodotti o acquisiti dopo la trasformazione dell'ente, quindi dopo la conclusione del processo di privatizzazione sostanziale e la conseguente dismissione della quota maggioritaria pubblica, nello stesso parere del 2017 si afferma che il discrimine è posto dall'avvenuta o meno privatizzazione sostanziale, ossia dalla dismissione della quota maggioritaria pubblica. Nel caso di specie, dunque, i beni acquisiti al patrimonio societario dopo la privatizzazione sostanziale sono sottoposti alla stessa disciplina prevista per i beni privati.

2.6.5. Lo scarto: il caso delle agenzie fiscali

Le conseguenze tangibili dei processi di trasformazione giuridica si materializzano con grande urgenza nella fase di selezione e scarto della documentazione. Un chiaro esempio è rappresentato

dalla vicenda che ha interessato le Agenzie fiscali, istituite, a seguito del Decreto Legislativo 300/1999 relativo alla riforma del Governo, dal Ministero delle Finanze con Decreto del 28 dicembre 2000⁵⁷. Il decreto governativo, riorganizzando le strutture interne dei Ministeri, separò le funzioni di indirizzo politico da quelle di gestione amministrativa e introdusse un nuovo modello di soggetto pubblico, l'Agenzia, alla quale vennero affidate funzioni di carattere tecnico-operativo⁵⁸.

Tra le agenzie, le Agenzie fiscali si contraddistinguono per forme di autonomia più accentuate di quelle ordinariamente riconosciute alle altre agenzie ed organizzano autonomamente i propri organi decentrati sul territorio nazionale. Sul piano archivistico, le Agenzie delle entrate, hanno ereditato le competenze e le funzioni già svolte dagli uffici statali, pertanto, gli archivi detenuti dalle stesse, sono stati prodotti da amministrazioni centrali dello Stato fino al 2000 e, successivamente alla loro istituzione, dalle Agenzie. Questi archivi rientrano nel patrimonio demaniale, vigilato dalle Commissioni nominate presso gli Archivi di Stato, luoghi dove dovrebbero 'naturalmente' pervenire i documenti ancora spesso in possesso delle 'nuove' società per azioni.

In seguito alla riorganizzazione ministeriale, l'Ufficio Centrale per i beni archivistici, la Direzione generale Archivi e le strutture centrali e periferiche delle Agenzie si mossero con note e circolari al fine di disciplinare le modalità di tenuta degli archivi e il relativo trasferimento e scarto e per scongiurare dispersioni di materiale documentario. La Direzione generale Archivi, alla luce del parere emesso dal Consiglio di Stato l'8 ottobre 1997, n. 2653/94, in cui si riconosceva che la trasformazione istituzionale del soggetto produttore dell'archivio non influiva sulla natura giuridica e quindi sulla demanialità dell'archivio prodotto fino a tale trasformazione, dispose – con la lettera circolare n. 3.13606 del 2 maggio 2003⁵⁹ - che la documentazione prodotta dagli ex Uffici dello Stato avrebbe continuato ad essere sottoposta al vaglio delle Commissioni di Sorveglianza, mentre la competenza sarebbe ricaduta sulle Soprintendenze archivistiche competenti per territorio per gli atti prodotti dalle Agenzie successivamente alla trasformazione, ovvero dal 1 gennaio 2001.

L'amministrazione archivistica si rivolse ai nuovi soggetti pubblici rammentando una delle motivazioni più cogenti agli occhi dei produttori d'archivio per incentivare la cura del proprio patrimonio. Si sottolinea, infatti: «a tal fine sembra importante rappresentare alle amministrazioni

⁵⁷ Ministero delle Finanze, Decreto del 28/12/2000, *Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/01/12/001A0355/sg>>.

⁵⁸ Per approfondire il tema si veda la pagina dedicata nel sito della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, <<http://www.sapuglia.it/index.php/strumenti-81759/archivi-comunali/104-soprintendenza/funzioni-ed-attivita-istituzionali/124-gli-archivi-delle-agenzie-fiscali>>.

⁵⁹ Direzione generale Archivi, Lettera circolare n. 3.13606 del 2 maggio 2003, *Archivi delle Agenzie fiscali*. Si veda l'appendice n. 9.

responsabili il raggiungimento del vantaggio economico e finanziario dello smaltimento di giacenze di documenti da scartare definitivamente».

3 - Investimenti culturali: cultura d'impresa, archivio, memoria

Introduzione

Nell'ottica dello svolgimento di una ricerca comparativa rispetto alle modalità di gestione e conservazione degli archivi da parte di alcune organizzazioni presenti sul territorio nazionale con un profilo istituzionale simile a quello di Romagna Acque - che rientrassero, quindi, nella fattispecie di ente pubblico privatizzato divenuto società pubblica - sono state prese in esame le società ACEA S.p.A. e Acquedotto Pugliese S.p.A..

3.1. Archivi di imprese pubbliche: due esempi in Italia

La scelta è ricaduta sulle società ACEA S.p.A. e Acquedotto Pugliese S.p.A. anzitutto in quanto sono tra i principali operatori italiani nel settore del servizio idrico integrato e, quindi, entrambe impegnate nella produzione ed erogazione di un bene pubblico. Invero, la fornitura di servizi idrici – così come quella di energia, di servizi di telecomunicazione, igiene pubblica (raccolta dei rifiuti) e trasporto (nazionale o locale) - ricade tipicamente nella definizione di servizio pubblico. L'attribuzione di una forte missione pubblica alle suddette attività è probabilmente ascrivibile al legame esistente tra di esse e quelle che sono le basilari esigenze di ogni cittadino. Da qui il generalizzato riconoscimento di una speciale importanza al patrimonio archivistico da esse prodotto.

Recentemente, inoltre, le due società hanno firmato un *memorandum* per lo sviluppo congiunto di progetti di collaborazione sul tema della tutela della risorsa idrica e dell'innovazione tecnologica⁶⁰.

Un ulteriore fattore - oltre alla somiglianza di attività, funzioni e *mission* - che ha inciso nell'orientare la scelta sulle società ACEA S.p.A. e Acquedotto Pugliese S.p.A è costituito dal passato comune: entrambe originariamente istituite come enti pubblici, sono poi state privatizzate ed interessate da una simile evoluzione di status giuridico, con trasformazione nella stessa specie di società di capitali (quella della società per azioni a capitale pubblico).

Ultimo - ma non per importanza - criterio di scelta è rappresentato dall'attenzione recentemente dimostrata verso la valorizzazione della propria memoria e, conseguentemente, dell'archivio: entrambe le società si sono infatti contraddistinte per una viva promozione del patrimonio documentale storico.

⁶⁰ L'intesa è stata firmata occasione del Water Innovation Summit svoltosi a Bari il 21 giugno 2023. Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa raggiungibile al link <<https://www.gruppo.acea.it/media/comunicati-stampa-e-news/comunicati-stampa/2023/06/alleanza-acea-acquedotto-pugliese-firmata-intesa-per-partnership>>.

3.2. Acquedotto Pugliese S.p.A.

Cenni di storia istituzionale

Acquedotto Pugliese viene istituito come ente pubblico a Bari nel 1902. L'ampio dibattito sviluppatosi nel XIX secolo relativo all'approvvigionamento idrico della Puglia – il quale per molti anni aveva visto prevalere tesi che contemplavano l'utilizzo di acque interne alla regione per la costruzione di acquedotti limitati ad ambiti essenzialmente provinciali - aveva poi portato nel 1868 alla redazione di un progetto da parte dell'ingegnere Camillo Rosalba per la costruzione di un acquedotto unico che, utilizzando le acque del fiume Sele, servisse tutta la regione.

L'idea sulla quale si basava il progetto del Rosalba fu ripresa, nei progetti presentati alla fine degli anni Ottanta, dagli ingegneri De Vincentiis e Zampari e costituì la base per le successive ricerche condotte da una Commissione reale nominata, con D.M. del 27 maggio 1896, per lo studio delle questioni attinenti alle acque potabili e, in particolare, all'Acquedotto Pugliese. La Commissione reale si pronunciò a favore della costruzione di un acquedotto unico regionale, alimentato dalle acque delle sorgenti del Sele. Si arrivò così, dopo l'approvazione di diversi provvedimenti legislativi diretti al finanziamento degli studi per il progetto esecutivo, alla compilazione del progetto definitivo, a firma dell'ingegnere capo del Genio civile di Bari, Giovanni Battista Bruno; progetto sul quale sarebbe stata avviata l'esecuzione dei lavori finanziati dalla legge n. 245 del 1902⁶¹ che istituiva il Consorzio per l'Acquedotto Pugliese.

La costruzione dell'acquedotto fu affidata alla "Società Ercole Antico e soci" che divenne poi "Società Anonima Italiana concessionaria dell'Acquedotto Pugliese". Gli scavi furono concretamente avviati nel 1906. A causa dell'impossibilità da parte della società di disporre dei mezzi necessari a portare avanti un'opera così imponente, si diffuse l'opinione che fosse necessaria l'assunzione diretta dell'opera da parte dello Stato. Il 10 aprile 1919 si giunse alla rescissione del contratto con la società e ad una convenzione tra lo Stato e la società, la quale stabiliva l'entrata in possesso da parte dello Stato di tutte le opere e il rimborso alla società concessionaria di tutte le spese sostenute al valore di mercato. L'idea lanciata a Bari dall'onorevole Alfredo Codacci Pisanelli di costituire un Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (E.A.A.P.) che completasse l'opera per conto dello Stato, trovò realizzazione nel R.D.L. n. 2060 del 19 ottobre 1919, convertito nella legge 1365/1920⁶². Successivi

⁶¹ Legge 26 giugno 1902, n. 245, *Costruzione ed esercizio dell'Acquedotto Pugliese e tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele*, <<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1902-06-26;245#:~:text=E%20istituito%20un%20Consorzio%20fra,Stato%20e%20delle%20dette%20province>>.

⁶² Legge 23 settembre 1920, n. 1365, che converte in legge il Regio Decreto 18 ottobre 1919, n. 2060, relativo alla istituzione dell'Ente autonomo dell'Acquedotto pugliese, <<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1920-09-23;1365>>.

decreti affidarono all'E.A.A.P. la costruzione e gestione delle fognature nei comuni serviti dall'Acquedotto ed hanno esteso il bacino di utenza ai comuni della Lucania.

Agli inizi degli anni Novanta del XX secolo l'E.A.A.P. costituiva ormai un sistema idrico unitario di grandi acquedotti: Sele, Calore, Fortore, Pertusillo, acque del Sinni e dell'Ofanto e gestiva il ciclo integrato dell'acqua (captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua, fognatura e depurazione delle acque reflue). La politica di privatizzazione che interessò gran parte degli enti economici con fini pubblici portò nel 1997 al commissariamento dell'Ente e alla successiva approvazione di un decreto legislativo che determinò la trasformazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese in società per azioni a capitale pubblico⁶³. Nel 2002 con la legge finanziaria venne disposta la cessione gratuita dell'intero pacchetto azionario di Acquedotto Pugliese S.p.A., da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Regioni Puglia e Basilicata⁶⁴.

L'archivio

L'archivio di Acquedotto Pugliese è descritto nel Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche (SIUSA). La descrizione riguarda la documentazione prodotta nell'arco cronologico 1879 – 2001, per una consistenza pari a 47666 unità⁶⁵.

Nella scheda dedicata al produttore vengono elencati i seguenti soggetti giuridici che si sono avvicinati:

- Consorzio per la costruzione e l'esercizio dell'Acquedotto Pugliese, Bari, 1902 - 1919
- Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese - EAAP, Bari, 1919 - 1999
- Acquedotto Pugliese spa, Bari, 1999 -

Nella fase del Consorzio l'archivio si è sviluppato in maniera ordinata. Successivamente, l'Ente autonomo non ha dimostrato altrettanta attenzione nei confronti della gestione dell'archivio; inoltre, i continui trasferimenti subiti dalla documentazione hanno contribuito a creare uno stato di disordine. All'esito di reiterate visite ispettive e di un primo censimento della documentazione condotto dalla Soprintendenza archivistica per la Puglia, l'azienda è stata indotta ad intervenire per la salvaguardia del proprio patrimonio documentario. L'Acquedotto, pertanto, si è impegnato nella realizzazione di un unico grande archivio generale che raccogliesse l'intero patrimonio archivistico aziendale,

⁶³ Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 141, *Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni* (...), <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-05-21&atto.codiceRedazionale=099G0227&elenco30giorni=false>.

⁶⁴ Per approfondire la storia di Acquedotto Pugliese si veda il sito <<https://www.aqp.it/perche-acquedotto/la-storia>>.

⁶⁵ SIUSA, Acquedotto Pugliese – Complesso archivistico, <<https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=compare&Chiave=268186>>. L'archivio è segnalato anche nel SAST - Sistema degli Archivi Storici Territoriali della Regione Puglia, <<http://sast.beniculturali.it/index.php/complessi-archivistici/altri-archivi/acquedotto-pugliese>>.

precedentemente ubicato nella sede centrale, nonché presso gli uffici tecnici e nei magazzini delle diverse sedi decentrate.

Dal novembre 2002, la Direzione acquisti - Area patrimonio dell'Acquedotto Pugliese ha avviato un progetto di riordinamento e inventariazione informatizzata del fondo patrimoniale allogato presso la sede di San Cataldo, conclusosi nel novembre 2003.

Un primo progetto di riordinamento e inventariazione informatizzata della documentazione del fondo tecnico relativamente alla parte dell'archivio di deposito è stato avviato nel 2004 e concluso nell'anno 2006.

Dal 2003 al 2005, a seguito di un progetto finanziato dall' "Accordo programma quadro" tra lo Stato e la regione Puglia, è stato effettuato l'ordinamento e l'inventariazione della documentazione appartenente all'archivio storico amministrativo, tecnico e fotografico riaccorpato nei locali della sede di Modugno.

I lavori di riordinamento e inventariazione dell'archivio sono stati effettuati dalla ditta Servizi avanzati con la direzione e il coordinamento tecnico scientifico della dottoressa Paola Bozzani della Soprintendenza archivistica per la Puglia. L'esito è stata la produzione di inventari analitici della sezione fotografica, della sezione tecnico-progettuale dell'archivio di deposito e storico, della sezione amministrativa e della sezione patrimonio.

La documentazione dell'Acquedotto Pugliese, prodotta in numerose sedi ubicate in tutto il territorio della Puglia e della Lucania, è attualmente conservata - per la maggior parte - in tre diverse sedi. L'archivio generale a Modugno conserva una parte del fondo amministrativo e il fondo tecnico, oltre alla documentazione proveniente dalle sedi periferiche dell'Acquedotto Pugliese. Nella sede legale a Bari è allogata la restante parte del fondo amministrativo e il fondo fotografico. Presso la sede distaccata di San Cataldo (Bari), è ubicato invece, il fondo patrimoniale.

Nel luglio 2021 è stata siglata una convenzione tra Acquedotto Pugliese e Politecnico di Bari - Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura per la catalogazione, il restauro e la conservazione del patrimonio storico-artistico. Il cronoprogramma delle attività che si legge nel testo dell'accordo⁶⁶ ha previsto inizialmente sopralluoghi e analisi conoscitive preventive, per poi concentrarsi su schedatura e ordinamento del patrimonio storico-artistico. L'accordo prevede anche il coinvolgimento degli studenti del Dipartimento attraverso l'attivazione di borse di studio destinate agli allievi.

Oggetto dell'intervento, come si legge dal comunicato stampa di Acquedotto Pugliese, «sono gli oltre 500 pezzi, tra arredi e complementi di arredo, ispirati al mondo dell'acqua e realizzati su disegno di

⁶⁶ Il testo dell'accordo, inviatoci dalla Responsabile dell'Area relazioni esterne, comunicazione e media di Acquedotto Pugliese, Caterina Quagliariella, è disponibile in appendice (n. 10).

Duilio Cambellotti, nella maggior parte restaurati ed esposti nel museo o utilizzati negli uffici del palazzo, le 5.000 lastre fotografiche in vetro, le centinaia di fotografie risalenti agli anni Cinquanta - Ottanta, un fondo cinematografico composto da bobine di film in bianco e nero, i numerosi rotoli di progetti su carta lucida, le migliaia di documenti storici cartacei»⁶⁷.

Una mole davvero notevole di beni, tra quelli di carattere storico e culturale e gli altri di particolare valore artistico, per i quali è stata richiesta la collaborazione del Politecnico, incaricato di «progettare e organizzare l'archivio»⁶⁸.

3.3. ACEA S.p.A.

Cenni di storia istituzionale

ACEA nasce nel 1909 con il nome di AEM-Azienda Elettrica Municipale, al servizio del Comune di Roma, con l'obiettivo di fornire energia per l'illuminazione pubblica e privata. Nel 1912 viene inaugurata la prima Centrale di via Ostiense che sarà successivamente intitolata all'assessore al Tecnologico della Giunta Nathan, Giovanni Montemartini.

Nel 1926 l'azienda assume la denominazione di AEG, Azienda elettrica del Governatorato di Roma. Per la crescente richiesta di elettricità dovuta al rilevante incremento demografico ed edilizio della città a Mandela entra in esercizio un'altra centrale idroelettrica, la Galileo Ferraris.

Il 2 settembre 1937, con effetto dal 1 gennaio dello stesso anno, il Governatorato di Roma affida la gestione degli acquedotti comunali, la costruzione e la gestione dell'acquedotto del Peschiera all'AEG che cambia denominazione in AGEA, Azienda governatoriale elettricità e acque. L'8 maggio 1940 viene inaugurata la centrale idroelettrica di Salisano costruita in una caverna lungo il percorso dell'acquedotto del Peschiera. Nel corso della guerra gli impianti di produzione elettrica subiscono ingenti danni, ma i tecnici aziendali riescono a riattivarli in breve tempo. Entro la fine del 1945, l'ex AGEA, ora ACEA – Azienda comunale dell'elettricità e delle acque - assicura una regolare erogazione elettrica. Nel 1949 entra in servizio l'acquedotto del Peschiera.

Il 30 marzo 1953 il Consiglio capitolino approva il piano ACEA per l'autosufficienza elettrica e per migliorare il sistema idrico cittadino tra cui: nuove centrali e ricevitrici elettriche, centri idrici, completamento dell'acquedotto del Peschiera, ricerca di nuove falde acquifere e costruzione di altri acquedotti. In previsione delle Olimpiadi romane del 1960, ACEA modernizza gli impianti di illuminazione pubblica della città.

⁶⁷ Il testo completo del comunicato è raggiungibile al link <<https://www.aqp.it/aqp-comunica/comunicati-stampa/aqp-si-affida-al-politecnico-valorizzare-il-patrimonio-storico>>.

⁶⁸ Ibidem. Il progetto si concluderà alla fine del 2023.

Nel 1962 l'Azienda si trasferisce nella sua sede principale a piazzale Ostiense. In seguito alla scadenza della concessione alla Società Acqua Pia Antica Marcia, il consiglio comunale di Roma affida ad ACEA la gestione dell'acquedotto Marcio. Il 7 novembre il Tribunale delle Acque conferma ACEA come gestore del servizio idrico-potabile della Capitale.

ACEA continua a ottimizzare il sistema di distribuzione: costruisce ricevitori, centri di trasformazione e avvia il telecontrollo della rete elettrica. Si rafforza l'impegno nel settore idrico e si bonificano le borgate. Nel settembre 1976 viene approvato il piano ACEA di risanamento idrosanitario e di illuminazione stradale di 82 borgate romane. Nel 1979 nasce il sistema acquedottistico Peschiera-Capore, uno dei più grandi d'Europa.

Nel 1985 ACEA acquisisce la gestione della depurazione delle acque reflue della capitale. Nel 1984 entra in funzione la centrale di cogenerazione di Tor di Valle che produce energia termica per il teleriscaldamento domestico del quartiere Torrino Sud. Nel 1989 assume la gestione dell'illuminazione pubblica. Nel 1989 ACEA cambia nome in Azienda comunale dell'energia e dell'ambiente.

Nel 1991 il Comune trasforma ACEA in Azienda speciale e il 1° gennaio 1998 prende il via la S.p.A.. Dal 19 luglio 1999 ACEA S.p.A. è quotata in Borsa e attiva un intenso processo di societarizzazione. Nel 1993 entra in esercizio il centro idrico Eur. In attuazione della legge Galli ACEA viene individuata come soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'Ato 2 del Lazio. Nel 1996 è operativa la nuova centrale a ciclo combinato di Tor di Valle.

Nel 2000 ACEA entra nel mercato estero con la costruzione e concessione di un impianto idrico a Lima. Nel 2001 ACEA acquisisce la rete Enel di distribuzione elettrica romana. Nel 2006 ACEA entra nel settore del trattamento e valorizzazione dei rifiuti e nel 2019 entra nel settore della distribuzione del gas.

Oggi è una delle multiutility di riferimento nel panorama italiano, sempre più impegnata verso uno sviluppo digitale e sostenibile⁶⁹.

L'archivio

L'archivio storico racconta l'evoluzione di ACEA nei suoi 110 anni di storia, a partire dalla fondazione come Azienda Elettrica Municipale nel 1909, anni durante i quali le vicende dell'azienda seguono inevitabilmente quelle del Paese, e di Roma in particolare, dagli inizi del Novecento a oggi. Si tratta di un patrimonio consistente che raccoglie un insieme documentale variegato: dal materiale librario, con una biblioteca storica di circa 14.000 volumi, alla documentazione fotografica con più

⁶⁹ Per approfondire la storia di ACEA si veda il sito <<https://www.gruppo.acea.it/conoscere-acea/nostra-storia>>.

di 30.000 immagini, a cui si aggiungono migliaia di faldoni, registri e planimetrie oltre a decine di pellicole, per un totale di circa 2.476 metri lineari di documentazione.

Come si legge dal sito istituzionale di ACEA⁷⁰, il valore di questo patrimonio fu riconosciuto nel 1999, quando la Soprintendenza archivistica e bibliografica per il Lazio lo dichiarò di interesse storico particolarmente importante - sulla base di quanto previsto dall'art. 10, co. 2 lett. b. del D.Lgs. 22 febbraio 2004, n. 42 - affidandolo così alla tutela e alla vigilanza dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, oggi Ministero della Cultura, ai fini della sua tutela e valorizzazione.

Il recupero dell'archivio iniziò nel 2008, quando la realizzazione di nuovi uffici presso la sede centrale dell'azienda, in piazzale Ostiense a Roma, aveva reso necessario lo smantellamento della biblioteca e il dislocamento dell'ingente mole di documentazione fino a quel momento lì raccolta in diversi magazzini sparsi sul territorio di Roma, non facilmente accessibili.

Grazie all'iniziativa di alcuni dipendenti, l'azienda decise di avviare una prima azione di raccolta e recupero: i materiali dell'archivio fotografico e i documenti provenienti dai diversi magazzini aziendali furono progressivamente riuniti in una struttura situata a Fiano Romano, di proprietà di BUCAP, azienda specializzata nel settore dell'archiviazione documentale.

Questa prima parte di un embrionale progetto archivio, durata circa dieci anni, si concretizzò in operazioni prevalentemente logistiche, sostanzialmente di riunificazione dei materiali e loro sommaria descrizione. La seconda parte del progetto archivio è poi iniziata nel 2018, quando ACEA ha intrapreso la realizzazione di un programma di riordino, tutela e conservazione del patrimonio riunito. Anzitutto, si è proceduto con la suddivisione delle fonti, distinguendole in patrimonio archivistico, patrimonio librario, patrimonio fotografico e video. A questa prima fase hanno poi fatto seguito la definizione del periodo di interesse dell'archivio (studio dei differenti soggetti produttori, della profondità storica del complesso documentario, riconduzione dei differenti fascicoli/faldoni al loro periodo di riferimento) e la ricostruzione delle serie archivistiche (suddivisione dei fascicoli/faldoni per aggregazione tematica). L'ultima fase, ancora in corso, riguarda la digitalizzazione e metadattazione del materiale cartaceo, fotografico e video⁷¹.

I materiali digitalizzati sono conservati su un repository messo a disposizione da Bucap, accessibile dai dipendenti di ACEA tramite un portale web abilitato alla consultazione dei documenti, con accesso vincolato ai soli utenti abilitati dall'azienda.

⁷⁰ La pagina del sito di ACEA dedicata all'archivio storico è raggiungibile al link <<https://www.gruppo.acea.it/conoscere-acea/nostra-storia/archivio-storico>>.

⁷¹ Le operazioni sono descritte in dettaglio nel contributo di Denise Compagnone, *Acea, la memoria recuperata. L'archivio storico e il museo immersivo come strumenti per la tutela e la valorizzazione di un secolo di patrimonio culturale aziendale*, «DigItalia», 17(2), 2022, pp. 78–86, <<https://doi.org/10.36181/digitalia-00053https://digitalia.cultura.gov.it/article/view/2977>>.

Il patrimonio è poi accessibile anche all'esterno da parte di studiosi e ricercatori, i quali possono inoltrare una richiesta di consultazione direttamente al responsabile dell'archivio storico dell'azienda (all'indirizzo archivistoricoacea@aceaspa.it). La consultazione, a seconda dell'interesse del ricercatore, è ibrida: come accennato, infatti, il materiale video e fotografico è stato quasi interamente digitalizzato mentre la consultazione del materiale cartaceo può essere sia digitale, sia fisica, nel caso in cui il materiale di interesse non sia stato ancora digitalizzato.

La digitalizzazione dell'archivio storico ha recentemente dato il via ad altre importanti iniziative. Nel 2021 ACEA ha inaugurato il MIA – Museo Immersivo ACEA, una piattaforma interattiva e digitale che valorizza il patrimonio storico dell'azienda⁷². Il visitatore ha la possibilità di esplorare i contenuti suddivisi in temi chiave, che corrispondono ad altrettante sale virtuali tridimensionali. In particolare le sale, e quindi i temi, sono i seguenti:

- Municipalizzare il servizio (1908-1912)
- Produrre energia (1912-1933)
- Assecondare la modernizzazione (1926-1940)
- Costruire un nuovo acquedotto (1937-1943)
- Sopravvivere ai danni (1943-1949)
- Aumentare energia (1950-1962)
- Dissetare Roma (1955-1972)
- Contribuire al benessere (1960-1973)
- Bonificare le periferie (1970-1980)
- Evitare sprechi (1974-1990)
- Tutelare l'ambiente (1985-1999)
- Nel nuovo millennio

Il visitatore può muoversi liberamente e interagire con i contenuti esposti sulle pareti interattive: documenti e mappe, foto e video, personaggi storici e oggetti 3D corredati da didascalie e audio fruibili con un click.

⁷² Si veda il comunicato stampa del 30 settembre 2021 diffuso in occasione dell'inaugurazione del museo immersivo, *Acea lancia il museo immersivo e rivivono gli oltre 110 anni di storia dell'azienda e di Roma*, <<https://www.gruppo.acea.it/content/dam/acea-corporate/acea-foundation/pdf/it/gruppo/media/comunicati-stampa-e-news/2021/09/AceaCS-30092021-it.pdf>>. Il Museo Immersivo ACEA è visitabile all'indirizzo <<http://www.museodigitale.gruppo.acea.it>>.




Figura 1 - Una delle sale virtuali del Museo Immersivo ACEA

Nella sezione, “Consulta l’archivio storico”, è possibile accedere, attraverso gallery fotografiche organizzate per temi, a verbali, delibere, relazioni, planimetrie, registri⁷³.




Figura 2 - La sezione “Consulta l’archivio storico” del museo immersivo ACEA

⁷³ La sezione *Consulta l’archivio storico* raggiungibile al link <<https://www.museodigitale.gruppo.acea.it/consulta/>>.

3.4. Le interviste: le ragioni dell'importanza della tutela e della valorizzazione dell'archivio

Al fine di raccogliere esperienze, criticità e suggerimenti, le due società sono state contattate per un'intervista. L'attenzione è stata appuntata, in particolare, sulle modalità di gestione nel tempo dei rispettivi archivi, sul loro rapporto con la Soprintendenza Archivistica di riferimento, nonché sulle iniziative intraprese per la valorizzazione e promozione del patrimonio documentale.

Preferendo un approccio qualitativo per la raccolta dati, è stata proposta un'intervista semi strutturata mediante incontro telefonico o videochiamata, nella quale la traccia – condivisa in anticipo con i referenti delle due organizzazioni⁷⁴ – era indicativa e flessibile, limitandosi a prefissare gli elencati punti chiave da affrontare ma al contempo lasciando estrema libertà nelle risposte, spesso utilizzate quali fonte di informazioni e spunti per successive domande⁷⁵.

A corredo delle interviste – delle quali è disponibile la trascrizione integrale in appendice⁷⁶ – ci si soffermerà di seguito sui temi salienti emersi dall'analisi dell'archivio e tutto ciò che vi è connesso.

3.4.1. Pubblico o privato

Risulta ormai chiaro che avvicinarsi quali archivisti alle imprese pubbliche significa approcciarsi a delle realtà che appartengono, in modo congiunto, tanto al settore pubblico quanto a quello privato. I loro archivi, nati come pubblici, sono beni culturali a tutti gli effetti. Il valore storico, e il conseguente interesse ai fini di ricerca, nasce contestualmente al formarsi degli archivi, coesistendo fin dall'inizio con l'esigenza di garantire la certezza del diritto.

Tuttavia, per archivi peculiari come quelli in esame, nel momento stesso in cui si considerano gli interventi e le spese connesse alla conservazione e manutenzione del bene culturale, non può prescindere dal concetto di proprietà, appalesandosi invero essenziale che risulti con chiarezza chi deve affrontare tali prioritarie spese, chi, in sostanza, è responsabile della gestione del bene. Difatti, le società per azioni che hanno ereditato gli archivi di enti pubblici seguono oggi la normativa civilistica, in quanto formalmente costituite come imprese.

È essenziale, allora, il contributo anche dell'archivistica d'impresa a sostegno delle strategie di gestione e conservazione da mettere in campo. Nel contesto giuridico italiano il termine 'impresa' (art. 2082 del Codice Civile) designa una pluralità di soggetti giuridici, anche molto diversi tra loro

⁷⁴ Lo schema di domande utilizzate per le interviste è disponibile in appendice (n. 11).

⁷⁵ Un prezioso contributo per l'elaborazione delle domande lo si è ricavato dall'indagine sulla gestione degli archivi statali nel territorio della Regione Toscana condotta dalla dott.ssa Gemma Torre, i cui risultati sono riportati nella sua tesi di dottorato, Gemma Torre, *Management of Government Archives in Italy*, IMT School for Advanced Studies Lucca, 2018, <<http://e-theses.imtlucca.it/243/>>.

⁷⁶ Si vedano le appendici n. 12 e 13.

per dimensioni e organizzazione, i quali si caratterizzano per l'esercizio professionale di un'attività economica organizzata volta alla produzione e/o distribuzione di beni e/o servizi.

I documenti d'archivio, dunque, rappresentano l'attività dell'impresa, hanno valore giuridico e amministrativo e vengono prodotti e conservati per motivi gestionali, giuridici e fiscali. Il decorso del tempo, d'altra parte, ne affievolisce l'utilizzo *latu sensu* amministrativo facendone piuttosto emergere la rilevanza storica.

L'accento all'importanza storica può provocare una reazione di repulsa o comunque di disinteresse nella schiera degli imprenditori, spesso convinti di essere esentati dalla conservazione dei propri documenti in quanto prodotti da soggetti giuridici prevalentemente di natura privata. In realtà, se le amministrazioni pubbliche hanno *tout court* l'obbligo di mantenere i loro documenti per la storia, anche i privati, e senza dubbio i privati che hanno un passato 'pubblico' alle spalle, hanno il dovere morale di consentire alla società di indagare retrospettivamente la propria storia attraverso i documenti d'archivio da essi prodotti.

L'archivio, anche in relazione alla visione dell'impresa nella società odierna, acquisisce sempre più un ruolo di crescente e cruciale importanza. Si affermano e consolidano concetti come quello di responsabilità culturale dell'impresa, presupposto logico per il superamento delle tradizionali partizioni tra proprietà privata e interesse pubblico, nell'ottica di una convivenza tra l'interesse economico dell'imprenditore e l'interesse pubblico alla tutela del patrimonio storico e documentario prodotto dall'impresa. Parallelamente, nascono archivi e musei di impresa, sostenuti da una visione unitaria della cultura d'impresa e dalla volontà di valorizzare e comunicare in modo efficace il valore complessivo dell'esperienza imprenditoriale, anche per trovare nuova linfa e spinta progettuale⁷⁷.

⁷⁷ La prima riflessione sugli archivi d'impresa si sviluppa nel 1972 in occasione di una tavola rotonda nazionale organizzata con la partecipazione di sovrintendenti, archivisti, storici delle università e anche qualche amministratore aziendale (Gli atti dell'incontro sono pubblicati in *Una tavola rotonda sugli archivi delle imprese industriali*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXIII/1 (1973), pp. 9-76). L'interesse verso il recupero della propria memoria storica maturato dalle imprese portò alla nascita delle prime iniziative dei privati negli anni Ottanta, come la creazione dell'archivio storico Ansaldo nel 1980 e il convegno ospitato sempre da Ansaldo nel 1982, l'avvio di progetti archivistici delle grandi imprese come FIAT, Pirelli, Barilla, ENI, Italgas, Olivetti, ENEL. Tra gli anni Ottanta e Novanta si moltiplicano seminari, convegni, volumi dedicati agli archivi d'impresa e si creano fondazioni e associazioni dedicate, come l'Associazione di storia e studi sull'impresa, costituita nel 1983 e trasformata nel 1986 in Fondazione ASSI (Associazione di studi storia dell'impresa). I contributi, per lo più di orientamento metodologico, cercano di dare risposte alle problematiche emergenti della documentazione d'impresa e di fornire anche chiavi interpretative e linee guida per l'approccio alle fonti conservate negli archivi aziendali. Nel 1990 nasce la rivista «Archivi e Imprese», che raccoglie notizie e informazioni sugli archivi d'impresa e ospita contributi metodologici e bibliografici sull'argomento e, in seguito, la rivista on-line *Cultur@impresa*, curata dalla Fondazione Ansaldo di Genova e dal Centro per la cultura d'impresa di Milano. Altre iniziative di rilievo la nascita nel 2001 di *Museimpresa* (Associazione Italiana Archivi e Musei d'Impresa) per iniziativa di Assolombarda e Confindustria e la creazione del portale web Archivi d'impresa all'interno del Sistema Nazionale Archivistico <<http://www.impresa.san.beniculturali.it/web/impresa/>>. Una raccolta di contributi si trova nel Portale SAN, Biblioteca digitale sugli archivi d'impresa, <<http://www.impresa.san.beniculturali.it/web/impresa/consulta-i-pdf/>>.

3.4.2. I vertici aziendali e le motivazioni per investire sull'archivio

Entrambe le interviste hanno messo in luce il carattere imprescindibile del coinvolgimento del vertice amministrativo dell'organizzazione, per dare impulso ad iniziative concrete in campo archivistico. In molti casi, la celebrazione di un anniversario o la necessità di razionalizzare gli spazi e la documentazione posseduta risvegliano l'attenzione sull'archivio. Da queste esigenze iniziali possono crearsi i presupposti per la nascita del progetto archivio.

Vi è indubbiamente un declino del contenuto etico dell'archivio nella scala dei valori della nostra cultura ed il ruolo che viene comunemente riconosciuto all'archivio nella sua fase di formazione si sta riducendo sempre più a quello di mera documentazione probatoria, la cui conservazione vale solo per tutelarsi di fronte a possibili contestazioni. Nella maggior parte dei casi nessuna valenza di memoria personale o collettiva, e tantomeno storica, viene riconosciuta alle carte appena prodotte. Anzi, si può notare che, spesso, per un amministratore scoprire di avere un archivio storicamente degno di nota non è esattamente percepito come un vantaggio, quanto piuttosto «come una grana»⁷⁸. Compito dell'archivista è quello di tessere le fila del discorso in un altro modo, privilegiando altri argomenti.

Certamente una gestione documentale efficiente è un'ottima motivazione per indurre gli amministratori ad interessarsi dell'archivio. È utile coinvolgere l'imprenditore sempre più attivamente nella discussione, partendo dalla consapevolezza che negli archivi contemporanei, caratterizzati da una produzione di carte enormemente aumentata, solo la regolamentazione all'origine della gestione della documentazione - peraltro collegata ad una razionalizzazione delle procedure burocratiche - potrà permettere una corretta selezione della stessa ed una sua ordinata sedimentazione nell'archivio di deposito, poi storico. Del resto le imprese sono perfettamente coscienti del fatto che la disponibilità di informazioni sempre aggiornate e facilmente reperibili è uno strumento importante per aumentare la redditività dell'impresa stessa, risparmiando tempo ed energie ed eliminando le attività ripetitive.

Un contributo fondamentale per sensibilizzare gli imprenditori rispetto alla necessità di gestire in modo appropriato l'archivio corrente viene fornito dall'elenco dei benefici generati da tale attività, presente in ISO 15489⁷⁹. Secondo la norma internazionale, infatti, l'adozione di determinate metodologie può comportare vantaggi tangibili e apprezzabili: una oculata gestione dell'archivio consente di condurre l'attività in modo ordinato, efficiente e responsabile, erogare servizi in misura

⁷⁸ Cfr. Renato Delfiol, *Un quarantennio di tutela sugli archivi d'impresa: problemi e strategie*, in Roberto Baglioni e Fabio Del Giudice (a cura di), *L'impresa dell'archivio. Organizzazione, gestione e conservazione dell'archivio d'impresa*, Firenze, Edizioni Polistampa, 2012, p. 11, <http://anaitoscana.org/wp-content/uploads/2013/02/DEF_piaggio_imp.pdf>.

⁷⁹ ISO 15489-1:2016 *Information and documentation — Records management — Part 1: Concepts and principles*, <<https://www.iso.org/standard/62542.html>>.

consistente ed egualitaria, assicurare continuità e produttività nella gestione e nell'amministrazione, facilitare il rendimento effettivo delle attività in ogni parte dell'organizzazione, coordinare norme e regolamenti, fornire protezione e supporto durante le cause fornendo le prove delle attività dell'organizzazione, proteggere gli interessi dell'organizzazione e i diritti dei dipendenti, clienti e proprietari, supportare e documentare le attività di ricerca e sviluppo, presenti e future, stabilire l'identità imprenditoriale, personale e culturale, mantenere memoria degli enti, delle persone e della collettività. Si tratta di attività che non possono essere delegate a poche persone specializzate (nella fattispecie gli archivisti), ma che devono essere promosse e sostenute dai vertici aziendali, convinti della necessità della gestione dell'archivio corrente, inteso come servizio integrato all'interno dell'organizzazione produttiva dell'impresa stessa.

Chi dirige l'organizzazione ha dunque delle aspettative di beneficio dal controllo dei flussi delle informazioni interne. Una gestione documentale non più vista come mero onere legislativo e amministrativo ma quale fattore di efficienza che può rappresentare per l'impresa un elemento di competitività nelle diverse fasi di vita del suo archivio: dalla definizione e attuazione di politiche di conservazione dell'archivio corrente, fino a giungere all'importanza che l'archivio storico ricopre per l'impresa, non solo per la rilevanza storica strettamente intesa ma anche per la crescita dell'immagine aziendale medesima.

Alla luce di queste prime considerazioni, già possono profilarsi diversi interrogativi. Dalle ragioni per le quali l'imprenditore o il manager di un'azienda dovrebbero decidere di destinare una parte delle risorse alla realizzazione di un archivio storico e/o di un museo d'impresa, ai dubbi rispetto alla effettiva capacità di un'organizzazione economica volta al profitto (qual è l'impresa) di fare cultura, alla configurabilità di un vantaggio realmente spendibile per l'impresa derivante dalla conoscenza del relativo passato. In sintesi, la domanda è: perché investire nell'archivio d'impresa?

Le ragioni che spingono un'impresa a investire nella realizzazione del proprio archivio storico possono essere individuate nel seguente schema⁸⁰:

- valorizzazione della memoria storica;
- utilizzo interno della documentazione (per finalità legate al marketing, al design, ecc.);
- luogo di formazione interna (azienda) ed esterna (verso il territorio).
- luogo di raccolta della produzione per la società civile (orgoglio aziendale; senso di appartenenza);
- punto d'incontro tra impresa e territorio;
- museo/centro di documentazione come 'salotto buono' dell'impresa, luogo privilegiato di incontri istituzionali.

⁸⁰ Cfr. Tommaso Fanfani, *L'archivio storico d'impresa: un complesso percorso di affermazione*, in Roberto Baglioni e Fabio Del Giudice (a cura di), *L'impresa dell'archivio (...)*, p. 25.

La ricostruzione delle scelte manageriali adottate in passato funge da elemento conoscitivo che influisce in prospettiva strategica sul percorso futuro dell'azienda ed è questo che ricollega maggiormente la funzione della fase storica dell'archivio a quella corrente. Attraverso i documenti chi opera nell'impresa può confrontare e condividere problemi, decisioni, risultati facenti parte del flusso di informazioni interno, nelle due dimensioni temporali del presente e del passato.

È evidente che una parte del pubblico sia rappresentato dai dipendenti dell'azienda e che, in questi casi, l'archivio storico si rivela fonte preziosa anche per le funzioni di comunicazione interna (rafforzamento della conoscenza della storia e valori aziendali), nonché esterna (reputazione e presenza dell'impresa nella storia del territorio). Infatti, tanto più la vicenda dell'impresa è sviluppata lungo un ampio arco temporale, coinvolgendo territorio e società, tanto più l'archivio contiene un patrimonio di memoria non solo legato alla produzione, alla tecnologia, al prodotto, ma all'intera società. Difficile, quindi, stabilire un netto confine fra la storia – e l'archivio – dell'impresa e quella dell'ambiente in cui essa ha operato.

Le informazioni contenute nell'archivio storico possono essere prezioso materiale ad uso del marketing per promuovere l'azienda. L'archivio è essenzialmente il luogo di conservazione della memoria aziendale e come tale è anche un canale attraverso il quale l'azienda svolge relazioni istituzionali con il territorio e con gli stakeholder, comunicando all'interno e all'esterno la propria storia, identità, immagine. L'archivio, come strumento di affermazione e valorizzazione della propria storia, migliora l'immagine dell'impresa e avvicina gli utenti locali e le istituzioni.

Da questo punto di vista l'archivio aziendale si presenta come campo ideale di sperimentazione per il suo legame diretto con il luogo dove le storie che racconta hanno avuto svolgimento. E non solo. È proprio l'impresa ad utilizzare l'archivio per finalità istituzionali, come luogo di riunioni, corsi di formazione, celebrazioni solenni, quindi non solo come un deposito documentario fruibile per finalità di studio ma anche per finalità sociali e istituzionali. L'archivio, aperto al pubblico, è quindi il punto di partenza di attività culturali svolte in relazione con svariati soggetti istituzionali.

3.4.3. L'outsourcing

Un aspetto evidenziato da entrambi gli interlocutori referenti di ACEA e Acquedotto Pugliese riguarda il problema 'pratico' della gestione dell'archivio storico d'impresa.

Per l'azienda l'archivio è un costo: richiede risorse finanziarie e umane, necessita di spazi e strutture. L'archivio nasce e obbedisce a criteri e valori aziendali, ma nella sua gestione è spesso assai lontano dal *core* dell'impresa, che si assume volentieri gli oneri della realizzazione, ma presto si accorge che le difficoltà di gestione sono notevoli, proprio in ragione della distanza tra i progetti dell'archivio e gli obiettivi economici della produzione. In qualche caso, non troppo frequente, l'impresa stessa si

dota di forme istituzionali ad hoc e promuove una fondazione culturale, oppure un centro studi, gestendo il proprio archivio in maniera diretta e destinandovi strutture e risorse umane. Ma sempre più spesso si ricorre all'outsourcing, affidando progettazione, realizzazione, coordinamento e gestione dell'archivio a un organismo esterno specializzato. La definizione del contratto di gestione in outsourcing può fare sentire in maniera minore il 'peso' della cura dell'archivio, facilitando così il funzionamento relativamente agli accessi, alla consultazione e, non ultima, alla conservazione.

Sempre più diffusi anche accordi e convenzioni con università ed istituti di ricerca per lo svolgimento di progetti, solitamente pluriennali, di interesse comune in tema di ricerca e formazione. Le attività possono concretizzarsi nell'attribuzione di borse di studio a studenti e dottorandi per promuovere la ricerca e la sperimentazione sul campo e per consulenze tecnico-scientifiche relative a problemi contingenti sull'archivio.

Tuttavia, l'affidamento a terzi o la stipula di accordi o convenzioni, per avere successo, deve rispettare alcuni principi fondamentali, quali la proposizione di obiettivi strategici nel progetto culturale dell'impresa, il coinvolgimento dei massimi livelli del management nella scelta e nella traccia di orientamento da affidare alla società di outsourcing o all'università e, nel caso di archivi di società pubbliche, la condivisione attiva con la Soprintendenza Archivistica di riferimento.

3.4.4. Il momento 'cruciale' dello scarto

Ogni organizzazione ha bisogno di spazio per la propria attività e quando si pone il problema di spostare la documentazione capita che l'esito più frequente sia la perdita radicale delle carte. Molte delle selezioni sono il risultato di periodi di crisi per le aziende private: recessioni, tagli organizzativi, traslochi. Parallelamente, il carattere privatistico che ha l'impresa, nella maggioranza dei casi, conduce per sua natura a vincoli per la conservazione o per la consultabilità delle carte assai meno forti di quanto non avvenga per gli archivi pubblici. Non sono previsti, infatti, termini temporali di conservazione, se non quelli indicati dalle normative civilistiche, né è sanzionabile l'eliminazione. Solo raramente si assiste ad una conservazione prolungata e consapevole e questo avviene, per l'appunto, quando l'imprenditore coglie la funzione successiva a quella primaria, cioè quella di memoria, e del ruolo economico e sociale dell'azienda nel territorio. Il rischio, quindi, è che, senza progettualità e senza avvalersi di professionisti, la selezione diventi un fatto contingente, non un'operazione condotta con una metodologia scientifica.

È dunque proprio in questa fase che è quanto mai necessario che si stabilisca una virtuosa combinazione tra sensibilità dell'imprenditore e vigilanza delle istituzioni preposte (Soprintendenze), sfruttando l'occasione della selezione per una razionalizzazione dell'archivio.

Una peculiarità riscontrata negli archivi d'impresa è l'assenza della distinzione tra archivio corrente, storico e di deposito: le tradizionali fasi d'archivio, infatti, hanno confini sfumati. Si può verificare sul campo che nel mondo delle imprese i processi di selezione documentaria siano drasticamente anticipati, fin quasi ad eliminare l'archivio di deposito, se non per certe scritture obbligatorie per legge e destinate ad una conservazione limitata. Si tende piuttosto, se sussiste una volontà di conservazione della memoria, a 'promuovere' direttamente all'archivio storico le carte dell'archivio corrente.

Il recupero e l'accesso ai documenti in molti casi è altresì difficile per vari motivi legati alle discontinuità delle aziende - cessazioni, delocalizzazioni, passaggi di proprietà, trasferimenti di sede - che a volte dividono fisicamente un archivio o lo spostano. Queste discontinuità indeboliscono anche il legame tra produttore e archivio. L'impresa non è un ente pubblico regolato in modo stabile per decenni. Non si tratta di enti ecclesiastici con una durata plurisecolare e una sopravvivenza materiale sicura. I produttori di documenti non sono famiglie i cui archivi, stratificatisi nel tempo, sono destinati a rimanere presso le stesse oppure a essere depositati in strutture di conservazione. Le imprese sono entità in continuo divenire. La vita di un'impresa è spesso costellata di momenti di ristrutturazione proprietaria, tecnologica, produttiva, organizzativa, di mercato: in altre parole, da fasi di cambiamento. Le aziende vengono divise, accorpate, ridimensionate, liquidate, vendute, subiscono cambi di struttura giuridica e di *core business*. Nel caso specifico delle imprese pubbliche non è superfluo osservare che la storia del soggetto è spesso caratterizzata da trasformazioni e mutamenti ben più frequenti, radicali e repentini rispetto a quelli vissuti da altri enti o organizzazioni.

Che sia lento e graduale, ovvero repentino e radicale, il cambiamento ha potenti effetti sugli archivi delle imprese, *in primis* in termini di contenuto e struttura dell'insieme documentale, che è il sedimento visibile della storia e dell'attività del soggetto. Gli archivi, infatti, riflettono queste fasi di cambiamento, presentando una moltitudine di assetti, strutture, consistenze eterogenee, attribuendo forme diverse ai tipici materiali che li compongono (come corrispondenza, verbali delle assemblee, libri matricole, fotografie, disegni tecnici, pubblicazioni, manuali tecnici, pubblicità, campioni), riconducibili a tre tipologie documentarie (scritture sociali, documentazione amministrativa e contabile, documentazione tecnica e progettuale). Oltre all'estrema diversità dei fondi archivistici, gli archivi d'impresa si contraddistinguono per la scarsa strutturazione di molti di essi, che crea difficoltà negli interventi di riordinamento e inventariazione.

Sarà fondamentale, allora, rendersi conto del momento in cui l'archivio cessa di essere funzionale all'attività corrente per trasformarsi in bene fruibile da un altro tipo di pubblico, perché in quel momento si dovrà agire per una corretta conservazione dei documenti.

3.4.5. Il dialogo con la Soprintendenza Archivistica

L'amministrazione archivistica ha vissuto con una certa fatica la prima fase di definizione delle norme di vigilanza e controllo sugli archivi di impresa. L'azione di tutela scatta solo in seguito alla dichiarazione del Soprintendente e l'individuazione del bene da tutelare è ostacolata, oltre che dalle ben note normative civilistiche sullo scarto, anche dal profilo giuridico delle imprese e dal fenomeno delle multinazionali e del camaleontismo.

Questa assenza di stabilità mette in crisi le modalità tradizionali di vigilanza e organizzazione dell'archivio, tipiche dei soggetti a carattere pubblico: saltano tutti i presupposti teorici e gli strumenti concettuali e pratici dell'archivista e con essi la possibilità, per le Soprintendenze, di vincolare la totalità dell'archivio e la pretesa di controllarne coercitivamente la formazione.

In un primo momento l'amministrazione archivistica si è domandata se fare la parte «del pubblico accusatore»⁸¹, ma si è progressivamente affermata la prassi di concordare con i singoli la dichiarazione di notevole interesse storico, notificando solo una parte dei documenti conservati, ovvero i documenti più importanti, quelli vitali ed essenziali a ricostruire sia la storia dell'azienda sia, in via derivata, gli elementi socio-economici ad essa collegati⁸². Questo processo facilitava il formarsi presso l'impresa della coscienza dell'esistenza di un gruppo di atti da tutelare in modo speciale, spiegando non solo i vantaggi che ne possono derivare da un punto di vista economico, ma anche l'aiuto sul piano della consulenza tecnica che i soprintendenti possono offrire.

Per sensibilizzare manager e imprenditori alla conservazione della propria memoria storica è necessario ricercare punti di condivisione nella progettazione, allo scopo di dare vita consensualmente ad un archivio storico privato con fruibilità pubblica. In questo senso, non sempre la rigidità delle norme facilita tale processo e convince l'azienda a investire risorse in un progetto di carattere prevalentemente culturale.

Considerazione che vale più che mai per gli archivi di imprese pubbliche. È da tenere in conto la volontà delle 'nuove' società, subentrate a questi organismi, le quali spesso hanno interesse a dimostrare di avere una loro storia che risale indietro nel tempo; avendo disponibilità economiche, progettano interventi sui materiali documentari che conservano, affidandoli a personale esterno. È importante che, nel rispetto della legge, tali interventi vengano portati a conoscenza e seguiti dalle Soprintendenze, le quali possono offrire tutta la collaborazione tecnico scientifica necessaria, indicando le migliori soluzioni per la conservazione di fonti preziose per lo studio del territorio.

⁸¹ Cfr. Renato Delfiol, *Criteri di selezione degli atti negli archivi d'impresa*, in Luigi Borgia, Francesco de Luca, Paolo Viti, Raffaella Maria Zaccaria (a cura di), *Studi in onore di Arnaldo d'Addario*, Lecce, Conte, 1995, I, pp. 78.

⁸² Cfr. Paola Carucci, *Lo scarto come elemento qualificante delle fonti per la storiografia*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXV (1975), n. 1-3, pp. 250-264.

Inoltre, tali società sono interessate all'introduzione delle nuove tecnologie e dei sistemi di protocollazione informatica, allo studio di piani di classificazione e di modelli di massimari di conservazione e scarto, tutte occasioni che gli archivisti possono sfruttare per entrare in proficuo contatto con queste nuove realtà.

Allorché ci si rapporta al mondo dell'imprenditoria privata *global oriented*, le norme nazionali hanno ben poco margine di successo se non sono affiancate da una 'conversione' del mondo imprenditoriale alla cultura della tutela e della conservazione del bene culturale in tutte le sue molteplici espressioni. Anche per questo motivo l'alleanza con gli storici è strategica e l'attività di valorizzazione deve sorreggere quella di conservazione.

L'azione di vigilanza e tutela delle soprintendenze ha bisogno, dunque, della disponibilità degli interlocutori. Si è rivelato disincentivante ogni atteggiamento unilaterale o troppo rigido da parte degli organi dello stato nei confronti dei soggetti vigilati, atteggiamento che finirebbe per proporsi come inefficace. La soluzione più efficace è forse quella di demandare alle stesse organizzazioni la decisione su cosa conservare e cosa scartare della propria documentazione, pur mantenendo fermi i principi della dottrina archivistica.

«Del resto, i privati possono fare sostanzialmente ciò che vogliono, tanto più che spesso lo fanno con loro soldi e loro energie. Non bisogna quindi entrare in contrasto ed aprirsi a soluzioni 'miste'. L'archivista non deve creare ulteriori problemi all'azienda, ma risolvere quelli esistenti»⁸³.

3.4.6. Agevolazioni fiscali

La riflessione sul tema della cultura d'impresa da parte degli imprenditori è evidentemente importante, non potendo disconoscersi l'esigenza che questi giungano a riconoscere e condividere la presenza di altri valori che, oltre al profitto, possano indirizzarne il comportamento. D'altra parte, la redditività e l'equilibrio economico rimangono sempre valori irrinunciabili per le istituzioni economiche. Nell'amministrazione archivistica è da tempo viva la consapevolezza che per conseguire l'obiettivo della salvaguardia degli archivi privati è più utile attivare gli strumenti della persuasione e dell'incentivazione, piuttosto che la voce dell'autorità.

Un primo passo per introdurre incentivi economici, agevolazioni fiscali, migliori garanzie di tutela della riservatezza dei privati, insieme a sanzioni per le inadempienze di particolare gravità, venne mosso nel 1982 con l'approvazione della legge 512 relativa al regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale⁸⁴, la quale prevedeva la possibilità per i privati possessori di archivi dichiarati di

⁸³ Cfr. Renato Delfiol, *Un quarantennio di tutela sugli archivi d'impresa: problemi e strategie*, op. cit.

⁸⁴ Legge 2 agosto 1982, n. 512, *Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale*, <<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;512>>.

notevole interesse storico di ottenere agevolazioni fiscali in ragione delle spese da essi sostenute per la conservazione dell'archivio e la possibilità di cederlo allo Stato, a scomputo totale o parziale delle imposte di successione o in pagamento delle imposte dirette.

Gli interventi di manutenzione e restauro sono per lo più a carattere obbligatorio. Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" stabilisce che i soggetti pubblici e privati hanno l'obbligo di garantire la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza e che gli oneri finanziari per gli interventi conservativi sono posti a loro carico (art. 30).

Lo strumento più utilizzato è il DPR 917/1986, noto come Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), con le successive modificazioni e integrazioni⁸⁵, il quale prevede la possibilità di ottenere benefici fiscali relative alle spese a carico del proprietario per interventi conservativi e per spese di manutenzione, protezione o restauro dei propri beni vincolati.

Esistono anche strumenti dedicati all'intervento in campo culturale da parte delle aziende. Onde favorire il mecenatismo a favore del patrimonio culturale è ad esempio prevista l'erogazione liberale, un contributo in denaro a favore del settore pubblico o del settore privato no profit che possono costituire fiscalmente, a seconda della tipologia del soggetto erogatore, oneri deducibili dal reddito (imprese) o oneri detraibili dall'imposta sul reddito (persone fisiche e enti non commerciali).

L'art. 38 della Legge n. 342/2000 (confluito nell'art. 100, co. 2, lett. m del Testo Unico delle Imposte sui Redditi del 22 dicembre 1986, n. 917 attraverso sue successive reintegrazioni) dispone infatti che: «Sono inoltre deducibili: (...) m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo»⁸⁶.

Ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 83 del 2014, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i.⁸⁷, è stato poi introdotto un credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il cosiddetto "Art bonus". La Legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilizzato e reso permanente l'Art bonus, agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale⁸⁸.

⁸⁵ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, *Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1986/12/31/086U0917/sg>>.

⁸⁶ Ibidem.

⁸⁷ Legge 29 luglio 2014, n. 106, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/30/14G00121/sg>>.

⁸⁸ Si rimanda per dettagli al sito dedicato all'Art bonus e agli approfondimenti sulle erogazioni liberali presenti nel sito del Ministero, <<https://artbonus.gov.it/>> e <<https://www.beniculturali.it/erogazioniliberali/>>.

La normativa di tutela prevede, inoltre, la facoltà, da parte dello Stato, di contribuire alle spese sostenute dal proprietario per il restauro dei beni culturali. I contributi erogati sono definiti dagli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs 42/2004 e riguardano:

- contributi in conto capitale: per le spese sostenute dai proprietari, possessori, detentori per lavori e restauri eseguiti su beni culturali approvati a norma degli artt. 21 e 22 del D.Lgs 42/2004;

- contributi in conto interesse: per i mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori e detentori per la realizzazione degli interventi di restauro a norma degli artt. 21 e 22 del D.Lgs 42/2004.

Come si vede, negli scorsi decenni la dichiarazione di interesse storico da parte della Soprintendenza archivistica, più che come un 'giogo', si è andata configurando come una condizione necessaria per accedere a varie forme di sostegno pubblico.

4 - L'archivio di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A.: un case study

4.1. Cenni storico-istituzionali

Il 5 agosto 1966, con decreto del Ministero dell'Interno, venne costituito il Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna, formato dall'Amministrazione Provinciale di Forlì e dai Comuni di Ravenna, Forlì, Faenza e Santa Sofia, con lo scopo di realizzare tutte le opere idriche necessarie al soddisfacimento degli urgenti fabbisogni idrici della Romagna⁸⁹.

La neocostituita assemblea consortile acquisì dal Consorzio di Bonifica di Predappio gli studi di fattibilità e il progetto di massima di un acquedotto, alimentato dalle acque raccolte in un invaso artificiale situato nell'alto appennino forlivese, in località Ridracoli (comune di Bagno di Romagna) e autorizzò il presidente e sindaco di Forlì Icilio Missiroli a presentare domanda per la concessione delle acque al Ministero dei Lavori Pubblici.

Nel 1968 l'Acquedotto di Romagna venne inserito nel piano regolatore generale degli acquedotti; due anni dopo, con l'istituzione dell'ente regione ed il conseguente trasferimento a quest'ultima delle competenze in materia di acquedotti, le condizioni si rivelarono ideali ad imprimere una rapida accelerazione al programma del consorzio, anche in virtù dell'attività svolta dal nuovo presidente del consorzio, in carica dal 1971 al 1979, il Sindaco di Forlì Angelo Satanassi.

Sulla base del primo contributo in conto capitale della regione di 9 miliardi di lire e con la partecipazione diretta degli enti consorziati con uno stanziamento di quasi 5 miliardi di lire, il progetto dell'acquedotto e con esso quello della diga di Ridracoli, entrò nella fase esecutiva. La redazione del progetto venne affidata alla società Alpina di Milano e l'appalto dell'impianto del cantiere e l'esecuzione degli scavi al CORIDRA, consorzio appositamente costituito da imprese di specifica esperienza, formato dalla Cogefar di Milano, dalla CMC di Ravenna e, in un secondo tempo, dalla Lodigiani di Milano.

Dopo due anni di intensa attività di cantiere e scavi molto avanzati, i lavori conobbero una battuta d'arresto, riconducibile a due ordini di problemi: anzitutto, l'incertezza sulla possibilità di acquisire tutti i finanziamenti necessari, anche per l'ipotesi di poter utilizzare a scopo potabile l'acqua derivabile dal Canale Emiliano Romagnolo⁹⁰ ed, in secondo luogo, le polemiche ambientaliste (di cui si fece

⁸⁹ Per una ricostruzione delle vicende all'origine del Consorzio e i successivi sviluppi si vedano in particolare i recenti saggi di Alberto Malfitano, *Il governo dell'acqua. Romagna acque-Società delle fonti dalle origini a oggi (1966-2016)* e *Il nuovo corso dell'acqua. Romagna Acque - Società delle Fonti nel terzo millennio*, entrambi editi da Bologna-Il Mulino nel 2016 e 2020.

⁹⁰ Il Canale, da sempre destinato unicamente ad uso irriguo, era in corso di realizzazione dal 1955, sostenuto economicamente dal Ministero dell'Agricoltura e si temeva potesse divenire concorrenziale all'Acquedotto di Romagna. Sul Cer si vedano i cenni storici in <https://www.consorziocer.it/it/p/il-cer/>.

portavoce la sezione forlivese del WWF) riguardanti la sicurezza della diga nei confronti delle popolazioni della vallata⁹¹ ed i dubbi sull'inquinamento e sopravvivenza del fiume Bidente.

Tale crisi del Consorzio coincise con la successione al presidente Satanassi, eletto alla Camera dei Deputati, del nuovo sindaco di Forlì Giorgio Zanniboni, il quale manterrà la carica fino al 2000.

Scongiurando il pericolo sulla solidità della diga attraverso ulteriori indagini geosismiche ed ampliando il territorio servito dall'acqua di Ridracoli, esteso anche all'area del riminese, il Consorzio riuscì a superare il periodo di incertezze, garantendosi lo sforzo finanziario dello stato per il completamento dell'acquedotto, oltre che la partecipazione dell'Enel, interessata ad investire in una centrale idroelettrica sfruttando l'acqua dell'invaso.

Dopo 7 anni di lavoro, nel 1982, la costruzione della diga venne ultimata⁹² e si poté procedere con la predisposizione di tutti i progetti esecutivi delle opere dell'Acquedotto di Romagna, cui fecero immediatamente seguito gli appalti e le aperture dei cantieri: dall'impianto di potabilizzazione alla condotta principale, dal serbatoio di carico e compenso di Monte Casale all'intera rete di adduzione, fino alla connessione con tutte le reti urbane degli enti consorziati.

Fu così possibile attivare l'Acquedotto fin dalla fine del 1987, mentre nei primi anni Novanta sorse il centro operativo, sede della centrale di telecomando e telecontrollo che consente tutt'ora, grazie alla realizzazione di una rete in fibra ottica, di ricevere ed elaborare dati in tempo reale da ogni punto dell'Acquedotto e di governare tutte le varie fasi dell'erogazione dell'acqua.

Con l'entrata in vigore della legge 8/6/1990 n. 142, il Consorzio perse lo status di ente pubblico per assumere, a seguito di una trasformazione, il nuovo status di società privata.

Infatti, la succitata legge dispose che i comuni e le province, entro due anni dalla sua entrata in vigore, dovessero provvedere alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, sopprimendoli o trasformandoli nella forma prevista dalla stessa legge. In particolare, l'art. 22, comma 3, let. e) stabilì che i comuni e le province potessero gestire i servizi pubblici anche «a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale»⁹³.

Dunque, tutti i comuni e le province che aderivano al Consorzio Acque per le province di Forlì e Ravenna (all'epoca 56 enti) espressero la volontà di gestire le attività del Consorzio mediante una

⁹¹ La zona dell'Alto Bidente – e quindi il terreno su cui doveva poggiare la diga - è infatti interessata da una faglia sismica. Si veda Fondo mondiale per la natura – WWF, Sezione di Forlì, *La diga di Ridracoli. Un progetto sotto inchiesta*, Forlì, 1978.

⁹² Si forniscono alcuni dati essenziali che solo in parte possono dare un'idea della dimensione dell'opera: la diga di Ridracoli (che tecnicamente si definisce una diga ad arco-gravità) ha un'altezza di 103,5 metri e una lunghezza di 432 metri, l'invaso può contenere fino a 33 milioni di metri cubi d'acqua. Cfr. *L'Acquedotto della Romagna*, Forlì, Romagna Acque S.p.A., 2001.

⁹³ Legge 8 giugno 1990, n. 142, *Ordinamento delle autonomie locali*, op. cit.

società per azioni che prese il nome di Romagna Acque S.p.A., istituita formalmente in data 15/3/1994 con rogito del notaio Mario De Simone di Forlì.

Il Consorzio Acque, in ottemperanza all'art. 2343 del Codice Civile⁹⁴, incaricò l'ing. Imbroglini e il dott. Lugaresi di procedere alla valutazione del patrimonio del Consorzio. La relazione di stima, oltre ad aprirsi con notizie storiche sulla evoluzione e sulla struttura del Consorzio Acque, prosegue con alcune note concernenti le motivazioni dell'operazione, dando ulteriori specifiche sul recepimento della legge 142/90 da parte del Consorzio. Si legge, infatti, che «la norma di cui all'art. 60, comma 1, della legge 142/90, prevede che il processo di revisione dei consorzi debba attuarsi (esclusa quindi la soppressione) mediante la trasformazione nelle forme previste dalla citata legge». Si aggiunge poi che il Consorzio «sarà destinato a perdere il preesistente status di ente pubblico per assumere, a seguito della trasformazione, il nuovo status di società privata nella persistenza del soggetto di diritto e nella continuità dei rapporti giuridici ad esso facenti capo».

Proseguendo, si legge che «come riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, l'operazione di trasformazione non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro soggetto, ma la semplice modificazione giuridica del soggetto preesistente che lascia immutata l'identità soggettiva dell'Ente ed i rapporti giuridici ad esso facenti capo».

I due periti citano anche un parere, richiesto del Consorzio, al prof. avv. Francesco Galgano, il quale, in data 20/07/1992, si espresse favorevolmente in ordine alla fattibilità giuridica che un ente pubblico si trasformasse in società privata in forza di modificazione statutaria. Alla pag. 4 del citato autorevole parere si legge: «Che anche in questo caso si tratti di trasformazione in senso tecnico, attuabile in forza di modificazione statutaria, risulta dalla stessa lettera dell'art. 60 della legge n. 142, il quale allude alla possibilità di procedere alla revisione dei consorzi sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge. La trasformazione è qui contemplata come alternativa alla soppressione dei consorzi; è perciò evidente come la norma non faccia riferimento, allorchè parla di trasformazione, ad una vicenda che implichi soppressione del consorzio e costituzione ex novo di una società per azioni».

I due periti si chiesero anche come valutare alcuni beni e diritti appartenenti al Consorzio, quali, ad esempio, la Diga di ritenuta, l'impianto di potabilizzazione, le condotte per il trasporto dell'acqua, in quanto «tali beni, essendo destinati ad un pubblico servizio, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, e quindi se la permanenza del

⁹⁴ Codice Civile, art. 2343, Stima dei conferimenti in natura. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti.

vincolo di destinazione al pubblico servizio renda i beni in questione inidonei a formare il patrimonio di una Società per azioni». Anche in questo caso interviene il parere espresso dal Prof. Galgano, il quale così si esprime: «il metro di valutazione prevalentemente adottato per giudicare sulla conferibilità dei beni in società di capitale è la loro utilità ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, indipendentemente dalla loro espropriabilità; si ammette che possa essere conferita in società e quindi formare il capitale sociale, ogni entità utile al perseguimento dell'oggetto sociale». Ed infine conclude affermando che «non sussistono dunque ragioni per escludere l'imputabilità a capitale di una società per azioni di beni produttivi che siano vincolati alla destinazione a pubblico servizio»⁹⁵. Durante la presidenza di Giancarlo Zeccherini, nominato nel 2000, si verificò un'ulteriore variazione nello statuto della società: con la deliberazione n. 1 del 18/3/2004, l'assemblea dei soci approvò la costituzione di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A., la quale divenne proprietaria di tutte le fonti di produzione idrica della Romagna⁹⁶.

Il progetto Società delle Fonti si concluse nel 2008, durante il primo mandato di Arianna Bocchini, quando Romagna Acque divenne unico produttore di acqua potabile per usi civili in Romagna, iniziando a gestire la produzione idrica su tutto il territorio di competenza. La distribuzione della risorsa all'utenza nelle tre province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, da allora, è affidata al gestore del Servizio Idrico Integrato, Hera S.p.A.. Dal 2013 a ricoprire la carica di presidente è Tonino Bernabè.

Così come emerge dall'attuale statuto societario oggi Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. è una società di diritto privato a totale capitale pubblico ed è partecipata dagli enti locali della Romagna⁹⁷

⁹⁵ Le citazioni finora riportate provengono dalla relazione di stima a cura di Imbroglini e Lugaresi, il cui estratto è disponibile in appendice (n. 14).

⁹⁶ Cfr. Alberto Malfitano, *Il governo dell'acqua (...)*, op. cit., p. 240.

⁹⁷ Nel corso degli anni la modifica progressiva dei progetti riguardanti l'Acquedotto della Romagna ha portato anche conseguenti variazioni nella composizione del Consorzio prima e della Società poi. Si fornisce di seguito un elenco aggiornato degli enti soci: Provincia di Forlì-Cesena, Provincia di Rimini, Comune di Alfonsine, Comune di Bagnacavallo, Comune di Bagno di Romagna, Comune di Bellaria, Comune di Borghi, Comune di Cattolica, Comune di Cesena, Comune di Cesenatico, Comune di Coriano, Comune di Cotignola, Comune di Fusignano, Comune di Gambettola, Comune di Gatteo, Comune di Gemmano, Comune di Longiano, Comune di Lugo, Comune di Mercato Saraceno, Comune di Misano Adriatico, Comune di Mondaino, Comune di Montefiore Conca, Comune di Montegridolfo, Comune di Montescudo-Monte Colombo, Comune di Montiano, Comune di Morciano di Romagna, Comune di Poggio Torriana, Comune di Premilcuore, Comune di Riccione, Comune di Saludecio, Comune di Santarcangelo di Romagna, Comune di San Clemente, Comune di San Giovanni in Marignano, Comune di San Mauro Pascoli, Comune di Santa Sofia, Comune di Sarsina, Comune di Savignano sul Rubicone, Comune di Sogliano al Rubicone, Comune di Verghereto, Comune di Verucchio, Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., Rimini Holding S.p.A., Ravenna Holding S.p.A., Amir S.p.A., S.I.S. S.p.A., TE.AM. S.r.l., Unica Reti S.p.A., Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, Consorzio di Bonifica della Romagna, GEAT s.r.l., Comune di Casteldelci, Comune di Talamello, Comune di Novafeltria, Comune di Sant'Agata Feltria, Comune di Sassofeltrio.

in quanto società *in house providing* a controllo congiunto, cioè su cui ciascun socio effettua un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi⁹⁸.

Come previsto dalla più recente normativa sia comunitaria sia nazionale, le modalità di affidamento del servizio in capo a Romagna Acque sono definite dall'art. 16 del D. Lgs. 175/2016. I requisiti per la gestione di un servizio pubblico *in house* sono declinati dal citato decreto all'art. 2 lettera O in combinato disposto con il richiamato art. 16 della stessa normativa, che sinteticamente declinano i seguenti principi:

- 1) sulle società *in house*, le amministrazioni esercitano un controllo analogo congiunto;
- 2) le società devono realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che controllano, nella misura indicata dall'art. 16 D. Lgs. 175/2016.

I suddetti requisiti, oltre a quelli richiamati dal “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, sono stati così declinati in capo a Romagna Acque con la riforma dello statuto approvata dall'Assemblea dei Soci del 15/12/2017 con deliberazione n. 2/2017 – statuto successivamente aggiornato dall'Assemblea dei Soci del 25/06/2019 con deliberazione n. 2/2019 – e della correlata convenzione di diritto pubblico tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, entrata in vigore il 13/04/2018, finalizzata al rafforzamento della disciplina interna per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società⁹⁹.

Romagna Acque svolge il suo compito primario di fornitura del servizio idrico all'ingrosso impegnandosi costantemente nella realizzazione di nuove infrastrutture volte al miglioramento della rete distributiva¹⁰⁰ e nel potenziamento nonché nella manutenzione del patrimonio impiantistico esistente. La società provvede anche alla vendita di energia elettrica ed alla messa a disposizione della rete in fibra ottica agli operatori del settore telecomunicazioni, oltre a promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale e sviluppo turistico¹⁰¹.

⁹⁸ Romagna Acque è nell'elenco 2023 redatto dal Ministero delle Finanze relativo ad *Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche*, disponibile al link <https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/tabelle/2023/6>.

⁹⁹ Lo statuto societario è stato oggetto di numerosi aggiornamenti nel tempo, l'ultimo datato 28/06/2023. Si veda l'appendice n. 15.

¹⁰⁰ L'Acquedotto di Romagna si sviluppa all'interno del territorio romagnolo per una lunghezza complessiva di oltre 600 km. Di queste condotte, circa 397 km costituiscono la rete adduttrice principale a cui si aggiungono circa 207 km di condotte a servizio delle fonti locali. Nel 2015 sono stati inaugurati il depuratore a Santa Giustina di Rimini e il potabilizzatore in località Standiana-Ravenna, alimentato con acqua del Po' proveniente da una derivazione del CER. Cfr. Andrea Gambi *et al.*, *Romagna Acque, il Grossista per la gestione pubblica*, *Ecoscienza*, 6/2016, pp. 59-60, disponibile al link <https://issuu.com/ecoscienza/docs/ecoscienza6_2016>. Nell'appendice n. 16 è disponibile uno schema della rete di distribuzione idrica.

¹⁰¹ La Società contribuisce al finanziamento di programmi di intervento per la sistemazione idrogeologica, il rimboschimento e il contenimento del fenomeno della subsidenza, nonché per il recupero e riuso edilizio delle infrastrutture locali per il turismo e l'educazione. Tra le attività di valorizzazione si segnala, in particolare, Idro – Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, inaugurato nel 2004; si veda il sito <<http://www.ecomuseoridracoli.it/>>.

4.2. Storia archivistica

Il primo nucleo archivistico prende forma presso l'amministrazione provinciale di Forlì (1967), così come sancito primo statuto del Consorzio Acque¹⁰²; successivamente l'amministrazione e segreteria del Consorzio si spostano presso il comune di Forlì (1976). Infatti, come emerge da un'attestazione successiva, il Consorzio nell'anno 1976 non aveva ancora personale alle proprie dipendenze e tutti i servizi amministrativi e tecnici venivano espletati da personale temporaneamente comandato dagli enti consorziati (Delibera Assemblea Consorziale n. 7/141, 8 gennaio 1986)¹⁰³.

Dalle delibere dell'assemblea consorziale si evince un'evoluzione ulteriore: dal dicembre 1981 gli uffici di amministrazione e segreteria rimangono presso il Comune di Forlì (Piazza Saffi), mentre l'ufficio tecnico si sposta in Viale Roma n. 122 a Forlì, prima sede vera e propria del Consorzio. Nel 1984 l'ufficio tecnico si trasferisce poi in Via Orto del Fuoco n. 1/a e dal novembre 1985 anche uffici amministrativi e segreteria si ricongiungono all'ufficio tecnico in Via Orto del Fuoco, abbandonando la residenza comunale.

Testimonianza di queste variazioni di sede si ricava anche dai bandi dei concorsi. Infatti, la compilazione della domanda di concorso nel 1984 andava indirizzata al Comune di Forlì (Delibera Assemblea Consorziale, 17 settembre 1984).




Figura 3 – Estratto della Delibera Assemblea Consorziale, 17 settembre 1984

Nel 1987 la domanda di concorso andava invece indirizzata alla segreteria in via Orto del Fuoco (Delibera Assemblea Consorziale, 22 aprile 1987).

¹⁰² Lo statuto è approvato con Decreto Interministeriale n. 3337.20133.2 Div. A.P. Sezione I del 5 Agosto 1966: «la sede del Consorzio è stabilita presso l'amministrazione provinciale di Forlì».

¹⁰³ Delibera Assemblea Consorziale n. 7/141, 8 gennaio 1986, si veda l'appendice n. 17.

ART. 8 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata in competente carta legale ed indirizzata al Presidente del Consorzio delle Acque per le Province di Forlì e Ravenna, presso la Sede del Consorzio - Via Orto del Fuoco n. 1/A - 47100 FORLÌ'.

Figura 4 - Estratto della Delibera Assemblea Consorziale, 22 aprile 1987

Dalla seconda metà degli anni Ottanta il Consorzio Acque amplia il proprio personale dipendente. In accordo con il Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, l'organico viene articolato in 2 settori: amministrativo e tecnico. Per quanto riguarda la documentazione, al settore amministrativo competeva la cura dell'archivio generale, a quello tecnico l'archivio disegni (Delibera Assemblea Consorziale n. 10/463, 13 settembre 1979¹⁰⁴). Al settore amministrativo viene assegnato, secondo la pianta organica del 1979, un archivista e protocollista con i seguenti compiti:

Archivista e Protocollista

- Livello 4°

- Protocollazione, classificazione, rubricazione, collegamento e registrazione di trasferimento delle pratiche;
- Registrazione movimento pratiche da Settore a Settore;
- Riordino pratiche da archiviare;
- Scarta il materiale da mandare al macero;
- Cura la sistemazione e il riordino delle pratiche da inviare all'Archivio di Stato.

Figura 5 - Estratto della Delibera Assemblea Consorziale, 13 settembre 1979

Il 30 luglio 1986 l'assemblea consorziale delibera di assumere in affitto dalla signora Rina Cimatti Tonducci i locali posti a pian terreno dell'immobile confinante con la sede degli uffici del Consorzio in Via Orto del Fuoco n. 1/a, della superficie di metri 3,50x5, da adibire ad archivio di deposito della documentazione, con un affitto della durata di un anno. Viene predisposto anche l'acquisto di scaffalature metalliche da installare nel locale allo scopo di archiviare tutta la documentazione inerente

¹⁰⁴ Delibera Assemblea Consorziale n. 10/463, 13 settembre 1979, si veda l'appendice n. 18.

l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'Acquedotto di Romagna ed in particolare le numerose lastre delle radiografie effettuate alle condotte adduttrici.

Nella seduta assembleare dell'8 settembre 1986 (Delibera Assemblea Consorziata n. 97/5464) il Consorzio Acque dispone l'acquisto di una porzione di immobile dal Comune di Forlì da adibire a sede del Consorzio. Il complesso immobiliare viene acquisito dal Comune dalla società Fortex-Sidac, in precedenza appartenente alla Saom-Sidac (gruppo Orsi Mangelli). La porzione da acquisire era così composta: palazzina uffici, capannoni per depositi, autorimesse e magazzini. Si legge nel testo della delibera: «Attualmente gli uffici, posti in locali di proprietà privata, sono del tutto inadeguati alle esigenze del Consorzio. [...] Nell'imminenza dell'attivazione dell'Acquedotto di Romagna, prevista per l'anno 1987, sono indispensabili locali adeguati alle esigenze di gestione e di funzionalità amministrativa degli organi del Consorzio, per cui si manifesta l'esigenza e l'urgenza di dotare il Consorzio stesso di un proprio edificio in Forlì».

Con effetto dal 10 maggio 1990 la sede legale e fiscale del Consorzio Acque viene stabilita nell'edificio in Piazzale del Lavoro n. 1 a Forlì (Delibera Assemblea Consorziata n. 74/5999, 26 aprile 1990). Nella nuova sede, i locali di deposito nel piano interrato vengono adibiti ad archivio 'del protocollo'. Tuttavia, con l'avanzamento dei lavori la consistenza della documentazione aumenta in fretta e gli uffici della sede in Piazzale del Lavoro non sono più sufficienti ad ospitare la documentazione del Consorzio, che nel 1994 si trasforma in *Romagna Acque S.p.A.*, società a prevalente capitale pubblico locale. Nel 1999 viene così adibito a locale di deposito archivistico un edificio appartenente all'ex complesso Mangelli, la cosiddetta "Polveriera". I due locali a piano terra, oltre a fungere da deposito di cancelleria, conservavano la documentazione non più utile per l'attività amministrativa corrente e l'archivio dei progetti; il piano sotterraneo era invece adibito a magazzino di materiale idraulico.

Tra il 2003 e il 2006 l'edificio viene demolito. In questa occasione i vari servizi eseguono una razionalizzazione del materiale archivistico. A cura del servizio protocollo e archivio, viene eseguita l'etichettatura di tutti i faldoni selezionati per la conservazione permanente e viene scartato il resto del materiale. Ogni etichetta riporta l'identificazione del progetto/opera/lavoro (oppure del relativo lotto e sublotto), unita ad un numero progressivo per ogni unità di conservazione che afferisce a quel progetto¹⁰⁵. La voce *Generali* identifica invece tutto ciò che si è sedimentato seguendo la classificazione attribuita tramite 'titolario'. L'etichettatura è funzionale all'individuazione puntuale e alla rintracciabilità di ogni faldone: queste unità vengono infatti trasferite nei locali dell'impianto di Monte Casale e nella sede di Capaccio in attesa della costruzione della nuova sede centrale in Piazzale Orsi Mangelli

¹⁰⁵ Questa codifica corrisponde alla nuova modalità di individuazione di opere e impianti in corso di costruzione o in esercizio adottato nel 2007 in ottemperanza al *Piano qualità* di Romagna Acque. Il sistema di codifica entra in uso anche nel sistema di protocollo informatico della società, poiché – come da procedura interna – ai documenti in ingresso, uscita o interni, viene assegnato un codice 'classifica' coincidente con la codifica delle opere.

n. 10. In questa fase, viene anche redatta una mappa dei diversi locali adibiti ad archivio, oggi solo in parte corrispondente¹⁰⁶.

Nel frattempo, nel 2004, Romagna Acque diviene proprietaria di tutte le fonti locali e acquisisce la denominazione di *Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.*; nel 2008 non è più solo proprietaria delle fonti focali ma ne diviene anche l'unico gestore.

Avviati i lavori nel marzo 2015, la nuova sede viene inaugurata il 25 maggio 2018. È in occasione del trasloco da vecchia a nuova sede che viene eseguita una seconda operazione di scarto. Il piano interrato della nuova sede è destinato ad ospitare l'archivio di deposito centrale e tra maggio e luglio 2018 vi confluiscono le unità archivistiche dei vari servizi di Romagna Acque e viene qui ricollocata parte della documentazione depositata momentaneamente a Monte Casale.

4.3. Lo stato di fatto

4.3.1. Nota metodologica

La ricognizione orientativa, finalizzata a comprendere lo stato di fatto dei depositi d'archivio e preliminare alla redazione degli elenchi topografici e di consistenza, ha privilegiato inizialmente la sede di deposito centrale sita a Forlì, per poi estendere l'intervento alle sedi decentrate.

La ricognizione ha riguardato tutti i documenti presenti nelle diverse sedi di deposito archivistico, ad eccezione di quelli correntemente utilizzati dagli uffici. Non è stata eseguita una cesura cronologica in relazione al cambiamento di natura giuridica del produttore da ente pubblico a società (quindi ante e post 1994) in ragione dell'impossibilità di isolare la documentazione, conservata nelle unità di conservazione senza soluzione di continuità.

L'indagine non ha riguardato soltanto le carte ma anche i custodi di tale documentazione, i quali, in quanto memorie storiche dell'organizzazione, hanno potuto illustrare le vicende formative e gestionali della documentazione lì conservata, in particolare i trasferimenti e le operazioni di scarto subite dal materiale, fornendo mappe dei locali e - laddove esistenti - precedenti inventari, elenchi o altri strumenti di corredo.

Nel corso delle ricognizioni sono state numerate scaffalature e ripiani ed è stato documentato fotograficamente lo stato generale dei depositi d'archivio, sia fornendo una panoramica dei locali e degli scaffali, sia illustrando particolari situazioni significative (serie, etichette, danni al materiale, etc.).

Il censimento ricognitivo è stato eseguito utilizzando una scheda di rilevazione che permettesse di censire i seguenti elementi: numero d'ordine provvisorio (se la schedatura si effettua in base

¹⁰⁶ Si veda l'appendice n. 19.

all'ordine di collocazione fisica, il numero di scheda assolve pure al compito di indicare la provvisoria posizione del pezzo schedato), collocazione (con l'indicazione di fila, colonna e scaffale), segnatura (se presente), titolo o oggetto (riportato sul contenitore o desunto da un veloce esame delle carte), estremi cronologici, consistenza (numero di pezzi), tipologia documentaria (registro, fascicolo, etc.), eventuali note.

Il livello descrittivo adottato nel corso della rilevazione è stato per lo più la singola unità archivistica, la quale in questo caso corrisponde all'unità di conservazione (busta, registro, faldone, cartella, scatola). Lo stesso modello di scheda, inoltre, è stato utilizzato nel caso di livelli di descrizione differenti, come una serie (per esempio le copie delle delibere dell'Assemblea del Consorzio Acque), oppure una singola unità archivistica (per esempio un faldone contenente gli elaborati tecnici di un progetto).

All'esito della ricognizione per ogni locale di deposito archivistico si è proceduto alla redazione di elenchi topografici e di consistenza distinti, ora a disposizione della società.

Attualmente, le sedi di deposito archivistico sono localizzate a:

- Forlì – Archivio di deposito centrale (piano -1)
- Capaccio di S. Sofia (Centro operativo e Impianto di potabilizzazione)
- Monte Casale di Bertinoro (Palazzina uffici)
- Diga di Ridracoli (Casa di Guardia e Pozzo di Mezzofondo)

Si fornisce una breve descrizione di ogni locale.

4.3.2. Forlì – Archivio di deposito centrale

- Metri lineari: 590 ml
- Consistenza (n. pezzi): 5.438 contenitori
- Estremi cronologici, comprese le eventuali lacune: 1965-
- Metodo di ordinamento: ogni scaffalatura è destinata ad un servizio/area della società, che gestisce e conserva autonomamente la propria documentazione
- Strumenti di ricerca: Elenco ufficio legale, Elenco topografico deposito centrale
- Collocazione topografica (sede e locali): piano -1 della sede di Forlì

Il locale conserva il materiale documentario del Consorzio e della successiva S.p.A. senza soluzione di continuità. Le nove file di scaffalature contengono la documentazione inquadrata in una struttura organizzativa interna consolidata e le carte sono conservate secondo l'area o il settore di

competenza¹⁰⁷. Lo stato di ordinamento dell'archivio è eterogeneo, poiché ciascun ufficio, che ha nel deposito un autonomo spazio dedicato dove collocare le pratiche ‘esaurite’, ha usato un proprio criterio di archiviazione delle carte. Di seguito si forniscono cenni descrittivi di ogni serie.

Area di riferimento	Servizio o settore di competenza	Sede di conservazione	Contenuto e strumenti descrittivi	Stato di conservazione e previsione di scarto
STAFF	Servizio supporto attività istituzionali e “progetto 231” - RPCT	Fila 4	Si conserva il materiale fotografico, audiovisivo e promozionale della società. Non sono presenti strumenti descrittivi.	Necessaria una razionalizzazione finalizzata a conservare solo qualche copia del materiale promozionale; pubblicazioni/riviste necessitano di altra sede conservativa (es. centro di documentazione).
	Servizio promozione ed educazione ambientale	Fila 4	Il materiale promozionale è suddiviso per anno e per oggetto e conservato in raccoglitori. Non sono presenti strumenti descrittivi.	Necessaria una razionalizzazione e un ricondizionamento dei contenitori. Si suggerisce un’organizzazione su base annuale o per progetto per tutto il materiale.
	Servizio affari societari	Fila 3-4	Si conserva la documentazione relativa a: contratti, delibere, assicurazioni, antimafia, vertenze giudiziarie. Il materiale (sia quello relativo al consorzio che quello della società) è conservato in contenitori sui quali è stata apposta una etichetta con numerazione progressiva. È presente un elenco di consistenza redatto dal servizio e periodicamente aggiornato.	Conservazione permanente. Non si prevede lo scarto.

¹⁰⁷ In appendice (n. 20) è disponibile l’organigramma aziendale vigente.

AREA SERVIZI	Archivio e protocollo	Fila 1, 2, 5, 8	Oltre alla corrispondenza, è a carico del servizio la cura della documentazione amministrativa storica del Consorzio, ordinata e ricondizionata con l'apposizione di etichette che indicano il tipo di attività (o il lotto di riferimento) e un numero progressivo.	Conservazione permanente. Non si prevede lo scarto.
AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Amministrativo	Fila 9 e armadio 3	Si conserva la documentazione relativa a: personale, fatture, bilanci, reversali, mandati. Il materiale è organizzato su base cronologica o, nel caso del personale, per fascicolo del dipendente. La documentazione contabile e del personale relativa al Consorzio si trova nella sede di Capaccio. Non sono presenti strumenti descrittivi.	Si può prevedere lo scarto della documentazione laddove sia maturato il termine di 10 anni. Si suggerisce la digitalizzazione dei fascicoli del personale (da conservarsi per 10 anni dopo la conclusione del rapporto di lavoro).
AREA LAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO	Patrimonio	Fila 6	Si conserva la documentazione relativa alla gestione del patrimonio e alle interferenze. Non sono presenti strumenti descrittivi.	Conservazione permanente. Si consiglia uno sfoltimento e un ricondizionamento con l'inserimento di descrizioni più di dettaglio sui contenitori. Si suggerisce anche la digitalizzazione della documentazione progettuale.
	Affidamenti e autorizzazioni	Fila 6	Si conserva la documentazione relativa a concessioni e affidamenti. Unità numerate e corredate da una dettagliata descrizione sui dorsi. È	Conservazione permanente. Si può prevedere lo scarto della documentazione relativa alle procedure di affidamento laddove sia

			presente un elenco descrittivo ad uso dell'ufficio.	maturato il termine di 10 anni. Si suggerisce la digitalizzazione delle concessioni.
	Espropri	Fila 7	Si conserva la documentazione relativa a compravendite e servitù. Il locale di deposito è destinato ai materiali in attesa di scarto (il materiale corrente e/o destinato alla conservazione permanente si trova presso gli uffici). È presente un elenco descrittivo ad uso dell'ufficio.	Conservazione permanente.
	Programmazione e gestione attività di progettazione	Fila 7	Il materiale riguarda la direzione lavori, progettazione, sicurezza, indagini topografiche e geologiche relative alle opere dell'acquedotto. La documentazione si trova in raccoglitori inseriti in scatoloni recanti all'esterno una descrizione sommaria che indica lotto e opera. I materiali del Consorzio e quelli non più correnti si trovano nel deposito di Monte Casale. Non sono presenti strumenti descrittivi.	Conservazione permanente. Si consiglia uno sfoltimento e un ricondizionamento con l'inserimento di descrizioni più di dettaglio sui contenitori esterni.
	Sviluppo lavori	Fila 7	La documentazione riguarda gare d'appalto e accordi quadro e si trova conservata in raccoglitori all'interno di scatoloni che recano una descrizione sommaria all'esterno. Il	Si può prevedere lo scarto della documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione laddove sia maturato il termine di 10 anni.

			materiale antecedente al 2016 è conservato nel locale di Monte Casale. Non sono presenti strumenti descrittivi.	
AREA PRODUZIONE E GESTIONE	Settore energia e attività manutentive	Fila 8	La documentazione relativa alla produzione e gestione energetica e alle attività di manutenzione è conservata presso gli uffici, ad eccezione di alcune unità che si trovano nel locale di deposito. Non sono presenti strumenti descrittivi.	Si consiglia la conservazione permanente della documentazione riassuntiva e di quella relativa alle attività di manutenzione.




Figura 6 - Esempio di segnatura sui faldoni dell'archivio del deposito centrale di Forlì

4.3.3. Monte Casale di Bertinoro - Palazzina uffici

- Metri lineari: 88 ml
- Consistenza (n. pezzi): 928 contenitori
- Estremi cronologici, comprese le eventuali lacune: 1965-2016
- Metodo di ordinamento: il materiale non è ordinato
- Strumenti di ricerca: Elenco tavole progettuali a Monte Casale (“elenco tubi”), Elenco topografico Monte Casale locale 1, Elenco topografico Monte Casale locale 2
- Collocazione topografica (sede e locali): due locali della palazzina uffici

La palazzina uffici di Monte Casale si compone di due locali dedicati al deposito di documentazione tecnico-progettuale e contabilità di cantiere delle opere connesse con l'acquedotto di Romagna (in particolare per il IV lotto) e ricopre un arco cronologico molto ampio che va dagli anni Sessanta al 2016 circa. Il primo locale ospita 6 scaffalature e un armadio (per un totale di 433 unità archivistiche/contenitori), il secondo locale ha 3 scaffalature, un armadio (per un totale di 495 unità archivistiche/contenitori) e un armadio lucidi. Le scaffalature, numerate nel 2019, ospitano i contenitori originali della documentazione, sui quali, in buona parte dei casi, è descritto con sintesi il contenuto interno con riferimento ai lotti di costruzione, ma si è potuto verificare a campione che non sempre la descrizione esterna corrisponde a quanto si trova all'interno.

Nei due locali della palazzina uffici di Monte Casale trovano sede anche scatoloni di grande dimensione di cui è stato possibile rilevare il contenuto solo parzialmente perché di difficile movimentazione. Gli scatoloni, come emerge dalle annotazioni o dalle etichette descrittive esterne, contengono la contabilità di lavoro dei lotti: II sub 1 e II sub 3; IV sub 1-4, 6-10, 12. Si veda un esempio nella figura 7. Non si prevede lo scarto data la natura tecnica della documentazione, se non dopo la verifica documento per documento volta ad accertare la presenza di copie. Sarebbe opportuno un riordinamento sulla base del lotto finalizzato ad una migliore reperibilità.




Figura 7 - Unità di conservazione conservata nel deposito di Monte Casale

4.3.4. Capaccio di S. Sofia

- Metri lineari: 442 metri lineari
- Estremi cronologici, comprese le eventuali lacune: 1965-
- Metodo di ordinamento: il materiale trasferito da Forlì in occasione del cambio sede (contabilità e gare) è ordinato per settore di competenza e per anno; il restante materiale è di uso corrente o non è ordinato
- Strumenti di ricerca: Elenco topografico della galleria filtri – Corridoio di sinistra, Elenco topografico della galleria filtri – Corridoio di destra, Elenco di consistenza locali del centro operativo, Elenco di consistenza locali potabilizzatore
- Collocazione topografica (sede e locali): Centro operativo (4 locali) ed edificio adiacente l’Impianto di potabilizzazione (3 locali)

All’interno dell’edificio Centro operativo sono stati individuati 4 locali utilizzati come deposito archivistico, uno al piano seminterrato, uno al piano terra e due al primo piano.

Il locale d'archivio sito al piano seminterrato presenta tre scaffalature metalliche contenenti Fatture (2012-2013), Sponsorizzazioni (2002-2008) e corrispondenza e periodici (1988-1997), per un totale di 62 metri lineari.

L'armadio presente nel locale a piano terra presenta un contenuto ben più vario per un totale di 14 metri lineari. Si segnala per lo più documentazione relativa al personale (1991-1995).

I due uffici al primo piano, sede degli operatori di protocollo e segreteria, ora non più utilizzati dal personale, presentano tre armadi e due lunghi mobili con ante, per un totale di 41 metri lineari. Gli armadi contengono la documentazione in arrivo e in partenza registrata a protocollo (1985-2012), il quale era gestito separatamente rispetto alla sede centrale di Forlì prima di essere centralizzato. Sui documenti, organizzati sulla base del 'titolarlo' nelle 4 categorie (A, B, C, D) e suddivisi sulla base dei lotti, sono presenti 2 timbri di protocollo. Si suppone quindi che i documenti siano copie di quelli già presenti nell'archivio centrale di Forlì.



Figura 8 - Panoramica dell'ufficio sede degli operatori di protocollo nel Centro Operativo di Capaccio

Per quanto riguarda i due lunghi mobili con ante, in uno, per lo più vuoto, si conservano periodici e modulistica in bianco. Il secondo, suddiviso in dieci scomparti, con etichette descrittive sugli sportelli esterni, contiene documentazione tecnica progettuale suddivisa per lotti. Viene qui conservata la documentazione relativa alla costruzione dell'impianto di potabilizzazione di Capaccio, delle vasche di Isola e del centro operativo (1983-1990). La documentazione progettuale è accompagnata da sei album di fotografie che descrivono lo stato dei lavori.



Figura 9 - Esempio di fotografia con didascalia descrittiva proveniente da uno degli album sullo stato dei lavori di costruzione delle vasche di Isola

All'interno dell'edificio adiacente l'impianto di potabilizzazione la maggior parte della documentazione di deposito si trova posizionata all'interno dei locali denominati Galleria filtri – Corridoio di sinistra (totale 160 metri lineari) e Galleria filtri – corridoio di destra (totale 160 metri lineari). I due lunghi corridoi ospitano 36 armadi (galleria di sinistra) e 42 armadi (galleria di destra), la maggior parte dei quali chiusi a chiave. All'ingresso è presente copia dell'elenco topografico realizzato in occasione del trasferimento della documentazione da Forlì negli anni 2008-2010 e una "cassettiera portachiavi", contenente le chiavi numerate. In seguito a una ispezione a campione si è

potuto verificare che il contenuto degli armadi – tutti numerati - è corrispondente a quanto indicato in elenco. Dei materiali qui conservati si segnalano, in particolare, faldoni provenienti dall’ufficio tecnico con manuali relativi alla gestione dell’acquedotto (apparati idraulici, fibre ottiche, gallerie, tubazioni dighe) e campioni di cavi in fibra ottica che accompagnano i cataloghi (anni 1970-90).

Nella parete sinistra della galleria di destra si trovano due cassette (lunghe circa 1 metro) contenenti carte catastali suddivise per i comuni dell’Emilia Romagna e con la relativa scala e carte regionali topografiche, I.G.M., quadri d’unione. All’esterno dei cassettoni sono presenti etichette che indicano il contenuto delle carte. Nei due corridoi, posizionati a terra, si trovano scatoloni contenenti materiali utili per la gestione dell’impianto di potabilizzazione.

La documentazione più consistente è relativa a mandati e fatture, suscettibili di scarto dopo il termine di 10 anni, ma conservando l'eventuale documentazione riassuntiva originale (come relazioni, perizie, etc) che talvolta resta allegata al mandato.




Figura 10 - Pianta del primo piano dell’edificio adiacente all’Impianto di potabilizzazione con indicazione dei locali di deposito



Figura 11 - Galleria filtri – Corridoio di sinistra




Figura 12 - Alcuni armadi presenti nella galleria filtri – Corridoio di destra

Nel locale adibito a sala ricreativa sono presenti un armadio e scaffalature aperte contenenti documentazione tecnica-progettuale relativa all'impianto di potabilizzazione (tra cui anche i progetti originali), che ricoprono gli anni 1984-89 (l'impianto è stato messo in funzione nel 1987). La documentazione archivistica nelle scaffalature aperte è quantificabile in 6 metri lineari; i restanti 5 metri lineari sono relativi a cataloghi, periodici e materiali a stampa.

4.3.5. Diga di Ridracoli

- Metri lineari: 48 metri lineari
- Estremi cronologici, comprese le eventuali lacune: 1965-
- Metodo di ordinamento: in casa di guardia la documentazione è suddivisa nei vari uffici, non c'è distinzione tra documentazione storica e corrente perché tutto viene consultato all'occorrenza; nel pozzo di mezzofondo la documentazione non è ordinata
- Strumenti di ricerca e di descrizione esistenti: Progetto esecutivo Diga di Ridracoli (1976-78): elenco relazioni ed allegati; Elenco disegni esecutivi di progetto Diga di Ridracoli (redatto nel 1995); elenco di consistenza "pozzo di mezzofondo"
- Collocazione topografica della serie (sede e locali): Casa di guardia e magazzino "pozzo di mezzofondo"

La casa di guardia, sede dei custodi della diga di Ridracoli, oltre alle pratiche correnti presenti nei diversi uffici, conserva tutta la documentazione amministrativa e tecnica originale relativa alla progettazione e gestione della diga, per un totale di 20 metri lineari. In particolare, trova qui sede il progetto esecutivo della Diga redatto dalla società Alpina negli anni 1976-1978 con l'elenco di relazioni e disegni; i locali adibiti ad ufficio conservano anche in modo continuativo dal 1987: registri di esame e osservazione del comportamento dell'opera, registri sulla strumentazione di controllo della diga, registri delle misure annuali, relazione sismica annuale, rilevazioni microsismiche, esame del comportamento idrico della roccia di fondazione, carte topografiche, documentazione amministrativo-gestionale della casa di guardia.

A pochi metri dalla casa di guardia, in un magazzino adibito anche al ricovero di attrezzature manutentive denominato "pozzo di mezzofondo", si conservano 28 metri lineari di documentazione contabile relativa ai lavori di costruzione del 1° stralcio della Diga di Ridracoli (1974-1981) per opera dell'Impresa CORIDRA (Consorzio fra le società Cogefar, CMC, Lodigiani): si tratta per lo più di copie di giornali dei lavori, libretti delle misure, registri di contabilità, stati di avanzamento lavori (poi superati), ma anche documentazione progettuale e di collaudo e materiale relativo a contenziosi.

Si segnalano, in particolare, la copia del progetto esecutivo della Diga redatto nel 1972 dalla società Alpina di Milano (l'originale è conservato in casa di guardia) e un raccoglitore contenente: copia autorizzazione ministero Lavori Pubblici impianto di cantiere 1975, copia verbale consegna lavori 10/6/1975, processo di visita e constatazione data 1/6/1977 dei lavori partita 1, certificato ultimazione lavori partita 1 data 3/6/1977, certificato inizio getti diga 2/8/1978, verbali di sospensione-ripresa lavori 1978-1982, certificato di ultimazione lavori 11/1/82.

Il materiale è conservato in una scaffalatura con 24 ripiani. Nei ripiani più alti della scaffalatura (1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20) non è stato possibile rilevare il contenuto per l'impossibilità di movimentare i contenitori. La maggior parte delle scatole riportano scritta a pennarello all'esterno una numerazione cerchiata. All'esterno di gran parte dei contenitori si trova anche un elenco descrittivo del contenuto con indicazione del n. del collo (la numerazione è progressiva ma i contenitori sono stati disposti in ordine casuale).

La documentazione si trova in precario stato di conservazione. Le condizioni micro-climatiche e biologiche presenti nel magazzino non sono idonee ad ospitare materiali cartacei (presenza di insetti e muffe, accesso quotidiano nel locale per operazioni di piccola manutenzione con conseguenti variazioni di temperatura, contenitori non adeguati). Si imporrebbe pertanto un cambio di sede. Data la natura storica del materiale, nonostante si tratti per lo più di copie, si consiglia la conservazione permanente in un centro di documentazione-museo tecnico.



Figura 13 - Panoramica della scaffalatura nel magazzino “pozzo di mezzofondo”



Figura 14 - Panoramica esterna del magazzino “pozzo di mezzofondo”

4.4. Proposte di intervento

Il progressivo evolversi dell'organizzazione istituzionale, amministrativa e burocratica dell'ente si rispecchia pienamente nel patrimonio documentario di Romagna Acque. Nonostante la mutata natura giuridica, infatti, l'archivio ha conservato una configurazione unitaria e testimonia l'attività della società in modo continuativo dal 1966 ad oggi.

Dallo studio del soggetto produttore in relazione alla sua origine, alla sua storia, alle sue funzioni e competenze e al contesto istituzionale, giuridico e amministrativo nel quale ha operato, nonché dall'analisi ricognitiva svolta, è emerso che Romagna Acque possiede le tipiche serie documentarie proprie degli organismi collettivi, le quali possono essere ricondotte a tre grandi gruppi:

- le serie di scritture societarie (statuti e verbali degli organi direttivi e dalla presidenza)
- le serie amministrative e contabili (corrispondenza, contabilità, bilanci e mandati, rendiconti, mastri e giornali di cassa)
- le serie di documentazione tecnica legate alle competenze specifiche dell'organizzazione (progetti, mappe, disegni, planimetrie)

La ricognizione ha permesso di stimare la consistenza complessiva in 1168 metri lineari di documentazione conservata nelle quattro sedi di deposito archivistico.

Con riferimento allo status giuridico dell'archivio, alla luce dell'analisi svolta esaminando anche i pareri e le note dell'amministrazione archivistica, sembra potersi concludere che sia da considerarsi soggetto alla vigilanza del Ministero dei Beni Culturali, con conseguente necessità di sottoporre ogni spostamento ed attività di selezione e scarto ad autorizzazione della competente Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia-Romagna, avente sede a Bologna.

Entrando più nel dettaglio, senz'altro è di natura pubblica la documentazione del Consorzio Acque. Tuttavia, come rappresentato, il Consorzio ha successivamente subito una trasformazione in società, dapprima a parziale e poi a totale capitale pubblico. L'individuazione del regime normativo al quale sottoporre la documentazione ha quindi richiesto una disamina necessariamente più articolata ed approfondita.

Il punto di partenza di tale riflessione non poteva che essere costituito dal dato normativo. In particolare, viene in rilievo l'art. 12, comma 9, Codice dei beni culturali, che reca disposizioni in merito al procedimento di verifica dell'interesse culturale al quale devono essere sottoposti i beni appartenenti a Stato ed istituti pubblici genericamente intesi. Come noto, tale disposizione codicistica stabilisce che le prescrizioni si applicano ai beni elencati al comma 1 «anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica»¹⁰⁸. La norma testé richiamata

¹⁰⁸ Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 12, co. 9.

sancisce quindi il principio dell'irrelevanza del mutamento del regime giuridico al fine del permanere del valore culturale dei beni in questione. Applicando tale principio normativo alla documentazione del Consorzio Acque, ne discenderebbe che – irrilevante, appunto, il sopravvenuto mutamento di natura giuridica concretizzatosi nella sua trasformazione in S.p.A. – questa resterebbe pubblica.

Tale conclusione appare peraltro suffragata anche dagli arresti giurisprudenziali dei più autorevoli organi di giustizia. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 56 del 9 Maggio 1968, ha in merito affermato che «il valore culturale corrisponde alle caratteristiche interiori di ciò che è oggetto di quei diritti»¹⁰⁹. Sulla stessa linea, il Consiglio di Stato con la più recente sentenza n. 2278/2010 ha, nello specifico, sottolineato che: «l'alienazione a privati del bene di cui sia accertato l'interesse storico-artistico incide soltanto sul relativo regime proprietario, ma non anche sulle intrinseche caratteristiche valoriali del bene, con la conseguenza di rendere non necessaria una nuova verifica in ordine al dato (invero immutato) della sua valenza storico-artistica»¹¹⁰.

Nel precipuo caso di Romagna Acque, il procedimento di verifica non è mai stato avviato in quanto i beni, all'epoca del mutamento di natura giuridica, considerando la data di avvenuta istituzione del Consorzio Acque (1966), non erano risalenti ad oltre settant'anni, non ricadendo pertanto nella previsione mandatoria dell'art.12, co.1, D.Lgs 42/2004. In ogni caso, la norma ivi richiamata afferma che «le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2»¹¹¹.

Un altro interrogativo riguarda l'ipotizzata retroattività della verifica di interesse culturale. Con tutta evidenza, queste disposizioni normative non erano ancora in essere quando è intervenuta la trasformazione del Consorzio. In merito il Consiglio di Stato, nel parere n. 4 del 2011, esclude che le disposizioni ex art. 12 possano essere ritenute applicabili esclusivamente ai processi di privatizzazione intervenuti dopo la sua entrata in vigore. Una simile conclusione «finirebbe, infatti, per escludere proprio la persistenza dell'interesse culturale dopo i processi di privatizzazione, che la norma, invece, testimonia ed afferma»¹¹². Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che sono soggetti alla procedura di verifica tutti i beni per i quali si siano, in qualunque tempo, verificate le circostanze tipizzate al comma 1 dell'art. 12 del codice. «E ciò a prescindere sia delle successive vicende eventualmente incidenti sulla natura giuridica del soggetto proprietario del bene, sia anche dall'epoca

¹⁰⁹ Corte Costituzionale, Sentenza n. 56 del 9 Maggio 1968, si veda l'appendice n. 7.

¹¹⁰ Consiglio di Stato, Sentenza n. 2278/2010, si veda l'appendice n. 5.

¹¹¹ Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 12, co. 1.

¹¹² Consiglio di Stato, Parere n. 4/2011, si veda l'appendice n. 8.

- precedente o successiva dall'entrata in vigore del Codice - in cui tali vicende si siano effettivamente verificate»¹¹³.

Ma come si configurano oggi gli archivi prodotti dopo il 1994 (data della trasformazione)? Sono soggetti alla normativa prevista per gli archivi pubblici o a quella dei privati? Un primo aspetto da considerare riguarda il significato da attribuire all'aggettivo 'pubblico'. Da essa, infatti, dipende il novero dei soggetti tenuti ad adeguarsi alla normativa vincolistica del Codice dei beni culturali. Le Sezioni Unite della Cassazione Civile (sentenza n. 24722/2008) avevano specificato che un organismo può avere sostanza di diritto pubblico pur rivestendo una forma di diritto privato e pur essendo costituito in forma di società, in quanto «non è tanto la veste giuridica che conta, quanto l'effettiva realtà interna dell'ente e la sua preordinazione al soddisfacimento di un certo tipo di bisogni»¹¹⁴. Al fine di individuare con maggiore chiarezza i presupposti e le caratteristiche dell'organismo di diritto pubblico, la richiamata sentenza ha anche delineato alcuni requisiti fondamentali che un soggetto dovrebbe possedere per essere qualificato come organismo di diritto pubblico: l'essere dotato di personalità giuridica, l'essere sottoposto a dominanza pubblica attraverso il finanziamento o il controllo della gestione o la ingerenza nella nomina degli organi e l'essere istituito per la soddisfazione di finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale. Requisiti che non si può negare Romagna Acque possessa.

Concordi anche i successivi pareri dell'Ufficio Legislativo del Mibact, in particolare in. 19796/2017, il quale ribadisce che l'espressione «ogni altro ente Istituto pubblico» di cui all'articolo 10 comma 1 del Codice va intesa in senso ampio, comprensivo di qualunque soggetto riconducibile all'ambito pubblicistico, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, comprendendo anche le società in house regolate dal Decreto Legislativo 175 del 2016, in quanto «equiparate, per molti versi, alle pubbliche amministrazioni per le quali agiscono, pur operando formalmente secondo il regime societario»¹¹⁵.

Per quanto riguarda il regime di tutela applicabile ai beni societari prodotti o acquisiti dopo la trasformazione dell'ente, quindi, dopo la conclusione del processo di privatizzazione formale, va da sé che trattandosi di una società a totale capitale pubblico, si può affermare che il patrimonio archivistico di Romagna Acque può ritenersi sottoposto alla stessa disciplina prevista per i beni pubblici.

Finora la società non ha mai intrapreso un dialogo con la Soprintendenza archivistica, occasione per un confronto sulle modalità di gestione e conservazione, in via prioritaria, dell'archivio del Consorzio Acque, che può considerarsi storico. Il confronto riguarderà gli step necessari per la redazione di un

¹¹³ Ibidem.

¹¹⁴ Cassazione Civile, Sentenza n. 24722/2008, si veda l'appendice n. 4.

¹¹⁵ Ufficio Legislativo Mibact, Parere 19796/2017, si veda l'appendice n. 3.

progetto di intervento, basato sui dati raccolti nel corso della ricognizione esplorativa della documentazione e completo di tutti i dati ed elaborati tecnico-scientifici necessari ad una adeguata valutazione da parte della Soprintendenza, così come prescritto in D.lgs. 42/2004, art. 21, co. 5¹¹⁶.

Il dialogo con gli organi di tutela dovrà tener conto delle esigenze contingenti della società, interessata in primo luogo alla razionalizzazione dei criteri di gestione, alle metodologie di conservazione e di fruizione interna ed esterna - anche a scopi di ricerca storica - del patrimonio documentale di Romagna Acque. La società ha, infatti, espresso l'esigenza di dotarsi di strumenti tecnico-operativi utili per guidare le operazioni di selezione e scarto, comprensivo anche di tempi e criteri di conservazione della documentazione prodotta.

L'analisi accurata di quanto va conservato e quanto invece può essere eliminato rappresenta un momento importante di riflessione dell'organizzazione sul proprio funzionamento e può determinare numerosi benefici, quali l'agevolazione del lavoro, il risparmio di tempo e la riduzione dei costi aziendali, l'organizzazione razionale dello spazio, la disponibilità di informazioni sempre aggiornate, oltre alla definizione della propria memoria storica.

Significative le parole dell'allora Soprintendente dell'Emilia Romagna, Euride Fregni, in un seminario di ANAI nel 1995: «Lo scarto archivistico non è una mera operazione amministrativa, ma una scelta culturale difficile e di estrema importanza: si tratta di decidere cosa è memoria storica e cosa non lo è. Una scelta che, proprio per questo, non dovrebbe essere fatta in solitudine, ma essere il frutto di una analisi ponderata effettuata in collaborazione da tutte le figure professionali che ruotano intorno all'archivio e che sono interessate al e dal problema della selezione della documentazione: i produttori della documentazione in primo luogo, cui spetta proporre l'eliminazione degli atti ritenuti inutili dal punto di vista amministrativo; i responsabili degli archivi di deposito e correnti degli enti pubblici e degli archivi d'impresa, che operano la prima selezione sulle proposte amministrative; gli archivisti libero professionisti, a cui oggi sempre più frequentemente gli enti produttori affidano l'incarico di individuare materialmente la documentazione da scartare; gli archivisti di Stato, naturalmente, cui spetta la decisione finale, apporre il visto sugli elenchi di scarto; gli storici, infine, che avranno a disposizione per le loro ricerche solo la documentazione che non sarà stata scartata»¹¹⁷.

¹¹⁶ Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 21, co. 5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

¹¹⁷ Euride Fregni, *Premessa*, in *Lo scarto. Teoria, normativa e prassi*, a cura di Gilberto Zacché, San Miniato, Archilab, 2002, p. 7.

Altrettanto illuminanti, specie dalla prospettiva del manager, le parole di Mariamargherita Scotti, curatrice dell'archivio storico Piaggio: «ogni archivio è invece il frutto di una serie di operazioni, ora imposte da esigenze funzionali, e quasi inavvertite, ora ispirate a deliberate politiche di selezione, che conducono i suoi soggetti produttori a forme più o meno volontarie e consapevoli di (auto)rappresentazione. (...) Non è azzardato chiedersi allora: che tipo di immagine (di rappresentazione, appunto) un archivio d'impresa restituisce dei propri dipendenti? Quali elementi sceglie di conservare, quali informazioni decide di tramandare (tenuto conto delle sfumature e delle diversità dovute ai ruoli e alle posizioni gerarchiche), più o meno volontariamente?»¹¹⁸.

Sulla base dei vincoli normativi e dei fabbisogni informativi interni ed esterni è stata quindi redatta una proposta di Piano di conservazione d'archivio¹¹⁹, documento che indica i criteri di organizzazione dell'archivio e di conservazione dei documenti, indicando un arco temporale trascorso il quale può essere presa in considerazione l'eliminazione per ogni tipologia di documento¹²⁰.

In mancanza di un Piano di classificazione, lo strumento è stato redatto partendo dall'analisi delle principali funzioni e attività della società, seguendo lo Statuto e l'articolazione del vigente organigramma aziendale. Si è proceduto, successivamente, alle interviste al personale responsabile di ogni procedimento, allo scopo di confrontarsi sul valore amministrativo, giuridico e storico di ogni tipologia documentale. Questa analisi ha consentito di proporre una valutazione della rilevanza e significatività dei documenti in relazione alle attività svolte.

La successiva attribuzione dei tempi di conservazione ha tenuto conto, oltre che delle prescrizioni civilistiche, anche del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 10 gennaio 2004, n. 42), dei pareri già richiesti a professionisti esterni da alcuni dei Responsabili di Area e delle prassi e consuetudini seguite da ogni Ufficio nelle operazioni di selezione. Infine, nel procedere alla stesura del Piano di conservazione sono stati tenuti presenti strumenti simili, messi a punto in questi anni da altri enti, sia pubblici che privati, adattandoli alle particolari esigenze della Società, sempre nel rispetto della tempistica legale¹²¹.

Al fine di favorire l'utilizzo dello strumento da parte dei responsabili dei vari procedimenti, le tipologie documentarie non si trovano suddivise per periodi di conservazione, bensì vengono presentate in base alle aree organizzative e agli uffici di staff della società, onde appunto agevolare

¹¹⁸ Mariamargherita Scotti, *Comunicare l'archivio, comunicare con l'archivio: la mostra Corradino d'Ascanio. Uomo genio mago mito*, in «L'impresa dell'archivio», op. cit., p. 179-180.

¹¹⁹ La proposta di Piano di conservazione è disponibile in appendice (n. 21).

¹²⁰ La normativa prevede che il materiale individuato per l'eliminazione vada inserito nella proposta di scarto da sottoporre alla Soprintendenza Archivistica. Il modello di elenco di scarto è disponibile al seguente indirizzo <<https://sabero.cultura.gov.it/i-procedimenti/scarto-archivistico>>.

¹²¹ Sul sito della Direzione generale Archivi sono disponibili numerosi Piani di conservazione e massimari di scarto, <<https://archivi.cultura.gov.it/attivita/tutela/piani-di-conservazione-e-massimari-di-scarto>>.

chi deve predisporre la selezione dei documenti, normalmente raggruppati secondo le funzioni o le attività che li hanno prodotti.

Suggerimenti sui tempi e criteri di conservazione si trovano anche nella Relazione sullo stato di fatto dei depositi archivistici della società, redatta al termine della ricognizione. Oltre a mappe e allegati fotografici, la relazione contiene gli elenchi topografici e di consistenza per ogni sede archivistica, nonché indicazioni e suggerimenti sulla conservazione e sulle eventuali procedure di selezione da effettuare.

Per una più rapida individuazione della destinazione, laddove il materiale risultasse conservato in modo eterogeneo, è stato utilizzato un colore differente per ogni suggerimento in corrispondenza di ogni unità archivistica.

Da proporre per lo scarto

Da conservare a campione/soggetto a valutazione

Da digitalizzare

Da inserire in un centro di documentazione-museo tecnico¹²²

Questo strumento, già condiviso con i vertici della società nel corso di un incontro di condivisione sullo stato del progetto, potrà essere utilizzato dall'organizzazione per approfondire le riflessioni sulla gestione documentale e intraprendere un dialogo con gli organi di vigilanza e tutela.

Le attività di ordinamento e valorizzazione dell'archivio saranno tanto più accurate quante più saranno le energie e le risorse messe a disposizione per raggiungere lo scopo. Una ipotesi discussa con il *management* della società, infatti, è stata la condivisione dell'onere della gestione dell'archivio con una ditta specializzata, in altri termini, l'affidamento in outsourcing.

Le competenze messe a disposizione da una azienda specializzata potrebbero supportare la realizzazione, con l'avvallo della Soprintendenza, di un intervento di ordinamento e inventariazione dell'archivio, passando per i seguenti step necessari: messa in sicurezza della documentazione che si trova in precario stato di conservazione, schedatura delle unità archivistiche (anche mediante applicativo informatico), individuazione del materiale da destinare allo scarto, raccolta in un'unica sede dei materiali e riorganizzazione delle unità sulla base di una distinzione per serie, redazione definitiva dell'inventario, etichettatura e numerazione delle unità, digitalizzazione.

¹²² Si è ipotizzata la valorizzazione dei materiali contrassegnati con il colore verde in uno spazio dedicato ai visitatori, come ad esempio un centro di documentazione o una biblioteca-museo specializzata. Uno spazio che possa dunque ospitare materiale bibliografico (riviste, pubblicazioni, manuali tecnici, cataloghi di prodotti e servizi), materiale documentale (fotografie, locandine di eventi e iniziative, rassegna stampa, carte topografiche), campioni di materiale promozionale (gadget, volantini), materiale tecnico (strumentazione per il controllo delle acque, carotaggi).

Andrà innanzitutto presa la decisione su dove focalizzare l'oggetto dell'intervento, se applicare una cesura temporale tra il materiale prodotto dal Consorzio Acque (1966-1994) e quello relativo alla più recente società pubblica. Applicando una cesura al 1994 si darebbe maggiore organicità all'intervento, attesa l'intervenuta trasformazione da ente pubblico a società e l'implementazione di soluzioni digitali che dagli anni Novanta in poi hanno reso ibrido l'archivio.

L'intervento potrebbe porre le basi per una valorizzazione dell'archivio quale strumento di approfondimento scientifico per la ricerca storica. Nondimeno, l'archivio potrà essere ulteriormente valorizzato anche in ottica promozionale esterna, mediante l'attivazione di forme di comunicazione della memoria storica dell'azienda.

Romagna Acque si è storicamente contraddistinta, infatti, per il suo essere all'avanguardia sotto molteplici profili: da quello politico (per la capacità degli amministratori locali di fare sistema realizzando un'opera strategica per lo sviluppo della regione) a quello tecnico (per l'opera pubblica) e quello ambientale (per il cambiamento climatico, il risparmio energetico e la tutela del territorio), sino a quello, in senso lato, socio-culturale. Tutti aspetti, quelli descritti, che confermano una volta di più come l'archivio possa effettivamente avere degli impieghi concreti e configurarsi come risorsa sostanziale per il territorio.

La valorizzazione del potenziale informativo del patrimonio archivistico potrebbe concretizzarsi nella realizzazione di un vero e proprio centro di documentazione, luogo di ricerca, conoscenza e formazione, serbatoio per la creatività dell'impresa e custode dei suoi valori produttivi e sociali, in cui conservare letteratura grigia e riviste aziendali, periodici e manuali, fotografie e audiovisivi, rassegne stampa nazionali e locali, gadget e materiale pubblicitario.

In questa prospettiva si inserisce il progetto di digitalizzazione dei 32 registri di verbali e delibere dell'assemblea soci del Consorzio Acque (1966-1994), strumento privilegiato per ripercorrere la storia dell'ente. Infatti, alle delibere registrate si affiancano i verbali, contenenti il resoconto integrale delle sedute, documenti storici, di cronaca, esplicativi dell'andamento dei lavori assembleari, che forniscono una chiave di lettura dei processi decisionali, dibattiti ed ostacoli affrontati nel corso della costruzione delle opere dell'acquedotto di Romagna, potenzialmente utili sia per gli addetti ai lavori che per il più vasto pubblico di ricercatori, studiosi e appassionati.

L'attività si è concretizzata in due fasi: digitalizzazione dei registri e predisposizione di un database con campi ricercabili. Nel corso di una visita nella sede di Romagna Acque, è stato possibile visionare i 32 registri dell'Assemblea Consorziale, esaminandone la consistenza, il formato, lo stato di conservazione, la strutturazione interna e le variazioni verificatesi nel corso degli anni, oltre a

prendere contatto con il team del progetto. Sono stati predisposti i parametri di digitalizzazione (come risoluzione, colore, dimensione, formati di file, *filename*), i quali sono poi stati condivisi e perfezionati con il team aziendale. Grande attenzione è stata riservata alla nomenclatura dei file, affinché consentisse un ordinamento cronologico automatico all'interno del folder predisposto e una rapida condivisione e comprensione, nonostante la distanza fisica dei membri del team.

Successivamente è stato predisposto un file in formato .xls destinato ad ospitare il tracciato di metadati a descrizione dei registri, la cui struttura livellare ha tentato di riproporre la suddivisione interna e le partizioni presenti nei registri cartacei. Per ogni livello (registro, verbale e delibera) sono stati individuati campi descrittivi che potessero identificare al meglio il patrimonio documentario e potessero rispondere alle esigenze di ricerca dei futuri utenti: identificativo, denominazione, oggetto, anni di riferimento, data della seduta, tipo di seduta, numero di delibera, numero di protocollo, note, etc.

La scelta degli elementi informativi da estrapolare dal documento ed acquisire come metadati per identificarlo e descriverlo nell'ambito di un intervento di digitalizzazione postula un'analisi della struttura rappresentativa del documento, la quale è strettamente correlata con le finalità giuridiche che ne hanno determinato la produzione. Il registro, tipico in particolare del funzionamento di organi collegiali, adempie a una funzione certativa e di controllo rispetto alla regolarità delle attività verbalizzate e, nel caso specifico del Consorzio Acque, in quanto assemblea dei soci, anche ad una funzione di notificazione volta a rendere notorio e conoscibile a destinatari determinati un fatto giuridico¹²³. In ragione delle predette funzioni, il registro dell'assemblea dei soci del Consorzio Acque si articola su più partizioni gerarchicamente connesse tra loro: infatti ogni registro è costituito dai verbali relativi alle diverse riunioni dell'assemblea e dalle deliberazioni approvate dall'organo assembleare nel corso delle medesime riunioni. Si tratta, in altri termini, di una relazione gerarchica di dipendenza tra il registro, i verbali in esso contenuti e le delibere approvate nel corso di ciascuna riunione verbalizzata, gerarchia funzionale ai diversi momenti in cui si svolgono le operazioni necessarie all'attuazione delle sopra indicate funzioni¹²⁴.

Ciascun registro consorziale appare al suo interno articolato in partizioni interdipendenti - verbali, delibere e oggetti verbalizzati e non deliberati - che potrebbero essere definite entità documentali autonome, ma che allo stesso tempo sono gerarchicamente dipendenti dalla partizione superiore, cioè il registro stesso, unità documentaria superiore d'insieme.

¹²³ La diplomatista Giovanna Nicolaj ha eseguito un censimento delle diverse funzioni giuridiche che la documentazione riveste nell'ordinamento giuridico contemporaneo del nostro paese. Per approfondire, si veda *Lezioni di diplomazia generale*. II., *Le funzioni del documento*, Roma, Bulzoni, 2007, p. 59-61.

¹²⁴ Delle peculiarità proprie dei registri si occupa anche Paola Carucci in *Il documento contemporaneo. Diplomazia e criteri di edizione*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1987, p. 143-148.

In questo contesto, che potrebbe essere definito come multilivellare, la costruzione di uno schema di metadati associati alle riproduzioni digitali deve essere in grado di tracciare, prima di ogni altro aspetto, la rete delle relazioni gerarchiche che tengono insieme i vari 'oggetti documentali' del registro. Il tracciato di metadati fa appunto emergere una struttura multi-livellare, composta dai tre diversi livelli gerarchici (il livello del 'registro', quello del 'verbale' e quello dei 'punti a verbale'). Durante l'esame ricognitivo dei registri è infatti emerso come non tutti gli oggetti elencati a verbale nell'ordine del giorno di una certa riunione originassero poi una delibera, ma ciononostante si è ritenuto di interesse rilevarli ugualmente, per l'appunto come oggetti verbalizzati e non deliberati, in quanto utile testimonianza degli argomenti trattati nel corso della seduta assembleare.

Lungo questi livelli gerarchici si distribuiscono poi tutti i metadati individuati, che hanno il compito di identificare ogni oggetto documentale e di tracciare le sue relazioni logiche con le altre partizioni del registro.

Queste informazioni di interdipendenza logica, che nei sistemi documentali tradizionali rimangono quasi sempre implicite in quanto legate al supporto, nel passaggio ad un ambiente digitale devono essere necessariamente esplicitate tramite i metadati. Ciò tra l'altro consente agli utenti non solo un accesso immediato all'entità documentale più minuta, ma soprattutto la possibilità di fruire e comprendere la documentazione riprodotta senza perdere quei legami che soli possono rendere conto del contesto effettivo in cui si pone l'entità documentale stessa, così da renderla massimamente intellegibile.

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della lettura dei verbali dell'assemblea consorziale, si sono potute approfondire le vicende costitutive del Consorzio Acque e prendere coscienza delle modalità e dei tempi di formazione e gestione del primo nucleo archivistico della documentazione, informazioni fondamentali per la successiva redazione della storia archivistica dell'archivio.

L'attività di valorizzazione si potrà poi concretizzare con la digitalizzazione delle serie documentarie più significative e con la progettazione e messa a punto di un portale per l'accesso web alle risorse digitalizzate, il quale potrà essere arricchito con filtri di ricerca e percorsi espositivi tematici in grado di permettere ad ogni tipologia di utente una percorrenza ragionata ma dinamica del patrimonio documentale raccolto.

Prot. Gen. N. 10005

VERB. N. 10

CONSORZIO ACQUE PER LE PROVINCE DI FORLÌ E RAVENNA

VERBALE DELL' ASSEMBLEA CONSORZIALE

IN SESSIONE STRAORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE
 DEL GIORNO 6 OTTOBRE 1987 ALLE ORE 17 SEDUTA PUBBLICA

Convocata con appositi inviti, l'Assemblea Consorziale si è riunita oggi nella sala delle Riunioni del Consorzio con l'intervento dei Componenti qui appresso indicati, come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

N d'ord.	ENTI CONSORZIATI	COGNOME E NOME DEI RAPPRESENTANTI	Presenti	Assenti
1	Amm.ne Prov.le di Forlì	- Consigliere	1	
2	Amm.ne Prov.le di Ravenna			1
3	Camera Commercio Forlì			2
4	Ente Reg.le Sviluppo Agricolo	- Consigliere	2	
5	Consorzio Bonifica Predappio	- Delegato	3	
6	Cons. Bonifica Savio Borello			3
7	Comune di Alfonsine			4
8	Comune di Bagnacavallo	- Sindaco	4	
9	Comune di Bellaria	- Vice Sindaco	5	
10	Comune di Bertinoro	- Sindaco	6	
11	Comune di Castrocaro Terme	- Sindaco	7	

Figura 15 - Verbale del Consorzio Acque, scelta dei metadati descrittivi




Figura 16 - Struttura gerarchica del registro e metadati descrittivi

Conclusioni

La ricerca condotta ha inteso analizzare gli effetti prodotti dal fenomeno delle privatizzazioni sugli archivi di enti pubblici divenuti società per azioni con particolare riferimento alle implicazioni per il ruolo dell'amministrazione archivistica, proponendosi l'ambizioso quanto difficile obiettivo di indicare anche delle soluzioni, concretamente percorribili, per l'archivio di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A..

Lo studio eseguito conferma, da una parte, le difficoltà di collocazione dei patrimoni documentari presi in esame nell'ambito dei rigidi confini delineati dalla normativa archivistica, dall'altra, l'assoluta centralità dei medesimi per la storia economica e sociale del Paese. D'altronde, gli enti pubblici privatizzati, seppur ora operanti nella veste giuridica di società per azioni, continuano comunque a svolgere servizi essenziali per la comunità e, pertanto, è logico che il loro archivio abbia mantenuto per la società civile, anche dopo e sin dal momento della loro trasformazione, lo stesso identico valore di memoria dell'archivio prodotto quando erano invece enti pubblici.

Le interviste ai referenti per l'archivio delle altre società a capitale pubblico che sono state prese in considerazione nell'ottica di un'analisi comparata - ACEA S.p.A. e Acquedotto Pugliese S.p.A. - hanno dimostrato che la valorizzazione dell'archivio non può realizzarsi sull'onda di necessità contingenti ma deve piuttosto essere frutto di progettazione e di una costante collaborazione con la Soprintendenza Archivistica, da percepirsi nella corretta prospettiva, non di una gravosa limitazione, bensì di un potenziale valore aggiunto.

La tutela e vigilanza di patrimoni archivistici così peculiari ha maggior successo laddove viene messa in atto con soluzioni *ad hoc* concordate appunto con la Soprintendenza Archivistica competente. Nella fattispecie, ACEA e Acquedotto Pugliese - come emerso dalle interviste - hanno optato per una cesura tra l'archivio dell'ente pubblico, considerato storico, e la documentazione successiva incrementata dalla società. In generale, è fondamentale per l'archivista che opera in queste imprese pubbliche saper essere aperto anche a soluzioni miste, innovative, pur nel rispetto dei principi fondamentali della disciplina archivistica.

Invero, l'archivista non può prescindere della presa di coscienza dell'esigenza degli imprenditori di conservare la propria autonomia e flessibilità operativa nell'esercizio della rispettiva attività, ricercando quindi soluzioni che sappiano conciliare al meglio, e con il minor sacrificio possibile, tali istanze imprenditoriali con quelle di necessaria tutela e vigilanza del patrimonio archivistico.

In una tal prospettiva, appare particolarmente efficace la stipula di accordi o convenzioni in cui venga ribadita la tutela sugli atti prodotti quando queste, che oggi sono società per azioni, erano enti

pubblici, nonché riconosciuto il valore della documentazione prodotta anche successivamente alle trasformazioni in quanto continuatrice della precedente.

La natura intrinsecamente bilaterale di tali strumenti li rende in effetti particolarmente idonei a realizzare quel temperamento di diverse istanze di cui si è evidenziata l'importanza onde riuscire a garantire la necessaria tutela e vigilanza del patrimonio archivistico senza d'altra parte frustrare le esigenze imprenditoriali, ma ricercando semmai una fattiva collaborazione in tal senso con gli imprenditori medesimi.

Siffatti accordi e convenzioni potrebbero esemplificativamente prevedere che l'affidamento della conservazione degli archivi sia mantenuto in capo alla società per azioni con la collaborazione dell'amministrazione archivistica in relazione alla fornitura dell'assistenza tecnico-scientifica necessaria per lo studio e la realizzazione di progetti di inventariazione e di valorizzazione, onde facilitare al massimo le operazioni di scarto e permettere risparmi consistenti sui costi di gestione dell'archivio, nonché 'accompagnare' (oltretutto, gratuitamente) la società nella realizzazione di progetti di informatizzazione, di elaborazione degli strumenti di gestione, e via dicendo.

In tal modo verrebbe conseguito il duplice obiettivo di confermare la responsabilità delle società nei confronti della documentazione, garantendosi al contempo la sua corretta formazione e conservazione quale patrimonio della collettività. La sfida dell'archivista, invero, non dovrebbe limitarsi al solo fare accettare al *management* che la storia possa diventare una parte importante della *corporate culture* di un'azienda e, anzi, possa contribuire a rinforzarla. L'ambizione dell'archivista deve essere ancora più alta del riuscire a mostrare come l'informazione che l'archivio può fornire sia un prodotto di alto valore aggiunto, utile all'azienda. Si tratta di riuscire anche a far maturare la consapevolezza che un archivio «non è solo un patrimonio aziendale, ma un bene pubblico, che deve essere come tale tutelato e reso disponibile per la collettività»¹²⁵.

¹²⁵Barbara Costa, *Comunicare e interagire con gli utilizzatori dell'archivio: una sfida per l'archivista d'impresa*, in *L'impresa dell'archivio*, p. 137.

Bibliografia

Associazione nazionale archivistica italiana. Sezione Friuli-Venezia Giulia, *Le carte operose. Gli archivi d'impresa nella realtà nazionale e locale. Le fonti, la ricerca, la gestione e le nuove tecnologie*, Trieste 2004.

Artoni Roberto - Barucci Emilio et al. (a cura di), *Storia dell'IRI, 4: Crisi e privatizzazione, 1990-2002*, Roma-Bari, GLF editori Laterza, 2014.

Baglioni Roberto - Del Giudice Fabio (a cura di), *L'impresa dell'archivio. Organizzazione, gestione e conservazione dell'archivio d'impresa*, Firenze, Edizioni Polistampa, 2012, p. 11, <http://anaitoscana.org/wp-content/uploads/2013/02/DEF_piaggio_imp.pdf>.

Bastiani Luisa et al. (a cura di), *Gli archivi pubblici e privati di interesse storico a livello locale. Lo stato di avanzamento dei processi di ordinamento e di valorizzazione degli archivi pubblici e degli archivi privati di interesse storico nel Lazio settentrionale e nei territori confinanti. Atti del convegno 29 settembre 2006*, Viterbo, Sette Città, 2010.

Barucci Emilio - Pierobon Federico, *Le privatizzazioni in Italia*, Roma, Carocci, 2007.

Bilotto Antonella, *L'archeologia del documento d'impresa. L'archivio del prodotto*, in «Rassegna degli archivi di stato», in LXII (2002), pp. 293-306.

Bonfiglio Dosio Giorgetta (a cura di), *L'archivio nell'organizzazione d'impresa. Atti del convegno, Venezia-Mestre, 29-30 ottobre 1992*, Venezia, Italarcivi, 1993.

Bonfiglio Dosio Giorgetta, *Archivi d'impresa: studi e proposte*, Padova, Cleup, 2003.

Bonfiglio Dosio Giorgetta et al., *Regolar l'acque: gli archivi dei consorzi di bonifica*, Rovigo, Nike kai Dike!, 2005.

Bonfiglio Dosio Giorgetta, *Parliamo ancora di archivi d'impresa*, in «Culture e impresa», Fondazione Ansaldo - Centro per la cultura d'impresa, n. 6, 2008.

Bonfiglio Dosio Giorgetta, *Archivistica speciale*, Padova, CLEUP, 2011.

Bozzi Giuseppe, *Municipalizzazione dei pubblici servizi*, in «Enciclopedia del Diritto», XXVII, Milano, 1977, p. 363.

Carucci Paola, *Lo scarto come elemento qualificante delle fonti per la storiografia*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXV (1975), n. 1-3, pp. 250-264.

Carucci Paola, *Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri di edizione*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1987, p. 143-148.

Carucci Paola - Messina Marina, *Manuale di archivistica per l'impresa*, Roma, Carocci editore, 2008.

Cassese Sabino, *Funzione delle partecipazioni pubbliche e sistema del credito*, in «Rassegna parlamentare», 1967, n. 10-12, pp. 633-641.

Citroni Giulio, Giannelli Nicola, Lippi Andrea, *Chi governa l'acqua? Studio sulla governance locale*, Soveria mannelli, Rubbettino, 2008.

Citroni Giulio - Lippi Andrea - Profeti Stefania, *Governi privati: le società partecipate dei comuni strumento e arena del governo locale*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012.

Citroni Giulio - Lippi Andrea - Profeti Stefania, *La libertà è "partecipazioni"? Le Spa comunali e il governo delle città*, «Dialoghi Internazionali», n. 18, 2012, pp. 110 – 121.

Compagnone Denise, *Acea, la memoria recuperata. L'archivio storico e il museo immersivo come strumenti per la tutela e la valorizzazione di un secolo di patrimonio culturale aziendale*, in «DigItalia», 17(2), 2022, pp. 78–86, <<https://doi.org/10.36181/digitalia-00053>
<<https://digitalia.cultura.gov.it/article/view/2977>>.

Comunian Roberta, *Il ruolo delle imprese nello sviluppo culturale del territorio*, in De Martin Stefano - Sacco Pier Luigi, *Il Cultural Planning: principi ed esperienze*, Roma, Carocci, 2006.

Contini Giovanni - Carucci Paola (a cura di), *Gli archivi di impresa*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 44 (1984), <http://2.42.228.123/dgagaeta/dga/uploads/documents/Rassegna/RAS_1984_2_3.pdf>.

De Nardis Sergio (a cura di), *Le privatizzazioni italiane*, Bologna, Il mulino, 2000.

Delfiol Renato, *Criteri di selezione degli atti negli archivi d'impresa*, in Borgia Luigi, De Luca Francesco, Viti Paolo, Maria Zaccaria Raffaella (a cura di), *Studi in onore di Arnaldo d'Addario*, Lecce, Conte, 1995, I, pp. 78.

Del Giudice Fabio, *Gli archivi d'impresa in Italia*, in «Culture e Impresa», n. 2, luglio 2005.

Fanfani Tommaso, *Gli archivi d'impresa: un modo di conservazione della 'memoria'*, Fondazione Piaggio. Quaderni della Fondazione Piaggio, n. 2, Le Monnier, Dicembre 2004, pp. 13-27.

Fregni Euride, *Premessa*, in Zacché Gilberto (a cura di), *Lo scarto. Teoria, normativa e prassi*, San Miniato, Archilab, 2002, p. 7.

Fregni Euride, *Archivi storici nei consorzi di bonifica dell'Emilia-Romagna: guida generale*, Bologna, Patron, 2003.

Giuva Linda, Vitali Stefano, Zanni Rosiello Isabella, *Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*, Milano, Mondadori, 2007.

Golinelli Claudia Maria, *La valorizzazione del patrimonio culturale: verso la definizione di un modello di governance. Cultura, impresa e territorio*. Milano, Giuffrè, 2008.

Innocenti Lorenzo, *L'Italia tra nazionalizzazioni, privatizzazioni e azionariato diffuso*, in «Impresa sociale», n. 4, 2020, <<https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/articolo/italia-tra-nazionalizzazioni-privatizzazioni-e-azionariato-diffuso>>.

Istituto per la Ricostruzione Industriale, *Le Privatizzazioni in Italia*, Roma, Edindustria, 2001.

Leone Giovanni - Tarasco Antonio Leo (a cura di), *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, Padova, Cedam, 2006.

Lippi Andrea – Profeti Stefania, *La libertà è partecipazione? Le spa comunali e il governo delle città*, in «Pensieri spettinati», 18 (2012), pp. 110-121.

Lippi Andrea, *Il governo ibrido. Autorità politica e forme della legittimazione in tempi di governance*, in Bontempi Marco - D'Andrea Dimitri - Mannori Luca (a cura di), *Pensare la Politica: una ricognizione interdisciplinare*, Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 333-354.

Lippi Andrea, *Modelli di amministrazioni pubbliche*, Bologna, Il mulino, 2022.

Lodolini Elio, *Archivi delle banche, vigilanza archivistica e segreto bancario in Italia: qualche precedente (1928-1956)*, in Associazione nazionale archivistica italiana. Sezione Friuli-Venezia Giulia, *Le carte preziose. Gli archivi delle banche nella realtà nazionale e locale: le fonti, la ricerca, la gestione e le nuove tecnologie*, Trieste, 1999, pp. 56-67.

Lodolini Elio, *Legislazione sugli archivi: storia, normativa, prassi, organizzazione dell'amministrazione archivistica. Vol. 1-2*, Bologna, Pàtron, 2005.

Marinelli Maria Emanuela, *Le privatizzazioni e i loro riflessi sulla tutela degli archivi*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», n. s. III (2007), n. 1, p. 171-179, <http://2.42.228.123/dgagaeta/pdf.php?file=Rassegna/RAS_2007_1.pdf>.

Marinelli Maria Emanuela, *Gli archivi d'impresa nel Lazio: una lunga esperienza*, in «Il mondo degli archivi», 2020, <<http://www.ilmondodegliarchivi.org/rubriche/in-italia/848-gli-archivi-d-impresa-nel-lazio-una-lunga-esperienza>>.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta, *Archivi Storici degli Enti Pubblici. Riordinamento e inventariazione. Guida per gli archivisti incaricati*, Torino, 2005, <http://www.sato-archivi.it/Sito/images/stories/modelli_scaricabili/guida_riordinatori_2012.pdf>.

Montemaggi Marco – Severino Fabio, *Heritage marketing. La storia dell'impresa italiana come vantaggio competitivo*, Milano, Franco Angeli, 2007.

Mori Giorgio, *Archivi aziendali e storia dell'industria*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», n. 2-3, 1984, p. 555.

Nicolaj Giovanna, *Lezioni di diplomazia generale. II., Le funzioni del documento*, Roma, Bulzoni, 2007, p. 59-61.

Paganetto Luigi - Cosi Dante, *Privatizzazioni*, in «Enciclopedia Italiana G. Treccani», V Appendice, 1994, <https://www.treccani.it/enciclopedia/privatizzazione_%28Enciclopedia-Italiana%29/>.

Paoloni, Giovanni. «Gli archivi d'impresa.» *Economia della cultura*, n. 4 (2008): 471-477.

Parisio Vera, *Forma privatistica e sostanza pubblicistica: modello societario e gestione dei servizi pubblici locali*, in Falcon Giandomenico - Marchetti Barbara (a cura di), *Pubblico e privato nell'organizzazione e nell'azione amministrativa: problemi e prospettive. Atti del Convegno di Trento, 7-8 giugno 2012*, a cura di G. Falcon e B. Marchetti, Assago, CEDAM, 2013.

Porcaro Massafra Domenica - Messina Marina - Tatò Grazia, *Riforme in corsa... Archivi pubblici e archivi d'impresa tra trasformazioni privatizzazioni e fusioni. Atti del convegno di studi*, Bari, Edipuglia, 2004.

Romiti Antonio, *Gli archivi d'impresa: prospettive tra teorie e pratica*, Fondazione Piaggio. Quaderni della Fondazione Piaggio, n. 2, Le Monnier, Dicembre 2004, pp. 28-42.

Scarpa Carlo et al., *Comuni s.p.a.: il capitalismo municipale in Italia*, Bologna, Il mulino, 2009.

Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle D'Aosta, *Requisiti strutturali essenziali di un archivio di un ente pubblico*, 2002, <https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/AllegatoB_requisiti_archivio_soprintendenza.pdf>.

Torre Gemma, *Management of Government Archives in Italy*, IMT School for Advanced Studies Lucca, 2018, <<http://e-theses.imtlucca.it/243/>>.

Siti, database, risorse online

ACEA - Museo Immersivo <<http://www.museodigitale.gruppo.acea.it/>>.

ACEA – La storia, <<https://www.gruppo.acea.it/conoscere-acea/nostra-storia/archivio-storico>>.

ACEA – Archivio storico, <<https://www.gruppo.acea.it/conoscere-acea/nostra-storia/archivio-storico>>.

Acquedotto Pugliese – La storia, <<https://www.aqp.it/perche-acquedotto/la-storia>>.

Canale Emiliano Romagnolo, <<https://www.consorziocer.it/it/p/il-cer/>>.

Direzione generale Archivi sono disponibili numerosi Piani di conservazione e massimari di scarto, <<https://archivi.cultura.gov.it/attivita/tutela/piani-di-conservazione-e-massimari-di-scarto>>.

Idro – Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, <<http://www.ecomuseoridracoli.it/>>.

ISO 15489-1:2016 Information and documentation — Records management — Part 1: Concepts and principles, <<https://www.iso.org/standard/62542.html>>.

Ministero della Cultura - Art Bonus, <<https://artbonus.gov.it/>>.

Ministero della Cultura - Erogazioni liberali, <<https://www.beniculturali.it/erogazioniliberali>>.

Radio Radicale, Convegno *La legislazione sugli archivi in Italia: normativa esistente possibili interpretazioni estensive e analogiche, prospettive future*, registrato a Roma il 15 ottobre 1993, <<https://www.radioradicale.it/scheda/57856/la-legislazione-sugli-archivi-in-italia-normativa-esistente-possibili-interpretazioni?i=2428852>>.

Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., <<https://www.romagnacque.it/>>.

Sistema Archivistico Nazionale - Portale Archivi d'impresa, <<http://www.impresesan.beniculturali.it/web/impresese/consulta-i-pdf>>.

Sistema Archivistico Nazionale - Portale Archivi d'impresa, Biblioteca digitale sugli archivi d'impresa, <<http://www.impresesan.beniculturali.it/web/impresese/consulta-i-pdf>>.

Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna, Scarto archivistico, <<https://saberocultura.gov.it/i-procedimenti/scarto-archivistico>>.

SAST - Sistema degli Archivi Storici Territoriali della Regione Puglia, <<http://sast.beniculturali.it/index.php/complessi-archivistici/altri-archivi/acquedotto-pugliese>>.

SIUSA - Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche, Acquedotto Pugliese – Complesso archivistico, <<https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=268186>>.

Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, Gli archivi delle agenzie fiscali, <<http://www.sapuglia.it/index.php/strumenti-81759/archivi-comunali/104-soprintendenza/funzioni-ed-attivita-istituzionali/124-gli-archivi-delle-agenzie-fiscali>>.

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

L'Acquedotto della Romagna, Forlì, Romagna Acque S.p.A., 2001.

Capacci Renato, *Dagli Appennini alle onde. Ridracoli: storia di una diga ed altro*, [S.l.], Sapignoli, 1989.

Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna, *Ridracoli. La diga, l'acquedotto, l'ambiente*, Forlì, 1990.

Coridra. Consorzio diga di Ridracoli, *Diga di Ridracoli*, S.l., 1984.

Fondo mondiale per la natura – WWF, Sezione di Forlì, *La diga di Ridracoli. Un progetto sotto inchiesta*, Forlì, 1978.

Gambi Andrea et al., *Romagna Acque, il Grossista per la gestione pubblica*, «Ecoscienza», 6/2016 p. 59-60, <https://issuu.com/ecoscienza/docs/ecoscienza6_2016>.

Malfitano Alberto, *Il governo dell'acqua. Romagna acque-Società delle fonti dalle origini a oggi (1966-2016)*, Bologna, Il Mulino, 2016.

Malfitano Alberto, *Il nuovo corso dell'acqua. Romagna Acque - Società delle Fonti nel terzo millennio*, Bologna, Il Mulino, 2020.

Prati Luciana (a cura di), *Flumen aquaeductus. Nuove scoperte archeologiche dagli scavi per l'acquedotto della Romagna*, Bologna, Nuova Alfa, 1988.

Balzani Roberto - Raggi Andrea (a cura di), *Qualcosa è cambiato. Acqua, gas e igiene urbana a Forlì, 1945-2000*, Milano, F. Angeli, 2002.

Romagna Acque S.p.A., *L'Acquedotto della Romagna*, Forlì, Grafiche Morandi Fusignano (RA), 2001.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0021034-25/11/2011
Cl. 02.01.00/64.5

Al Segretario generale
SEDE

Alla Direzione generale
per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e
l'arte contemporanea
SEDE

OGGETTO: Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Con la documentata nota prot. n. 31334 del 6 ottobre 2011, codesta Direzione generale – ripercorsi gli orientamenti interpretativi espressi sia dall'Amministrazione che dal Consiglio di Stato in merito all'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed alla luce altresì delle novelle apportate dall'articolo 4, comma 16, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 – ha chiesto a questo Ufficio di esprimersi nuovamente circa la portata applicativa della disposizione normativa in argomento.

La questione deve essere affrontata sotto due diversi profili, dovendosi separatamente trattare della definizione dell'ambito di applicazione soggettivo e di quello oggettivo del predetto articolo 12 del Codice.

Nella prima delle prospettive indicate, codesta Direzione generale chiede a questo Ufficio, sostanzialmente, di chiarire se e in quali casi gli enti pubblici in forma societaria e le società a capitale pubblico totalitario possano essere annoverati fra i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del Codice, con conseguente applicabilità del successivo articolo 12, al ricorrere delle ulteriori condizioni ivi previste.

La disposizione in argomento, nel disciplinare l'istituto della verifica dell'interesse culturale, stabilisce che a tale procedura siano necessariamente soggette tutte le cose mobili e immobili che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, e ad oltre settanta anni, se immobili, appartenenti ai soggetti di cui al richiamato articolo 10, comma 1, ovvero *“allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”*.

Quest'ultima prescrizione normativa ha chiaramente inteso includere nell'ampia endiadi *“ogni altro ente ed istituto pubblico”* tutti i soggetti riconducibili all'ambito pubblicistico *in sensu* inteso. E ciò a prescindere sia dalla forma giuridica del soggetto (stante l'acclarata neutralità, a tale fine, del ricorso alla forma societaria), sia dalla qualificabilità dello stesso quale ente pubblico in senso stretto, sia ancora – come da tempo chiarito dalla giurisprudenza –



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

dalla circostanza che il perseguimento di finalità d'interesse pubblico avvenga in maniera indiretta e mediata, attraverso l'utilizzo di strumenti privatistici, come nel caso degli enti pubblici economici (v. Cons. St., sez. VI, 5 ottobre 1995, n. 1061, che ha interpretato la medesima espressione, contenuta nel previgente articolo 4 della legge n. 1089 del 1939, nel senso dell'inclusione degli enti pubblici economici), sia, infine, del ricorrere delle condizioni che consentono di ritenere operante la figura dell'organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del Codice dei contratti pubblici.

L'interpretazione ora esposta discende non solo dal chiaro tenore letterale della disposizione, ma anche dalla circostanza che la prescrizione normativa in argomento estende il regime di tutela dettato per i soggetti pubblici persino ad alcune persone giuridiche private in senso stretto e, segnatamente, ai soggetti privi di finalità lucrative disciplinati dal libro primo del Codice civile. E infatti l'applicazione del regime di tutela previsto per i beni appartenenti ai soggetti pubblici anche ai beni di proprietà di una specifica categoria di persone giuridiche private in senso stretto, implica – *a fortiori* – l'estensione di tale regime ad ogni e qualsiasi soggetto rientrante nell'ambito pubblicistico *lato sensu* inteso. Né appare rilevante, in senso contrario, l'eventuale perseguimento di fini di lucro, poiché tale aspetto rileva, come già detto, unicamente con riferimento alle persone giuridiche private in senso proprio e stretto.

Del resto, la *ratio legis* che impone la lettura più ampia possibile dell'endiadi “ogni altro ente ed istituto pubblico” può farsi discendere dal disegno complessivo già sotteso alla legge n. 1089 del 1939, poi sostituita dal T.U. n. 490 del 1999 e, infine, dal Codice. In tutti i citati testi normativi, infatti, “transita” l'idea che l'appartenenza pubblica (nel senso più ampio e lato del termine) del bene culturale comporti *ex se* maggiori garanzie in merito al rispetto del regime di tutela, e determini altresì la preordinazione del bene stesso alla valorizzazione (nel caso di appartenenza agli enti territoriali) o almeno alla pubblica fruizione (per i beni di proprietà di altri enti pubblici), come oggi esplicitato dall'articolo 1 del Codice, il quale, peraltro, si limita sul punto a fornire esclusivamente un'aggiornata chiave di lettura dei principi già contenuti nella Costituzione.

Così intesa, la locuzione “ogni altro ente e istituto pubblico” include certamente ogni e qualsivoglia soggetto che sia integralmente partecipato dallo Stato, anche nei casi in cui ciò eventualmente avvenga in via mediata, attraverso altro ente od organismo di diritto pubblico, ovvero mediante una società di capitali a sua volta a partecipazione pubblica totalitaria.

Questi principi sono già stati applicati in recenti rescritti resi da questo Ufficio in merito alla necessità di sottoposizione a preventiva verifica dell'interesse culturale, in caso di dismissione, degli immobili della RAI s.p.a. (v. parere prot. n. 12923 del 5 luglio 2011) e della società Ligestra Due s.r.l., generata dalla società in mano pubblica Fintecna s.p.a. nell'ambito di recenti operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare appartenente ad enti pubblici disciolti (v. parere prot. n. 18794 del 17 ottobre 2011).

Una volta chiarito quali siano i soggetti da ritenere “pubblici” ai fini dell'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, occorre affrontare la distinta questione – sempre inerente l'ambito di applicazione soggettivo della disposizione – della sorte dei beni appartenenti a soggetti pubblici (nel senso anzidetto) successivamente privatizzati.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

Al riguardo, occorre in primo luogo chiarire che il problema assume una rilevanza effettiva soltanto ove ricorra un'ipotesi di privatizzazione in senso sostanziale e non meramente formale, essendo quest'ultima del tutto irrilevante, sulla scorta di quanto si è fin qui illustrato, al fine di escludere la natura (sostanzialmente) pubblicistica del soggetto risultante dalla trasformazione, almeno ai fini dell'obbligo di sottoposizione a verifica del relativo patrimonio. In altre parole, non residuano dubbi applicativi rilevanti in caso di mera trasformazione dell'ente pubblico in società per azioni, ove – in ipotesi – la totalità del capitale rimanga in mano pubblica; diversamente taluni dubbi interpretativi potrebbero al più residuare ove sia intervenuta anche la dismissione della partecipazione azionaria di maggioranza.

Al fine, pertanto, di chiarire se e in quali termini l'articolo 12 del Codice rimanga applicabile in tale ultima ipotesi, occorre richiamare il noto, recente pronunciamento reso in proposito dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato con il fondamentale parere n. 4 del 2011.

Nella ricostruzione dell'istituto della verifica dell'interesse culturale operata dal supremo Consesso amministrativo con il citato rescritto, sia la necessaria sottoposizione al regime di tutela di tutte le cose appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del Codice, al compimento dei termini di legge, sia l'impossibilità di sottrarre il bene al regime protettivo – definitivo o anche solo interinale – a cui è assoggettato, costituiscono null'altro che il punto di emersione della c.d. "originarietà" dell'interesse culturale. Con quest'ultima espressione ci si riferisce alla circostanza che la "culturalità" del bene rappresenta nel nostro ordinamento – sulla base dell'insegnamento offerto dalla Corte costituzionale a partire dalla fondamentale sentenza n. 56 del 1968, poi seguita da molte altre – una qualità ad esso intrinseca ed immanente, che opera al solo verificarsi delle circostanze stabilite dalla legge.

L'originarietà della qualità di bene culturale postula, evidentemente, l'impossibilità che tale carattere, essendo immanente al bene, possa successivamente essere perduto. Con conseguente sostanziale insensibilità del regime protettivo cui il bene è assoggettato alle successive e accidentali vicende proprietarie che abbiano eventualmente interessato il bene stesso.

Proprio sulla scorta di tale ordine di argomentazioni (nonché alla luce della puntuale esegesi della disposizione attributiva all'Amministrazione del potere-dovere di verificare l'interesse culturale dei beni), il Consiglio di Stato ha chiarito, con il parere sopra citato, che sono soggetti alla procedura di verifica tutti i beni per i quali si siano, in qualunque tempo, verificate le circostanze tipizzate al comma 1 dell'articolo 12 del Codice. E ciò a prescindere sia dalle successive vicende eventualmente incidenti sulla natura giuridica del soggetto proprietario del bene, sia anche dall'epoca – precedente o successiva all'entrata in vigore del Codice – in cui tali vicende si siano effettivamente verificate.

Da quanto sin qui esposto può trarsi pianamente la conclusione che costituisce principio generale del nostro ordinamento – desumibile sia dall'interpretazione dell'articolo 9 della Costituzione, nella lettura che ne è stata fatta dalla stessa Corte costituzionale, sia dall'articolo 12 del Codice, che è disposizione immediatamente attuativa del precetto costituzionale – che la sottoposizione di un bene al regime di tutela stabilito dal Codice, una volta operante, può



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

cessare soltanto in una ipotesi, ovvero a seguito dell'espressa esclusione dell'interesse culturale, che giustifica la speciale protezione offerta dall'ordinamento.

In considerazione di quanto precede, non sembra potersi revocare in dubbio che i beni, originariamente appartenenti ad enti pubblici, successivamente transitati nel patrimonio dei soggetti in forma societaria derivanti dalla privatizzazione – si ribadisce: sostanziale – degli enti stessi siano integralmente soggetti alle disposizioni della Parte seconda del Codice, e, cioè, anzitutto all'articolo 12 e alla relativa tutela interinale.

Ovviamente, invece, rimarranno esclusi dall'ambito applicativo di quest'ultima disposizione i beni acquisiti dal soggetto dopo il completamento del processo di privatizzazione sostanziale (ad esempio, successivamente alla dismissione della partecipazione pubblica maggioritaria del capitale sociale della persona giuridica).

Passando ad esaminare il distinto profilo dell'ambito di applicazione oggettivo della verifica dell'interesse culturale, occorre dirimere le questioni interpretative sorte a seguito delle modificazioni apportate all'articolo 10, comma 5, all'articolo 12, comma 1, e all'articolo 54, comma 2, lettera *a*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio dal sopra citato articolo 4, comma 16, del decreto legge n. 70 del 2011.

Come è noto, la novella ha introdotto una distinzione, nell'ambito delle cose di cui all'articolo 10, comma 1, del Codice, tra i beni mobili e gli immobili. Per i primi, la soglia che determina l'applicazione della disciplina del Titolo I della Parte seconda del Codice (ai sensi dell'articolo 10, comma 5), la sottoposizione al procedimento di verifica dell'interesse culturale (articolo 12, comma 1) e il divieto di alienazione fino alla conclusione del predetto procedimento (articolo 54, comma 2, lettera *a*)) rimane fissata in cinquanta anni, come già previsto dalla disciplina previgente, mentre per gli immobili il medesimo termine è stato innalzato a settanta anni.

Tali innovazioni normative comportano l'esigenza di dirimere due ordini di problemi. Anzitutto, si tratta di risolvere due distinte questioni di diritto transitorio e, in particolare: quale sia la sorte degli immobili pubblici realizzati da meno di settanta anni e già sottoposti a verifica con esito positivo alla data di entrata in vigore della novella; in secondo luogo, quale sia la disciplina applicabile agli immobili pubblici per i quali, alla data suddetta, fosse già compiuto il termine cinquantennale, ma non ancora quello del settantennio, e che – viceversa – non fossero stati ancora sottoposti a verifica.

In secondo luogo, e – per così dire – “a regime” occorre chiedersi se, e quali eventualmente siano, le vie praticabili per sottoporre a tutela gli immobili pubblici infrasettantennali realizzati da oltre un cinquantennio, ove ritenuti di assoluto rilievo, oppure ove risultino esposti a una minaccia imminente di irreversibile e grave manomissione.

La soluzione di tutte le questioni indicate dipende strettamente dall'interpretazione dell'insieme delle richiamate previsioni normative che hanno innalzato da cinquanta a settanta anni la soglia per l'applicazione del regime di tutela agli immobili appartenenti a soggetti pubblici. Occorre, in particolare, chiedersi se, per i beni suddetti, è da ritenere definitivamente



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

esclusa la possibilità di operare qualunque forma di tutela fino al compimento dei settanta anni, ovvero se gli immobili in argomento possono comunque (e, in caso affermativo, in quali ipotesi e a quali condizioni) essere attratti all'ambito applicativo della Parte seconda del Codice.

L'inquadramento della questione deve anzitutto muovere dall'esame del tenore letterale delle disposizioni.

In proposito, non può dubitarsi che l'intenzione del legislatore sia stata effettivamente quella di stabilire soglie diversificate, al fine di rendere operativo il sistema della tutela, per gli immobili appartenenti a soggetti pubblici (nel senso sopra illustrato), cui la predetta disciplina è inapplicabile anteriormente al decorso del termine minimo di settanta anni, e quelli di proprietà privata, per i quali, in presenza di un interesse culturale "qualificato" ai sensi del comma 3, lettera a), dell'articolo 10 del Codice, e mediante l'apposito procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 13 e seguenti, il vincolo può essere imposto dopo cinquant'anni.

Ciò emerge palesemente non solo dalle modificazioni apportate, nel senso indicato, all'articolo 12, comma 1, e all'articolo 54, comma 2, lettera a), del Codice, ma soprattutto dal tenore testuale dell'attuale articolo 10, comma 5, risultante a seguito della novella del 2011.

Quest'ultima disposizione stabilisce oggi che *"Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni"*.

Si tratta di un'indicazione normativa chiara e precisa, la quale induce a ritenere che il legislatore non abbia inteso semplicemente differire il termine a decorrere dal quale opera l'obbligo di sottoposizione dei beni interessati alla verifica dell'interesse culturale (e, nelle more di questa, la relativa tutela interinale), ma – come si è anticipato – abbia definitivamente introdotto una nuova e diversa soglia di "culturalità", limitata ai soli immobili appartenenti ai soggetti pubblici.

Conseguentemente, per i beni in parola, non viene semplicemente meno il *dovere* dell'Amministrazione di operare la verifica (con la correlata tutela interinale), ma anche il relativo *potere*. In altri termini, la verifica dell'interesse culturale degli immobili infrasettantennali appartenenti a soggetti pubblici è da ritenere non più possibile, neanche facoltativamente e limitatamente a singoli casi, pena – presumibilmente – la censura di radicale nullità dei relativi atti.

La scelta in tal senso operata, nell'ambito della sua ampia discrezionalità, dal legislatore del 2011 appare, peraltro, coerente con il sistema e non illogica, se si considera quanto si è sopra detto in merito alla *ratio* delle norme concernenti la disciplina dei beni culturali in mano pubblica.

E infatti, se tra i principi informatori del sistema della tutela vi è, come si è visto, l'idea che l'appartenenza pubblica del bene culturale comporti *ex se* maggiori garanzie in merito al rispetto delle esigenze di conservazione e di valorizzazione, può ritenersi non irragionevole la determinazione di "alleggerire" la disciplina normativa di tutela relativa agli immobili pubblici



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

– già di per sé sufficientemente garantiti – e, invece, mantenere invariata la soglia di sottoposizione al regime protettivo per quelli appartenenti ai privati.

Per altro verso, la ragionevolezza della diversità di trattamento è strettamente legata alle diverse modalità di operatività della tutela: nel pubblico è, in sostanza, generale e “presunta” (per cui è logico che tale “presunzione” si fondi su basi più solide di storicizzazione: almeno settanta anni); nel privato, invece, la tutela è puntuale e provvedimentale: implica, quindi, una selezione, una scelta, e non investe tutto il patrimonio sopra i cinquanta anni, ma solo quegli specifici beni per i quali emergano profili di interesse particolarmente importante.

Anche il diverso grado dell’interesse culturale richiesto (*mero* per i pubblici, *particolarmente importante* per i privati) è indice di diversità delle fattispecie e conferma la ragionevolezza della scelta operata dal decreto legge n. 70 del 2011.

In considerazione di quanto sin qui esposto, e tenendo fede altresì al generale principio *tempus regit actum*, è possibile dirimere le tre questioni sopra indicate, concernenti l’ambito di applicazione oggettivo della verifica di cui all’articolo 12 del Codice.

In particolare, quanto agli immobili pubblici realizzati da meno di settanta anni già sottoposti a verifica con esito positivo alla data di entrata in vigore della novella, non può essere revocata in dubbio la permanenza del regime di tutela del bene. Ciò in quanto la qualità di bene culturale, acclarata in conformità alla disciplina vigente al momento del compimento dell’atto, non può ritenersi intaccata dall’intervento della novella del 2011, in ossequio al richiamato principio *tempus regit actum*.

Ad opposte conclusioni dovrà pervenirsi, in ossequio al medesimo principio, con riferimento agli immobili pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore della novella, fosse già compiuto il termine cinquantennale, ma non ancora quello del settantennio, e che – viceversa – non fossero stati ancora sottoposti a verifica, ivi inclusi i beni per i quali il relativo procedimento fosse, in ipotesi, già in corso. In tal caso, la sopravvenienza della nuova norma non potrà che determinare il venir meno del potere dell’Amministrazione di provvedere, con conseguente archiviazione degli eventuali procedimenti *in itinere*, come peraltro già chiarito da questo Ufficio con il parere prot. n. 20272 in data 11 novembre 2011, al quale si rinvia.

Con riferimento a tale ultima categoria di immobili (ovvero quelli realizzati da oltre cinquanta anni, ma da meno di settanta), rimane da chiarire – e con ciò si viene alla terza questione – se vi siano e quali siano le residue possibilità di rendere operativo il regime di tutela della Parte seconda del Codice.

In proposito, deve senz’altro escludersi la possibilità di imposizione di vincoli ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera *a*), del Codice, ovvero in ragione dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante che gli immobili stessi eventualmente presentino. Tale strada, infatti, è resa non percorribile proprio dall’espresso e inequivocabile tenore della disposizione ora richiamata, la quale limita il proprio ambito applicativo ai beni “*appartenenti o soggetti diversi da quelli indicati al comma 1*”, ovvero ai soli immobili di pertinenza di soggetti non pubblici.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

Rimane, invece, aperta la possibilità di imposizione di vincoli ai sensi della lettera *d*) del medesimo articolo 10, comma 3, ove sia dato rinvenire nel bene *“un interesse particolarmente importante a causa del riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”*. Tale disposizione, infatti, è applicabile a prescindere dal regime proprietario dell’immobile e non richiede il presupposto della così detta *“storicizzazione”*.

Occorre, peraltro, tenere presenti i limiti di applicabilità del suddetto istituto, che si riferisce al vincolo che suole definirsi come *“relazionale-esterno”*, il quale prende in considerazione il bene non già per il suo pregio intrinseco, bensì per il suo valore testimoniale rispetto a fatti o eventi storici, nel senso ampio e lato risultante dalla previsione normativa richiamata.

L’imposizione del vincolo ai sensi della citata lettera *d*) sarà da ritenere legittima ove ricorra – e sia adeguatamente evidenziato nella motivazione del provvedimento – un preciso collegamento del bene con un fatto o un evento storico rimasto ad esso estrinseco, quale, a titolo meramente esemplificativo, la circostanza che l’immobile sia stato teatro di un evento storico, dimora o luogo di incontro di artisti o personaggi storici, sede in cui si sono disputati importantissimi eventi sportivi (olimpiadi), e via dicendo.

Al di là di tali ipotesi – che, si ribadisce, richiedono sempre una puntuale e attenta motivazione volta ad evidenziare l’interesse particolarmente importante del bene, nel senso sopra indicato – la forma di tutela per gli immobili privi del requisito generale di anzianità è costituita, d’altronde, dal riconoscimento del particolare valore artistico ai sensi dell’art. della legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941 (art. 11, comma 1, lettera *e*), e 37, comma 4, del Codice).

IL CAPO DELL’UFFICIO

Cons. Paolo Carpentieri



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0012923-05/07/2011
Cl. 02.01 00/64.6

Alla RAI – Radiotelevisione Italiana
Direzione servizi generali
ROMA

e. p.c., Al Capo di Gabinetto
SEDE

Al Segretario generale
SEDE

Alla Direzione generale
per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e
l'arte contemporanea
SEDE

OGGETTO: RAI - Radiotelevisione Italiana – Verifica dell'interesse culturale dei beni immobili ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Si fa riferimento alla nota della Direzione servizi generali della RAI - Radiotelevisione Italiana prot. n. AS/SG/001814 del 10 giugno 2011, concernente l'oggetto, di cui si unisce copia per pronto riferimento, corredata, per la Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, degli allegati in originale.

Al riguardo, nel rappresentare che questo Ufficio è sfornito di ogni competenza in merito al puntuale esame della situazione dei singoli immobili, si fa presente in via generale quanto segue.

Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito Codice), trovano applicazione nei confronti delle cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1. Quest'ultima disposizione si riferisce, a sua volta, alle cose che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico *“appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico”*.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

Con la nota sopra richiamata è stata posta la questione dell'applicabilità delle citate disposizioni alla RAI, avente forma giuridica di società di capitali e di cui non è controversa la natura di organismo di diritto pubblico, accertata nelle sedi giurisdizionali competenti.

Si rileva, in proposito, che il citato comma 1 dell'articolo 10 del Codice, nel riferirsi a "ogni altro ente ed istituto pubblico" ha inteso includere in tale ampia eniadi ogni e qualunque soggetto riconducibile all'ambito pubblicistico *lato sensu* inteso. E ciò a prescindere sia dalla forma giuridica del soggetto – stante l'acclarata neutralità, a tale fine, del ricorso alla forma societaria – sia della qualificabilità del soggetto quale ente pubblico in senso stretto, sia infine – come da tempo chiarito dalla giurisprudenza – ove il perseguimento di finalità d'interesse pubblico avvenga in maniera indiretta e mediata, attraverso l'utilizzo di strumenti privatistici, come nel caso degli enti pubblici economici (v. Cons. St., sez. VI, 5 ottobre 1995, n. 1061, che ha interpretato la medesima espressione, contenuta nel previgente articolo 4 della legge n. 1089 del 1939, nel senso dell'inclusione degli enti pubblici economici).

E' da evidenziare la circostanza che la prescrizione normativa in argomento, risalente, nella sua formulazione, alla legge n. 1089 del 1939, estende il regime di tutela dettato per i soggetti pubblici persino ad alcune persone giuridiche private in senso stretto e, segnatamente, ai soggetti privi di finalità lucrative disciplinati dal libro primo del codice civile. Ne consegue l'agevole conclusione secondo cui – *a fortiori* – il regime di cui al citato articolo 10, comma 1, del codice di settore non può non trovare applicazione nei confronti di ogni e qualsiasi soggetto rientrante nell'ambito pubblicistico *lato sensu* inteso.

Né appare rilevante, in senso contrario, l'eventuale perseguimento di fini di lucro, poiché tale aspetto rileva, come già detto, unicamente con riferimento alle persone giuridiche private in senso proprio e stretto.

Così intesa, la locuzione "ogni altro ente e istituto pubblico", usata dall'articolo 10, comma 1, *cit.*, ancorché, come detto, risalente al 1939, vale a operare un rinvio mobile alle acquisizioni attuali in materia di individuazione dei soggetti pubblici, che discendono dall'evoluzione dell'ordinamento giuridico, nazionale e comunitario.

In tal senso, non sembra potersi dubitare che nell'ambito applicativo dell'articolo 10, comma 1, del codice rientrino anche i così detti *organismi di diritto pubblico*. Quest'ultima nozione, introdotta per la prima volta dalle direttive comunitarie, è rilevante, come è noto, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano nel suo complesso, non solo ai fini dell'applicazione delle norme in materia di appalti, ma anche a numerosi altri effetti.

Le implicazioni nell'ordinamento giuridico interno della richiamata nozione di matrice comunitaria sono rese viepiù evidenti da una serie di indici normativi, desumibili dalla legislazione recente, tutta nettamente informata dall'impostazione "sostanzialistica" in materia di individuazione dei soggetti pubblici, propria del diritto comunitario. Numerose



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

sono, infatti, le disposizioni volte ad estendere interi ambiti di discipline pubblicistiche a soggetti a vario titolo partecipanti all'area del pubblico. Si pensi, per citare un solo esempio, all'articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale stabilisce l'applicazione alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo dei principi pubblicistici in materia di reclutamento del personale e di conferimento di incarichi (comma 2) ed estende i divieti o limitazioni alle assunzioni vigenti per l'amministrazione controllante, tra l'altro, anche alle società controllate che abbiano natura di organismi di diritto pubblico (comma 2-bis, che include tali società pubbliche, tra l'altro, ove "svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale").

Occorre ricordare, infine, che – al di là dei riferimenti specifici contenuti in puntuali disposizioni normative del genere di quelle sopra richiamate – fondamentale importanza riveste, per la sua portata generale e di principio, l'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il quale stabilisce che "i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1". Disposizione, questa, che enuclea – in adesione al richiamato orientamento sostanzialistico – una nozione oggettiva di attività amministrativa, come tale attratta nell'ambito di operatività dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto deputato al suo svolgimento.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, deve pertanto ritenersi che la RAI sia pienamente soggetta all'applicazione dell'articolo 10, comma 1, del Codice e, conseguentemente, alle pertinenti disposizioni della Parte seconda del medesimo Codice, incluso l'articolo 12.

Da ultimo, si fa presente che, in ogni caso, i beni appartenenti alla RAI facenti parte del patrimonio della stessa anteriormente alla trasformazione in società per azioni sono comunque sottoposti – se ed in quanto ne ricorrano le condizioni – all'applicazione delle disposizioni del Codice più volte richiamate, in coerenza con quanto affermato dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato con il recente parere n. 4 del 26 maggio 2011. Con questo rescritto – particolarmente importante perché reso dal massimo Consesso amministrativo – è stato, infatti, definitivamente acclarato che il procedimento di verifica e la tutela interinale di cui all'articolo 12 del Codice trovano applicazione nei confronti dei beni appartenenti a soggetti pubblici che abbiano mutato, in qualunque modo, la propria natura giuridica, anche ove tale mutamento si sia verificato anteriormente all'entrata in vigore dello stesso Codice.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

Occorrerà, pertanto, che gli uffici di codesto Ente provvedano ad iniziare il procedimento di verifica dinanzi alle Direzioni regionali competenti per territorio, secondo le modalità indicate sul sito www.benitutelati.it

Questo Ufficio legislativo resta, peraltro, a disposizione per ogni ulteriore necessità al riguardo che dovesse essere rappresentata dai competenti Uffici, al fine di assicurare la massima cooperazione interistituzionale.

In tale ottica può sin d'ora rappresentarsi la possibilità che siano definite, ove occorra, modalità operative concordate finalizzate ad accelerare e ulteriormente snellire le pratiche, nel rispetto della prioritarie esigenze della tutela. A tal fine potrà definirsi un apposito protocollo d'intesa, che, tuttavia, esorbitando il livello delle ordinarie competenze gestionali degli Uffici, dovrà essere definito e stipulato tra il Capo di Gabinetto di questo Ministero e il Direttore generale di codesto Ente.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Cons. Paolo Carpentieri



Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBAC I-UDCM
LEGISLATIVO
0019796-23/06/2017
Cl. 06.01.00/622

Alla Direzione generale
Archeologia, belle arti e paesaggio

e, p.c.,
Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per l'area metropolitana di Napoli

Al Capo di Gabinetto

Al Segretario generale
LORO SEDI

OGGETTO: POZZUOLI (Napoli) – BACOLI (Napoli) – Alienazione immobili sottoposti a vincolo archeologico di proprietà della Finmeccanica S.p.a. (oggi Leonardo S.p.a.).

Si riscontra la nota prot. 15606 del 25 maggio 2017, con la quale codesta Direzione inoltra la richiesta di parere della Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Napoli, relativa all'alienazione di alcuni beni immobili di proprietà della società Finmeccanica S.p.a. (oggi Leonardo S.p.a.), interessati da vincolo archeologico. In particolare, la Soprintendenza chiede se Finmeccanica S.p.a. in considerazione delle complesse vicende evolutive della società, rientri tra i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10 del codice di settore, con conseguente assoggettamento delle sue proprietà alla procedura di verifica dell'interesse culturale, e se, in caso affermativo, agli atti di alienazione patrimoniale si applichino gli articoli 54-56 del medesimo codice, che prevedono l'autorizzazione ministeriale.

Le questioni poste, per alcuni profili, trovano soluzione in precedenti pareri di questo Ufficio, attinenti alla verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del codice di settore per i beni appartenenti a società a partecipazione pubblica (le quali sono state peraltro disciplinate di recente, sul piano generale, con il d.lgs. n. 175 del 2016), oltre che nelle note considerazioni rese dal Consiglio di Stato nel parere dell'Adunanza generale n. 4 del 2011.

Con riferimento alla possibilità di qualificare Finmeccanica/Leonardo S.p.a. quale ente pubblico, ai sensi dell'art.10, comma 1, del codice, questo Ufficio ritiene condivisibili, in senso negativo, le precisazioni fornite in merito dalla società.

Come è noto, l'art. 10, comma 1, del codice, nell'individuare i soggetti i cui beni sono sottoposti a una disciplina di tutela rinforzata, ossia i soggetti pubblici e le persone giuridiche private *no profit*, conferma la tradizionale differenziazione dai soggetti privati che perseguono attività lucrative. Tale distinzione della normativa di tutela in ragione della natura del soggetto proprietario dei beni, ereditata dalla disciplina previgente, deve oggi confrontarsi con soggetti giuridici di incerta qualificazione, quali per esempio le società miste pubblico-private, originatesi a seguito delle cosiddette "privatizzazioni", nonché gli enti di nuova definizione, mutuati dal diritto europeo al fine di tracciare i confini di



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

applicabilità delle regole di evidenza pubblica. La tematica delle società pubbliche, peraltro, è stata particolarmente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, sia dal punto di vista della qualificazione (cfr. Corte Costituzionale n. 466 del 1993, che, evidenziata la “*natura differenziata e speciale delle società sorte dalla trasformazione dei precedenti enti pubblici economici*”, ha confermato il controllo della Corte dei conti su tali società almeno “*fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario*”), sia della disciplina applicabile, riordinata solo recentemente mediante l’emanazione del d.lgs. n. 175 del 2016.

Sebbene l’espressione “*ogni altro ente e istituto pubblico*”, di cui all’art. 10, comma 1, del codice, vada intesa in senso ampio, comprensivo di qualunque soggetto riconducibile all’ambito pubblicistico, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, tuttavia lo scrivente Ufficio ha già evidenziato, in passato, come la qualificazione delle società partecipate dallo Stato (o da altri enti pubblici) debba essere esaminata con particolare attenzione, guardando in termini sostanziali soprattutto alla salvaguardia delle prioritarie esigenze della tutela (cfr. parere UL prot. 21034 del 25 novembre 2011).

Nel citato parere si era già precisato, sul solco della giurisprudenza, che la privatizzazione in senso meramente formale, caratterizzata dalla partecipazione totalitaria o in via maggioritaria dallo Stato, anche in via mediata (attraverso società pubbliche), appare irrilevante al fine di escludere la qualificazione pubblicistica dei soggetti trasformati, almeno in relazione all’obbligo di sottoporre a verifica d’interesse il relativo patrimonio. Non vi è dubbio, pertanto, che nel novero degli enti pubblici, di cui al citato art. 10, rientrano gli enti integralmente partecipati dallo Stato, anche attraverso un’altra società di capitali a partecipazione pubblica totalitaria (cfr. parere UL prot. 18794 del 17 ottobre 2011 in merito a Ligestra Due S.r.l., partecipata da Fintecna S.p.a.). Tale impostazione è stata confermata, anche di recente, dalla giurisprudenza amministrativa, che ha ritenuto la società CONI Servizi S.p.a. sottoposta al campo di applicazione del citato art. 10, in ragione del suo carattere strumentale per il perseguimento di finalità pubbliche, per il quale “*non può certamente essere assimilata a una qualunque attività di carattere lucrativo*” (cfr. Consiglio di Stato n. 3894 del 2011).

Se la configurazione di un ente come società di capitali non è di per sé, come dianzi evidenziato, sufficiente a escluderne la natura di istituzione sostanzialmente pubblicistica, più complessa appare la qualificazione delle società a partecipazione pubblica solo parziale, e in specie minoritaria, pur se quest’ultima sia sufficiente ad assicurare all’ente pubblico azionista il controllo societario (*golden share*) o comunque penetranti poteri gestionali, al fine di ritenere la stessa sottoposta, o meno, al regime della verifica d’interesse. Nel parere richiamato questo Ufficio aveva già evidenziato dubbi interpretativi, laddove ad avviso della giurisprudenza appare necessaria una valutazione caso per caso, volta alla verifica della presenza di specifici indicatori della natura commerciale dell’attività svolta, onde attribuire all’ente il regime giuridico di pertinenza. Lo Scrivente aveva evidenziato tuttavia che, in linea di principio, dopo il completamento del processo di privatizzazione sostanziale (a seguito della dismissione della partecipazione pubblica maggioritaria del capitale sociale della persona giuridica) i soggetti trasformati, per i beni acquisiti successivamente, restano esclusi dalla disciplina della verifica d’interesse.

Dalle predette considerazioni discende che le società di capitali nelle quali sia avvenuta la privatizzazione anche in senso sostanziale, mediante dismissione della quota pubblica maggioritaria, pur se la quota detenuta sia sufficiente al mantenimento del controllo pubblico (secondo la definizione contenuta nel d.lgs. n. 175 del 2016, che rinvia alla nozione civilistica), non possono essere considerate



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

“enti pubblici” a norma del citato art. 10, in ragione della prevalenza dello scopo di lucro rispetto al (possibile) svolgimento di finalità istituzionali da parte del socio (pubblico) minoritario, a riprova dell’avvenuta acquisizione della vocazione commerciale.

Relativamente, invece, agli *organismi di diritto pubblico*, come attualmente definiti dall’art. 3, comma 1, lett. *d*) del codice dei contratti pubblici, non vi è dubbio che gli stessi rientrino tra gli enti pubblici di cui al citato art. 10, come già chiarito da questo Ufficio con parere prot. 12923 del 5 luglio 2011 (riferito alla RAI), in considerazione della nozione “sostanzialistica” in materia di individuazione dei soggetti pubblici importata dal diritto europeo e rilevante, ovviamente, anche ad altri fini oltre all’evidenza pubblica. Sebbene la giurisprudenza abbia specificato che un organismo può avere sostanza di diritto pubblico, pur rivestendo una forma di diritto privato e pur essendo costituito in forma di società, in quanto ciò che rileva non è la veste giuridica (formale), bensì l’effettiva realtà interna dell’ente e la sua preordinazione al soddisfacimento di un certo tipo di bisogni, ai quali anche le imprese a struttura societaria sono in grado di provvedere (Cassazione civile, SS.UU., n. 24722 del 2008), si condivide l’asserita non configurabilità della Finmeccanica/Leonardo S.p.a. - trattandosi di società commerciale operante in regime concorrenziale sul mercato e pur in presenza di una quota pubblica - quale organismo di diritto pubblico, il quale deve comunque essere contraddistinto dal “*carattere non industriale o commerciale*”.

Sono inoltre comprese tra i soggetti pubblici di cui all’art. 10, comma 1, del codice le società *in house* (cfr. art. 5 codice dei contratti pubblici e art. 16 del d.lgs. n. 175 del 2016), in quanto equiparate, per molti versi, alle pubbliche amministrazioni per le quali agiscono, pur operando formalmente secondo il regime societario.

Conclusivamente (in ordine al primo quesito) si ritiene che Finmeccanica/Leonardo S.p.a., rientrando tra le società commerciali per le quali si è verificata anche la privatizzazione sostanziale, ed essendo pertanto equiparabile a una società commerciale privata, non sia più compresa tra i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, del codice di settore.

Per quanto riguarda il regime di tutela applicabile ai beni societari, a seguito della trasformazione dell’ente, si deve distinguere a seconda che tali beni siano stati acquisiti al patrimonio societario prima o dopo l’avvenuta privatizzazione.

I beni culturali eventualmente acquisiti al patrimonio societario dopo la conclusione del processo di privatizzazione sostanziale (dopo la dismissione cioè, della quota maggioritaria pubblica) sono infatti sottoposti alla stessa disciplina prevista per i beni privati, come già precisato da questo Ufficio nei pareri precedenti. La loro eventuale alienazione non richiede, perciò, la previa autorizzazione ministeriale, essendo sottoposta al solo obbligo di denuncia.

Per i beni antecedenti, si applicano invece le disposizioni dell’art. 12 del codice, in virtù del comma 9 del medesimo articolo, in coerenza con l’Adunanza generale del Consiglio di Stato n. 4 del 2011, che ha definitivamente accertato che il procedimento di verifica e la tutela interinale del codice trovano applicazione nei confronti dei beni appartenenti a soggetti pubblici che abbiano mutato, in qualunque modo, la loro natura giuridica, anche prima dell’entrata in vigore del codice stesso.

Nel caso in cui tali beni fossero già stati oggetto di verifica positiva, o di provvedimento di vincolo, gli stessi, se pur formalmente imputabili a un soggetto privato “trasformato”, restano comunque



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

assoggettati al regime di controllo pubblico, in virtù del principio accolto dal legislatore in base al quale l'uscita dal patrimonio culturale pubblico (con conseguente sdemanializzazione del bene, ove sia riconducibile a un ente territoriale) deve essere autorizzata caso per caso dal Ministero, salva diversa previsione di legge.

Tale principio trova oggi espressione nell'art. 57-bis del codice di settore, inserito a opera del secondo decreto correttivo (d.lgs. n. 63 del 2008), che prescrive l'autorizzazione ministeriale in tutti i procedimenti di dismissione patrimoniale previsti dalla normativa speciale, in caso di alienazione, locazione o concessione d'uso di immobili culturali pubblici, intervenendo in tal modo sulla previgente disciplina di cui al d.l. n. 351 del 2001 (art. 3, commi 17 e 18) che, pur facendo salvi i vincoli gravanti sui beni trasferiti, tuttavia esonerava i trasferimenti dalle autorizzazioni di cui alla disciplina di tutela (all'epoca contenuta nel t.u. n. 490 del 1999).

Il principio contenuto nel codice, in base al quale il passaggio dal regime di tutela previsto per i beni pubblici a quello previsto per i beni privati deve sempre formare oggetto di autorizzazione ministeriale (salvo diverse disposizioni di legge), si applica anche nel caso di privatizzazione sostanziale, poiché, altrimenti, il mutamento del regime di tutela dei beni culturali discenderebbe dalla sola trasformazione di una società sostanzialmente pubblica in una società privata, procedimento al quale il Ministero resta estraneo. In tale prospettiva, il "passaggio di regime" viene a collocarsi naturalmente nel momento dell'uscita del bene dal patrimonio dell'ente privatizzato, mediante alienazione a un soggetto privato. Il trasferimento del bene, autorizzato dal Ministero, comporta la sottoposizione al regime previsto per i beni privati vincolati e non incide sulla sussistenza del vincolo, in quanto l'interesse culturale del bene permane anche a seguito della cessazione del regime pubblico, senza bisogno di riavviare un nuovo procedimento dichiarativo (cfr. Consiglio di Stato, n. 2278 del 2010).

La permanenza della sottoposizione al regime pubblicistico (nonostante la privatizzazione e fino all'autorizzazione ministeriale all'alienazione) non implica, tuttavia, che tali beni restino assoggettati *in toto* anche al regime previsto per i beni demaniali in senso tecnico, in quanto riconducibili allo Stato quale ente territoriale, ciò che comporterebbe la conseguenza, del tutto sproporzionata e irrazionale, dell'inalienabilità assoluta dei beni rientranti nelle categorie indicate dall'art. 54, comma 1, del codice. Tuttavia, nel caso in esame dovrà essere approfondita, nel corso dell'istruttoria, la compatibilità dell'alienazione prospettata con la consistenza del vincolo archeologico, ferma restando la proprietà statale di eventuali resti archeologici rinvenuti, anche sepolti.

Conclusivamente (in ordine al secondo quesito), l'alienazione dei beni di proprietà di una società privatizzata anche in senso sostanziale, riconducibili al soggetto pubblico prima della compiuta privatizzazione, in assenza di un'apposita norma di legge o di un diverso atto di assenso del Ministero, rimane soggetta ad autorizzazione, a norma dell'art. 56 del codice, necessaria per consentire il transito dei beni al regime giuridico dei beni culturali vincolati di proprietà privata.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Cons. Paolo CARPENTIERI)



SENTENZA

Cassazione civile sez. un. - 07/10/2008, n. 24722

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE	Vincenzo	-	Primo Presidente	-
Dott. ELEFANTE	Antonino	-	Presidente di Sezione	-
Dott. FIORETTI	Francesco Maria	-	Consigliere	-
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO	Lucio	-	Consigliere	-
Dott. GOLDONI	Umberto	-	Consigliere	-
Dott. TOFFOLI	Saverio	-	Consigliere	-
Dott. AMOROSO	Giovanni	-	Consigliere	-
Dott. SPAGNA MUSSO	Bruno	-	Consigliere	-
Dott. TIRELLI	Francesco	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

spa Viareggio Porto, elettivamente domiciliata in Roma, via Carducci 4, presso lo studio dell'avv. RIGHI ROBERTO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

- ricorrente -

contro

A.T.I. fra Modimar srl, Studio ingg. C.P. e C.N.,

ing. L.L., Sistemi srl, Tecnova srl e Ing. P.M.,

elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese 3, presso lo

studio dell'avv. MERUSI FABIO, che la rappresenta e difende per

mandato in atti unitamente all'avv. Giuseppe Toscano;

- controricorrente -

A.T.I. fra spa D'Appollonia, Isolarchitetti srl, Studio associato

Ing. B. e Co., EET Cobolli Gigli e Monico srl,

elettivamente domiciliata in Roma, via Bazoni 3, presso lo studio

dell'avv. Fabrizio Paoletti, che la rappresenta e difende per

mandato in atti unitamente all'avv. Riccardo Tagliaferri;

- controricorrente -

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/9/2008 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udito l'avv. Righi, che ha insistito per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario;
Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha invece concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
LA CORTE:

FATTO E DIRITTO

rilevato che intendendo procedere all'occupazione di aree demaniali per l'ammodernamento e l'ampliamento del porto di (OMISSIS), la spa Viareggio Porto ha presentato al Capo del Compartimento Marittimo la relativa istanza corredata del progetto preliminare previsto dal D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, art. 3, comma 2; che la domanda è stata sottoposta all'esame dell'apposita conferenza di servizi, che l'ha preferita a quella inviata dalla concorrente coop Minerva;

che in conseguenza di ciò, il Sindaco di Viareggio ha invitato la vincitrice a far pervenire il progetto definitivo delle opere;

che la spa Viareggio Porto ha indetto a tal fine una gara per pubblico incanto cui hanno partecipato l'ATI Modimar e l'ATI D'Appollonia; che in data 24/11/2005, è stato affidato a quest'ultima l'incarico di procedere alla redazione del progetto definitivo;

che con ricorso notificato il 25/1/2006, l'ATI Modimar ha chiesto al TAR della Toscana di voler annullare l'aggiudicazione con tutti gli atti ad essa conseguenti o presupposti;

che dopo essersi costituita in giudizio, la spa Viareggio Porto ha proposto regolamento di giurisdizione, sostenendo che la causa avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice ordinario perchè, da parte sua, non aveva agito in qualità di amministrazione aggiudicatrice, ma come un "qualsiasi altro soggetto imprenditoriale" interessato allo svolgimento di un'attività economica diretta alla produzione di beni e servizi in regime di libera concorrenza;

che l'ATI D'Appollonia ha depositato controricorso con il quale ha condiviso le argomentazioni e le richieste della ricorrente;

che l'ATI Modimar le ha invece contestate, ribadendo che la controversia rientrava fra quelle devolute al giudice amministrativo in quanto concerneva l'aggiudicazione di un appalto da parte di un soggetto comunque tenuto all'osservanza delle regole sui procedimenti di evidenza pubblica; che così riassunte le posizioni delle parti, che le hanno ulteriormente illustrate con memoria, giova premettere che in base alla L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 17, comma 10, (vigente all'epoca dei fatti), gli incarichi di progettazione che,

come quello di cui si discute, raggiungevano o superavano l'importo di 200.000 ECU dovevano essere affidati secondo le disposizioni della direttiva 92/50 CEE e del D.Lgs. n. 157 del 1995, che, a loro volta, imponevano di seguire una procedura di evidenza pubblica per l'aggiudicazione degli appalti da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici non economici e di ogni altro organismo di diritto pubblico;

che in base alla disciplina comunitaria ed a quella italiana di recepimento, (L. n. 109 del 1994, art. 2, e D.Lgs. n. 157 del 1995, art. 2, così come modificato dal D.Lgs. n. 65 del 2000, art. 2, comma 1), doveva intendersi per organismo di diritto pubblico qualunque ente 1) dotato di personalità giuridica, 2) sottoposto a dominanza pubblica attraverso il finanziamento o il controllo della gestione o la ingerenza nella nomina degli organi e 3) istituito per la soddisfazione di finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale;

che a questo proposito, la Corte di Giustizia ha precisato che un organismo può avere sostanza di diritto pubblico pur rivestendo una forma di diritto privato (sent. 15/5/2003, in causa C-214/2000), perchè non è tanto la veste giuridica che conta, quanto l'effettiva realtà interna dell'ente e la sua preordinazione al soddisfacimento di un certo tipo di bisogni, cui anche le imprese a struttura societaria sono in grado di provvedere, senza che venga in rilievo al riguardo la maggiore o minore quantità di spazio ad essi dedicato, visto che per la qualificazione di un ente come organismo di diritto pubblico non è necessario che il perseguimento di finalità generali assurga a scopo esclusivo, potendo coesistere con lo svolgimento, anche prevalente, di attività industriali o commerciali (sentt. 10/11/1998 in C-360/1996 e 22/5/2003 in C-18/2001); che tornando adesso al caso di specie, occorre considerare che per sua stessa ammissione, la spa Viareggio Porto è una società per azioni interamente controllata dal Comune di Viareggio (v. pag. 3 del ricorso per regolamento);

che sussistono, pertanto, i primi due requisiti della personalità giuridica e della dominanza pubblica;

che per quanto riguarda il terzo, devesi rilevare che sempre per sua stessa ammissione, la Viareggio Porto assicura l'espletamento di alcuni pubblici servizi (v. pag. 27 del ricorso per regolamento), gestendo "una serie di attività anche di rilevante interesse per il Comune di Viareggio e che in parte possono essere ricondotte ad un servizio pubblico locale, che in altra parte sussistono invece in attività d'impresa che non assumono nessuna considerazione specifica in tal senso e che in altra parte ancora sono svolte nell'esclusivo interesse del Comune e qualificherebbero la Viareggio Porto quale "organismo strumentale" del primo, secondo una nozione elaborata dal diritto comunitario" (v. pagg. 5 e 6 della memoria depositata davanti al TAR per la camera di consiglio del 15/2/2006);

che in considerazione di quanto sopra, deve pertanto riconoscersi che sussiste anche il terzo requisito della sua costituzione per il soddisfacimento d'interessi pubblici;

che anche l'art. 2, dello statuto depone, del resto, in tal senso, in quanto inserisce nell'oggetto sociale lo svolgimento di una serie di attività di larga portata e rilevanza non aventi esclusivamente carattere industriale o commerciale, quali "la costruzione, la realizzazione, la ristrutturazione, l'acquisizione temporanea o definitiva e la gestione, anche in concessione e/o sub concessione, di infrastrutture, impianti, attrezzature e servizi relativi al diporto nautico, alle attività portuali, e alle attività turistiche e balneari nel Comune di Viareggio", nonchè "la promozione, la programmazione, il coordinamento e la gestione delle iniziative ed attività attinenti al diporto nautico, nonchè delle manifestazioni, della pratica e delle competizioni degli sport nautici nel Comune di Viareggio";

che non può pertanto dubitarsi della riconducibilità della ricorrente nel novero degli organismi di diritto pubblico;

che per la verità, neppure la Viareggio Porto lo ha fatto, in quanto nel ricorso si è limitata a sostenere che tale qualifica le spetterebbe soltanto nell'espletamento di servizi pubblici e non nel caso di specie, che, a suo dire, la vedrebbe agire in veste meramente privata per il perseguimento di un personale scopo utilitaristico; che l'obiezione non può essere, però, condivisa non soltanto perchè riuscendo a soddisfare i bisogni di un'ampia collettività di soggetti, l'ampliamento e l'ammodernamento di un porto costituisce un evento che non può essere ridotto a un fatto puramente privato ed individuale (v., sia pure in relazione ad un interporto, C. Cass. SU 2005/9940), ma ancor prima perchè in base alla normativa di riferimento, non è possibile distinguere gli appalti direttamente in rapporto con l'interesse pubblico da quelli che tale connessione non hanno perchè lo status di organismo di diritto pubblico dipende unicamente dalla contemporanea presenza dei tre requisiti sopra ricordati e non dal tipo di attività di volta in volta esercitata, come del resto già chiarito dalla stessa Corte di Giustizia, secondo la quale l'esigenza di certezza del diritto esclude che la qualifica di un ente possa variare in funzione dell'oggetto degli appalti che pertanto, se aggiudicati da un organismo classificabile tra quelli di diritto pubblico, ricadono tutti sotto la disciplina comunitaria indipendentemente dall'obiettivo particolare che si prefiggono (sentt. 15/1/1998 in C-44/1996 e 11/1/2005 in C-26/2003);

che anche queste Sezioni Unite hanno d'altronde stabilito che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a seguire le regole comunitarie o quelle dei procedimenti ad evidenza pubblica pure per quegli affidamenti che non siano strumentali alla gestione di un pubblico interesse (C. Cass. SU 2002/6487 e 2004/1479); che trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, va di conseguenza affermato che la Viareggio Porto era tenuta e non semplicemente facultata ad aggiudicare l'incarico di progettazione secondo le regole comunitarie e quelle nazionali di recepimento;

che tanto puntualizzato, rimane unicamente da aggiungere che in base alla L. n. 205 del 2000, art. 6, (poi riprodotto nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 244, ed abrogato dall'art. 256, del medesimo Decreto con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione) erano "devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale" (v., in tal senso, C. Cass. SU 2007/27169, la quale non ha però mancato di sottolineare che la predetta giurisdizione si ferma all'aggiudicazione, senza possibilità di estendersi all'annullamento del contratto in base ad essa stipulato) che con tale precisazione va pertanto dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a conoscere della causa promossa dall'ATI Modimar davanti al TAR della Toscana; che in considerazione della particolarità della fattispecie, stimasi equo compensare integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e Compensa integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2008

SENTENZA

Consiglio di Stato sez. VI - 22/04/2010, n. 2278

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2005, proposto:
dalla soc. Fintecna-Finanziaria per i Settori Industriale e Servizi
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabrizio Lemme e Fiammetta
Luly, con domicilio eletto presso l'Avvocato Fabrizio Lemme in Roma,
corso Francia, n. 197;

contro

Il Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del
Ministero, legale rappresentante pro tempore;
il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Soprintendenza per i BB.AA.PP.SS. di Firenze, Pistoia e Prato;
la Soprintendenza Regionale per la Toscana,
il Comune di Firenze;

per la riforma

della sentenza del TAR TOSCANA - FIRENZE, Sezione III, n. 4478/2004,
resa tra le parti, concernente DICHIARAZIONE D'INTERESSE
STORICO-ARTISTICA SU UN BENE DEMANIALE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Agenzia del Demanio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2010 il Cons.
Claudio Contessa e uditi per le parti l'Avvocato Anselmo per delega
dell'Avvocato Lemme, e l'Avvocato dello Stato Basilica.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La soc. *Fintecna* S.p.A. (società finanziaria interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) riferisce che con atto in data 27 dicembre 2002 ebbe ad acquistare in blocco dal Demanio dello Stato una serie di immobili (in precedenza attribuiti all'*Ente Tabacchi Italiani* e da questo dichiarati *non strumentali* al perseguimento delle proprie finalità istituzionali), fra cui l'edificio della ex manifattura dei tabacchi di Firenze.

Risulta agli atti che i beni in questione fossero stati individuati con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 23 dicembre 2002 e riconosciuti di proprietà dello stato ai sensi del comma 2 dell'art. 1, d.l. 25 settembre 2001, n. 351 (recante *Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento mobiliare*), in tal modo producendo gli effetti di cui all'art. 2644 cod. civ., nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni medesimi in catasto.

In particolare, la vendita del bene immobile in questione era avvenuta ai sensi dell'art. 7 del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282 (recante *Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità*), ossia della disposizione secondo cui "*nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita (...)*".

Ebbene, risulta agli atti che, successivamente all'atto di acquisto dell'immobile in parola, la soc. *Fintecna* ricevette dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Firenze una nota con cui si comunicava l'esistenza (e la perdurante operatività) di un provvedimento di tutela adottato ai sensi dell'art. 822 cod. civ. e della l. 1089 del 1939 dall'Ufficio Centrale per i BB.AA.SS. del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali in data 31 ottobre 1997.

Nell'occasione, il Soprintendente rappresentava che il provvedimento in questione non fosse stato trascritto nei pubblici registri "*in quanto il regime proprio del Demanio Pubblico non lo prevedeva*".

Dal provvedimento impositivo del vincolo (in atti) emerge che esso fosse adottato per la ritenuta sussistenza di un interesse particolarmente importante ai sensi della l. 1089, cit., conformemente alle risultanze della relazione storico-artistica fornita in allegato.

Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. della Toscana e recante il n. 372/04, la soc. *Fintecna* chiedeva l'annullamento:

- del decreto in data 31 ottobre 1997, con cui era stato dichiarato l'interesse particolarmente importante dell'immobile in parola (così come della relazione storico-artistica allo stesso prodromica);

- della nota della Soprintendenza in data 9 dicembre 2003, con cui era stata confermata la sussistenza del provvedimento di tutela in questione (pure all'indomani della sua sdemanializzazione e della vendita a soggetto privato), a nulla rilevando il dato della mancata trascrizione del vincolo nei pubblici registri.

Con la pronuncia oggetto del presente gravame, il Tribunale adito respingeva il ricorso, osservando (in via di estrema sintesi):

- che non fosse condivisibile l'argomento proposto dalla soc. *Fintecna*, secondo cui all'indomani della sdemanializzazione del bene e della sua vendita, la Soprintendenza non avrebbe potuto limitarsi a confermare *sic et simpliciter* la perdurante esistenza del vincolo imposto nella vigenza del regime demaniale sul bene, gravando piuttosto sull'Organo statale l'onere di avviare a tal fine (ed *ex novo*) un procedimento di notifica ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 490 del 1999;

- che la normativa primaria applicabile alla vicenda di causa sanciva in modo espresso la perdurante efficacia dei vincoli gravanti sui beni trasferiti anche all'indomani della sdemanializzazione e della conseguente alienazione (nella tesi del T.A.R., depone in tal senso la previsione di cui all'art. 7 del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, il quale opera un rinvio espresso alla previsione di cui al secondo periodo del comma 18 dell'art. 3, d.l. 25 settembre 2001, n. 351);

- che, in base al pertinente quadro normativo (artt. 1 e 3 del d.l. 410 del 2001; art. 7 del d.l. 282 del 2002) i vincoli gravanti sul bene non vengono meno né per effetto del passaggio del bene al patrimonio disponibile, né per effetto della vendita del bene, atteso che l'interesse storico-artistico del bene deve ritenersi una caratteristica intrinseca del bene, indifferente rispetto alla cessazione del carattere di demanialità del bene;

- che il carattere di demanialità di un bene immobile dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della l. 1089 del 1939 attiene ai profili dell'uso pubblico dello stesso e si riverbera sul relativo regime di circolazione e sulla sua idoneità a costituire oggetto di diritti da parte di terzi (con la conseguenza per cui, in caso di cessazione del carattere

demaniale, muti l'idoneità in concreto del bene in relazione ai profili testé richiamati). Al contrario, l'interesse storico-artistico del bene, consistendo in una caratteristica intrinseca della cosa, permane anche a seguito della cessazione del regime di demanialità;

- che, in ultima analisi, la nozione di bene demaniale (la quale attiene al regime di appartenenza del bene e alla sua diretta destinazione all'uso pubblico) e quella di bene culturale (la quale attiene ad una qualità intrinseca del bene, la quale può venire meno solo all'esito di uno speciale procedimento amministrativo) si pongono su piani distinti, rispondendo a diversi interessi pubblici;

- che il pertinente quadro normativo afferma la perdurante efficacia del vincolo anche a seguito delle procedure di sdemanializzazione ed alienazione, con la conseguenza che non sussista alcun obbligo in capo alle Soprintendenze di procedere ad una nuova notifica dell'atto impositivo del vincolo nei confronti del nuovo proprietario;

- che non risultasse fondato il motivo di doglianza fondato sull'asserita carenza di motivazione che vizierebbe il decreto impositivo del vincolo (così come la relazione storico-artistica ad esso prodromica) per ciò che attiene la sussistenza di un interesse particolarmente importante, atteso che dagli atti dell'istruttoria emerge che l'Amministrazione avesse dato plausibilmente ed esaurientemente conto delle valutazioni tecnico-discrezionali poste a fondamento dell'adozione dell'atto impositivo.

La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dalla soc. *Fintecna*, la quale ne lamentava l'erroneità e ne chiedeva l'integrale riforma, articolando tre motivi di doglianza:

1) Violazione dell' art. 7, l. 27/1993 e della l. 410/2001 in materia di dismissione degli immobili dello Stato, come confermate dagli artt. 27 e 42-bis, co. 6, l. 326/2003 - Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti di fatto e contraddittorietà;

2) Violazione degli artt. 6 e seg. Del d.lgs. 490/1999 ;

3) Obbligo di specificazione dell'interesse particolarmente importante - sufficiente motivazione.

Si costituiva in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, la quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

All'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2010 i Procuratori delle Parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni e il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla soc. *Fintecna* avverso la sentenza del T.A.R. della Toscana con cui è stato respinto il ricorso avverso la nota del competente Soprintendente con cui è stata confermata la sussistenza della dichiarazione di notevole interesse storico della ex manifattura dei tabacchi di Firenze ai sensi della l. 1° giugno 1939, n. 1089, nonostante il bene immobile in parola fosse stato *medio tempore* sdemanializzato ad assoggettato alle procedure di vendita di cui al d.l. 24 dicembre 2002, n. 282.

2. Con il primo motivo di appello, la soc. *Fintecna* lamenta la presunta erroneità della pronuncia in oggetto, per avere ritenuto che la previsione di cui al secondo periodo del comma 18 dell'art. 3, d.l. 351 del 2001 (espressamente richiamato dall'art. 7 del d.l. 282 del 2002, secondo cui "*restano salvi i vincoli gravanti sui beni trasferiti*") potrebbe trovare applicazione anche in relazione ai vincoli di carattere storico-artistico.

Al contrario, laddove avesse correttamente interpretato il combinato operare delle due richiamate disposizioni, il Tribunale adito avrebbe dovuto necessariamente concludere nel senso che i vincoli di cui tale disciplina prescrive la salvaguardia sarebbero soltanto quelli di natura urbanistica e/o fiscale, anche in considerazione dell'espressa previsione normativa (primo periodo del comma 18 dell'art. 3, d.l. 351, cit.) secondo cui "*lo Stato e gli altri Enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale*".

Ancora con il primo motivo di appello, la soc. *Fintecna* lamenta la presunta erroneità della pronuncia in epigrafe per la parte in cui ha affermato la piena diversità di piani fra il carattere di demanialità di un determinato bene (che può essere rimossa all'esito di determinate procedure) e la sua natura di bene culturale (la quale, attenendo ad un carattere intrinseco del bene, non verrebbe in alcun modo incisa dalle procedure di sdemanializzazione).

L'erroneità di tale opinamento consisterebbe in ciò, di aver ammesso che la sussistenza di un interesse culturale risulti *ex se* idonea a giustificare l'applicabilità del decreto di vincolo adottato ai sensi dell'art. 822 cod. civ. (in tema di beni appartenenti al demanio statale). In tal modo operando, il T.A.R. avrebbe concluso per accomunare profili e regimi giuridici distinti, applicando ad un bene culturale di carattere privato il regime proprio di un bene demaniale.

Ed ancora, il T.A.R. avrebbe ommesso di considerare che la sdemanializzazione del bene (e la sua successiva alienazione) avrebbero determinato l'irreversibile perdita del suo carattere di demanialità (con particolare riguardo al necessario requisito della destinazione specifica al godimento pubblico).

Del resto, sarebbe inconcepibile far permanere in capo ad un bene *olim* appartenente al demanio culturale i vincoli a suo tempo imposti (pure all'indomani della cessione a privati del bene), in considerazione del fatto che il regime di tutela di cui alla l. 1039 del 1939 (in seguito: d.lgs. 490 del 1999) relativo ai beni appartenenti allo Stato risulta ben più incisivo rispetto al regime di tutela gravante sui beni culturali di carattere privato (atteso che, in relazione a tale seconda tipologia di beni, il Legislatore si farebbe carico di coniugare l'interesse storico-artistico del bene con l'esigenza di non svuotare oltre il necessario il contenuto del diritto dominicale).

Ancora con il primo motivo di appello, la soc. *Fintecna* afferma che una conferma (sia pure, indiretta) alla fondatezza delle proprie tesi sarebbe fornita dalle previsioni di cui all'art. 27 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), il quale avrebbe chiarito che la sdemanializzazione dei beni già appartenuti al demanio culturale (e necessaria ai fini della successiva alienazione) presupponesse in via necessaria l'esito negativo della verifica circa la persistenza dell'interesse culturale (verifica che, nel caso di specie, non risulta essere stata effettuata).

In definitiva, il d.l. 269, cit. avrebbe comportato che l'intervenuta sdemanializzazione dei beni sottoposti alle procedure di cui al d.l. 351 del 2001 e di cui al d.l. 282 del 2002 presupponesse in via necessaria la previa verifica - in negativo - dell'interesse culturale dei beni in questione.

Con il secondo motivo di appello, poi, la soc. *Fintecna* lamenta che i primi Giudici avrebbero ommesso di valutare in tutte le sue implicazioni la distinzione concettuale sussistente fra '*bene culturale*' e '*bene demaniale*' (i.e.: bene appartenente al demanio culturale statale)

Laddove avessero apprezzato in tutta la sua ampiezza tale differenza, i primi Giudici avrebbero necessariamente dovuto concludere nel senso che l'Amministrazione, una volta riconosciuto un interesse culturale qualificato in capo al bene privato, avrebbe avuto l'obbligo di avviare il procedimento di dichiarazione e notifica di cui agli artt. 6 e segg., d.lgs. 490 del 1999.

Ed infatti, solo una siffatta notifica (e la conseguente trascrizione nei pubblici registri immobiliari) sarebbe idonea ad assicurare l'idoneità della dichiarazione di *interesse particolarmente importante* a sortire i propri effetti anche nei confronti dei successivi acquirenti del bene, in tal modo sortendo un'evidente funzione di garanzia delle rispettive posizioni giuridiche.

2.1. I due motivi di doglianza dinanzi sinteticamente richiamati, che possono essere esaminati in modo congiunto, non possono trovare accoglimento.

2.1.1. In primo luogo il Collegio osserva che non sia fondato l'argomento secondo cui la previsione di cui al secondo periodo del comma 18 dell'art. 3, d.l. 351 del 2001 (espressamente richiamato dall'art. 7 del d.l. 282 del 2002, secondo cui "*restano salvi i vincoli gravanti sui beni trasferiti*") sarebbe da riferire in via esclusiva ai vincoli di natura urbanistica e/o fiscale, non potendo trovare applicazione con riguardo ai vincoli di carattere storico-artistico.

Sotto il profilo squisitamente testuale, si osserva che l'argomento in questione non possa essere condiviso, atteso che alcun elemento espresso depone nel senso di una siffatta limitazione oggettuale dei vincoli di cui la disposizione in parola sancisce la salvaguardia.

Né può deporre in tal senso la mera sequenza logica fra la previsione di cui al primo periodo del comma 18 dell'art. 3, d.l. 351, cit. (a tenore del quale "*lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale*") ed il successivo secondo periodo (a tenore del quale "*restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti*"), nell'assenza di una qualunque formula testuale la quale limiti - attraverso opportuni richiami - il novero dei vincoli in questione ai soli ambiti individuati al precedente periodo.

Sotto il profilo sistematico, poi, si osserva che (pur dovendosi dare atto del carattere non adamantino della richiamata previsione normativa), la corretta interpretazione delle relative prescrizioni non possa che prendere le mosse dall'evidente *ratio* di assicurare la più ampia tutela del valore (anche) storico-artistico degli immobili oggetto di dismissione, dovendosi pertanto intendere come previsioni di *jus singulare* (e, come tali, limitate ad ipotesi tassative e di stretta interpretazione) le disposizioni derogatorie rispetto alla disciplina generale in tema di tutela del patrimonio storico-artistico (un esempio in tal senso è rappresentato dal secondo periodo del comma 17 dell'art. 3, d.l. 351, cit., a tenore del quale i trasferimenti in parola "*non sono soggetti alle autorizzazioni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (...)*").

2.1.2. Ancora, non risulta fondato il complesso motivo di appello con cui si lamenta l'erroneità della pronuncia in epigrafe per la parte in cui essa ha affermato la piena diversità di piani fra il carattere di demanialità di un determinato bene (che può essere rimossa all'esito di determinate procedure) e la sua natura di bene culturale (la quale, afferendo ad un carattere intrinseco del bene, non potrebbe essere in alcun modo incisa dalle procedure di sdemanializzazione).

Ed ancora, non risulta fondato l'argomento di doglianza basato sulla circostanza per cui il T.A.R. avrebbe erroneamente accomunato profili e regimi giuridici distinti, applicando ad un bene culturale di carattere privato il regime proprio di un bene demaniale.

Si osserva in contrario che la pronuncia oggetto di gravame appaia meritevole di conferma laddove ha affermato che né la riconosciuta non strumentalità degli immobili oggetto di dismissione (art. 1, co. 2, d.l. 351, cit.), né il mutamento del relativo regime giuridico (con passaggio dal novero dei beni demaniali a quelli del patrimonio disponibile), né - ancora - la loro sottrazione alla fruizione pubblica e all'uso governativo (art. 7, d.l. 282, cit.) risultino in alcun modo idonei a determinare il venir meno dell'interesse storico-artistico del bene (dichiarata nelle forme di legge), la quale rappresenta un carattere intrinseco del bene, tendenzialmente insuscettibile di risultare influenzata dalle diverse vicende relative al regime giuridico del bene stesso.

Ed ancora, la pronuncia in questione risulta condivisibile laddove ha osservato che l'interesse particolarmente importante del bene (artt. 2 e 3, l. 1089 del 1939; in seguito: art. 2, d.lgs. 490 del 1999) rappresenti una qualità della *res* in se intesa, in relazione alla quale non rilevano le vicende relative all'instaurazione o alla cessazione del carattere di demanialità.

In definitiva, non è il regime giuridico del bene (*i.e.*: la sua iscrizione al novero dei beni demaniali ovvero patrimoniali) ad influenzare la qualificazione del bene in relazione alla disciplina vincolistica di carattere storico-artistico; al contrario, sono le intrinseche qualità del bene ad imporre la sua sottoposizione al vincolo storico-artistico, il quale verrà - poi - differenziato nel suo concreto atteggiarsi a seconda che si tratti di vincolo su bene demaniale, ovvero di vincolo su bene patrimoniale di soggetti pubblici o privati.

Ora, una volta confermato (secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale) che l'interesse storico-artistico di un immobile (*olim*) di proprietà dello Stato discende dalle intrinseche qualità e caratteristiche del bene (e non dagli atti dichiarativi di cui all'art. 4, l. 1089 del 1939 - in seguito: art. 5, d.lgs. 490 del 1999 -), ne consegue che una volta che quel medesimo bene transiti (all'esito delle procedure di legge) nel patrimonio di soggetti privati, esso conservi immutate le richiamate qualità e caratteristiche, senza che sia a tal fine necessaria l'adozione di atti *lato sensu* novativi.

Ne consegue, ancora, che la sottoposizione del bene (in capo al quale permanga un intrinseco carattere di interesse storico-culturale) alle disposizioni di tutela proprie dei beni privati riconosciuti come di interesse particolarmente importante (*i.e.*: alle disposizioni di tutela richiamate dall'art. 10, d.lgs. 490 del 1999) discenda in via diretta dalle richiamate qualità e caratteristiche del bene e si traduca in una declinazione degli strumenti di tutela propria dei beni privati di interesse storico-culturale, mentre non può in alcun modo affermarsi che il complesso degli strumenti di tutela in tal modo determinati reintroduca in modo surrettizio un regime giuridico coincidente - o solo assimilabile - con quello proprio dei beni demaniali.

2.1.3. Per ragioni in parte analoghe a quelle sin qui esposte non può essere condiviso neppure l'argomento di doglianza secondo cui il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che la sdemanializzazione del bene (e la sua successiva alienazione) avrebbero determinato l'irreversibile perdita del suo carattere di demanialità (con particolare riguardo al necessario requisito della destinazione specifica al godimento pubblico).

Come osservato in precedenza, l'appellante afferma al riguardo che sarebbe del tutto inconcepibile un sistema il quale ammettesse che i vincoli concernenti un bene già appartenuto al demanio storico-artistico possano perpetuarsi anche all'indomani del trasferimento del bene a soggetti privati, anche in considerazione del fatto che le tipologie di vincoli gravanti sui beni di interesse particolarmente importante di proprietà pubblica sarebbero ben più incisive di quelle relative ai beni appartenenti a soggetti privati.

Si ribadisce in primo luogo al riguardo che non è il regime giuridico del bene (*i.e.*: la sua ascrizione al novero dei beni demaniali, ovvero patrimoniali) ad influenzare il riconoscimento del relativo carattere di interesse storico-artistico; ma è vero il contrario: sono le caratteristiche intrinseche del bene (intese quale variabile indipendente della fattispecie vincolistica) a determinare, in relazione al concreto regime proprietario e agli altri elementi rilevanti *ex lege*, l'ascrizione o meno del bene nell'ambito del demanio statale, nonché la configurazione concreta della fattispecie.

Neppure può essere condiviso il secondo dei richiamati argomenti (ossia, quello relativo al carattere asseritamente più incisivo della tipologia di vincoli gravanti sui beni di interesse particolarmente importante di proprietà pubblica rispetto a quelli gravanti sugli analoghi beni appartenenti a soggetti privati).

Sotto tale aspetto basti richiamare la previsione di cui all'art. 10, d.lgs. 490 del 1999 il quale assoggetta espressamente entrambe le categorie di beni alle disposizioni normative di cui al Titolo I del medesimo decreto, in tal modo assoggettandole ad un regime vincolistico sostanzialmente omogeneo.

2.1.4. Si osserva, inoltre, che non può essere condiviso l'argomento d'appello fondato sulla previsione di cui all'art. 27 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) il quale avrebbe chiarito che la sdemanializzazione dei beni già appartenuti al demanio culturale (e necessaria ai fini della successiva alienazione) presupporrebbe in via necessaria l'esito negativo della verifica circa la persistenza dell'interesse culturale (verifica che, nel caso di specie, non risulta essere stata effettuata).

Al riguardo, si osserva che il disposto testuale di cui al richiamato art. 27 deponga in senso affatto opposto rispetto a quanto affermato dall'appellante.

Sotto tale aspetto basterà richiamare la previsione di cui al comma 1 dell'art. 27, cit., secondo cui "*le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica [circa l'insussistenza di un interesse storico-artistico in capo alla res]*".

Ne consegue, evidentemente, che la verifica in questione non possa essere intesa (come ritenuto dall'appellante) come una sorta di *condicio juris* sospensiva rispetto alla sottoposizione dei beni alle richiamate prescrizioni vincolistiche; quanto piuttosto come una sorta di *condicio juris* risolutiva la quale non condiziona in alcun modo (laddove non effettuata) la permanenza del vincolo, ma - al più - ne preclude la perdurante efficacia nel caso di rilevata insussistenza del richiamato interesse storico-artistico.

2.1.5. Si osserva, ancora, che la correttezza del quadro ricostruttivo sin qui delineato non possa essere revocata in dubbio neppure in relazione alla circostanza per cui detto quadro ricostruttivo comporterebbe l'opponibilità nei confronti dell'acquirente del bene di interesse storico-artistico di un vincolo non trascritto nei pubblici registri, in violazione di generali principi in tema di pubblicità delle vicende relative ai beni immobili.

Secondo un ormai tradizionale orientamento giurisprudenziale, infatti, nel sistema della l. 1089 del 1939 (applicabile in parte qua alla vicenda di causa), la previa notifica e trascrizione del vincolo non è necessaria ai fini dell'opponibilità a terzi delle previste prescrizioni limitative della disponibilità delle cose di interesse storico-artistico (con particolare riguardo alle ipotesi di cui all'art. 4 della l. 1089, cit. e agli elenchi descrittivi ivi richiamati). In tali ipotesi, infatti, il vincolo deriva direttamente dalla legge e discende in modo diretto dalle caratteristiche intrinseche del bene, in tal modo prescindendo da valutazioni effettivamente discrezionali da parte dell'Amministrazione e risultando - altresì - oggettivamente riconoscibile ed accertabile, in tal modo giustificando un particolare (e meno favorevole) regime di opponibilità (in tal senso: Cass. Civ., sent. 26 giugno 1990, n. 6496).

3. Con il terzo motivo di appello, la soc. Fintecna lamenta l'erroneità della pronuncia in epigrafe per la parte in cui non ha rilevato che il mutato regime giuridico del bene avrebbe imposto all'Amministrazione procedente di rivalutare, con adeguata motivazione, l'interesse culturale del bene nel suo complesso, facendo applicazione delle previsioni normative in tema di procedure di dichiarazione (art. 6 e segg., d.lgs. 490 del 1999).

Ed ancora, il T.A.R. avrebbe dovuto dare atto del carattere non più attuale di un decreto impositivo emesso sul presupposto (non più attuale) del regime pubblicistico sul bene.

Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto tenere in adeguata considerazione il fatto che la relazione storico-artistica sottesa al rilascio del provvedimento impositivo del vincolo del 1997 non specificasse in alcun modo se l'interesse rilevante ai sensi della l. 1089 del 1939 in concreto ravvisato fosse da ricondurre alla nozione di pregio architettonico, ovvero fosse da ricondurre al collegamento del bene con determinati fatti o vicende della storia o dell'arte.

Ed ancora, il T.A.R. avrebbe dovuto adeguatamente valutare il fatto che il provvedimento impositivo del vincolo non esplicasse in alcun modo le ragioni per cui un immobile espressione di un tipo seriale dell'architettura fascista (e in quanto tale privo in via di principio di un interesse particolarmente importante) fosse stato, invece, ricondotto al novero degli immobili di cui agli articoli 1 e 2 della l. 1089 del 1939 (in seguito: articolo 2 del d.lgs. 490 del 1999).

3.1. Il motivo in questione non può trovare accoglimento.

Per quanto concerne l'argomento di doglianza relativo al presunto obbligo per l'Amministrazione di rivalutare ai sensi degli articoli 6 e segg., d.lgs. 490 del 1999 la sussistenza di un interesse particolarmente importante in relazione all'immobile, ci si limiterà qui a rinviare a quanto più ampiamente esposto *infra*, sub 2.1.3. e 2.1.4.

Sotto tale aspetto, ci si limita a ribadire che il complessivo sistema normativo in tema di sdemanializzazione ed alienazione di beni di proprietà pubblica delineato dai decreti numm. 351 del 2001 e 282 del 2002 non ammette (contrariamente a quanto affermato dall'Appellante) che un bene caratterizzato da un intrinseco interesse storico-culturale, laddove fatto oggetto delle procedure di dismissione, resti in concreto scevro da vincoli in attesa di una nuova verifica di interesse.

Al contrario, il richiamato sistema normativo postula che si riconosca rilievo preminente all'intrinseco valore del bene, con la conseguenza che il relativo regime giuridico transiti (senza soluzione alcuna di continuità) dalle tipologie di vincoli proprie dei beni soggettivamente pubblici alle tipologie proprie dei beni soggettivamente privati.

Ne consegue che l'alienazione a privati del bene di cui sia accertato l'interesse storico-artistico incida soltanto sul relativo regime proprietario, ma non anche sulle intrinseche caratteristiche valoriali del bene, con la conseguenza di rendere non necessaria una nuova verifica in ordine al dato (invero immutato) della sua valenza storico-artistica.

Per quanto concerne, poi, il motivo di doglianza relativo alla circostanza per cui il Ministero non abbia indicato, in sede di imposizione del vincolo, se l'immobile in questione rientrasse nell'ambito della categoria di beni di cui all'art. 1 della l. 1089 (in quanto immobile che presenta interesse artistico, storico, archeologico o etnografico), ovvero nell'ambito della categoria di cui al successivo art. 2 (beni immobili che presentano un riferimento con la

storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere), si osserva quanto segue.

In via di principio, la lamentata discrasia (quand'anche ritenuta sussistente in concreto) non potrebbe rappresentare un vizio di legittimità del provvedimento impositivo, in quanto entrambe le categorie di beni restano assoggettate ad un regime vincolistico sostanzialmente assimilabile (una conferma di ciò è rappresentata dall'art. 6 del d.lgs. 490 del 1999, il quale assoggetta in modo espresso entrambe le categorie di beni alla medesima disciplina di tutela - art. 10, d.lgs. cit.-). Conseguentemente, un vizio dell'atto impositivo potrebbe dirsi in concreto sussistente solo laddove si dimostrasse la non ascrivibilità del bene ad alcuna delle richiamate categorie (ma una siffatta dimostrazione, nel caso che ne occupa, non è stata neppure allegata).

Ai limitati fini che qui rilevano, si osserva - tuttavia - che il complessivo tenore della relazione storico-artistica prodromica al provvedimento impositivo del vincolo sembri piuttosto deporre nel senso dell'iscrizione dell'immobile in questione al novero degli immobili che presentano un *referimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere* e non a quello degli immobili direttamente ed immediatamente caratterizzati da un interesse storico-artistico.

Depone in tal senso - oltre al tenore complessivo della richiamata relazione - la parte conclusiva della stessa, laddove si afferma che *"il complesso, nel suo insieme, è rappresentativo dei canoni propri dell'edilizia funzionale degli anni trenta, improntati ad una sobrietà monumentale di stampo classicista.*

Le strutture che lo compongono, pur appartenendo a classi tipologiche note, sono impostate, in base all'assetto funzionale degli edifici, secondo un criterio di notevole organicità".

In base a quanto appena esposto, risulta infondato anche il motivo di doglianza relativo all'inidoneità della richiamata relazione storico-artistica ad esporre le ragioni per le quali l'immobile in parola veniva dichiarato come *'di interesse particolarmente importante'* ai sensi della l. 1089 del 1939.

Ed infatti, per un verso la relazione in questione dà compiutamente atto delle ragioni per cui si è ritenuto che l'immobile in questione rappresenti una testimonianza particolarmente significativa della cultura e dell'architettura del periodo storico in cui fu concepita e - per altro verso - dà conto delle peculiarità stilistiche e compositive proprie dell'immobile in questione, le quali valgono a differenziarlo dalla generalità delle opere coeve, consentendo a buon diritto di attribuire all'immobile in questione il carattere dell'*'interesse particolarmente importantè.*

4. In base a quanto sopra, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

Il Collegio ritiene che sussistano nella specie giusti motivi onde disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 APR. 2010.

ANNO LX – N. 4

OTTOBRE-DICEMBRE 2008

RASSEGNA
AVVOCATURA
DELLO STATO

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI SERVIZIO

COMITATO SCIENTIFICO: *Presidente: Glauco Nori. Componenti: Franco Coppi – Giuseppe Guarino Natalino Irti – Eugenio Picozza – Franco Gaetano Scoca.*

DIRETTORE RESPONSABILE: *Giuseppe Fiengo* – CONDIRETTORI: *Giacomo Arena e Maurizio Borgo.*

COMITATO DI REDAZIONE: *Lorenzo D'Ascia – Gianni De Bellis – Sergio Fiorentino – Maurizio Fiorilli – Paolo Gentili – Antonio Palatiello – Massimo Santoro – Carlo Sica.*

CORRISPONDENTI DELLE AVVOCATURE DISTRETTUALI: *Andrea Michele Caridi – Stefano Maria Cerillo – Luigi Gabriele Correnti – Giuseppe Di Gesu – Paolo Grasso – Pierfrancesco La Spina – Maria Vittoria Lumetti – Marco Meloni – Maria Assunta Mercati – Alfonso Mezzotero – Riccardo Montagnoli – Domenico Mutino – Nicola Parri – Adele Quattrone – Pietro Vitullo.*

SEGRETERIA DI REDAZIONE: *Francesca Pioppi e Antonella Quirini*

GESTIONE DISTRIBUZIONE E ABBONAMENTI: *Antonella Quirini*

HANNO COLLABORATO INOLTRE AL PRESENTE FASCICOLO: *Giuseppe Albenzio – Emanuela Brugiotti – Alessandro D'Adda – Pierluigi Di Palma – Chiara Di Seri – Wally Ferrante – Sergio Fiorentino – Michele Gerardo – Flaminia Giovagnoli – Carolina Layek – Dimitris Liakopoulos – Giulia Micio – Adolfo Mutarelli – Giovanni Palatiello – Sara Palermo – Mauro Romani – Francesco Emanuele Salamone – Francesco Scittarelli – Stefano Varone.*

E-mail:

giuseppe.fiengo@avvocaturastato.it – tel. 066829313

maurizio.borgo@avvocaturastato.it – tel. 066829597

francesca.pioppi@avvocaturastato.it – tel. 066829431

antonella.quirini@avvocaturastato.it – tel. 066829205

ABBONAMENTO ANNUO € 40,00

UN NUMERO € 12,00

Per abbonamenti ed acquisti inviare copia della quietanza di versamento di bonifico bancario o postale a favore della Tesoreria dello Stato specificando: codice IBAN: IT 60L 01000 03245 348 0 10 2368 05, causale di versamento, indirizzo ove effettuare la spedizione, codice fiscale del versante.

I destinatari della rivista sono pregati di comunicare eventuali variazioni di indirizzo

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
RASSEGNA - Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma
E-mail: rassegna@avvocaturastato.it – Sito www.avvocaturastato.it

Stampato in Italia – Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S.p.A.
Via Roberto Malatesta n. 296 - 00176 Roma

contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71". (Quanto sancito non compromette in nessun modo la validità di tutti quei documenti già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali).

La conservazione dei documenti informatici, quindi, pienamente riconosciuta a livello normativo, garantisce non solo l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e l'integrità del documento, ma anche la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari.

La tenuta in modalità informatica dei documenti è poi riconosciuta come pienamente valida anche dall'art. 15 della L. n. 59 del 1997: *"gli atti, i dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici.....nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge"*.

I documenti informatici, però, dovranno essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'adozione di tale forma di detenzione dei registri, dunque, è prevista dalla normativa di riferimento e perciò, può ben parlarsi di una sua concreta utilizzazione, in alternativa alle attuali modalità di tenuta delle scritture contabili.

L'eventuale "obbligatorietà" della tenuta informatizzata dei registri potrà essere prevista solo con un espresso intervento legislativo dell'autorità competente, mancando allo stato attuale una disposizione che ne preveda l'applicabilità.

3.- Per quanto riguarda, infine, il problema dello strumento giuridico, attraverso il quale regolamentare il regime della tenuta informatizzata, si potrebbe procedere - con riguardo sia al settore dei prodotti energetici che a quello delle bevande alcoliche -, ai sensi dell'art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 82 del 2005 (*"Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie"*), con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che disciplini l'emissione, la conservazione ed esibizione dei documenti sotto forma di documenti informatici rilevanti ai fini delle accise e delle imposte di consumo (...)).

A.G.S.- Parere dell'11 dicembre 2008 n. 144804.

Art. 12 comma 9 del D.Lgs. n. 42 del 2004 – Applicabilità ai beni già appartenenti ad Ente pubblico economico trasformato in società con apposito atto normativo in vigenza del D.Lgs. n. 490 del 1999 (consultivo 13373/08, avvocato P. Palmieri).

«Con riferimento alla questione sottoposta alla Scrivente (...) e successivamente acquisita la documentazione richiesta ai fini di una più compiuta valutazione, si espongono le seguenti considerazioni.

Dagli atti esaminati emerge che la società [X] s.r.l. – costituita *ex lege* con D.Lgs. 79/99 in seno al gruppo Enel s.p.a. e titolare del diritto di proprietà su di un immobile sito in Palermo – ad essa conferito dalla stessa Enel e già a quest'ultima appartenente sin dal periodo precedente alla sua trasformazione in società per azioni – ha sollevato contestazioni circa la giuridica sussistenza di un preteso obbligo – affermato dall'Assessorato regionale per i Beni Culturali – in capo alla stessa di attivarsi per la verifica della sussistenza dell'interesse culturale del citato immobile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 D.Lgs. 42/04, obbligo che le deriverebbe, a parere della riferita Amministrazione, sia dalla circostanza che il bene risultava vincolato *ope legis* ai sensi dell'art. 4 della legge 1089/1939, ora art. 10 comma 1 D.Lgs. 42/2004 (cfr. nota Assessorato BB. CC. AA. Regione Siciliana prot. 3674/A del 24 ottobre 2006), sia, correlativamente, dalla ritenuta operatività delle norme di cui all'art. 12 comma 9 D.Lgs. 42/04, la quale fa salva l'applicazione delle disposizioni di tutela culturale “*anche qualora i soggetti cui i beni appartengano mutino in qualunque modo la loro natura giuridica*”.

La società [X] dopo avere manifestato contrario avviso rispetto alle deduzioni formulate dalla Soprintendenza di Palermo, *si è poi sottoposta spontaneamente alla procedura di verifica ex art. 12 del Codice Urbani*.

L'Avvocatura Distrettuale ha comunque sottoposto la questione all'attenzione di questo G.U. sottolineando l'opportunità di un chiarimento sul punto e sollecitando una rimeditazione della soluzione già accolta dall'Ufficio Legislativo del Ministero con parere in data 13 febbraio 2006 con riferimento al caso di una compravendita di un bene già appartenuto alle Ferrovie dello Stato (con cui si conclude che le SS.PP.AA, acquistando la soggettività giuridica per effetto del perfezionamento del procedimento costitutivo senza che rilevi alcun intervento concessorio da parte dello Stato si collocano nella sfera di libertà e di autonomia dei soggetti privati e, dunque, non possono essere assimilate, in via interpretativa ai soggetti di cui all'art. 4 della legge del 1939 (oggi artt. 10 comma 1 e 12 comma 1 del Codice e, in ogni caso per l'inefficacia *ratione temporis* della normativa in esame rispetto alle trasformazioni già attuate in data antecedente al D.Lgs. n. 42 del 2004).

L'Ufficio Legislativo, interpellato sul punto, non ha inviato osservazioni scritte pur facendo presente, per le vie brevi, la generale rilevanza e l'attualità della questione anche con riferimento al caso di altri enti privatizzati.

Con riferimento al caso concreto prospettato dall'Assessorato in indirizzo non può che rilevarsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere tenuto conto che la società [X] si è sottoposta spontaneamente alla procedura di verifica. Il contenzioso, pertanto, potrebbe eventualmente sorgere nel caso in cui, all'esito della procedura di verifica la società de qua contesti il valore culturale del bene immobile de quo.

Peraltro, tenuto conto degli aspetti generali sollevati dall'Avvocatura di Palermo si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni data la rilevanza della soluzione della questione delineata, volta a chiarire il regime giuri-

dico applicabile ad immobili già appartenenti ad enti pubblici, che siano stati sottoposti a privatizzazione in data anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 42 del 2004, ovvero ad immobili conferiti dalle società risultanti dalla privatizzazione, a società a queste collegate.

Giova premettere, in linea generale, che nel sistema delineato dalla legge Bottai (legge n. 1089 del 1934) il bene culturale era assoggettato al regime di vincolo per il solo fatto di rivestire certe caratteristiche nonché in ragione dell'appartenenza a soggetto pubblico.

Vigente tale normativa i beni immobili di proprietà dello Stato e degli enti territoriali, in caso di presenza di un interesse storico-artistico, fanno parte del demanio pubblico rispettivamente *ex art.* 822 e 824 c.c.

Analogamente, gli immobili di proprietà degli enti pubblici non territoriali o degli “*enti o istituti legalmente riconosciuti*” fanno parte del loro patrimonio e sono soggetti a vincolo *ope legis* per il solo fatto di presentare interesse storico artistico ecc. (*ex art.* 4 della l. n. 1089 del 1939).

Anche con il successivo Testo Unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali approvato con il D.Lgs. n. 490 del 1999 la presunzione *ex lege* (art. 5) sopravvive per le medesime tipologie di beni (questa volta indicati nell'art. 2 comma 1) lett. a). Muta peraltro, l'indicazione soggettiva degli enti i cui beni sono assoggettati a presunzione *ope legis*, indicati questa volta oltre alle “regioni, province, comuni” nonché negli “altri *enti pubblici e persone giuridiche private senza fini di lucro*”.

L'appartenenza del bene a soggetto pubblico o privato senza fine di lucro o, invece privato con fine di lucro, dunque, si riflette immediatamente sulla individuazione delle modalità di sottoposizione a vincolo che, nei due casi, segue modalità diverse e ne rappresenta il tratto discriminante. Se, come si è visto poc'anzi, per i soggetti definiti pubblici l'assoggettamento a tutela avviene *ex lege*, per i privati (in senso stretto), occorre un provvedimento *ad hoc* dell'Amministrazione: i beni appartenenti a questi ultimi, infatti, sono sottoposti a regime di tutela solo se presentano un interesse particolarmente importante e previa notifica del provvedimento di dichiarazione avente carattere costitutivo a quel fine.

In ogni caso, tanto nel vigore della legge del '39 quanto del successivo D.Lgs n. 490 del 1999 (che, all'art. 5 recepisce nella sostanza il contenuto dell'art. 4 della legge n. 1089 del 1939), l'attributo culturale non è una caratteristica attribuita al bene da un provvedimento dell'Amministrazione bensì una *connotazione intrinseca* del bene che presenta una delle tipologie di interesse indicate dalla legge.

Peraltro, attraverso l'obbligo di fornire l'elenco descrittivo dei beni di loro appartenenza, tali soggetti concorrono all'identificazione dei beni culturali compito al quale, nel caso di beni appartenenti a soggetti privati o società commerciali, provvede il solo Ministero mediante lo strumento della dichiarazione.

Sia nel sistema delineato dall'art. 4 della legge Bottai che di quello disciplinato dal D.Lgs. n. 490 del 1999 continua, invero, ad affermarsi il principio del carattere meramente *dichiarativo* dell'elenco descrittivo (che avrebbe dovuto essere fornito al Ministero *ex art.* 5 D.Lgs. n. 490 del 1999 ed

ancor prima, *ex art. 4 legge 1089 del 1939*) e della non necessità di una ricognizione del valore costitutivo delle qualità storico-artistiche del bene. La non inclusione del bene nell'elenco ovvero nei successivi aggiornamenti, dunque, secondo tale sistema, non costituisce ostacolo all'applicazione della disciplina di tutela sempreché le cose – appartenenti ai soggetti individuati come pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro – siano di autore non più vivente e risalenti ad oltre cinquanta anni (*ex art. 5 comma 5 e art. 2 comma 6, D.Lgs. n. 490/99*).

Il sistema, peraltro, era fonte di non poche incertezze sul piano fattuale sia per la sottrazione all'obbligo dell'inserimento in elenchi delle cose mobili o immobili di proprietà dello Stato o degli enti territoriali – per i quali non era previsto alcun meccanismo di individuazione quanto meno fino all'entrata in vigore del d.P.R. 283 del 2000 – sia per la generale inosservanza dell'obbligo *ex art. 5 T.U. sopra richiamato*, da parte di molti enti pubblici. Pertanto, riprendendo quanto affermato dalla relazione di accompagnamento al Codice vigeva una “*presunzione generale di culturalità*” solo in parte attenuata dagli atti di declaratoria, recanti la dichiarazione di interesse storico, artistico, ecc. talvolta emessi dall'Amministrazione.

A ciò si aggiunga anche l'incertezza giurisprudenziale riferita al carattere presuntivo della sussistenza di un interesse culturale ritenuto meritevole di tutela *ex lege*, non mancando pronunce volte ad affermare anche in relazione ai beni pubblici, la necessità di un atto costitutivo di riconoscimento statale del carattere culturalmente pregiato ai sensi dell'art. 1 della legge 1089/1934 (v. in particolare: Cons. di St. 1479 del 1998 con cui si afferma che il valore storico ed artistico diretto su un bene demaniale, imposto *ex lege* n. 1089 del 1939, non scaturisce automaticamente in forza di legge ma richiede, per la sua configurabilità, la preventiva adozione di un atto formale avente valore costitutivo; e Cons. di St. 678 del 2000 ove si chiarisce che l'art. 4 della legge del 1939 (poi riprodotto nel successivo art. 5 e disciplinante la assoggettabilità *ex lege* al regime di tutela), da un lato, fissa una autonomia della tutela vincolistica dei beni rispetto alla loro inclusione negli elenchi, dei quali si ribadisce la natura dichiarativa, dall'altro, non esclude la necessità di un provvedimento costitutivo nel limitato significato del carattere pregiato del bene pubblico, con conseguente sottoposizione del bene al regime protettivo; ma *contra* v. Cass. Sez. I n. 6522 del 2003 secondo cui, nella vigenza della legge n. 1089 del 1939, l'interesse storico-artistico di un bene di proprietà dello Stato la cui presenza ne determina l'inclusione nel demanio pubblico e l'assoluta inalienabilità non postula formali e specifici provvedimenti dell'Amministrazione ed è riscontrabile pure in assenza di tali provvedimenti, sulla scorta delle intrinseche qualità e caratteristiche del bene evincibili, peraltro, anche dagli atti e comportamenti posti in essere dall'autorità amministrativa nella gestione dello stesso).

Di qui l'affermata necessità di procedere ad accertamento dell'interesse culturale non solo in relazione ai beni privati ma anche con riferimento ai beni appartenenti ad enti pubblici. Ciò anche in maggiore armonia con quanto indicato dallo stesso codice civile che all'art. 822 c.c. che ricomprende nel demanio pubblico, oltre agli immobili di proprietà statale, anche quelli di

proprietà degli enti territoriali che siano stati “riconosciuti” di interesse storico e artistico.

Si fa strada, dunque, l’idea dell’utilità di un atto di riconoscimento – sia pure dal carattere meno pregnante della dichiarazione che precede la ricognizione costitutiva del carattere di interesse del bene di proprietà privata – ma che, tuttavia, da un lato risponda alla esigenza dell’ente proprietario di gestire correttamente il bene *de quo* e, dall’altro, consenta la percezione del regime vincolistico da parte del privato che entri in contatto con tali beni .

L’introduzione dell’obbligo di verifica ad opera del Testo unico più recente sembra dunque, volto proprio al fine di porre fine a tali incertezze *obbligando i soggetti pubblici a procedere ad una effettiva ricognizione del loro patrimonio culturale*, e d’altro canto, sottoponendo detti beni a tutela fino alla effettiva ricognizione dell’interesse culturale del bene ovvero fino alla sua declassificazione nel caso di esito negativo della verifica.

Prima con l’art. 27 del D.L. 269 del 2003 e immediatamente dopo con l’art. 12 del Codice Urbani (D.Lgs. n. 42 del 2004) viene, dunque, fissato un nuovo procedimento diretto a verificare – in modo certo e definitivo – l’interesse culturale del patrimonio culturale pubblico.

Nel nuovo regime normativo sono sottoposti *automaticamente* al regime di tutela i beni ultracinquantennali di autore non più vivente appartenenti agli enti pubblici (territoriali e non) e alle persone giuridiche private senza scopo di lucro, ma la situazione di vincolo è sempre a carattere *interinale* in attesa che venga effettuata una apposita verifica (d’ufficio o su istanza di parte), all’esito della quale o si rileverà in modo espresso il carattere culturale del bene sottoposto al particolare regime di tutela (in particolare all’autorizzazione alla vendita) ovvero si considererà il bene sottratto a tale regime con la conseguente disponibilità e libera alienabilità da parte del soggetto proprietario.

Nelle more, le cose appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 10 (ovvero enti pubblici in genere e enti privati senza scopo di lucro) sono *inalienabili* fino alla conclusione della procedura di verifica e, per quel che qui più interessa, è sottoposta al regime dell’autorizzazione *ex art. 56 comma 1 lett. b)* l’alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici non territoriali o a persone giuridiche private senza scopi di lucro.

Come già disponeva la legge del 1939 così anche il testo unico del 1999 contemplava due regimi di tutela a seconda della natura pubblica o privata del bene culturale ma nulla prevedeva con riferimento ai beni appartenenti agli enti privatizzati .

A fronte del processo sempre più intenso di privatizzazione degli enti pubblici, già nel corso della XIII legislatura, il Governo aveva presentato un disegno di legge volto alla sottoposizione dei beni appartenenti a società nascenti da privatizzazione al regime proprio dei soggetti privati ma con contestuale imposizione dei diretti vincoli di tutela, quanto meno per un periodo temporalmente limitato (quattro anni) onde consentire, *medio tempore*, l’intervento dell’Amministrazione.

Anche se il disegno di legge non completò il suo iter, i principi innovativi dello stesso sono fatti propri con il D.Lgs n. 42 del 2004, il cui art. 12 comma 9 stabilisce che *le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di*

cui al comma 1 (cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro), anche qualora i soggetti cui esse appartengono “*mutino in qualunque modo la loro natura giuridica*”.

La disposizione, dunque, pur risolvendo ogni dubbio per il caso di trasformazione successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 42 del 2004 (1 maggio 2004), presenta dubbi interpretativi in relazione ai casi di enti pubblici già trasformati in società commerciali al momento dell'entrata in vigore del Codice Urbani.

Alla luce delle premesse suesposte, al fine di individuare una possibile soluzione, a parere di questo G.U. merita più attenta riflessione il profilo relativo alla qualificazione soggettiva dell'Ente del cui mutamento di natura si tratti, anche a fronte dell'argomento volto a sottrarre alla procedura di verifica *ex art. 12 D.Lgs. n. 42 /04* le società di diritto privato. In effetti, riflettendo sul dato testuale del decreto Urbani, l'art. 12 D.Lgs. n. 42 /2004 assoggetta alla procedura di verifica le cose immobili e mobili indicate nell'art. 10 comma 1 ovvero, come detto sopra, appartenenti allo Stato alle regioni agli altri enti territoriali, *nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro in tal modo implicitamente escludendo – anche attraverso il mancato richiamo del comma 3 dell'art. 10 – i soggetti privati con fini di lucro, ovvero, le società commerciali.*

Si osserva che la tesi fondata sul dato formale della natura giuridica del soggetto sottoposto a verifica troverebbe conforto – oltre che nel dato letterale della disposizione – proprio nel già menzionato precedente parere reso, su analoga fattispecie, dall'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le attività culturali (prot. 3933 del 13 febbraio 2006) con cui si escludeva l'applicabilità degli obblighi inerenti la verifica a società collegata al gruppo FF.SS. proprio in ragione della natura ormai privata della società cui il bene risultava conferito.

L'orientamento espresso in quella sede da detto Ufficio, siccome recepito e sviluppato per il caso di specie dalla Enel s.p.a. (v. nota Assessorato BB.CC.AA. Regione siciliana prot. 59665 del 18 giugno 2007), si fonda sul precedente reso in materia dal Consiglio di Stato con riferimento al caso delle banche di interesse nazionale (Cons. di St. Sez. VI del 20 febbraio 1998 n. 176), nonché sulla considerazione che l'assimilazione di taluni soggetti privati alle istituzioni pubbliche discende dal fatto che detti enti ripetono la loro personalità giuridica da un atto costitutivo dello Stato, a differenza, pertanto, delle società per azioni, la cui soggettività è acquisita per effetto diretto del loro procedimento costitutivo.

Si osserva, al riguardo, che, con riferimento in particolare al caso di enti pubblici privatizzati, l'argomentazione utilizzata dalla giurisprudenza richiamata dal predetto parere sembra piuttosto andare a favore della tesi opposta, tenuto conto che le società nascenti da detti enti sono costituite quali SS.PP.AA. non certo dalla volontà dei soci bensì, direttamente, in virtù di un atto normativo.

Non vi è dubbio, peraltro, che il riferimento alla natura giuridica dell'ente assoggettato a verifica *deve intendersi in senso sostanziale* e non mera-

mente formale, come del resto si arguisce dallo stesso parere UL sopra menzionato. Occorre cioè verificare, di volta in volta, se dietro la veste formale di società commerciale vi sia un soggetto che, operando secondo rilevanti deroghe rispetto al modello codicistico abbia natura sostanzialmente pubblica.

Con riferimento al caso dell'Enel si osserva al riguardo che, dapprima configurato quale ente pubblico economico, l' Enel S.p.a. ha assunto forma societaria con il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 ovvero attraverso un provvedimento normativo, al di fuori di uno specifico atto di autonomia negoziale nonché in assenza di pluralità di soci.

Il Decreto legge istitutivo pone vincoli incompatibili con i poteri tipici degli associati privati stabilendo le regole cui deve attenersi l'azionista pubblico e subordinandolo alle direttive del Presidente del Consiglio (v. art. 15 comma 3 del 333 del 1992).

E' noto che dopo le prime oscillazioni giurisprudenziali tra la tesi privatistica delle società per azioni a capitale pubblico (SS.UU. 4989 del 1995) e la tesi pubblicistica, è prevalso l'orientamento volto ad escludere che la veste formale di società per azioni sia idonea a trasformare la natura pubblica di soggetti che, in mano al controllo maggioritario dell'azionista pubblico, siano comunque affidatari di rilevanti interessi pubblici.

Giova, a tale riguardo, il richiamo a Corte cost. n. 466 del 1993 ove si sottolinea il progressivo attenuarsi della dicotomia Ente pubblico-società privata in relazione sia all'impiego crescente dello strumento della S.p.a. per il perseguimento di fini pubblici che agli orientamenti emersi in sede comunitaria, favorevoli ad una nozione sostanziale di società di diritto pubblico.

La Corte ha altresì sottolineato come la natura societaria sia in realtà *una forma "neutra"* non necessariamente determinante ai fini della identificazione della natura pubblica o privata di un determinato ente e che, pertanto, detta forma così come il perseguimento di uno scopo pubblicistico non è in contraddizione con il fine societario lucrativo, come descritto dall'art. 2247 c.c. (in tal senso anche sia pure con riferimento alla distinta materia dei pubblici appalti: sentenza del Consiglio di stato n. 4711 del 2002, proprio con riferimento al caso di Enel S.p.a. e delle società da essa controllate ha concluso per la persistente natura pubblicistica di Enel S.p.a. – nonché delle società dalla medesime controllate sulla base dei penetranti poteri di controllo mantenuti dallo Stato su detta società concludendo per la sussistenza di tutti e tre gli indici richiesti dalla nota giurisprudenza comunitaria nella definizione di organismo pubblico; v. anche Cass. Penale sent. n. 3132 del 1995; Corte dei Conti sez. Lombardia, 22 febbraio 2006 n. 114; v. anche parere A.G.S. del 21 aprile 1987 a firma dell'Avvocato Generale, previa consultazione del Comitato Consultivo, con cui si affermava la necessità, per le banche di interesse nazionale, di fornire gli elenchi dei beni, di loro appartenenza, che presentassero interesse storico, artistico ecc. ai sensi della legge del 1939 proprio facendo leva sulla presenza di rilevanti controlli e condizionamenti da parte dell'Autorità statale incompatibili con la veste formale (SS.PP.A.) di dette banche).

A parere di questo G.U. dunque, è possibile ritenere che, finché lo Stato attraverso l'espressa previsione di poteri in favore del Ministro del Tesoro

abbia mantenuto poteri di controllo sulla gestione della società condizionandone la gestione ed indirizzandola verso obiettivi di interesse generale, la stessa non può non considerarsi quale soggetto assimilabile ad un ente pubblico.

Tale regime, per quanto concerne Enel S.p.a., può ritenersi in esistenza quanto meno fino all'attuazione dell'art. 2 comma 1 del D.L. n. 332 del 1994 con cui si dispone che negli statuti delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato anche nel settore delle fonti energetiche sia prevista, prima di ogni altro atto che determini la perdita del controllo, una clausola che attribuisca al Ministero del tesoro la titolarità di poteri speciali. Segna, dunque, la perdita formale del controllo il D.P.C.M. del 17 settembre 1999 con cui viene individuata la stessa Enel S.p.a. tra le società di cui all'art. 2 D.L. 332 del 1994.

Ad analoghe conclusioni si dovrebbe pervenire per tutte le società costituite da Enel S.p.a. per le finalità indicate nel D.L. n. 79 del 1999 – Decreto Bersani (tra le quali, peraltro, sulla base di ricerche effettuate dalla Scrivente, non sembrerebbe potersi ricomprendere la [X] trattandosi di mera società immobiliare di diritto privato attualmente partecipata da Enel S.p.a.).

In ogni caso, quanto meno con riferimento al caso dell'Enel S.p.a., non vi è dubbio che, pur accogliendo la tesi sostanzialistica del mutamento di natura dell'ente, tale evenienza si sia verificata in ogni caso in data antecedente l'entrata in vigore dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Ciò pone un problema di efficacia temporale della disposizione in esame che, per quanto sopra accennato, potrebbe intendersi come riferita ai soli casi di mutamento intervenuto in data successiva al 1 maggio 2004 (entrata in vigore del codice Urbani).

Quanto al primo comma dell'art. 12, il riferimento alle cose di cui all'art. 10 comma 1 ovvero appartenenti ai soli soggetti ivi indicati (con esclusione, dunque, delle cose appartenenti a privati, indicate nella diversa disposizione di cui all'art. 10 comma 3), fa sì che gli enti o istituti pubblici già trasformati in S.p.a. alla data di entrata in vigore del Codice Urbani si sottraggono all'applicazione diretta della procedura di verifica. Anche il ricorso ad una tesi sostanzialistica di tale trasformazione rende non percorribile, quanto meno per il caso di Enel S.p.a., la tesi fondata sull'assimilazione di detto ente ai soggetti indicati nell'art. 10 comma 1 e, di conseguenza, l'ipotesi della diretta applicabilità della procedura di verifica, tenuto conto che, come sopra esposto, la perdita di poteri maggioritari di controllo da parte del Ministero del Tesoro è antecedente all'entrata in vigore delle norme in esame. La conclusione peraltro, dovrebbe essere diversa per quegli enti trasformati in S.p.a. in cui lo Stato conservi ancora un controllo maggioritario e che, pertanto, potrebbero ancora oggi ritenersi assimilabili alle categorie di cui all'art. 10 comma 1, in quanto privatizzati in senso formale e non sostanziale.

Tornando al caso in esame, pur non potendosi procedere ad una diretta assimilazione tra Enel S.p.a. ed enti pubblici assoggettati a procedura di verifica, tuttavia, occorre tenere conto dei principi di fondo che hanno ispirato costantemente anche a fronte dell'art. 9 Cost. la normativa dei beni culturali.

Da un lato, dunque, occorre osservare – secondo le considerazioni della stessa Avvocatura richiedente – che la normativa statale di tutela del patrimo-

nio culturale assume ad oggetto elettivo ed esclusivo della propria disciplina *il bene culturale, nella sua intrinseca ed oggettiva essenza*, più che il dato soggettivo della sua appartenenza.

A parere della Scrivente il vincolo *ex lege* che – come si è potuto constatare attraverso l'esame delle normative di tutela succedutesi nel tempo – assisteva il bene fin da epoca anteriore alla trasformazione dell'ente pubblico in soggetto privato non può essere vanificato dalla vicenda della privatizzazione.

Non può cioè ritenersi che il bene, già considerato di interesse culturale ed assistito, al momento dell'appartenenza all'ente pubblico, da una presunzione *ope legis* di culturalità, perda tale connotazione e, per effetto di specifici provvedimenti normativi (nel caso in esame la legge 359 del 1992 che ha costituito l'Enel in S.p.a. o il successivo D.Lgs. 79/99) dettati da specifiche esigenze di politica economica, finisca per l'essere assimilato ad un mero bene di carattere economico, strumentale agli scopi sociali dell'impresa, liberamente alienabile e svincolato da ogni regime di tutela (se non ove intervenga un provvedimento dichiarativo da parte della competente Autorità). Aderire a tale soluzione significherebbe, in definitiva, accettare l'idea che alla privatizzazione dell'ente pubblico corrisponda, sul piano della tutela dei beni culturali, una lacuna del sistema vincolistico dei beni facenti parte del patrimonio di quell'ente. Una volta sottratti al vincolo operante *ex lege* detti beni sarebbero, pertanto, lasciati nella piena disponibilità dei privati proprietari sino alla successiva eventuale dichiarazione di interesse da parte della P.A., con ogni evidente nocumento per l'integrità del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Occorre piuttosto considerare, anche alla luce della interpretazione fornita dalla più autorevole giurisprudenza formatasi negli anni intorno a tali norme che lo spirito della normativa di tutela del patrimonio culturale – tanto nella legge del 1939 quanto nei successivi testi unici – è sempre stato orientato ad offrire il più alto grado di protezione ai beni mobili e immobili di proprietà pubblica, che rivestano un interesse culturale rilevante, sancendone quanto più possibile il regime vincolato *ex lege*.

Anche in aderenza al dettato costituzionale di cui all'art. 9 Cost., dunque, le connotazioni del bene dovrebbero rimanere insite nel bene culturale in quanto tale ovvero in quanto segnato *ab origine* dalle caratteristiche proprie descritte dalle normative succedutesi nel tempo.

Ciò tanto più ove si tenga conto che il sistema era completato e reso funzionale – data la vastità dei beni presi a riferimento – da un lato, proprio dal *potere-dovere sostitutivo* degli enti non territoriali, chiamati a fornire gli elenchi dei beni aventi le caratteristiche volute dalla normativa di riferimento e che sono rimasti per lo più inadempienti a detto obbligo; dall'altro, come sopra evidenziato, dalla “presunzione di culturalità” ovvero dal *valore meramente dichiarativo dell'elenco*, il vincolo operando comunque in ragione dell'appartenenza all'ente pubblico inteso in senso più ampio (nel concetto di enti e istituti legalmente riconosciuti di cui all'art. 4 della *legge 1 giugno 1939 n. 1089* essendosi sempre ricompresi *anche quelli pubblici economici* (tra i quali, prima della privatizzazione, lo stesso Enel) siccome enti “*che, pur svolgendo vera e propria attività imprenditoriale, hanno natura pubbli-*

cistica e come tali sono tenuti ad indirizzare la propria condotta alla salvaguardia dei primari interessi della collettività, tra cui quello relativo alla tutela dei beni di interesse storico ed artistico, non meno degli altri enti pubblici” (Cons. Stato, VI, n. 640/1995).

I beni in questione, del resto, non sono mai stati sottoposti a procedura di declassificazione né sembra potersi ricavare tale conseguenza dalle normative che hanno determinato la privatizzazione di determinati enti. Se, come è noto, il provvedimento di declassificazione è considerato atto di stretta competenza ministeriale – essendo frutto della discrezionalità tecnica del Ministero valutare in un determinato momento storico se, un certo bene, non risponde più al prevalente interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale – non si vede come si possa ritenere tale volontà implicitamente espressa, sia pure in sede legislativa, in provvedimenti normativi improntati ad evidenti finalità di carattere politico economico che nulla dispongono in ordine al regime dei beni appartenenti a detti soggetti.

Pertanto, se da un lato il tenore letterale delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 porta con difficoltà a ritenere Enel S.p.a. o le società da essa integralmente controllate e dedicate alle finalità previste dal decreto n. 79/99 direttamente assoggettate alla procedura di verifica *ex art. 12* comma 1 e 10 comma 1, dall’altro, tuttavia, *quanto sopra considerato rende altrettanto inaccettabile l’opposta tesi di considerare la S.p.a. nascente da una vicenda di privatizzazione svincolata da qualsivoglia normativa di tutela sul bene fino alla dichiarazione di interesse culturale operata dall’Amministrazione.*

Tra le tesi contrapposte, dunque, si potrebbe concludere – come sembra fare il parere dell’U.L. già menzionato – nel senso che i beni in questione, ove in possesso delle loro caratteristiche di bene culturale, le conservino anche con il passaggio al patrimonio della neo-istituita S.p.a. ma siano pur sempre assoggettati al regime proprio dei beni culturali appartenenti a soggetti privati (quindi al mero obbligo di denuncia ai fini della prelazione) oppure, come sembra preferibile date le suesposte premesse, accogliere una posizione che, ancorandosi sia al dato obiettivo della valenza culturale del bene sia al fatto della sottoposizione di Enel al regime pubblicistico dei beni ad esso appartenenti in data anteriore alla sua privatizzazione, ritenga estensibile a tali situazioni il regime di tutela di cui all’art. 12 comma 9, ovvero consideri assoggettabili a verifica tutti i beni di proprietà di società commerciali già costituenti soggetti pubblici sottoposti alla disciplina di tutela in data antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 490 del 1999.

Tale ultima tesi appare alla Scrivente più conforme al sistema ed in armonia con il rilievo costituzionale attribuito alla materia in esame dall’art. 9 Cost.

L’espressione utilizzata dall’art. 12 comma 9 nel disciplinare le conseguenze del mutamento giuridico dei soggetti cui le cose appartengono non sembra essere di ostacolo alla tesi qui esposta.

In effetti, se da un lato l’art. 12 delinea una *nuova* procedura di verifica tuttavia è possibile affermare che il comma 9 della medesima disposizione, nel far salvi i mutamenti soggettivi dei proprietari di beni di interesse culturale, ai fini del mantenimento *ope legis* del regime vincolistico si riferisca – quale espressione di un principio già insito nel sistema – a tutti i casi di muta-

mento del regime giuridico del soggetto proprietario di beni culturali anche se già verificatosi alla data di entrata in vigore del Codice Urbani.

Il comma 9 della disposizione in argomento, dunque, non farebbe che chiarire definitivamente un principio già insito nel sistema facendo sì che le caratteristiche intrinseche del bene non si perdano nel passaggio dall'una all'altra normativa.

Si è pienamente consapevoli che una conclusione siffatta, che dà valenza retroattiva alle specifiche disposizioni transitorie di cui all'art. 12 comma 9 D.Lgs. n. 42 del 2004, appartenga ad una possibile ricostruzione interpretativa che, in caso di controversia sul punto – possibile anche in relazione a questioni di validità di atti traslativi dei beni in questione *medio tempore* compiuti – potrebbe trovare una possibile smentita sulla base del tenore letterale della disposizione (che, dicendo "*mutino in qualunque modo la loro natura giuridica*" sembra voler escludere gli enti che tale natura abbiano già mutato) e dare luogo ad un inevitabile contenzioso con gli enti interessati dagli esiti assai incerti, nel caso in cui codesta Amministrazione intenda portarla a compimento attraverso ulteriori atti ed iniziative.

D'altra parte, non sembra possibile ignorare la spontanea sottoposizione alla procedura di verifica da parte delle società interessate che sembra deporre a favore della bontà degli argomenti utilizzati considerando altresì, sul piano dell'opportunità e dell'interesse pubblico, che detta soluzione consentirebbe all'Amministrazione di sottoporre a verifica – e, in tal modo di recuperare nell'alveo della protezione – beni di significativa importanza culturale chiarendo una volta per tutte, attraverso l'attivazione della procedura di verifica, l'effettivo interesse del patrimonio immobiliare di detti enti.

Quanto alle successive determinazioni eventualmente assumibili da codesta P.A. in conseguenza dei principi suesposti, si rimette alla valutazione del Ministero – anche nella consapevolezza della linea interpretativa finora seguita in ossequio al più volte menzionato parere dell'Ufficio Legislativo ed al rispetto del principio della tutela dell'affidamento dei terzi in buona fede – se, in concreto, limitare tali ulteriori determinazioni (eventualmente inerenti possibili declaratorie per nullità degli atti di vendita effettuati da società solo formalmente privatizzate, in deroga all'effettivo regime di tutela), ai casi di particolare rilevanza culturale del bene risultante quanto meno comprovata da dichiarazioni del Ministero ovvero delle competenti Sovrintendenze.

Ciò anche in considerazione del sopra richiamato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, diretto a rileggere la presunzione di culturalità dei beni appartenenti ad enti pubblici (*ex art. 4 legge 1089/1934 ovvero ex art. 5 D.Lgs. n. 490/99*) come non escludente la necessità di un provvedimento "costitutivo" (sia pure nel limitato significato del carattere pregiato del bene pubblico) (...)).



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **56/1968**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALALE

Presidente SANDULLI - Redattore

Udienza Pubblica del **22/04/1968** Decisione del **09/05/1968**

Deposito del **29/05/1968** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867**

Atti decisi:

Massima n. 2861

Titolo

SENT. 56/68 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALALE - ISTANZA DI SOSPENSIONE PER RIUNIONE CON ALTRA CAUSA CHE INVESTE TUTTA LA LEGGE IMPUGNATA - DIVERSO STATO DELLE CAUSE - RIGETTO.

Testo

Non puo' sospendersi un giudizio incidentale di legittimita' costituzionale per riunione con altra causa che investe tutta la legge impugnata, quando si tratta di cause in stadi processuali diversi.

Massima n. 2862

Titolo

SENT. 56/68 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALALE - OGGETTO - DELIMITAZIONE DA PARTE DELL'ORDINANZA DI RIMESIONE - MODIFICAZIONE AD OPERA DELLE PARTI - ESCLUSIONE.

Testo

I limiti del giudizio della Corte costituzionale si trovano nell'ordinanza che promuove il processo di legittimita' costituzionale e pertanto non possono essere modificati dalle richieste della parte.

Altri parametri e norme interposte

legge 11/03/1953 n. 87 art. 23

Massima n. 2863

Titolo

SENT. 56/68 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - LIMITI CONSEGUENTI PER LA CORTE

C O S T I T U Z I O N A L E .

Testo

Quando una ordinanza abbia adeguatamente motivato il rinvio alla Corte dell'esame di una norma, non puo' la Corte, di ufficio, prendere in esame una questione disattesa dal giudice a quo.

Altri parametri e norme interposte

legge 11/03/1953 n. 87 art. 23

Massima n. 2864

Titolo

SENT. 56/68 D. TUTELA DEL PAESAGGIO - BENI IMMOBILI QUALIFICATI DI BELLEZZA
N A T U R A L E .

Testo

i beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno valore paesistico per una circostanza che dipende dalla loro locazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo coesistente le qualita' indicate dalla legge. Costituiscono cioe' una categoria che originariamente e' di interesse pubblico, e l'amministrazione, operando nei modi descritti dalla legge rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualita' alla prescrizione normativa. Individua il bene che essenzialmente e' soggetto al controllo amministrativo del suo uso, in modo che si fissi in esso il contrassegno giuridico espresso dalla sua natura e il bene assuma l'indice che ne rivela all'esterno le qualita'; e in modo che sia specificata la maniera di incidenza di tali qualita' sull'uso del bene medesimo.

Massima n. 2865

Titolo

SENT. 56/68 E. TUTELA DEL PAESAGGIO - ATTO AMMINISTRATIVO CHE ACCLARA LA
SITUAZIONE DEI BENI DI VALORE PAESISTICO - NATURA NON ESPROPRIATIVA.

Testo

L'atto amministrativo che acclara la situazione dei beni naturalmente paesistici non e' accostabile ad un atto espropriativo e non pone percio' in essere la garanzia di indennizzo apprestata dell'art. 42 terzo comma della
C o s t i t u z i o n e .

Massima n. 2866

Titolo

SENT. 56/68 F. TUTELA DEL PAESAGGIO - VINCOLO PAESISTICO - POTERI
DELL'AMMINISTRAZIONE - NATURA ED EFFETTI.

Testo

Nell'ipotesi di vincolo paesistico su beni che hanno il carattere di bellezza naturale, la pubblica amministrazione, dichiarando un bene di pubblico interesse o includendolo in un elenco, non fa che esercitare una potesta' che le e' attribuita dallo stesso regime di godimento di quel bene, cosi' che le sia consentito di confrontare il modo di esercizio di alcune facolta' inerenti a quel godimento con l'esigenza di

conservare le qualita' che il bene ha connaturali secondo il regime che gli e' proprio e di prescrivere adempimenti coordinati e correlativi a tali esigenze. L'amministrazione puo' anche proibire in modo assoluto di edificare sulle aree vincolate che siano considerate fabbricabili (art. 15 secondo comma). Ma, in tal caso, essa non comprime il diritto sull'area, perche' questo diritto e' nato con il corrispondente limite e con quel limite vive; ne' aggiunge al bene qualita' di pubblico interesse non indicate dalla sua indole e acquistate per la sola forza di un atto amministrativo discrezionale, com'e' nel caso dell'espropriazione considerata nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sacrificando una situazione patrimoniale per un interesse pubblico che vi sta fuori e vi si contrappone.

Parametri costituzionali

Costituzione art. 42 co. 3

Riferimenti normativi

legge provincia Bolzano 24/07/1957 n. 8 art. 15 co. 2

Massima n. 2867

Titolo

SENT. 56/68 G. TUTELA DEL PAESAGGIO - VINCOLI - REGIME PAESISTICO - ESTRANEITA'
ALLA MATERIA DELL'ESPROPRIAZIONE.

Testo

Che non vi sia garanzia di un indennizzo per la limitazione nascente dal vincolo posto sui beni che hanno il carattere di bellezza naturale, deriva dall'essere il regime paesistico del tutto estraneo alla materia dell'espropriazione per pubblico interesse.

Parametri costituzionali

Costituzione art. 42 co. 3

Riferimenti normativi

legge provincia Bolzano 24/07/1957 n. 8 art. 15 co. 2

Pronuncia

N. 56

SENTENZA 9 MAGGIO 1968

Deposito in cancelleria: 29 maggio 1968.

Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 139 del 1 giugno 1968.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge provinciale di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, sulla tutela del paesaggio, promosso con ordinanza iemessa il 13 maggio 1966 dal Consiglio di Stato - sezione V - sul ricorso di Menegot Vittorio contro la Giunta provinciale di Bolzano, iscritta al n. 180 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 15 ottobre 1966 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 25 ottobre 1966.

Visti gli atti di costituzione di Vittorio Menegot e del Presidente della provincia di Bolzano;

udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 1968 la relazione del Giudice Michele Fragali;

uditi l'avv. Angelo Facchin, per il Menegot, e l'avv. Giuseppe Guarino, per la provincia di Bolzano.

Ritenuto in fatto:

1. - Decidendo su un ricorso proposto da Menegot Vittorio contro i decreti del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 16 novembre 1959, 30 luglio e 30 settembre 1963, con i quali rispettivamente era stato approvato l'elenco delle particelle da sottoporre alla tutela del paesaggio ai sensi della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8, era stata disposta l'immediata sospensione dei lavori di costruzione di una casa di abitazione intrapresi dal Menegot e si era diffidato quest'ultimo a rimuovere l'opera eseguita, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 13 maggio 1966, denunciava a questa Corte l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge provinciale suddetta, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione. L'ordinanza riteneva che, pur essendo mancate le norme di attuazione dello Statuto, la legge impugnata doveva ritenersi legittima perché non interferiva nell'organizzazione degli uffici statali, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non avendo disposto trasferimento di personale, di servizi ed uffici; dichiarava perciò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che, al riguardo, era stata proposta dal Menegot in relazione all'art. 95 dello statuto del Trentino-Alto Adige e della VIII disposizione transitoria della Costituzione. Il Consiglio di Stato rilevava invece il sospetto di illegittimità dell'art. 15 della legge impugnata, nel suo secondo comma, perché statuisce che, nel caso di divieto assoluto di costruire sopra aree da considerarsi fabbricabili, può essere concesso uno speciale contributo, nei limiti delle somme da stanziarsi in apposito articolo del bilancio provinciale: quel divieto, secondo il Consiglio predetto, svuota completamente del suo contenuto il diritto di proprietà quando si riferisce ad un'area che, come nella specie,

è da ritenersi fabbricabile, e il contributo che, in tal caso, può essere concesso, non solo ha natura e consistenza ben diversa dall'indennizzo, ma, dovendo misurarsi sull'importo degli stanziamenti di bilancio, non è oggetto di un diritto certo e perfetto.

L'ordinanza è stata notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 18 luglio 1966; è stata comunicata ai Presidenti delle due Camere il 30 dello stesso luglio; è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 15 ottobre 1966, n. 258, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto - Adige del 25 ottobre 1966, n. 44.

Nel processo così instaurato si sono costituiti tanto il Menegot quanto il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, che hanno anche depositato memorie.

2. - Il Menegot fa proprie le osservazioni svolte dal Consiglio di Stato; ma in via pregiudiziale risolve la questione di legittimità costituzionale di tutta la legge, che il Consiglio di Stato aveva ritenuto manifestamente infondata, e ritorna a prospettare la mancanza di norme d'attuazione dello statuto regionale: all'uopo si richiama alle sentenze di questa Corte, le quali, da un lato, hanno dichiarato illegittime leggi regionali o provinciali che, nel disciplinare materie di competenza, avevano sostituito organi provinciali a quelli statali, e, d'altro lato, hanno ritenuto che le norme d'attuazione sono non solo in ogni caso necessarie, ma sono necessarie per delimitare i poteri trasferiti. Ritiene che la Corte possa promuovere in via incidentale anche d'ufficio la questione stessa, dato il carattere assorbente che essa ha rispetto all'altra che riguarda soltanto un articolo della legge, e dato che questa contiene norme sostitutive di quelle corrispondenti contenute nella legge statale del 1939, e istitutive di organi provinciali aventi poteri spettanti ad organi statali. Il Menegot rileva inoltre che l'ordinanza nella quale si fissa l'ambito di una questione non forma limite alla rilevanza di ufficio, da parte della Corte, di altra questione che il giudice a quo ha dichiarato manifestamente infondata, e che si pone come pregiudiziale rispetto al giudizio sul processo rinviato alla Corte.

3. - Il Presidente della Giunta provinciale osserva anzitutto che la questione prospettata dal Consiglio di Stato attiene al diritto alla corresponsione di un indennizzo, e che pertanto il Menegot l'avrebbe potuta promuovere solo nel corso di un giudizio concernente la liquidazione di tale indennizzo o quando avesse formulato, dinanzi al giudice amministrativo, un motivo di illegittimità del provvedimento provinciale, sotto il profilo della mancanza della copertura finanziaria, o sotto quello della rilevanza della norma impugnata ai fini della formazione dell'atto amministrativo oggetto del ricorso al giudice stesso. Il provvedimento del 30 settembre 1963, impugnato con tale ricorso, si fonda invece sull'art. 13 della legge, che abilita l'autorità provinciale ad ordinare la remissione in pristino nel caso di lavori effettuati senza autorizzazione; e della norma impugnata non deve farsi applicazione al provvedimento, non sapendosi nemmeno se l'autorità amministrativa provvederà all'imposizione del vincolo di inedificabilità. Nel ricorso amministrativo non v'è traccia di un'affermazione per cui, sulla determinazione della pubblica amministrazione, abbia influito la circostanza che essa riteneva di potere in seguito imporre un divieto di assoluta inedificabilità contro versamento di un contributo a sua discrezione: anzi, nella parte finale del provvedimento, la Giunta provinciale si riservava, in base a successivo esame, di applicare l'art. 15, secondo comma, oggi denunciato a questa Corte.

Viene altresì rilevato che la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale fa riferimento solo alle aree da considerarsi come fabbricabili, e che il Consiglio di Stato aveva riconosciuto apoditticamente la fabbricabilità dell'area in contestazione, senza chiarire cioè se di essa, per effetto di disposizioni di piano regolatore o di regolamento edilizio, è prevista l'utilizzazione a scopi edilizi, e senza considerare inoltre che l'area predetta è adibita ad usi agricoli, è utilizzata come tale e non ha mai avuto altra destinazione.

Nel merito il Presidente della provincia osserva che l'edificabilità non è la sola possibilità di utilizzazione che possa aversi per un terreno, né è una qualità indefettibile del suolo, dipendendo anche dalla destinazione che al terreno sia data dalla pubblica autorità nel quadro delle esigenze urbanistiche. La compressione della facoltà di costruire, a tutela degli interessi paesistici, non comporta espropriazione, ma

solo limitazione di una delle possibilità di godimento e quindi non dà luogo ad indennità. In occasione della questione del compenso conseguente all'imposizione di servitù militari, la Corte ha giudicato che le limitazioni della facoltà di costruire da sole ed in astratto non sono idonee a configurare atti di espropriazione; e si è sempre escluso che spetti un indennizzo per quelle destinazioni di piano regolatore che, pur escludendo l'utilizzazione edilizia o contenendola in limiti molto ristretti, lasciano impregiudicato il godimento del bene sotto altro profilo (verde privato o area sportiva privata).

Il Presidente della provincia osserva infine che l'art. 9 della Costituzione tutela il passaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione senza prescrivere obblighi di indennizzo in conseguenza delle limitazioni che questa tutela può implicare: nel contrasto tra l'articolo predetto e il successivo art. 42 deve darsi preferenza al primo, perché compreso nella parte della Costituzione dedicata ai principi fondamentali, onde la possibilità che un indennizzo, se è dato, possa essere determinato con criteri diversi e in misura inferiore rispetto a quelli normali, tenuto conto del carattere prioritario dell'interesse pubblico da soddisfare.

Nell'ambito di questo quadro normativo, la norma impugnata si giustifica pienamente.

4. - Nella sua memoria difensiva, il Menagot fa presente che il Consiglio di Stato, con ordinanza 3 novembre 1967, in contrasto con quanto aveva considerato nell'altra che ha dato inizio a questa causa, ha promosso giudizio di legittimità costituzionale di tutta la legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8, per i motivi che nell'ordinanza in esame esso aveva disatteso; chiede pertanto che la Corte sospenda l'odierno giudizio, per la sua trattazione assieme a quello successivamente proposto.

Circa il merito rileva che non è dubbio che l'area in oggetto è edificabile: non è stato contestato dalla provincia, anzi questa lo ha espressamente affermato quando ha proposto di accordare un indennizzo; rileva inoltre che il Consiglio di Stato ha denunciato l'art. 15 della legge, perché il provvedimento di vincolo è preordinato all'applicazione di una norma che si assume costituzionalmente illegittima in quanto non prevede un indennizzo.

5. - A sua volta, la memoria difensiva del Presidente della provincia contesta che sia possibile sollevare in questa sede la questione di illegittimità dell'intera legge provinciale proposta dal Menagot e disattesa dal Consiglio di Stato: la Corte ha affermato che essa deve esaminare le sole questioni enunciate nell'ordinanza di rimessione, e nei limiti in cui risultano in concreto formulate, senza che si possa tener conto delle deduzioni difensive che sollevano profili nuovi. La questione non potrebbe nemmeno essere riesaminata dal Consiglio di Stato, ostandovi la preclusione dipendente dalla precedente decisione, definitiva e inoppugnabile. La Corte ha proposto di ufficio questioni di legittimità costituzionale solo in quanto rilevanti ai fini della propria decisione; ma nella specie tale estremo non sussiste, perché la questione prospettata può essere decisa senza che sia necessario indagare se sia legittima nel suo complesso la legge in cui trova sede la norma alla quale si riferisce l'ordinanza di rimessione. La norma sull'indennizzo potrebbe infatti essere legittima anche se fosse illegittima l'intera legge; e l'asserto dell'insufficienza dell'indennizzo non dipende direttamente ed esclusivamente dall'assunta illegittimità di tutta la legge, perché tale illegittimità produrrebbe quella della norma impugnata solo perché la comprenderebbe, non perché servirebbe a far decidere la questione sollevata dal Consiglio di Stato. Il Presidente della provincia ripete poi le considerazioni svolte dal Consiglio stesso per ritenere manifestamente infondata la questione oggi riproposta; e soggiunge che lo Stato non ha impugnato la legge, e che questa è stata indicata, nel memorandum presentato all'Assemblea delle Nazioni Unite il 12 ottobre 1960, come una delle leggi che aveva reso effettiva l'autonomia provinciale.

Si considera che, in ogni caso, la dichiarazione di illegittimità della norma impugnata dovrebbe coinvolgere anche l'art. 16 della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, che ha formulazione identica alla disposizione oggetto dell'ordinanza di rimessione.

Si ribadisce che il provvedimento della provincia contro i quali il Menegot ha ricorso al Consiglio di Stato non avevano imposto alcun vincolo di inedificabilità, e perciò non poteva farsi alcuna questione di indennizzo.

Circa il merito viene considerato che la Costituzione garantisce, non tutte le situazioni soggettive che formano il contenuto della proprietà, ma soltanto un contenuto minimo della stessa, rappresentato dall'appartenenza del bene e dalle sue utilizzazioni in atto, quindi dai diritti acquisiti, veri e propri diritti soggettivi: solo rispetto a tale contenuto minimo sorge l'obbligo di indennizzo. Ma lo *ius aedificandi*, dall'unanime giurisprudenza, non è qualificato come diritto soggettivo: il diritto di costruire si connette infatti a quanto al proprietario del fondo è riconosciuto dalla pubblica amministrazione nell'esercizio di poteri amministrativi discrezionali, quali sono quelli inerenti ai piani regolatori generali e particolari, nonché ai regolamenti edilizi. Rispetto a tale *ius* non è perciò configurabile un diritto all'indennizzo. Solo dopo il rilascio della licenza di costruzione la situazione assume il carattere di diritto soggettivo, e può prospettarsi un obbligo di indennizzo nel caso di provvedimento ablativo.

Ma vi è di più: la giurisprudenza ha negato l'indennizzo in ogni caso in cui il vincolo o la limitazione derivi direttamente dalla legge o abbia comunque carattere generale. In questo caso si è fuori dall'espropriazione, che è sempre l'effetto di un provvedimento a carattere individuale; e l'attività amministrativa, che fosse necessaria, è diretta esclusivamente ad accertare in concreto le condizioni per la sussistenza del vincolo. Anche i vincoli derivanti dai piani paesistici o dai piani regolatori stanno fuori dal concetto di espropriazione se pure pongano il divieto di totale inedificabilità; perché il vincolo sorge direttamente da atti che non sono particolari e concreti, qualunque ne sia la natura giuridica (regolamenti, atti amministrativi generali o programmi o piani) e comunque perché il vincolo fa perdere solo un vantaggio potenziale.

Ed ancora: l'espropriazione si riferisce unicamente a casi nei quali, al sacrificio del proprietario, si connette il vantaggio di un altro soggetto giuridico particolare, cosicché si è fuori da tal concetto ogniqualvolta il vincolo o il limite interviene in vista del soddisfacimento del pubblico interesse, senza che alcun altro soggetto ne tragga vantaggio particolare, come è nel caso dei vincoli paesistici.

Il Presidente della provincia si rifà all'assunto da lui esposto nelle deduzioni di costituzione, circa la prevalenza dell'art. 9 della Costituzione sull'art. 42: la proprietà ha sempre carattere di diritto affievolito, ove sussistano esigenze di tutela paesistica, sulla base della stessa norma costituzionale, e la legge e gli atti amministrativi non fanno altro che specificare la volontà del costituente, dettando le norme che siano necessarie al fine, e provvedendo in concreto.

Si fa inoltre richiamo alla dottrina secondo la quale l'assoggettamento di immobili a vincoli paesistici non concreta una misura espropriativa, perché tali vincoli sono connaturati all'essenza della proprietà, non derivano da discrezionale elezione del pubblico potere, e si concretano attraverso un giudizio squisitamente tecnico.

Infine si insiste nel ritenere che l'area di proprietà del Menegot non è edificabile (e si esibisce un certificato tavolare), che nessuna autorizzazione a modifiche dello stato dei luoghi era stata richiesta o concessa, che l'ordine di ripristino è stato causato dal comportamento illegittimo del Menegot, che non si può escludere che l'autorizzazione ad edificare possa essere concessa per un diverso progetto, e che il Menegot può continuare indisturbato a coltivare il fondo secondo la sua destinazione.

6. - All'udienza del 22 aprile 1968 i difensori delle parti hanno illustrato le rispettive tesi ed insistito nelle conclusioni prese.

Considerato in diritto:

1. - La Corte ritiene di non poter accogliere l'istanza del Menegot, di sospendere il giudizio su questa causa, per riunirla all'altra promossa dal Consiglio di Stato con ordinanza 3 novembre 1967 su ricorso Tirelli, che investe tutta la legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8.

Le due cause sono in diversi stadi processuali: quella odierna è in condizione di essere decisa, l'altra non può essere ancora portata a discussione e non può pertanto ritardare il corso della prima.

2. - È pure da disattendere la richiesta dello stesso Menegot, con la quale si propone l'esame di legittimità della intera legge suddetta, per la mancanza, nella provincia, del potere legislativo sulla materia regolata.

La Corte trova il limite del suo potere nell'ordinanza che promuove il processo di legittimità. Nella specie, il Consiglio di Stato ha sollevato dubbi unicamente su un articolo della legge (il 15), e dopo aver dichiarato manifestamente infondato il sospetto di illegittimità di tutta la legge sotto il medesimo profilo che oggi il Menegot prospetta. L'ordinanza del Consiglio di Stato è adeguatamente motivata; e ciò impedisce alla Corte, secondo la sua giurisprudenza, di verificare la fondatezza dei motivi adottati.

Né la questione disattesa dal giudice a quo può essere promossa di ufficio, sia perché l'iniziativa si risolverebbe in un riesame della pronuncia del Consiglio, sia perché, come esattamente osserva la provincia, la questione non sarebbe rilevante: infatti il vedere se la norma denunciata nega fondatamente il diritto all'indennizzo dipende soltanto dalla rilevazione della natura del vincolo, mentre l'eventuale illegittimità costituzionale di tutta la legge altra conseguenza non avrebbe se non quella di assorbire la questione proposta. L'esame proposto rimane perciò impregiudicato.

3. - La provincia di Bolzano ritiene che il giudizio promosso è privo di presupposti idonei: non sarebbe, infatti, rilevante la questione relativa al diritto all'indennità ex art. 42, terzo comma, della Costituzione, perché il ricorso proposto al Consiglio di Stato contestava la legittimità di un provvedimento con il quale la provincia aveva ordinato la rimessione in pristino della situazione dei luoghi in quanto modificata senza autorizzazione e senza porre alcun vincolo alla proprietà del Menegot; e non sarebbe nemmeno rilevante quella questione perché la norma impugnata disconosce il diritto ad un indennizzo solo con riferimento ad un divieto di edificabilità di aree da considerarsi edificabili, circostanza che il Consiglio di Stato non ha accertato.

Su entrambi i punti il Consiglio ha però motivato nei limiti di quell'esame deliberativo entro cui l'indagine sul requisito di rilevanza deve contenersi, considerando, per un verso, che il provvedimento impugnato si preordinava all'applicazione di una norma di cui si assumeva l'illegittimità costituzionale e che aveva influito nella determinazione della provincia; per altro verso, ritenendo che l'area in questione era edificabile, in corrispondenza ad una esplicita allegazione del Menegot, dalla provincia non contestata.

4. - Nel merito la Corte rileva che i beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno valore paesistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo coesistente le qualità indicate dalla legge. Costituiscono cioè una categoria che originariamente è di interesse pubblico, e l'amministrazione, operando nei modi descritti dalla legge rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualità alla prescrizione normativa. Individua il bene che essenzialmente è soggetto al controllo amministrativo del suo uso, in modo che si fissi in esso il contrassegno giuridico espresso dalla sua natura e il bene assuma l'indice che ne rivela all'esterno le qualità; e in modo che sia specificata la maniera di incidenza di tali qualità sull'uso del bene medesimo.

L'atto amministrativo svolge, vale a dire, una funzione che è correlativa ai caratteri propri dei beni naturalmente paesistici e perciò non è accostabile ad un atto espropriativo: non pone in moto, vale a dire, la garanzia di indennizzo apprestata dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione. Espropriazione presupposta in questo articolo non v'è, come mostra di credere la provincia di Bolzano, soltanto quando v'è coattivo

trasferimento ad un soggetto legittimato a dare un'ulteriore destinazione ad un bene nell'interesse pubblico, ma v'è in ogni caso in cui si autorizza la pubblica amministrazione ad incidere un diritto relativo a quel bene, sottraendone il godimento, in tutto o in parte, al suo titolare (sentenza 19 gennaio 1966 n. 6); cioè v'è espropriazione pure in ogni caso in cui la menomazione del diritto sia l'effetto dell'esercizio della potestà amministrativa di ridurre l'uso di un bene originariamente a godimento integrale, così da restringerne il contenuto essenziale, oltre che nel caso di trasferimento in mano pubblica della disponibilità di un bene per la realizzazione di un pubblico interesse. E infatti non si è mai dubitato che espropriazione per pubblico interesse vi sia nell'imposizione di una servitù, il cui esercizio non implica compimento di un'attività di risultato da parte della pubblica amministrazione.

Nell'ipotesi di vincolo paesistico su beni che hanno il carattere di bellezza naturale, la pubblica amministrazione, dichiarando un bene di pubblico interesse o includendolo in un elenco, non fa che esercitare una potestà che le è attribuita dallo stesso regime di godimento di quel bene, così che le sia consentito di confrontare il modo di esercizio di alcune facoltà inerenti a quel godimento con l'esigenza di conservare le qualità che il bene ha connaturali secondo il regime che gli è proprio e di prescrivere adempimenti coordinati e correlativi a tali esigenze. L'amministrazione può anche proibire in modo assoluto di edificare sulle aree vincolate che siano considerate fabbricabili (art. 15, secondo comma). Ma, in tal caso, essa non comprime il diritto sull'area, perché questo diritto è nato con il corrispondente limite e con quel limite vive; né aggiunge al bene qualità di pubblico interesse non indicate dalla sua indole e acquistate per la sola forza di un atto amministrativo discrezionale, com'è nel caso dell'espropriazione considerata nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sacrificando una situazione patrimoniale per un interesse pubblico che vi sta fuori e vi si contrappone (sentenza 9 marzo 1967, n. 20).

Che non vi sia garanzia costituzionale di un indennizzo per la limitazione implicata dall'indole del bene non è tanto, nella specie, l'effetto di una prevalenza dell'art. 9 della Costituzione sul successivo art. 42, terzo comma, come sostiene la provincia, ma deriva dall'essere il regime paesistico dei diritti immobiliari del tutto estraneo alla materia dell'espropriazione per pubblico interesse quando corrisponde alle caratteristiche interiori di ciò che è oggetto di quei diritti, e dal costituire tale regime un complesso normativo che determina il modo di essere e di godere dei diritti stessi, legittimato dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

5. - Le ragioni esposte escludono perciò consistenza al dubbio sollevato nell'ordinanza che ha promosso questo giudizio.

Già nella citata sentenza 19 gennaio 1966, n. 6, la Corte ha rilevato che la legge può non disporre indennizzi quando i modi e i limiti che essa segna ai diritti reali attengono in maniera obiettiva, rispetto alla generalità dei soggetti, al regime di appartenenza o ai modi di godimento dei beni in generale o di intere categorie di beni, ovvero quando essa regola la situazione che i beni stessi abbiano rispetto a beni o ad interessi della pubblica amministrazione; nel quale caso la legge imprime, per così dire, un certo carattere a determinate categorie di beni, identificabili a priori per caratteristiche intrinseche, salva la possibilità di accertare, con atti amministrativi di destinazione individuale, l'esistenza delle situazioni presupposte rispetto a singoli soggetti e a singoli beni. Solo per le imposizioni che comportano un sacrificio riguardo a beni che non si trovino nella situazione suddetta sorge, secondo la predetta sentenza, il problema dell'indennizzabilità; e i beni che formano il patrimonio paesistico della comunità costituiscono essi stessi una categoria a contorni certi, dato il carattere tecnico del giudizio che la pubblica amministrazione è chiamata ad emettere per delinearla in concreto, e che è suscettibile di sindacato giurisdizionale.

L'altra citata sentenza del 9 marzo 1967 n. 20, a proposito del potere statale di dare in concessione le cave che non siano coltivate dal proprietario del fondo, ha affermato che, nella struttura del diritto di quest'ultimo su quei beni, si inseriscono limiti impressi dalla loro rilevanza pubblica, che lo caratterizzano nella loro giuridica essenza, cosicché la possibilità di avocare alla mano pubblica la singola cava quando il proprietario del fondo non la utilizza nell'interesse generale, è sviluppo naturale e normale del rapporto da cui il diritto del privato trae origine, e non induce acquisizione di un valore da parte dello Stato né implica

obbligo di un indennizzo: fatte le debite differenze, anche per i beni che costituiscono patrimonio paesistico, le limitazioni al loro godimento che derivano dalla dichiarazione di pubblico interesse o dalla iscrizione negli elenchi svolgono il limite connesso al regime di quei beni come categoria, per la loro inerenza ad un interesse della comunità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Consiglio di Stato con ordinanza 13 maggio 1966 in relazione all'art. 15, secondo comma, della legge della provincia di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, sulla tutela del paesaggio, e in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALAZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

Mod. UTLO15-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

Sped. N. *2102/2011*

Roma, addì *26 MAGGIO 2011*

Risposta a nota del
N. _____ Div. _____

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere di ADUNANZA GENERALE Gab.N. **4/2011**
emesso sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
QUESITO:

**ART. 12 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 42/04-
APPLICABILITÀ BENI GIÀ
APPARTENENTI AD ENTI PUBBLICI
ECONOMICI TRASFORMATI IN
SOCIETÀ DI CAPITALI DI DIRITTO
PRIVATO.**

Allegati N.
.....

**MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

M. Torsello

Numero 2102/2011 e data 26/5/2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Adunanza Generale del 14 aprile 2011

Gabinetto 00004/2011

NUMERO AFFARE 02494/2010

OGGETTO:

Ministero per i beni e le attività culturali.

Quesito in ordine all'applicabilità dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ai beni già appartenenti ad enti pubblici economici trasformati in società di capitali di diritto privato.

Vista la relazione 24 maggio 2010 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito sopraindicato;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca.

Premesso:

Il Ministero per i beni e le attività culturali espone che l'istituto della "verifica dell'interesse culturale", introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n.

42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ha inteso fornire una trattazione più sistematica e razionale della disciplina già contenuta nell'art. 4 della legge n. 1089 del 1939, che sottoponeva a tutela le "cose indicate nell'art. 1" di proprietà delle province, dei comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti, anche a prescindere dalla loro inclusione nell'elenco descrittivo che i rappresentanti degli enti avrebbero dovuto formare e periodicamente integrare.

La normativa della legge n. 1089 del 1939 è stata poi, recepita, senza sostanziali modifiche, nel T.U. sui beni culturali di cui al d.lgs. n. 490 del 1999, il cui art. 5, ha appunto previsto l'obbligo delle regioni, dei comuni e delle province, degli enti pubblici e delle persone giuridiche private senza fine di lucro di presentare al Ministero dei beni culturali, l'elenco descrittivo delle cose di interesse artistico o storico di loro proprietà, nonché quello di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione e di integrare gli elenchi già presentati; tuttavia, la mancata o comunque incompleta redazione degli elenchi descrittivi ha ingenerato incertezze applicative, in particolare in ordine alla necessità o meno, in assenza degli elenchi, di un atto ricognitivo dell'interesse culturale del bene di appartenenza pubblica. E' stata così introdotta, con il codice del 2004, la nuova disciplina della "verifica dell'interesse culturale", che ha dato buona prova di sé - come, d'altra parte, espressamente riconosciuto dalla Corte dei conti con la delibera n. 16/2006 della Sezione di controllo sulla

gestione delle amministrazioni dello Stato - essendo stati verificati, nell'arco di sei anni, più di 30.000 immobili, di cui un terzo dichiarati di interesse culturale.

Tanto premesso in via generale, il Ministero riferisce che sin dall'inizio si è posto il problema del trattamento da assicurare alle cose ultracinquantennali e di autore non più vivente, che fossero state a vario titolo trasferite a società di diritto privato con scopo lucrativo nate nell'ambito del processo di "privatizzazione" che ha interessato molti enti pubblici.

Proprio per far fronte ai problemi posti da tale situazione è stata introdotta la norma di cui all'art. 12, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004, alla stregua della quale le disposizioni riguardanti la verifica dell'interesse culturale "si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengano mutino in qualche modo natura giuridica".

Si è così posta la questione se la disposizione dovesse essere considerata retroattiva, in quanto ricognitiva della disciplina generica del Testo unico del 1999, ovvero se la stessa dovesse essere ritenuta applicabile soltanto ai trasferimenti successivi alla sua entrata in vigore (1° maggio 2004).

Sulla questione l'Ufficio legislativo del Ministero si è pronunciato una prima volta con nota n. 3933 del 13 febbraio 2006, escludendo la valenza retroattiva della nuova disciplina ed affermando l'applicabilità della medesima soltanto con riferimento alle ipotesi di

trasformazioni di soggetti pubblici in soggetti privati poste in essere dalla data di entrata in vigore del Codice. Tale orientamento è stato confermato dall'Ufficio legislativo con nota n. 10295 del giorno 11 maggio 2007.

L'indirizzo interpretativo del Ministero è stato, peraltro, posto in dubbio dall'Avvocatura Generale dello Stato. Quest'ultima, sentito il Comitato consultivo, ha, con nota n. 144808 del giorno 11 dicembre 2008, ritenuto che l'art. 12, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004, "non farebbe che chiarire un principio già insito nel sistema facendo sì che le caratteristiche intrinseche del bene non si perdano nel passaggio dall'una all'altra normativa". Verrebbe, in tal modo, riconosciuta una certa valenza retroattiva delle disposizioni sopra ricordate, così da consentire all'Amministrazione di sottoporre a verifica beni di significativa importanza culturale.

Il Ministero per i beni e le attività culturali ha, pertanto, chiesto di conoscere, sulla questione, l'avviso del Consiglio di Stato, al fine di fornire i necessari orientamenti agli uffici operativi.

La Sezione ha ritenuto opportuno disporre l'audizione del capo dell'Ufficio legislativo del Ministero referente, al fine di conoscere ulteriori informazioni in ordine alle procedure ed agli esiti dei provvedimenti di verifica dell'interesse culturale, ed in particolare, con riferimento alle verifiche (d'ufficio o su domanda) riguardanti società di diritto privato derivanti dalla trasformazione di enti pubblici a seguito di processi di privatizzazione verificatisi prima e

dopo l'entrata in vigore dell'art. 12 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Il capo dell'Ufficio legislativo ha consegnato una relazione, dal medesimo illustrata. Da tale relazione risulta che gli accertamenti istruttori svolti dagli uffici competenti non hanno fornito dati di rilievo a causa dell'impostazione del sistema informativo predisposto per la verifica dell'interesse culturale, che non prevede, fra le categorie dei soggetti monitorati, quella delle società per azioni, essendo state queste ultime ritenute escluse in linea generale dall'obbligo della verifica.

Nella relazione si rileva, peraltro, che nel sistema informativo risulterebbero comunque accreditati soggetti contrassegnati dalla sigla S.p.A. (ANAS s.p.a., CONI servizi s.p.a., Metropolitana di Roma s.p.a., Agenzia mobilità ed infrastrutture di Genova s.p.a., SOGIN S.p.a.) e che, tuttavia, non risulta se le relative richieste siano state avanzate ai sensi dell'art. 12, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004 ovvero a seguito di specifiche intese con le direzioni regionali, che avrebbero ritenuto di utilizzare il sistema della verifica a prescindere da un obbligo del soggetto interessato.

Nell'adunanza del 9 febbraio 2011 l'affare è stato rimesso dalla Sezione all'Adunanza Generale del Consiglio di Stato.

Considerato:

1. L'art. 5 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nel riprendere sostanzialmente la normativa già contenuta nell'art. 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, disponeva che le regioni, le province, i comuni,

gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentassero al ministero “l’elenco descrittivo” delle cose loro appartenenti ed aventi interesse artistico, storico o archeologico. In tal modo, i soggetti proprietari partecipavano, come è stato osservato in dottrina, alla individuazione dei beni culturali di loro proprietà; attività, questa, invece interamente rimessa all’amministrazione, in caso di beni appartenenti ai privati.

Come ricorda esattamente il Ministero, tale disciplina generava notevoli incertezze, sia con riferimento ai beni mobili e immobili di proprietà statale (sottratti a qualunque forma di individuazione e di inclusione in elenchi), sia con riferimento ai beni di proprietà degli enti pubblici, territoriali e non, e dei soggetti privati non aventi fine di lucro, a causa del generale mancato rispetto dell’obbligo di predisporre ed integrare gli elenchi previsti dalla norma sopra ricordata. Si aggiungevano a tali situazioni alcune incertezze applicative e giurisprudenziali, dal momento che, pur avendo gli elenchi previsti dall’art. 4 del T.U. n. 490 del 1999 carattere meramente “dichiarativo”, e cioè ricognitivo dell’interesse culturale (che nasceva invece, ex lege, dall’appartenenza del bene ad un soggetto pubblico o privato senza fine di lucro), veniva talvolta ritenuta necessaria l’adozione di un formale atto di “declaratoria” dell’interesse culturale (Cons. St., Sez. VI, 2 novembre 1986, n. 1479; 8 gennaio 2003, n. 20; 5 ottobre 2004, n. 6483; 22 giugno 2007, n. 3450).

Interveniva successivamente il d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, recante la disciplina regolamentare delle alienazioni di beni immobili del demanio storico ed artistico (successivamente abrogata dall'art. 134 del d.lgs. n. 42/2004). Questo, nel dettare disposizioni per la presentazione degli elenchi da parte di regioni, province e comuni (art. 3) e per l'integrazione dei medesimi da parte del soprintendente (art. 4), ribadiva l'inalienabilità degli immobili del demanio artistico e storico delle regioni (art. 6, comma 2) ed estendeva l'obbligo di predisposizione degli elenchi alle amministrazioni statali che fossero coinvolte in processi di dismissione e di valorizzazione di beni immobili, (art. 19, comma 1), con il contemporaneo onere del Ministero per i beni culturali di individuare quelli che manifestamente fossero privi di valore storico-artistico e quelli, invece, la cui alienazione o conferimento in concessione dovesse ritenersi, in ragione dell'esistenza di un valore storico-artistico, soggetta ad autorizzazione (art. 19, comma 2). Trovava, così, ingresso nell'ordinamento, sia pure a livello regolamentare, una disciplina volta a prendere in considerazione non i processi di privatizzazione in senso proprio, ma quelli di dismissione e valorizzazione di immobili da parte delle amministrazioni statali.

L'istituto della verifica dell'interesse culturale trova, invece, formale ingresso nell'ordinamento con il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'art. 27 di tale decreto legge, riproponendo sostanzialmente la previsione contenuta

nello schema di Codice dei beni culturali oggetto della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, disponeva che le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni ed ad ogni altro ente od istituto pubblico, di cui all'art. 2 del T.U. n. 490 del 1999, fossero sottoposte ad un apposito procedimento di verifica, da iniziarsi d'ufficio o su richiesta degli interessati, volto all'accertamento della sussistenza dell'interesse culturale, il cui esito, se positivo, comportava la definitiva sottoposizione del bene alla disciplina di tutela, e se negativo, la fuoriuscita da tale disciplina. Per garantire che nelle more dell'accertamento, non fossero compromesse le esigenze della tutela, l'art. 27, comma 1, disponeva che le cose di cui all'art. 2 del T.U. n. 490 del 1999 fossero sottoposte alle norme in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non fosse stata effettuata la verifica dell'interesse culturale. Per quanto in questa sede rileva, l'art. 27, comma 7, disponeva, poi, che le disposizioni in esso contenute trovassero applicazione nei confronti delle cose di interesse culturale "anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualche modo la loro natura giuridica".

Lo stesso art. 27 conteneva una serie di disposizioni riguardanti la prima applicazione della nuova disciplina ed introduceva un termine sia per la conclusione del procedimento (60 giorni) che del suo esito (120 giorni), specificando che "la mancata comunicazione del

termine complessivo di 120 giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica” (art. 27, comma 10).

La disciplina di cui all’art. 27, del d.l. n. 269 del 2003 è stata, infine, sostanzialmente trasfusa nell’art. 12 del nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio. Questo prevede, infatti, che le cose mobili, appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, agli enti pubblici ed a persone giuridiche private senza fine di lucro, che rivestano un interesse culturale, che risalgano ad oltre cinquant’anni e siano di autore non più vivente, siano sottoposte provvisoriamente alla disciplina della tutela dei beni culturali (art. 12, comma 1) fino al completamento di apposito procedimento di verifica della sussistenza dell’interesse culturale, azionabile d’ufficio o su richiesta dei soggetti interessati (art. 12 comma 2). All’esito di tale procedimento sopravviene - in caso di verifica positiva - la definitiva sottoposizione del bene alla disciplina di tutela, costituendo l’accertamento dell’interesse culturale o dichiarazione ai sensi del successivo art. 13 (art. 12, comma 7), ovvero, in caso di esito negativo, l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni di tutela di cui al titolo I del codice (art. 12, comma 4), nonché, per i beni appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici, la sdemanializzazione, qualora non ostino altre ragioni di pubblico interesse. Sia le cose sottratte all’applicazione delle norme di tutela che quelle sdemanializzate sono liberamente alienabili (art. 12, comma 6).

L'art. 12 contiene misure organizzative per la redazione degli elenchi (comma 3) e per la costituzione di un apposito archivio informatico dei beni per i quali la verifica abbia dato esito positivo (comma 8); il successivo comma 9 precisa, altresì, come già l'art. 27 del d.l. n. 269 del 2003, che le disposizioni sulla verifica trovano applicazione anche alle cose che presentino interesse culturale “qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica”.

L'art. 12, comma 10, infine, faceva salve, in origine, alcune disposizioni contenute nell'art. 27 del d.l. n. 269 del 2003, tra le quali anche quella di cui all'art. 27, comma 10, concernente il c.d. silenzio-assenso.

Il testo dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 42 del 2004, è stato, poi, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c, del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156, contenente disposizioni integrative e correttive al codice, sicché esso prevede ormai soltanto un termine di conclusione del procedimento di verifica (120 giorni dalla richiesta); l'art. 27 del d.l. n. 269 del 2003, con riferimento ai commi da 1 a 12, è stato, infine, abrogato con l'art. 6, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 156 del 2006. Il c.d. “silenzio-assenso” è stato, pertanto, espunto dall'ordinamento con il predetto d. lgs. n. 156 del 2006.

2. Dalla ricostruzione del tessuto normativo risulta pertanto evidente che l'istituto della verifica dell'interesse culturale ha trovato ingresso nell'ordinamento non con il nuovo Codice dei beni culturali, ma con

il d.l n. 263 del 2003, avendo il d.lgs. n. 42 del 2004 sostanzialmente recepito la disciplina contenuta nel decreto-legge; situazione questa che ha condotto la dottrina a ritenere che, sia pure con una certa approssimazione, “può affermarsi che l’art. 12 del Codice è entrato in vigore anticipatamente, insieme cioè alla legge 326 del 2003 di conversione del decreto-legge”.

Risulta altresì che, sin dall’inizio, l’introduzione nell’ordinamento della verifica dell’interesse culturale si è accompagnata con la previsione dell’applicabilità della relativa disciplina ai casi per i quali sussista un mutamento del regime giuridico dell’ente proprietario delle cose da prendere in considerazione. Può, pertanto dirsi che l’estensione ai c.d. enti privatizzati della disciplina della verifica dell’interesse culturale costituisce un elemento strutturale dell’istituto, avendo il legislatore sin dalla formulazione di essa ritenuto che il mutamento del regime giuridico dell’ente non facesse venir meno l’esigenza di una protezione, quanto meno provvisoria ed interinale, dei beni di interesse culturale di proprietà di tali soggetti.

3. Dalla disciplina di settore emerge, altresì, il carattere di “novità” delle disposizioni contenute nell’art.12 del d.lgs. n.42 del 2004 rispetto a quelle previgenti, sicché non può non riconoscersi che l’introduzione di esse costituisca un mutamento significativo nelle forme della tutela che riguardano i beni di interesse culturale di proprietà degli enti pubblici. Mentre, infatti, la disciplina contenuta

nell'art.5 del d.lgs. n.490 del 1999 (e pure ancora nell'art. 4 della legge 1089 del 1939) sottoponeva in via generale e pienamente a tutela i beni delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici e delle persone giuridiche private senza fine di lucro per il solo fatto che essi fossero di proprietà dei soggetti sopra indicati, dovendosi riconoscere agli elenchi di cui era prevista la compilazione naturalmente dichiarativa di un interesse culturale già esistente, le disposizioni contenute nell'art.12 del d.lgs. n. 42 del 2004 non solo estendono il regime originariamente previsto per i beni immobili e mobili degli enti pubblici ai beni (mobili e immobili) di proprietà dello Stato (art.12, comma 1, che richiama l'art.10, comma 1), ma introducono, per i beni presi in considerazione, una protezione interinale, destinata a durare fino all'effettuazione della verifica dell'interesse culturale o ad essere sostituita con una tutela definitiva, nascente dall'esito positivo della verifica e dal conseguente accertamento dell'interesse culturale (art.12 comma 7), ovvero a cessare a seguito di esito negativo della verifica medesima (art.12, commi 6 e 7). In questa prospettiva, quella di cui all'art.12 del Codice dei beni culturali sembra costituire, nel suo complesso, una disciplina meno rigida e gravosa di quella contenuta nel T.U. del 1999 (ed in questo senso, certamente nuova), in quanto volta a superare, attraverso la verifica dell'interesse culturale, le incertezze rese possibili dalla disciplina previgente, ed a consentire la libera circolazione di quei beni risultanti, sempre a seguito della verifica,

privi di interesse culturale (art.12, comma 6).

Si deve, pertanto, ritenere che quello della verifica dell'interesse culturale dei beni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali costituisca, come del resto espressamente afferma il Ministero referente, un istituto nuovo, sconosciuto al regime previgente al d.l. n. 269 del 2003 ed al d.lgs. n. 42 del 2004, volto a rimuovere la situazione di incertezza venutasi a creare a causa della sostanziale inosservanza della disciplina che imponeva a regioni, enti locali ed enti pubblici la predisposizione di appositi elenchi delle cose di interesse culturale, nonché a causa dell'assenza di una disciplina che assoggettasse anche i beni statali all'inclusione negli elenchi.

Deriva da ciò che, essendo un istituto nuovo quello della verifica dell'interesse culturale, non può che essere considerata nuova anche la disposizione di cui all'art. 12, comma 9, del Codice, che fa corpo con la verifica dell'interesse culturale e che rende esplicitamente applicabile il medesimo anche alle cose degli enti pubblici coinvolti nei processi di privatizzazione.

Da tale esito non sembra, peraltro, discendere l'ulteriore conseguenza che, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina di cui all'art. 27 del d.l. n. 269 del 2003 (e poi dell'art.12 del d.lgs. n.42 del 2004), i beni degli enti pubblici oggetto di processi di privatizzazione potessero ritenersi non più sottoposti al regime di tutela che li caratterizzava prima della privatizzazione. E' noto, infatti, che quella di "bene culturale" costituisce una caratteristica

intrinseca del bene stesso, sicché essa non può essere perduta in virtù del semplice mutamento del regime giuridico del soggetto a cui il bene fa riferimento. A prescindere, peraltro, da ogni considerazione sulla “neutralità” della forma societaria (ed in generale sul regime giuridico di diritto privato) più volte affermata in giurisprudenza per stabilire la natura pubblica di un soggetto, va osservato che l’esito sopra esposto sembra confermato proprio dalla (nuova) disposizione contenuta nell’art.12, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004.

Infatti, l’espressa applicabilità delle disposizioni sulla verifica dell’interesse culturale alle cose di proprietà di enti che “mutino in qualunque modo la loro natura giuridica” (art.12, comma 9, del d.lgs. n.42 del 2004) sembra costituire un indice significativo sia della persistenza del valore culturale delle cose appartenenti a soggetti sottoposti a processi di privatizzazione, anche dopo di questa, sia della normale irrilevanza dei processi di privatizzazione al fine di far derivare da essi l’esclusione delle cose di proprietà degli enti privatizzati dal regime di tutela. La nuova disposizione, infatti, trova la propria giustificazione ed il proprio presupposto nell’affermazione della persistenza dell’interesse culturale delle cose di proprietà di enti pubblici privatizzati, e tale persistenza è esplicitata dall’art.12 del d.lgs. n.42 del 2004 allorché disciplina il nuovo istituto della verifica dell’interesse culturale.

4. Le osservazioni sopra esposte, pur evidenziando che quello concernente la verifica dell’interesse culturale ed il suo regime

giuridico è una disciplina nuova, valgono ad escludere che la disposizione di cui all'art. 12, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004 possa essere ritenuta applicabile esclusivamente ai processi di privatizzazione intervenuti dopo la sua entrata in vigore. Poiché essa rende, come si è visto, esplicita la rilevata persistenza dell'interesse culturale delle cose di proprietà di enti sottoposti a processi di privatizzazione, sarebbe del tutto incongruo ritenere che la medesima non possa trovare applicazione anche nei confronti di cose di proprietà di enti che siano stati privatizzati prima della sua entrata in vigore. Una siffatta conclusione finirebbe, infatti, per escludere proprio la persistenza dell'interesse culturale dopo i processi di privatizzazione, che la norma, invece, testimonia ed afferma.

5. A queste conclusioni sembra d'altra parte potersi pervenire anche in conseguenza di un ordine diverso di ragioni, fondato sulla funzione cui obbedisce la disposizione di cui all'art. 12, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004: funzione che è, con sufficiente chiarezza, quella di indicare i presupposti e le condizioni per l'esercizio del potere dell'amministrazione di operare la verifica dell'interesse culturale delle cose di proprietà di soggetti interessati da processi di privatizzazione, e non di escludere dal proprio ambito applicativo le fattispecie connesse con processi di privatizzazione anteriori alla propria entrata in vigore.

In altri termini, la disposizione di cui all'art. 12, comma 9, d.lgs. n. 42

del 2004 attribuisce un potere di verifica all'amministrazione dei beni culturali, potere che va esercitato anche quando si sia in presenza di mutamenti del regime giuridico, e non è certo volta a limitare l'ambito applicativo della nuova disciplina soltanto agli enti interessati da processi di trasformazione di regime giuridico dopo l'entrata in vigore della norma stessa.

A tale conclusione si perviene sia in considerazione della struttura della norma (che, come tutte le disposizioni attributive di un potere all'amministrazione, utilizza, secondo i principi di una corretta tecnica normativa, il tempo presente per descrivere i presupposti per il suo esercizio), sia per valutazioni legate alla necessità di evitare irragionevoli disparità di trattamento (apparendo obiettivamente non ragionevole, in presenza di una disposizione attributiva del potere di procedere alla verifica dell'interesse culturale dei beni appartenenti a soggetti privatizzati, introdurre regimi giuridici differenti a seconda dell'epoca del processo di privatizzazione), sia infine per considerazioni legate all'applicazione che ne hanno già fatto, secondo quanto riferisce l'amministrazione ed è desumibile dal parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, i soggetti privatizzati, che sembrano aver richiesto spontaneamente – e poi - ottenuto la verifica dell'interesse culturale di beni di loro proprietà anche nel caso di processi di trasformazione del regime giuridico verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della norma.

In tal modo intesa, la norma di cui all'art. 12, comma 9, del d.lgs. n.

42 del 2004, nell'introdurre un nuovo strumento di tutela, attribuisce espressamente all'amministrazione, a far data dalla sua entrata in vigore, il potere di sottoporre a verifica dell'interesse culturale i beni di proprietà di enti che mutino la propria natura giuridica; a partire da tale data, l'amministrazione risulta espressamente titolare del potere di procedere alla verifica (ed i soggetti privati risultano titolari del potere di richiederla) dei beni di tutti gli enti per i quali si registrino mutamenti di natura giuridica, compresi quelli intervenuti anteriormente alla sua entrata in vigore. La norma, dunque, non attribuisce oggi una qualificazione giuridica a fatti, atti o procedimenti verificatisi nel passato, ma consente di esercitare, pur dopo la sua entrata in vigore, il potere di richiedere la verifica dell'interesse culturale (o la relativa facoltà da parte di soggetti privati) in presenza di processi di privatizzazione di enti pubblici, comunque posti in essere. Il nuovo strumento di tutela - la verifica dell'interesse culturale - risulta così utilizzabile anche nei confronti di beni per i quali il mutamento del regime giuridico dei soggetti proprietari non ha comportato la perdita della loro intrinseca rilevanza culturale.

6. Le osservazioni sopra esposte trovano una significativa corrispondenza nella disciplina dell'art. 13 del Codice per la dichiarazione di interesse culturale di beni di proprietà di soggetti privati. L'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2004, infatti, nel chiarire al comma 1 che tale dichiarazione accerta (e non costituisce) l'interesse

culturale, non solo esclude al comma 2 la necessità della medesima per i beni di cui all'art. 10, comma 2, ma espressamente chiarisce che i medesimi "rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengano mutino in qualche modo la loro natura giuridica". Questa norma ribadisce, pertanto, il principio dell'irrilevanza del mutamento del regime giuridico al fine del permanere del valore culturale dei beni in questione; principio, questo, che, per le ragioni già esposte, ha la propria *ratio* nel permanere dell'oggettivo valore culturale di tali beni e della loro rilevanza ai fini della tutela.

La soluzione prospettata trova, infine, una conferma non priva di rilievo nella spontanea sottoposizione alla procedura di verifica da parte di società interessate, già rilevata dall'Avvocatura dello Stato nella propria consultazione ed in qualche modo ribadita nella nota consegnata in sede di audizione del capo dell'Ufficio legislativo del Ministero, nella quale si rileva che nel sistema informativo risultano comunque accreditati soggetti che riportano nella denominazione la sigla S.p.a. (ANAS S.p.a., CONI Servizi S.p.a., Metropolitana di Roma S.p.a., SOGIN S.p.a.).

Per almeno alcuni di tali soggetti, infatti, il processo di trasformazione del regime giuridico è certamente anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 42 del 2004 ed anche al d.l. n. 269 del 2003.

La soluzione prospettata può, d'altra parte, risultare utile non soltanto per un'efficace tutela dell'interesse pubblico, ma anche per i

soggetti trasformati in s.p.a. proprietari di beni di interesse culturale che, in un ragionevole periodo di tempo, potranno ottenere la certezza sulla sussistenza o meno di tale interesse.

Valuterà, per il resto, l'Amministrazione referente le ulteriori iniziative da assumere ai fini della puntuale applicazione della disciplina di cui all'art. 12 del Codice dei beni culturali.


P.Q.M.

nelle superiori considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.

L'ESTENSORE


Carlo Mosca

IL PRESIDENTE

Pasquale de Lise


IL SEGRETARIO


Carlo Schilardi



02 MAR 2002

Roma, 20

Tutti gli Istituti archivistici

All

LORO SEDI

*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
S. D. G.

*Divisione
Prot. N. 13606 Allegati 4
204.08/29*

*Proposta al Foglio del
Dir. Lex. N. 2*

OGGETTO: Archivi delle Agenzie fiscali.

All'Agenzia delle Entrate
Direzione centrale amministrativa
Via Mario Carucci, 85

ROMA

Questa Direzione risponde ai numerosi quesiti proposti da Archivi di Stato e Soprintendenze archivistiche in merito agli archivi delle Agenzie fiscali, istituite con D.M. Finanze del 28 dicembre 2000 n.1390, rimandando all'appunto allegato per una ricognizione dell'attuale situazione e delle disposizioni emanate.

Si precisa che l'autorizzazione allo scarto sarà rilasciata dalla Soprintendenza archivistica competente per territorio solo per i documenti prodotti a partire dal 1 gennaio 2001, data in cui sono state rese esecutive le Agenzie fiscali.

Con parere n.2653/94 dell'8 ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la trasformazione istituzionale del soggetto produttore dell'archivio non influisce sullo *status di demanialità* dei documenti prodotti fino a tale trasformazione; sui documenti anteriori al 1/1/2001 le autorizzazioni allo scarto verranno rilasciate in via definitiva da questa Direzione generale, Servizio II (ex Divisione II), sia nei casi in cui operino ancora le Commissioni di sorveglianza, sia pure in regime di *prorogatio*, sia nei casi in cui (come presso le Agenzie delle entrate) sia stato istituito un gruppo di lavoro interno per la selezione del materiale da proporre per lo scarto.

In questo secondo caso, la proposta di scarto verrà trasmessa dagli uffici delle Agenzie delle entrate alle rispettive Direzioni regionali, che, dopo gli opportuni controlli, li inoltreranno al Servizio II di questa Direzione generale,

[Handwritten signature]

~~in quanto, come documenti prodotti da ex uffici statali e perciò demaniali sottostanno al disposto dell' art. 30 del T.U.490/99.~~

Ove le Direzioni regionali trasmettano le proposte alle Soprintendenze, sarà cura di queste ultime trasmetterle a loro volta al Servizio II per l'autorizzazione allo scarto.

Per garantire uniformità di criteri, il Servizio II curerà la trasmissione alle Soprintendenze e agli Archivi dei massimari di scarto di cui è in possesso.

Si raccomanda che le Commissioni di sorveglianza ancora in vigore procedano con la massima celerità e continuità nei loro lavori, così da completare nel più breve tempo possibile la selezione e la valutazione della documentazione. Le Commissioni centrali dovranno a loro volta concertare con la massima celerità la redazione di linee guida per lo scarto, qualora non sia possibile completare in tempi brevi la redazione e il completamento dell'iter procedurale dei massimari. A tal fine sembra importante rappresentare alle amministrazioni responsabili il raggiungimento del vantaggio economico e finanziario dello smaltimento di giacenze di documenti da scartare definitivamente.


Di conseguenza si sottolinea che gli Archivi di Stato sono tenuti a ricevere in versamento prioritariamente la documentazione demaniale, non più occorrente agli uffici subentrati, in particolar modo in questo momento in cui maggiore può essere il pericolo di dispersione del patrimonio documentario, a causa delle evolutive condizioni statutarie degli uffici e della loro dismissione di locali.

Se agli Archivi di Stato competenti manca la disponibilità di spazio, potrà farsi ricorso agli Archivi vicini disposti ad accogliere la documentazione. Sarà anche possibile, ove ne ricorrano le condizioni, procedere a convenzioni di deposito con altri enti ed istituzioni pubbliche, disposti ad accogliere la documentazione, riconoscendone la qualità di archivi demaniali.

Le Soprintendenze archivistiche coopereranno in tal senso con gli Archivi di Stato.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(prof. Salvatore Italia)





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
Servizio III Archivi non statali

OGGETTO: Scarto presso le Agenzie Fiscali. Appunto.

A seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, il Ministro delle Finanze, con decreto del 28 dicembre 2000 n. 1390, ha reso esecutive, a partire dal 1 gennaio 2001, le quattro Agenzie fiscali: Agenzia delle entrate, Agenzia del territorio, Agenzia del demanio, Agenzia delle dogane.

Il 12 febbraio 2001 l'allora Divisione II dell'Ufficio centrale per i beni archivistici emanò una circolare, indirizzata a tutti i direttori degli Archivi di Stato, in cui si sottolinea come il cambiamento della condizione giuridica degli enti si rifletta sul trattamento della documentazione di appartenenza, "la quale non sarà più sottoposta al vaglio delle Commissioni di sorveglianza, (...) ma verrà d'ora in poi vigilata dalla Soprintendenza archivistica competente per territorio". Nella stessa nota si invitavano gli istituti a curare in particolar modo il problema dei versamenti degli atti, in modo da evitare eventuali dispersioni di atti demaniali.

Il 22 marzo 2001 l'allora Divisione III scrisse a tutti gli istituti archivistici perché le Commissioni di sorveglianza, ancora attive nelle more dell'attuazione del nuovo regime giuridico presso gli archivi degli uffici statali soppressi o trasformati in enti pubblici, fossero integrate con un rappresentante delle Soprintendenze, di modo che il passaggio da uno status all'altro potesse essere gestito senza soluzione di continuità. Questa integrazione è potuta avvenire solo in alcune situazioni.

Successivamente, in data 8 febbraio 2002, la Direzione centrale amministrativa dell'Agenzia delle entrate inviava a tutte le proprie Direzioni regionali e provinciali la circolare n.2002/22202, nella quale dava disposizioni relativamente alla tenuta dei propri archivi e ad allo scarto del materiale cartaceo.

In questa nota si affermava che la documentazione cartacea prodotta dagli uffici dell'Agenzia, non più sottoposta al vaglio delle Commissioni, è tutelata dalle Soprintendenze, che vigileranno anche sull'obbligo degli uffici di ordinare ed inventariare la documentazione storica. Il materiale cartaceo degli ex Uffici del Ministero delle Finanze, dopo le necessarie operazioni di scarto, deve essere versato agli Archivi di Stato.

Nelle more dell'attuazione della nuova disciplina, lì dove le Commissioni fossero ancora in vigore, anche in regime di proroga, venivano sollecitate ad effettuare le operazioni di competenza.

Negli uffici dove invece la Commissione fosse scaduta e non prorogata, i responsabili degli uffici sono tenuti a costituire gruppi di lavoro interni con persone esperte in materia, con il compito di redigere elenchi di scarto nel rispetto del massimario, da trasmettere, per il tramite della Direzione regionale, alla Soprintendenza competente per l'autorizzazione al macero.

In data 10 luglio 2002, la Direzione generale per gli archivi inviava alla Direzione centrale amministrativa dell'Agenzia delle entrate una nota in cui, concordando con le disposizioni da questa emanate, sottolineava come, alla luce del parere n.2653/94 emesso in data 8 ottobre dal Consiglio di Stato, ove esso riconosce che la trasformazione del soggetto istituzionale non influisce sulla natura giuridica dell'archivio prodotto fino al momento della stessa, le autorizzazioni allo scarto verranno rilasciate in via definitiva dal Servizio II della Direzione generale. Solo per il materiale prodotto successivamente al 1 gennaio 2001, data in cui sono state rese esecutive le Agenzie, l'autorizzazione allo scarto sarà rilasciata dalla Soprintendenza archivistica competente.

Anche l'Agenzia delle dogane (Area centrale – Gestione tributi e rapporti con gli utenti), con nota del 21 agosto 2002, dava disposizioni alle proprie Direzioni regionali, secondo cui le Commissioni di sorveglianza devono continuare ad operare per l'esame, anche ai fini dello scarto, della documentazione prodotta a tutto il 31 dicembre 2000; le stesse Commissioni sono rinnovate, a scadenza, conformemente alle disposizioni del D.P.R. 8 gennaio 2001, n.37; e, durante questa fase, gli uffici sono tenuti a prendere gli opportuni contatti con le Soprintendenze, che dovranno autorizzare lo scarto dei documenti prodotti a decorrere dal 1 gennaio 2001. Le proposte di scarto, per il materiale prodotto fino al 31 dicembre 2000, avanzate dalle Commissioni, devono comunque essere inviate all'Agenzia delle dogane per gli opportuni adempimenti. Per quanto attiene allo scarto della documentazione soggetta a rigoroso rendiconto prodotta a partire dal 1 gennaio 2001, gli uffici, ottenuta l'autorizzazione delle Soprintendenze, devono trasmettere le proposte e di relativi elenchi all'Area centrale dell'Agenzia delle dogane, per la successiva acquisizione della prescritta autorizzazione del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, aprile 2003

Maria Emanuela Marinelli



ACCORDO PER CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA E REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO STORICO DOCUMENTALE E ARTISTICO DI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. COMPRESA LA CONSEGUENTE PROPOSTA DI RESTAURO, CONSERVAZIONE E VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI COMPLEMENTI DI ARREDO REALIZZATI PER AQP DA DUILIO CAMBELLOTTI

TRA

la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito indicata come "AQP"), con sede legale in Bari, via Cognetti 36, - 70121- C.F. e P.I. 00347000721, nella persona del Presidente p.t. del CdA domiciliato per la carica presso la sede dell'Acquedotto Pugliese

E

il Politecnico di Bari, con sede in Bari, via Amendola 126/b - 70126 - C.F. 93051590722 e P.I. 04301530723, nella persona del Rettore prof. _____, domiciliato per la carica presso la sede del Politecnico di Bari

PREMESSO CHE

l'AQP ed il Politecnico hanno sottoscritto una Convenzione quadro che prevede il reciproco scambio di informazioni ed esperienze per i seguenti fini:

- Supporto scientifico alla redazione di un programma di aggiornamento della identità dell'azienda e lo sviluppo di una vision che si fonda sul desiderio di creare spazi e luoghi di lavoro ideale, dove le persone sono ispirate a dare il meglio, attraverso un concetto di bellezza e funzionalità.
- Collaborazione per studi e ricerche, che possono concretizzarsi nell'attribuzione di borse di studio e/o dottorato;
- Consulenze tecnico-scientifiche incentrate su temi specifici o relativi a problemi contingenti;
- Partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Oggetto)

Nell'ambito del rapporto di collaborazione oggetto di Convenzione, le Parti convengono che il Politecnico di Bari, attraverso il Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura (da ora in poi indicato come "D.I.C.AR."), diretto dal Prof. Arch. _____ contribuirà con la propria attività tecnico-scientifica, anche attraverso l'attribuzione di borse di studio, alla realizzazione di un archivio comprensivo di catalogazione, progetto di restauro e conservazione del patrimonio storico



– artistico di proprietà dell'AQP e quantificazione del valore dei manufatti artistici realizzati da Duilio Cambellotti per la Società.

Articolo 2

(Modalità di esecuzione)

Le attività oggetto dell'Accordo, così come dettagliate nell'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente Atto, si svolgeranno secondo il seguente programma di lavoro:

- sopralluogo presso le sedi di AQP di Bari (via Cognetti) e di Modugno per il reperimento dei documenti da catalogare e la comprensione della loro natura;
- predisposizione dell'ordinamento dell'archivio e delle modalità degli interventi per l'inventariazione, il restauro e la conservazione;
- schedatura del patrimonio storico-artistico di che trattasi;
- ordinamento del patrimonio storico-artistico di che trattasi.

Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili potranno concordare per iscritto, nel rispetto del termine di cui all'art. 5, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare l'Allegato tecnico.

Articolo 3

(Responsabili delle attività)

I responsabili designati dalle Parti per l'esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti tecnico-scientifici delle attività oggetto del presente Accordo (di seguito Responsabili) sono:

- per il Politecnico: Prof.
- per l'Acquedotto Puglie

I Responsabili dovranno consultarsi e confrontarsi costantemente per garantire il miglior svolgimento e coordinamento delle attività previste nell'allegato tecnico.

L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera delle Parti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso, ove possibile, per iscritto all'altra Parte.

Articolo 4

(Sede di svolgimento delle attività)

Le attività oggetto del presente Accordo, ad esclusione del punto 1 art. 2, saranno svolte prevalentemente presso gli spazi del Politecnico.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi, occorre consentire l'accesso reciproco alle strutture, nel rispetto della normativa vigente in tema di CORONAVIRUS 19, ai Responsabili ed al personale coinvolto nelle attività.

Articolo 5

(Durata, proroghe e modifiche dell'Accordo)

La durata del presente Atto è stabilita in mesi 12 a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso.

Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente Atto, su richiesta scritta e motivata del richiedente, inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC da una delle Parti all'altra almeno 15 giorni prima della scadenza del termine



originario. Il ricevente dovrà esprimere la propria accettazione per iscritto, stesso mezzo, non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata.
E' escluso il rinnovo tacito.

Articolo 6

(Ripartizione spese e modalità rimborso)

OMISSIS

Articolo 7

(Riservatezza)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101- Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti automatizzati o manuali, al solo fine di dare esecuzione alla presente scrittura, fermo restando che ogni altro dato comunque acquisito da ambo le Parti nel corso dei rapporti scaturenti dal presente Accordo sarà trattato nel rispetto delle prescrizioni previste dal citato D. Lgs 101/18.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente di acconsentire) che i "dati personali" forniti anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Sin da ora sono considerate riservate le informazioni o i dati ("Informazioni Riservate") afferenti il know-how, le specifiche tecniche, le invenzioni, i dati contabili, l'anagrafica clienti, reti e nodi idrici,



fiscali e di bilancio delle consociate nonché ogni altra informazione trasmessa verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo ed identificate come tali mediante l'apposizione di opportuna ed evidente dizione o legenda sui documenti, che ne definisca la natura riservata.

Alle Parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati.

Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività progettuali e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente potranno essere protette da questo Atto soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alle Parti Riceventi, con le opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione orale.

In nessun caso la Parte che abbia ricevuto Informazioni Riservate sarà autorizzata a comunicarle o trasmetterle a terzi, senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha comunicate, a meno che la loro comunicazione non sia richiesta da norma imperativa di legge o da ordine di competente Autorità Giudiziaria.

Le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Riservate per i soli scopi del presente Accordo ed a comunicarle ai propri collaboratori o dipendenti soltanto sulla base dell'effettiva necessità degli stessi di conoscere tali informazioni per il corretto svolgimento delle obbligazioni nascenti dal presente Atto. Tali informazioni sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte che le ha generate.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza. Gli obblighi di riservatezza specificati nel presente articolo rimarranno in vigore per un periodo di cinque anni a partire dal momento della rivelazione, indipendentemente dalla cessazione, termine o risoluzione, per qualsiasi causa, del presente Atto. Il presente Accordo sulla riservatezza ha la durata di anni cinque (5) dalla data di sottoscrizione ed è regolato dalla legge italiana. In caso di insorgenza di controversie nella sua interpretazione, le Parti eleggono Bari quale Foro esclusivo a conoscerle e dirimerle.

La Parte ricevente e la Parte divulgante si impegnano espressamente a manlevare e tenere l'altra Parte indenne relativamente ad ogni voce di danno che possa essere conseguita in occasione ad un uso improprio e/o divulgazione di informazioni riservate, in violazione dei termini di cui al presente Atto.

Le Parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

Articolo 8

(Proprietà dei risultati di ricerca)

Si conviene che ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi: al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna Parte antecedentemente alla stipula del presente Accordo; al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna Parte durante lo svolgimento delle



attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche e attività oggetto del presente Accordo, e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione, i risultati e documenti ottenuti e/o prodotti nell'ambito delle finalità contrattuali potranno essere utilizzati dalle Parti dietro espresso e formale assenso di AQP.

Atti, documenti, estratti, riproduzioni su ogni formato analogico o informatico, beni mobili ed immobili che risultassero già nella disponibilità di Acquedotto Pugliese S.p.A. restano di esclusiva proprietà della Società anche se ordinati in archivi o schede.

Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili di ciascuna Parte dovranno prontamente comunicarsi i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nell'esecuzione delle attività stesse.

Le Parti concordano di proteggere i risultati, che possano formare oggetto di brevetto o di registrazione, ai sensi della normativa applicabile in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale, contribuendo ai relativi costi in misura proporzionale alla quota di comproprietà.

Articolo 9

(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Il Politecnico di Bari potrà pubblicare i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente Accordo solo previa autorizzazione scritta dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

Le Parti riconoscono il diritto di AQP di utilizzare i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente Accordo al fine di porli a base di indicende gare ad evidenza pubblica senza preventivo assenso dell'altra Parte.

Nel caso di pubblicazione dei risultati derivanti dall'attività oggetto del presente Accordo, dovrà essere sempre riportato il logo istituzionale di entrambe le Parti.

Articolo 10

(Copertura assicurativa e responsabilità nel caso di danni)

Ciascuna Parte assume a proprio carico, con conseguente esonero e manleva dell'altra, ogni responsabilità ed incombenza nel caso di danni a terzi e cose imputabili a colpa o fatto di ciascuna e/o del rispettivo personale.

La AQP da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale, beni e mezzi del Politecnico di Bari durante la permanenza nei propri locali, non imputabile a propria colpa o fatto.

Resta a carico del Politecnico ogni incombenza e responsabilità nei confronti del suo personale impegnato nelle attività di cui al presente Atto con riguardo l'osservanza degli obblighi datoriali retributivi e contributivi, nonché in ordine all'osservanza delle norme di legge in materia di sicurezza sui posti di lavoro e di osservanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia di contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19, assicurando a propria cura e spesa la idonea dotazione al proprio personale di dpi certificati, nonché della dotazione e regolare uso all'interno dei locali AQP di mascherine protettive FFP2, di igienizzanti, modalità di accesso contingentato



che assicurino il distanziamento sociale previsto dalla legge, il divieto di accesso nel caso di stato febbrile accertato pari o superiore a 37.5, o di sintomi tipici classificati dalla normativa vigente.

Articolo 11

(Recesso)

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente, senza diritto ad indennizzo alcuno, fatta eccezione per il rimborso delle spese che risultino documentate come effettivamente ricorse in epoca certa antecedente la comunicazione del recesso.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 giorni.

Il recesso o la risoluzione non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.

Articolo 12

(Spese di bollo e registrazione)

Le eventuali spese di bollo del presente Accordo saranno a carico del Politecnico di Bari. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.

Articolo 13

(Controversie)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia attinente e/o relativa all'applicazione e/o validità e/o interpretazione del presente Atto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello di Bari.

Articolo 14

(Rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

Bari, li Acquedotto Pugliese
U - 12/07/2021 - 0045289



Per l'Acquedotto Pugliese S.p.A.

Per il Politecnico di Bari

Schema di intervista – Traccia inviata alle società

INTRODUZIONE

Breve presentazione dell'archivio.

ORGANIZZAZIONE

Area/settore/unità di appartenenza del servizio archivistico (Archivio storico). Per esempio: Area Amministrazione, Area Comunicazione, Area Legale, etc.

E' presente nella struttura organizzativa un archivista?

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA

Quali sono i rapporti della società con le istituzioni archivistiche?

L'archivio è stato notificato alla Soprintendenza di riferimento?

Se sì, la notifica riguarda sia la documentazione pubblica che l'archivio prodotto in seguito alla trasformazione in società?

Qual è la percezione all'interno dell'organizzazione delle attività di vigilanza e tutela svolte dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica?

Cosa ha comportato a livello organizzativo il provvedimento di notifica?

GESTIONE

Qual è la consistenza dell'archivio in metri lineari?

In quante sedi è conservato l'archivio? L'archivio storico è conservato insieme all'archivio di deposito?

Sono stati eseguiti interventi di riordinamento e di scarto?

Esistono strumenti di ricerca? Se sì, di quale tipologia? Per es. Inventari analitici, inventari sommari, elenchi di consistenza, elenchi di versamento, elenchi topografici, database, etc.

La società attua una qualche forma di gestione associata con altre organizzazioni/fondazioni/enti/università per il servizio archivio?

La società ricorre a qualche forma di outsourcing per la gestione dell'archivio? Per es. Deposito archivi cartacei, attività di schedatura, digitalizzazione di documenti cartacei, restauro di documenti, ricerche archivistiche, etc.

VALORIZZAZIONE

Quando la società ha iniziato ad esprimere interesse per la sua storia e dunque per il suo archivio?

Quale è stato il percorso di recupero e valorizzazione dell'archivio?

Come viene utilizzata la documentazione all'interno dell'azienda e come viene comunicata all'esterno?

L'archivio storico è aperto al pubblico? In quali modalità?

CONCLUSIONI

Indicazioni bibliografiche sull'archivio e materiali a supporto dell'intervista. Per es. Provvedimenti degli organi di tutela, regolamenti, articoli scientifici, strumenti di ricerca.

18/05/2023 – Intervista telefonica alla Responsabile Relazioni Esterne Acquedotto Pugliese S.p.A., Caterina Quagliarella

Chiara Aldini

[Saluti]

Può presentare brevemente l'archivio?

Caterina Quagliarella

Immagino intenda l'archivio storico. L'archivio ha sede a Modugno e conserva elaborati grafici di progetto, mappe, materiale fotografico e documentazione amministrativa.

Chiara Aldini

A quale unità organizzativa o settore fa capo l'archivio storico?

Caterina Quagliarella

Io sono Responsabile dell'ufficio Relazioni Esterne, inserito nell'U.O. Comunicazione e Media di Acquedotto Pugliese, unità che promuove e valorizza il patrimonio tecnico, storico e artistico del Gruppo.

Chiara Aldini

Quali sono i rapporti con la Soprintendenza Archivistica?

Caterina Quagliarella

Che io sappia Acquedotto Pugliese ha rapporti solo con la Soprintendenza per i Beni Architettonici, in particolare per il Palazzo dell'Acqua, l'edificio storico che simboleggia la conquista dell'acqua in Puglia; forse sono tutelate anche le lastre fotografiche storiche; in passato è stato catalogato anche l'archivio progetti, relativo alle varie condotte di adduzione e ponti canali. Un anno e mezzo fa è nato un progetto con il Politecnico di Bari per la digitalizzazione del patrimonio storico, che si concluderà a fine 2023.

Chiara Aldini

Quindi la Soprintendenza Archivistica non è stata coinvolta nel progetto?

Caterina Quagliarella

No, che io sappia la Soprintendenza non è stata interpellata per il progetto di digitalizzazione; ma perché avrebbe dovuto? Dal 1999 Acquedotto Pugliese è una s.p.a. e i beni archivistici, in quanto patrimonio di Acquedotto Pugliese, hanno seguito la mutazione dell'ente. Tutto ciò che era dell'ente pubblico è diventato privato.

Chiara Aldini

Ci sono pubblicazioni, articoli di giornale o approfondimenti sull'archivio di Acquedotto Pugliese?

Caterina Quagliarella

Non glielo saprei dire. Se può essere d'aiuto però posso fornirle copia dell'accordo con il Politecnico, con sezioni oscurate in corrispondenza delle informazioni riservate.

[Saluti]

06/12/2022 – Intervista, via web meeting, al Responsabile dell'Archivio Storico di ACEA S.p.A., David Ottaviano.

Chiara Aldini

[Saluti]

Può presentare brevemente l'archivio?

Ottaviano David

L'archivio storico nasce, mi consenta, quasi casualmente. Perché fino al 1999-2000 circa tutta la documentazione storica dell'azienda, dalla fondazione fino a quel momento, era conservata al IX piano della sede centrale di ACEA. Poi per far posto a nuovi uffici, la biblioteca venne smantellata e i materiali dispersi tra i vari magazzini aziendali. Successivamente, tra il 2007-2008, questo materiale è stato rinvenuto riordinando i magazzini e, poiché dovevano destinarli o capire se mandarli al macero, si segnalò che c'erano documenti datati 1908-1910. Cosa dovevamo farne? Venne fatta un'opera di recupero di questa documentazione e vennero tutti posizionati nei depositi di Bucap a Fiano Romano, una ditta specializzata nel settore dell'archivistica. Lì avrebbero dovuto svilupparsi una serie di attività che non vennero subito eseguite. Nel 2018 io avevo sentito parlare di questa cosa e per curiosità sono andato a indagare e mi sono accorto di quello che c'era nei magazzini Bucap. Ho raccontato in azienda del grosso potenziale storico che avevamo e ho proposto di realizzare un archivio storico. Mi è stato dato l'ok e quindi tramite Bucap in circa due anni, con tutta una serie di azioni che si sono susseguite, da quelle basiche a quelle più dettagliate, abbiamo fatto un censimento per capire quanta documentazione avevamo e da lì è emerso che in Bucap c'erano circa 4000 scatole per una lunghezza di circa 2,5 km lineari che contenevano all'incirca 17.000 documenti. Da lì siamo partiti con un'opera di censimento per capire che cosa ci fosse dentro le scatole. Dopodiché la fase successiva è stata quella di aggregazione. Questo perché la società nasce nel 1908 come ufficio comunale del tecnologico. Ancora non si chiamava ACEA ma si chiamava Azienda Elettrica Municipalizzata. E quindi abbiamo fatto fare un'aggregazione e metadattazione della documentazione in base al periodo storico perché corrispondessero le date presenti sui documenti alla ragione sociale dell'azienda, cioè qual era il logo aziendale. Abbiamo avuto dal 1908 agli anni Venti l'Azienda Elettrica Municipalizzata, poi con l'avvento del fascismo Roma ha cambiato assetto ed è diventata governatorato per cui l'azienda si è chiamata Azienda Elettrica del Governatorato. Poi successivamente nel 1936 hanno affidato la gestione degli acquedotti e diventò AGEA. Poi scoppiò la guerra. Fino al 1944 rimase AGEA, successivamente con l'arrivo degli americani e la liberazione diventò ACEA.

Chiara Aldini

Infatti anche sul sito di ACEA è ben descritta tutta la storia del marchio e i passaggi di differente natura giuridica.

Ottaviano David

Sì, esatto. C'è stata una trasformazione che va di pari passo con la crescita della città, perché è una

società che cresce con la città. Il logo aziendale, che di per sé può apparire solo una figura, racchiude il significato dell'attività aziendale, dietro l'immagine c'è l'attività di tanti tecnici, ingegneri, operai e maestranze. Ma torniamo all'attività di Bucap. Dopo il censimento e la metadattazione tutto è stato inserito su un database. Nel frattempo, ho fatto il segugio e ho reperito altro materiale in azienda che ho inviato da Bucap. Quindi c'è stato un successivo censimento e metadattazione. Quando è stata completata tutta quest'opera sono state create tre sezioni fondamentali: la documentazione cartacea, che comprende la raccolta dei verbali e delle delibere dei consigli di amministrazione, termine forse usato impropriamente perché non c'erano i consigli di amministrazione precedentemente. Poi ci sono vari libri mastri di contabilità dei lavori. Poi abbiamo abbiamo riscontrato che c'era materiale foto e video. I video sono stati fatti restaurare, digitalizzare. E poi una parte di biblioteca molto fornita, circa 14.000 volumi. Poi abbiamo 8700 lastre di vetro risalenti ed ai primi decenni degli anni Sessanta. E poi mi sembra ci siano circa 5000 mappe della città, redatte non per la toponomastica ma per la rete di distribuzione. Disegnate a mano su tessuto, rappresentano tutti i quartieri, con le cabine e i palazzi che ricevevano energia. Successivamente Bucap ha iniziato a digitalizzare i documenti. Le foto erano circa 36.000 foto e ad oggi ne sono state digitalizzate circa 33.000. E così anche per registri di verbali e delibere sono state fatte 136.000 immagini che corrispondono a 345 verbali più o meno, ora rimane poca cosa da digitalizzare. Questo è ciò che è stato fatto per creare l'archivio.

Di pari passo c'è stato il passaggio anche per la parte burocratica. È stato molto semplice. Ho scoperto che ACEA era entrata nell'interesse della Soprintendenza. In base a quello ho contattato la Soprintendenza, ho spiegato la situazione, ho raccontato i lavori che intendevo fare, chi avrebbe lavorato dando nome e cognome, curriculum e titoli di studi, attività che avrebbero fatto, perché la Soprintendenza vuole conoscere il progetto, chi ci lavora e le competenze di chi ci lavora. E quindi loro mi hanno autorizzato per effettuare questi lavori. Dopodiché occorreva un responsabile dell'archivio storico, che venisse nominato e segnalato loro. Ogni azienda deve avere un archivio corrente e un archivio storico, per cui abbiamo dovuto segnalare un responsabile per l'archivio corrente e un responsabile per l'archivio storico. E io sono responsabile dell'archivio storico.

Chiara Aldini

Come si sono sviluppati i rapporti con la Soprintendenza?

Ottaviano David

Mi sono preoccupato di cercare innanzitutto chi si potesse occupare di ACEA, perché la Soprintendenza al suo interno è divisa per settori, supponendo che si possano chiamare così, per cui dovevo capire chi avrebbe potuto occuparsi di ACEA e una volta individuato ho intrapreso un rapporto colloquiale professionale molto interessante, molto gradevole, sono persone molto predisposte a collaborare e ad aiutare. Ci siamo scambiati delle mail in cui io ho spiegato la situazione, loro mi hanno spiegato cosa dovevo fare. Ho corrisposto la documentazione che richiedevano, quindi le attività che si volevano fare, dove, come, con chi e chi sarebbe stato poi la responsabile dell'archivio storico.

Chiara Aldini

La Soprintendenza ha fatto delle delle ispezioni?

Ottaviano David

Loro fecero delle ispezioni attorno mi pare ai primi anni 2000. Anzi chiedo scusa attorno al 2008, quando furono messi i materiali in deposito presso Bucap.

Chiara Aldini

E poi l'hanno ripetuta prima di iniziare l'attività di digitalizzazione?

Ottaviano David

Per le attività di digitalizzazione no, non hanno fatto nessuna ispezione, perché già allora avevano fatto un'ispezione presso Bucap. Hanno tenuto conto di quelle prime informazioni e dei documenti che ho inviato ed è andato tutto "liscio". Si è trattato di una serie di automatismi. Non ci sono stati intoppi, non c'è stato un atteggiamento ostativo, anche perché parliamo tra persone adulte ci diciamo le cose come sono.

Chiara Aldini

E lato azienda, i vertici come hanno recepito questi contatti con la Soprintendenza? Alcuni hanno l'idea di una Soprintendenza che pone dei limiti più che offrire soluzioni.

Ottaviano David

Il rapporto con la Soprintendenza è stato molto tranquillo e sereno. Consideri che ho il mio punto di contatto con la Soprintendenza. Ho contattato il funzionario e mi ha risposto mentre era in ferie che comunque entro breve mi avrebbe risposto. Sono sempre molto disponibili, sono sincero, c'è sempre una grandissima disponibilità. Io lo vedo come un punto di riferimento e di supporto, non lo vedo come un qualcosa di arcigno che vuole farmi del male. Ovvio che se ci sono delle disposizioni che dicono di seguire l'ordine A-B-C-D e io non lo faccio poi ci sono delle conseguenze. Ma se percorriamo la stessa strada perché ci dovrebbero essere dei problemi? E' una cosa talmente serena e bella che non riesco a capire come si possano creare dei problemi.

Chiara Aldini

Infatti, deve essere un punto di riferimento per confrontarsi.

Ottaviano David

Loro sono deputati a questo. Ci sono cose che non posso sapere, altrimenti avrei fatto quel mestiere. Serve a questo il confronto, il riferimento, il punto di contatto. Perché la Soprintendenza dedica ad ogni settore aziendale un referente? Proprio per dare questa possibilità suppongo. Con me ha funzionato in questo modo e penso sia così anche per tutti gli altri. Non credo di avere un canale preferenziale.

Chiara Aldini

Ci sono state differenti modalità di gestione dei materiali d'archivio? Mi riferisco alla documentazione prodotta nelle fasi iniziali dell'ente, rispetto a quella prodotta nelle fasi più recenti della società. Insomma, ci sono state delle differenze di trattamento dovute alle varie trasformazioni societarie?

Ottaviano David

No è stata una gestione unitaria. La storia aziendale è unica. Non potrebbe essere altrimenti. Il flusso documentale è unico.

Chiara Aldini

Nonostante all'inizio si sia trattato di un soggetto pubblico (status da cui poi discendono anche certi obblighi) e poi si sia trasformato in soggetto privato.

Ottaviano David

L'azienda è sempre questa, le attività sono sempre queste diciamo. L'azienda si evolve però le funzioni restano le stesse. La casa è questa, non si è spacchettata. Ad oggi è una holding e rappresenta una delle maggiori multiutility che sono presenti sul mercato.

Chiara Aldini

A quale unità organizzativa o settore fa capo l'archivio storico?

Ottaviano David

Io mi trovo nella funzione comunicazione di ACEA. Prima si chiamava relazioni esterne. Ed è stata creata un'unità ad hoc che si chiama archivio storico. E io sono responsabile di questa unità.

Chiara Aldini

Parlando di accesso all'archivio storico: il database che avete prodotto insieme a Bucap è accessibile anche dagli utenti esterni?

Ottaviano David

Per valorizzare l'archivio storico l'idea era quella di fare un museo fisico. La cosa è coincisa con la pandemia. A quel punto c'è stata una virata e abbiamo optato per fare, in tempi sfidanti, un museo digitale. Nell'ambito del museo digitale, dopo il percorso di 12 stanze che sono la struttura museale, c'è una galleria fotografica storica nella quale sono inserite 329 foto, suddivise in sei macro gallery. Si tratta di un museo digitale e quindi bisogna tenere viva l'attenzione con una cosa snella, veloce ma allo stesso tempo che deve raccontare la storia dell'azienda e la galleria fotografica da un'idea. Ci sono queste 329 foto con delle brevissime didascalie. L'utente che

consulta, che sia un dottorando che sia un'istituzione che fa ricerca o un semplice curioso, capisce immediatamente di cosa parliamo, di cosa si tratta e ha un'idea di quello che ci può essere. Alla fine c'è una brevissima carrellata di documenti, un flash sui verbali, sempre all'interno della galleria fotografica, e poi c'è un riferimento, un indirizzo di posta elettronica, perché chi ha necessità possa approfondire. Arrivano molte richieste, le leggo, rispondo, generalmente mi faccio dire che cosa cercano in particolare. Poi ho due strade: a volte mando un estratto di quello che contiene l'archivio e l'utente vede se individua qualcosa di interesse. Oppure se ha necessità di dare uno sguardo più ampio, gli fare una password temporanea per accedere alla piattaforma.

Chiara Aldini

La piattaforma del materiale digitalizzato che è anche quella che usate come banca dati di conservazione, dunque.

Ottaviano David

Esatto.

Chiara Aldini

Chi si è occupato della redazione del progetto di intervento presentato alla Soprintendenza?

Ottaviano David

Lo abbiamo redatto insieme a Bucap.

Chiara Aldini

Quindi avete una convenzione con Bucap?

Ottaviano David

Sì, paghiamo un canone annuo per il deposito a Bucap. E poi abbiamo pagato per i servizi che abbiamo richiesto.

Chiara Aldini

Ci sono stati scarti di documentazione?

Ottaviano David

Fino ad oggi, di scarto, non ne ho fatto. Nella parte della biblioteca, in realtà c'è moltissimo materiale non editabile, quello prodotto in azienda. Ad esempio, sulle varie torri idriche che ci sono qui a Roma ci sono un gran numero di copie della stessa edizione. Magari in futuro mi piacerebbe fare un censimento del materiale che c'è in più e poterlo donare a qualche biblioteca, università, scuola. Quindi, utilizzando il materiale che si potrebbe scartare come donazione,

parlandone prima con la Soprintendenza.
Chiara Aldini

La Soprintendenza si è pronunciata in seguito al cambiamento di natura giuridica?

Ottaviano David

La gestione è sempre stata continuativa. Infatti, quando sono stati fatti i lavori di riordinamento la problematica non ha riguardato la sequenza cronologica, ma il raggruppamento. Perché magari la documentazione era un po' sparpagliata e quindi nella fase di censimento è stata raggruppata e aggregata perché ad un determinato anno corrispondesse un determinato nome dell'azienda, perché non ci può essere una discrasia in questo. Magari su una cartella possiamo trovare la dicitura "Governatorato di Roma" barrata a mano e sostituito con "Comune di Roma". Questo può accadere ed è anche il bello della storia. Ma c'è sempre un flusso cronologico documentato in questo.

Chiara Aldini

Cosa che poi, appunto, trova corrispondenza nei cambiamenti di status giuridico e di denominazione dell'azienda.

Ottaviano David

Beh, diciamo che l'archivio racchiude i periodi politici della città e della nazione. Pensando al periodo in cui si è deciso di cambiare il nome dell'azienda, ho un video registrato nel luogo in cui si svolgono tutte le convention, si chiama "La fornace" risalente al 2000, quando venne presentato il nuovo logo aziendale. Ci sono testimonianze sicuramente anche nelle delibere. Sull'attestazione del cambiamento di nome dovrei fare una ricerca a parte che mi pare molto interessante e che non escludo di fare in futuro. Creare un piccolo catalogo con questa storia. Poi mi farà piacere dividerlo.

[Saluti]

RELAZIONE DI STIMA

del patrimonio di compendio del

Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna**0.PREMESSA**

In data 17 dicembre 1992 il Signor Giorgio Zanniboni in qualità di Presidente pro-tempore del CONSORZIO ACQUE PER LE PROVINCE DI FORLÌ E RAVENNA previamente autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo in data 11/12/1992 n. 684/14962 presentava istanza al Presidente del Tribunale di Forlì per la nomina di due periti, ai sensi dell'art. 2498 Codice Civile e con riferimento all'art. 2343 Codice Civile, tenuto conto che per la valutazione dei beni, delle attività e delle passività di compendio del Consorzio si sono ritenute necessarie competenze di natura economico-finanziaria e tecnico-ingegneristiche.

In data 31/12/1992 il Presidente del Tribunale di Forlì, con provvedimento n. 22003, nominava i sottoscritti Dott. Ing. FERNANDO IMBROGLINI nato a Città della Pieve il 17/7/1946 residente in Forlì, Via delle Torri n° 6, C.F. MBR FNN 46L17 C744E e Dott. CARLO LUGARESI nato a Cesena il 26/12/1937 e residente in Roncofreddo - fraz. Diolaguardia - Via Garampa n. 580 - C.F. LGR CRL 37T26 C573J quali esperti per la valutazione del patrimonio di compendio del Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna ai fini della trasformazione del Consorzio medesimo in Società per Azioni a prevalente capitale pubblico ai sensi degli art. 22, comma 3, lett.e) e 60, comma 1, della legge 8 Giugno 1990 n. 142.

La relazione peritale con valutazione riferita al 31/12/1992, veniva presentata in data 26 giugno 1993.

Successivamente, non essendosi perfezionata l'operazione di trasformazione societaria, veniva richiesta una nuova valutazione riferita al 31/10/1993.

1.NOTIZIE STORICHE SULLA EVOLUZIONE E SULLA STRUTTURA DEL CONSORZIO ACQUE DELLE PROVINCE DI FORLÌ E RAVENNA.

Nell'anno 1962 la maggioranza dei comuni della Provincia di Forlì e di Ravenna proposero la istituzione di un Consorzio delle Acque per le Province di Forlì e Ravenna ai fini di provvedere ai fabbisogni idrici del Comprensorio di Romagna.

Per raggiungere tali fini si rendeva necessario provvedere ad una programmazione comprensoriale che permettesse la graduale realizzazione delle opere idriche indispensabili al soddisfacimento dei bisogni comprensoriali, opere che, fra l'altro, prevedevano la costruzione dei seguenti invasi:

- 1) - sul fiume Bidente in località Ridracoli;
- 2) - sul fiume Savio in località Monte Castello;
- 3) - sul fiume Marecchia in località Badia Tedalda - Senatello.

In relazione a ciò, una delegazione di Amministratori, promotori dell'istituendo Consorzio Acque, fu ricevuta dal Ministro dei LL.PP. dove venne informata che mentre per i progetti di Monte Castello e del Marecchia vi erano remore tecniche, determinate da particolari situazioni degli invasi stessi, per quanto si riferiva all'invaso di Ridracoli non si presentavano difficoltà contingenti, per cui si prestava per l'immediata attuazione.

Non avendo ancora il Consorzio, a quell'epoca, personalità giuridica ed essendosi sin da allora ravvisata l'urgenza di giungere alla realizzazione

dell'opera, onde risolvere le drammatiche condizioni idriche nelle quali, sin da allora, si trovavano alcuni Comuni e, particolarmente, i due Comuni capoluogo di Forlì e Ravenna, il Comitato promotore del costituendo Consorzio, pur riaffermando l'impegno di approfondire gli studi per la realizzazione degli invasi di Romagna, incaricò i seguenti Enti Locali:

- 1) - Comune di Forlì
- 2) - Comune di Ravenna
- 3) - Comune di Faenza
- 4) - Comune di S. Sofia
- 5) - Amministrazione Provinciale di Forlì

di avviare a soluzione il problema della progettazione del Bacino di Ridracoli, anticipando le relative spese e ciò fino alla costituzione del Consorzio che avrebbe poi dovuto costruire e gestire gli impianti.

Esisteva già un progetto di larga massima dell'invaso di Ridracoli, a suo tempo predisposto dal Consorzio di Bonifica di Predappio che, pur essendo stato considerato valido dalle competenti Autorità, abbisognava di ulteriori studi ed elaborazioni.

Il Consorzio di Bonifica di Predappio non era però in condizioni tali da condurre a termine tale studi.

Pertanto, i sopra citati Enti Locali, costituitisi in Comitato ristretto, stabilirono di far predisporre da un Ufficio Tecnico, particolarmente attrezzato e idoneo, il progetto di massima dell'invaso di Ridracoli, progetto da sottoporre al Ministero dei LL.PP. per le approvazioni di competenza.

Il Consiglio Comunale di Forlì, per incarico ricevuto dagli altri quattro Enti Promotori, a voti unanimi, con deliberazione 17 Luglio 1964 n. 1705/162,

approvata dalla G.P.A. nella seduta del 30 Luglio 1964, n. 3379/Div.IV^, stabili:

a) di rilevare dal Consorzio di Bonifica di Predappio il progetto di larga massima dell'invaso di Ridracoli, con tutti i diritti relativi alla concessione delle acque, dietro rifusione delle spese sostenute dal Consorzio stesso, ammontanti a £ 20.000.000=;

b) di conferire alla "ALPINA S.P.A." di Milano l'incarico della progettazione di massima del bacino di Ridracoli, alle condizioni tutte contenute in uno schema di convenzione con il citato atto deliberativo e per una spesa complessiva di £ 55.000.000=.

In esecuzione della sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì, con contratto 15 Settembre 1964, Repertorio Generale n. 9442, si conferiva all'ALPINA il ripetuto incarico della progettazione di massima dell'acquedotto di Romagna alimentato dall'invaso di Ridracoli.

Il Consiglio Comunale di Forlì, con deliberazione 20 Aprile 1965 numero 9786/81, approvata per quanto di competenza della G.P.A. nella seduta del 28 Maggio 1965 sub. n. 2541/4° approvò - in linea tecnica - il progetto di massima dell'Acquedotto di Romagna, a firma dell'Ing. Sante Serafini della S.P.A. "ALPINA" di Milano dell'importo complessivo di £ 16 miliardi, autorizzando conseguentemente il Sindaco di Forlì a presentare, anche a nome degli altri Enti Aderenti al Consorzio Acque per le Province di Forlì e di Ravenna, domanda al Ministero dei LL.PP. per la concessione delle acque ai sensi del T.U. 11 Dicembre 1933, n. 1775.

Il Sindaco di Forlì, infatti, provvide il 13 Maggio 1965 ad inoltrare per il tramite del Genio Civile di Forlì, al Ministero dei LL.PP. la domanda di cui

sopra corredata del progetto relativo. Tale progetto prevedeva il rifornimento di acqua potabile dal bacino di Ridracoli per 14 Comuni e, precisamente: 1) Forlì - 2) - Ravenna - 3) Forlimpopoli - 4) Bertinoro - 5) Cesena - 6) Cervia - 7) Cesenatico - 8) Meldola - 9) Faenza - 10) Gambettola - 11) Lugo - 12) S.Sofia - 13) Galeata - 14) Civitella.

Non appena il Consorzio Acque assunse personalità giuridica, in virtù del decreto Interministeriale 6 Agosto 1966 n. 3337.20133.2 Div. AP Sezione I, l'Assemblea Consorziale, con deliberazione 3 Maggio 1967, numero 37/9, della quale la Prefettura di Forlì dichiarò ricevuta il 20 maggio 1967, sub. n. 2647/Div. 4[^], fece proprio e approvò il progetto di cui sopra, autorizzando conseguentemente il Presidente a presentare, a nome del Consorzio, la suddetta domanda al Ministero, in luogo di quella a suo tempo presentata dal Sindaco di Forlì.

L'Assemblea Consorziale, con deliberazione 11 Gennaio 1971 n. 12/2, provvide ad aggiornare il progetto di massima dell'Acquedotto di Romagna, deliberato con citato atto 3 Maggio 1967, n. 37/9, includendo in esso, in applicazione del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, la rete di alimentazione e le opere collaterali necessarie per il rifornimento di acqua per uso potabile dal bacino di Ridracoli su altri 11 Comuni: 1) Russi, 2) Castrocaro Terme, 3) Gambettola, 4) Gatteo, 5) Longiano, 6) Montiano, 7) Predappio, 8) Roncofreddo, 9) S.Mauro Pascoli, 10) S.Arcangelo di Romagna, 11) Savignano sul Rubicone.

Il Consorzio Acque assunse personalità giuridica in data 6/8/1966 in virtù del Decreto Interministeriale n. 3337.20133.2 Div. A.P. Sezione I.

Infatti il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Industria e Commercio decretò la costituzione fra le amministrazioni Provinciali di Forlì e Ravenna, i Comuni capoluogo e le Camere di Commercio di Forlì e Ravenna nonché fra i sottoelencati Comuni delle anzidette Province ed i Consorzi di Bonifica di Predappio e di Savio Borello, un consorzio interprovinciale per l'approvvigionamento idrico delle popolazioni interessate:

Comune di Bellaria Igea Marina;	Comune di Riccione;
Comune di Coriano;	Comune di Savignano sul Rubicone;
Comune di Cesena;	Comune di S. Giovanni in Marignano;
Comune di Cesenatico;	Comune di S. Mauro Pascoli;
Comune di Civitella;	Comune di S. Arcangelo di Romagna;
Comune di Forlimpopoli;	Comune di Santa Sofia;
Comune di Galeata;	Comune di Ravenna;
Comune di Gambettola;	Comune di Faenza;
Comune di Gatteo;	Comune di Cervia.
Comune di Longiano;	Comune di Forlì
Comune di Meldola;	Comune di Bertinoro
Comune di Misano Adriatico;	Comune di Cattolica
Comune di Morciano di Romagna;	Comune di Rimini;

Con il medesimo decreto venne approvato il relativo statuto consorziale composto di 21 articoli.

La sede del Consorzio venne stabilita presso l'amministrazione Provinciale di Forlì.

Finalità del Consorzio erano quelle di progettare e quindi costruire e gestire i serbatoi artificiali realizzabili nei fiumi del Bidente-Ronco, Savio, Marecchia ed altre fonti, per l'alimentazione di acquedotti civici dei comuni consorziati e per la regolazione delle acque allo scopo irriguo industriale ed igienico.

A tal fine il Consorzio doveva provvedere:

- a) alla costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di raccolta, derivazione e distribuzione di dette acque sino ai civici acquedotti;
- b) alla esecuzione delle opere di presidio e di sistemazione conseguenti all'esercizio dei serbatoi artificiali;
- c) alla promozione di ogni azione atta ad ottenere il finanziamento delle opere in base alle leggi vigenti non esclusa la stipulazione di mutui;
- d) alla migliore ed integrale utilizzazione delle acque nell'interesse dei consorziati ed a vantaggio delle popolazioni, dell'agricoltura e dell'industria.

Gli organi del Consorzio sono:

- 1) L'Assemblea consorziale;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente.

La composizione dell'Assemblea e la attribuzione dei poteri sono regolati dagli articoli 4, 5 e 6 dello statuto; la composizione, la durata e i poteri del Consiglio Direttivo sono regolati dagli articoli 7, 8 e 9; le attribuzioni del Presidente dall'art. 10 del citato statuto.

I contributi consorziali dovuti da ciascun utente sono determinati sulla base delle risultanze del bilancio annuale del Consorzio in proporzione ai servizi resi a ciascun utente.

Lo statuto del consorzio ha subito nel tempo diverse modifiche.

I progressivi adeguamenti e modifiche riguardanti l'acquedotto di Romagna hanno portato a conseguenti variazioni nella composizione degli Enti Consorziati.

Gli atti modificativi dello statuto vengono qui di seguito indicati:

Decreto in data 29 novembre 1968 n. 7604.20133.2; Decreto in data 18 gennaio 1972 n. 341.20100.1.6./3; Decreto in data 9 luglio 1983 n. 233.20100.1.6.3; Decreto in data 3 settembre 1984 n. 5310.151.XV/E-9/2; Decreto in data 4 settembre 1984 n. 5407.151.XV/E/9/2; Decreto in data 22 novembre 1985 n. 3387.151.XV/E-9/2; Decreto Interministeriale 23.3.1990 n. 08901554.15100/160; Decreto Presidente Giunta Regionale Emilia Romagna 11 maggio 1990 n. 789/273; Delibera Assemblea Consorziata 5 Giugno 1989; n. 85/7569, (Nota Ass. Affari Istituzionali Regione Emilia Romagna 24.9.1981 Prot. 1512) - Recesso Consorzio di Bonifica Savio-Borello; Delibera Assemblea Consorziata 3 ottobre 1990 n. 155/13545 e delibera Consiglio Comunale di Premilcuore 25 luglio 1990 n. 12/2867; Delibera Assemblea Consorziata 3 ottobre n. 156/13547 e delibera Consiglio Comunale di Rocca San Casciano 29 agosto 1990 n. 97; Delibera Assemblea Consorziata 27 Febbraio 1991 n. 12/2920 e delibera Comune di Montefiore Conca 30 Novembre 1990 n. 143; Delibera Assemblea Consorziata 2 maggio 1991, n. 26/5889 e deliberazione Organi competenti Enti Consorziati - Recesso E.R.S.A.; Delibera Assemblea Consorziata 2 maggio 1991 n. 27/5890 e delibera Consiglio Comunale di Morciano di Romagna 25 marzo 1991 n. 13/2072; Delibera Assemblea Consorziata 31 luglio 1991 n. 44/9740 e delibera Consiglio Comunale di Bagno di Romagna 12 giugno 1991 n. 63/60940; Deliberazione Assemblea Consorziata 2 giugno 1992 n. 18/7007 e delibera

Consiglio Comunale di Saludacio 27 marzo 1992 n. 17; Delibera Assemblea Consorziale 2 giugno 1992 n. 19/7008 e delibera Consiglio Comunale di Mondaino 11 marzo 1992 n. 20; Delibera Assemblea Consorziale 2 giugno 1992 n. 20/7009 e delibera Consiglio Comunale di Montegridolfo 29 aprile 1992 n. 19; Delibera Assemblea Consorziale 1 ottobre 1992, n. 37/11931 e delibera Consiglio Comunale di Verucchio 27 luglio 1992, n. 55/5837; Delibera Assemblea Consorziale 25 novembre 1992 n. 44/14254 e delibera Consiglio Comunale di Sogliano al Rubicone 31 luglio 1992 n. 94, delibera Consiglio Comunale di Sarsina 5 agosto 1992 n. 66 e delibera Consiglio Comunale di Verghereto 5 agosto 1992 n. 50.

Alla data di riferimento fanno parte del Consorzio i seguenti Enti:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Amm. Provinciale di Forlì | 15) Comune di Gambettola |
| 2) Amm. provinciale di Ravenna | 16) Comune di Gatteo |
| 3) Camera di Commercio di Forlì | 17) Comune di Longiano |
| 4) Cons. Bonifica Romagna Cent | 18) Comune di Meldola |
| 5) Comune di Forlì | 19) Comune di S. Mauro Pascoli |
| 6) Comune di Cesena | 20) Comune di Sant'Arcangelo |
| 7) Comune di Rimini | 21) Comune di Savignano s. Rubicone |
| 8) Comune di Bellaria | 22) Comune di Forlimpopoli |
| 9) Comune di Bertinoro | 23) Comune di Montiano |
| 10) Comune di Cesenatico | 24) Comune di Ravenna |
| 11) Comune di Castrocaro Terme | 25) Comune di Lugo |
| 12) Comune di Civitella di Romagna | 26) Comune di Faenza |
| 13) Comune di Galeata | 27) Comune di Cotignola |
| 14) Comune di Santa Sofia | 28) Comune di Cervia |

29) Comune di Coriano	43) Comune di Borghi
30) Comune di Gemmano	44) Comune di Premilcuore
31) Comune di Misano Adriatico	45) Comune di Rocca San Casciano
32) Comune di Poggio Berni	46) Comune di Montefiore Conca
33) Comune di Predappio	47) Comune di Morciano di Romagna
34) Comune di San Clemente	48) Comune di Bagno di Romagna
35) Comune di S.Giovanni in Mar.no	49) Comune di Saludecio
36) Comune di Torriana	50) Comune di Mondaino
37) Comune di Alfonsine	51) Comune di Montegridolfo
38) Comune di Bagnacavallo	52) Comune di Verrucchio
39) Comune di Cattolica	53) Comune di Sogliano al Rubicone
40) Comune di Fusignano	54) Comune di Mercato Saraceno
41) Comune di Riccione	55) Comune di Sarsina
42) Comune di Russi	56) Comune di Verghereto

Le utenze servite dall'acquedotto comprendono oggi anche la Repubblica di San Marino (si veda il protocollo di intesa sottoscritta nell'anno 1989) e complessivamente interessano circa un milione di persone.

Il Consorzio acque ha costruito e gestisce un acquedotto che si potrebbe definire di 2° livello, nel senso che gli utenti sono gli stessi comuni associati ai quali l'acqua viene venduta all'ingrosso.

L'acqua distribuita è prelevata dal fiume Bidente nell'alto appennino forlivese mediante una grande Diga di ritenuta (la Diga di Ridracoli); la stessa viene successivamente potabilizzata in un apposito impianto e quindi distribuita a tutti i comuni soci o alle loro aziende speciali mediante un acquedotto la cui

rete di distribuzione si estende nel territorio delle Province di Forlì e Ravenna per circa 300 chilometri.

Per la realizzazione dell'acquedotto sono occorsi circa 600 miliardi di investimenti finanziati, a partire dal 1975, in quote diverse dallo Stato, dalla Regione Emilia Romagna, dai Comuni aderenti e direttamente dal Consorzio.

I beni che vengono utilizzati per la gestione del servizio sono in sintesi costituiti da:

- 1) Diga di ritenuta;
- 2) galleria e canali di adduzione;
- 3) impianto di depurazione;
- 4) centro operativo per il telecontrollo e il telecomando;
- 5) condotte per il trasporto dell'acqua;
- 6) serbatoi di stoccaggio di varie dimensioni;
- 7) sede per l'amministrazione e la direzione dell'Ente.

Gli uffici direzionali del Consorzio sono situati in Forlì Piazza del Lavoro n. 35.

Complessivamente il personale dipendente dal Consorzio, alla data assunta come riferimento per la redazione del presente lavoro, era costituito da n. 110 addetti le cui qualifiche e profili professionali sono contenuti nei quadri allegati (allegato L).

Il Consorzio, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, è dotato di moderni sistemi informatici.

In particolare esiste un sofisticato impianto di telecomando e telecontrollo, dotato di hardware Digital e software predisposto dalla Philips, nonché altri sistemi informatici con P.C. (sia in rete che stand alone) presso il centro

operativo di Capaccio, presso la sede amministrativa ed a Ridracoli, per il controllo della Diga.

Tali impianti e sistemi verranno dettagliatamente descritti in seguito, nella parte dedicata alla valutazione dei singoli cespiti.

2.MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

La legge 8/6/1990 n. 142 dispone che i Comuni e le Province, entro due anni dalla sua entrata in vigore, debbano provvedere alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, sopprimendoli o trasformandoli nella forma prevista dalla stessa legge.

L'art. 22, comma 3, let. e) della citata legge 142/90 prevede poi che i Comuni e le Province possano gestire i servizi pubblici anche a mezzo di Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

I comuni e le province che alla data di riferimento del 31/10/1993 aderiscono al Consorzio Acque per le province di Forlì e Ravenna (complessivamente 56 Enti) hanno già espresso, di massima, una opzione per la gestione delle attività del Consorzio mediante una Società per azioni.

La Società, nelle ipotesi valutate nell'ambito degli incontri fra rappresentanti degli Enti consorziati ed i vertici del Consorzio, verrebbe partecipata nelle prime fasi (quella di costituzione) dai soci Enti che già aderiscono al consorzio, mentre l'ingresso di partners privati potrebbe attuarsi successivamente alla nascita della S.p.A. sia mediante la cessione di quote azionarie detenute dagli Enti sia attraverso operazioni di aumento del capitale sociale.

La norma di cui all'art. 60, comma 1, della legge 142/90, prevede che il processo di revisione dei consorzi debba attuarsi (esclusa quindi la soppressione) mediante la trasformazione nelle forme previste dalla citata legge.

Il Consorzio quindi sarà destinato a perdere il preesistente status di ente pubblico per assumere, a seguito della trasformazione, il nuovo status di società privata nella persistenza del soggetto di diritto e nella continuità dei rapporti giuridici ad esso facenti capo.

Ciò premesso i sottoscritti procedono alla valutazione del patrimonio del Consorzio a norma dell'art. 2343 del C.C..

A tale scopo si indicano di seguito:

- a) i criteri di valutazione accolti;
- b) la descrizione dei beni con gli specifici criteri di valutazione adottati;
- c) il valore a ciascuno di essi attribuito e la situazione patrimoniale al 31/10/1993.

3.CRITERI DI VALUTAZIONE

Come riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, l'operazione di trasformazione non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro soggetto, ma la semplice modificazione giuridica del soggetto preesistente che lascia immutata l'identità soggettiva dell'Ente ed i rapporti giuridici ad esso facenti capo.

All'uopo i periti prendono atto che su richiesta del Consorzio, il Prof. Avv. Francesco Galgano ha fornito, in data 20/07/1992, parere favorevole in ordine alla fattibilità giuridica che un ente pubblico si trasformi in Società privata in forza di modificazione statutaria.

Alla pag. 4 del citato autorevole parere si legge: "*Che anche in questo caso si tratti di trasformazione in senso tecnico, attuabile in forza di modificazione statutaria, risulta dalla stessa lettera dell'art. 60 della legge n. 142, il quale allude alla possibilità di procedere alla revisione dei consorzi sopprimendoli o*

trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge. La trasformazione è qui contemplata come alternativa alla soppressione dei consorzi; è perciò evidente come la norma non faccia riferimento, allorchè parla di trasformazione, ad una vicenda che implichi soppressione del consorzio e costituzione ex novo di una società per azioni".

Pertanto in presenza di una operazione di trasformazione non si pone, per i periti estimatori, il problema della determinazione del capitale economico ossia la determinazione dell'azienda di compendio del Consorzio come complesso unitario bensì quello dell'individuazione, descrizione e attribuzione di un valore ai singoli beni che compongono il patrimonio del consorzio medesimo.

I criteri di valutazione accolti, come sarà meglio precisato in seguito, sono diversi secondo il tipo dei componenti patrimoniali dell'Ente trasformato.

Per le attività in genere ci si orienterà verso valori di presunto realizzo, mentre per le passività a valori accertati o presunti di estinzione.

Ci si è posto il problema della valutazione di alcuni beni e diritti appartenenti al Consorzio, quali la Diga di ritenuta, l'impianto di potabilizzazione, le condotte per il trasporto dell'acqua, i serbatoi di stoccaggio, la sede degli Uffici consortili in quanto tali beni, essendo destinati ad un pubblico servizio, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, e quindi se la permanenza del vincolo di destinazione al pubblico servizio renda i beni in questione inadatti a formare il patrimonio di una Società per azioni.

Anche in questo caso ci soccorre l'autorevole parere espresso dal Prof. GALGANO il quale così si esprime: "*...il metro di valutazione prevalentemente adottato per giudicare sulla conferibilità dei beni in società di capitale è la*

loro utilità ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, indipendentemente dalla loro espropriabilità; si ammette che possa essere conferita in società e quindi formare il capitale sociale, ogni entità utile al perseguimento dell'oggetto sociale.

I beni in natura di cui all'art. 2343 C.C. vengono in considerazione quali fattori produttivi non già quali strumenti di garanzia".

Ed ancora "Anche le norme sul bilancio delle Società per azioni prevedono del resto, l'iscrizione all'attivo di entità quali, ad esempio, i diritti di concessione, che non sono certo suscettibili di espropriazione.

Il che fa comprendere come i valori suscettibili di formare oggetto di stima a norma dell'art. 2498 C.C., che richiama l'art. 2343 C.C., non siano soltanto i valori di scambio, ma siano anche i valori d'uso dei beni destinati al conseguimento dell'oggetto sociale".

Ed infine conclude affermando che "Non sussistono dunque ragioni per escludere l'imputabilità a capitale di una società per azioni di beni produttivi che siano vincolati alla destinazione a pubblico servizio.

Ciò che assume rilievo è la loro redditività; e sulla base di questa va stimato il loro valore in sede di trasformazione del consorzio in Società per azioni".

Tenendo conto quindi dell'autorevole parere espresso dal Prof. Avv. Galgano, si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni generali circa i criteri di valutazione seguiti per la stima delle immobilizzazioni patrimoniali (terreni e fabbricati) e delle altre immobilizzazioni tecniche relative agli impianti di proprietà del Consorzio.

Come noto, il metodo "patrimoniale" (che, secondo l'impostazione più diffusa, corrisponde alla determinazione della somma dei prezzi che si dovrebbero

pagare per acquisire i singoli elementi che compongono il capitale dell'impresa) è quello che più degli altri consente di esprimere un motivato giudizio di valore per aziende in cui siano prevalenti gli immobili e le immobilizzazioni tecniche (cfr., tra gli ultimi, Luigi Guatri, "La Valutazione delle Aziende", Edizioni Giuridiche Economiche Aziendali dell'Università Bocconi, 1990).

La concreta applicazione del metodo patrimoniale si realizza con diversi criteri estimativi, essendo in genere diverso il criterio da adottare per beni "pertinenti alla gestione caratteristica dell'azienda", rispetto a beni "estranei" alla gestione caratteristica.

Infatti, mentre per i beni "pertinenti" all'azienda (per la maggior parte dei quali non esiste un mercato dell'usato, e quindi non si può utilizzare il criterio del "valore di mercato") si può senz'altro fare riferimento al criterio del costo di riproduzione (o del costo di sostituzione, nel caso si tratti di beni non rimpiazzabili fisicamente oppure non più validi tecnicamente a causa delle innovazioni tecnologiche intervenute, ma questo non è il caso dei beni in valutazione, che sono per la grande maggioranza ancora tecnologicamente validi), per i beni "estranei" è necessario fare riferimento al valore di mercato determinato con il criterio sintetico comparativo (o meglio, nel caso di immobili, con la sua versione più completa del criterio di stima "per valori tipici"). Per alcuni manufatti sarà peraltro possibile anche utilizzare il criterio del costo di ricostruzione, congruamente ridotto in riferimento allo stato di conservazione, utilizzando la formula dell'UEEC Unione Europea Analisti Contabili, nonchè per tenere conto di eventuali fenomeni di obsolescenza.

Per quanto riguarda la valutazione delle opere idrauliche e dei macchinari ed impianti relativi alla gestione caratteristica dell'azienda, si deve anzitutto

osservare che si tratta di beni la cui realizzazione si è necessariamente protratta nell'arco di molti anni, con costi variabili nel corso della realizzazione ma certamente sempre in aumento (a parte l'hardware del sistema informativo e di controllo, che rappresenta comunque una parte minimale delle immobilizzazioni). Qualunque valutazione attuale deve quindi tenere presente tale circostanza, per cui si verificherà certamente che il valore attuale delle immobilizzazioni tecniche evidenzierà delle plusvalenze rispetto ai dati di bilancio, considerato anche che il superamento fisico (vetustà) e tecnologico (obsolescenza funzionale) non incide se non in maniera marginale su buona parte dell'opera (Diga e gallerie in particolare).

Dal punto di vista della sistematizzazione della presente valutazione, si procederà ad una distinzione preliminare tra beni estranei alla gestione caratteristica dell'azienda (museo, immobili recuperati ad uso turistico, ecc.), e beni pertinenti alla gestione caratteristica dell'azienda. La valutazione utilizzerà anche un criterio di tipo geografico funzionale, nel senso che si seguirà lo sviluppo delle opere necessarie alla funzionalità dell'azienda, ad iniziare dalle opere di captazione a monte del bacino, passando poi alla Diga, alle gallerie, alla condotta principale, all'impianto di potabilizzazione, al centro di controllo, ed infine alle condotte ed ai serbatoi.

Come già accennato, per le opere in corso di costruzione la stima avrà riguardo agli stati di avanzamento definiti al 31/10/1993, data di riferimento per la presente valutazione.

Per quanto riguarda i beni immobili già valutati al 31/12/1992 nella precedente perizia cui si è fatto cenno in premessa, si è proceduto ad un aggiornamento dei valori già analiticamente determinati tenuto conto dell'andamento del mercato,

della maggiore vetustà e degli incrementi dovuti ad opere di manutenzione e conservazione.

4.DESCRIZIONE DEI BENI E DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31/12/1992 CON GLI SPECIFICI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI.

4.1.IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono rappresentate da tutti i beni impiegati durevolmente come strumenti produttivi.

Esse comprendono quindi, i terreni, i fabbricati, gli impianti e i macchinari, le attrezzature, gli utensili, i mobili, gli automezzi ecc.

Nel caso di specie, come già accennato si opererà una ripartizione preliminare fra le diverse classi di beni di compendio del Consorzio la cui stima esige criteri valutativi diversi.

Sono presenti infatti nel patrimonio del Consorzio classi di beni a lento ciclo di utilizzo ossia che erogano la loro utilità in un arco di tempo piuttosto lungo e con particolarità del tutto specifiche (gallerie, dighe, opere di presa, pozzi, impianti speciali, ecc.) e classi di beni il cui ciclo di disinvestimento, ossia il tempo di recupero è molto più breve e di cui comunque è possibile parlare di valore di mercato (macchinari, attrezzature, arredamento, mobili e macchine di ufficio elettrocontabili ed elettroniche, automezzi, ecc.).

**STATUTO DI
Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.**

Art.1

Denominazione

1. E' costituita una Società per Azioni denominata "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a."
2. La Società è a totale capitale pubblico ed opera nel pieno rispetto del modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e comunitario.

Art.2

Sede

1. La Società ha sede in Forlì.
2. L'Organo Amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia, e sopprimere quelle esistenti.
3. Il cambiamento di indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica dello Statuto ed è deliberato dall'Assemblea Ordinaria.

Art.3

Oggetto sociale

1. La Società svolge le seguenti attività:
 - a) la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini come definiti dalle vigenti norme di legge (ivi inclusi gli artt. 14 comma 4 della L. n 25/99 e s.m.i. e 24 comma 4 L. 23/2011 s.m.i.);
 - b) il finanziamento, con relativa iscrizione a patrimonio, di opere relative al Servizio Idrico Integrato nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, realizzate e gestite dal gestore del servizio idrico integrato, come individuate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA) ed inserite nei Piano degli Interventi (PdI) approvato dall'EGA, nel rispetto delle normative di settore anche in attuazione di specifici atti convenzionali sottoscritti con l'EGA medesimo, al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di riferimento, in entità superiore a quanto garantito dal gestore del Servizio Idrico Integrato, e, al contempo, calmierare le tariffe all'utente finale;
 - c) la vendita di energia elettrica e di servizi connessi alle telecomunicazioni mediante le proprie infrastrutture, le attività di valorizzazione del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio, in particolare quello ubicato in aree montane e collinari, a fini turistici, educativi ed ambientali;
 - d) la partecipazione, nelle forme ritenute più opportune ed unitamente agli Enti locali e alle altre Amministrazioni competenti, a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall'invaso di Ridracoli;
 - e) tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale;
 - f) l'assunzione sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque con-

nesso al proprio.

2. La fornitura d'acqua all'ingrosso ad usi civili, per quantitativi non rilevanti, all'esterno dei tre Ambiti provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché la fornitura d'acqua per finalità diverse dall'uso civile, per quantitativi non rilevanti, potranno essere effettuate, solo se espressamente autorizzate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA), individuato ai sensi di legge in materia di servizio idrico integrato.

3. La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento coincidente con quello delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Art.4

Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre due-milacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art.5

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 375.422.520,90 (trecentosettantacinque milioni quattrocentoventiduemila cinquecentoventi virgola novanta), diviso in n. 726.915 (settecentoventiseimila novecentoquindici) azioni del valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) cadauna.

2. La Società è a totale capitale pubblico e non è ammessa la partecipazione di capitali privati per tutta la durata della Società; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

3. Le partecipazioni devono essere detenute da enti locali ricompresi nell'ambito territoriale di attività della società, o loro società a totale capitale pubblico.

4. Gli eventuali versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare. Nel caso in cui quanto versato dai soci sia effettuato a titolo di mutuo o finanziamento per necessità gestionali, sarà riconosciuto un tasso di interesse non inferiore al tasso legale, da determinarsi dall'organo amministrativo.

Art.6

Variazioni del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia e fatta salva in ogni caso la condizione di cui al 2° comma dell'art. 5 del presente statuto.

2. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale. Il termine per l'eser-

cizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 Cod. Civ. è fissato in mesi sei.

3. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

Art.7 Azioni

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

Art.8 Trasferimenti e prelazione

1. Le azioni di proprietà degli enti locali e quelle di proprietà delle società da essi costituite, possono essere direttamente cedute, in deroga ai commi successivi, a società, partecipate dagli enti medesimi, a capitale interamente pubblico locale ed incedibile, costituite in base a norme di legge o dello statuto comunale per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite. E' altresì ammessa la cessione delle azioni, in deroga ai commi successivi, da parte di società partecipate degli enti locali a favore dei medesimi o di altre società da questi controllate.

2. Qualora un socio, fuori dai casi di cui al comma precedente, intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero, qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, esso dovrà previamente, con raccomandata A.R. o Pec, da inviare all'Organo Amministrativo, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto - da individuarsi nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 5 dello statuto - e le condizioni di vendita. L'Organo Amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o Pec indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata A.R. o Pec delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente alienabili, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.

6. In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo ovvero dalla Convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti am-

ministrativi e patrimoniali.

7. Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni, né costituire pegni o usufrutti sulle azioni e comunque le azioni dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime.

Art.9

Obbligazioni

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2410 Cod. Civ., con deliberazione dell'Assemblea Generale convocata in via straordinaria.

Art.10

Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea Generale dei soci;
- 2) l'Organo Amministrativo;
- 3) il Presidente della Società;
- 4) il Collegio Sindacale.

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. Agli organi di amministrazione e controllo della società si applica il decreto legge n. 293/1994, convertito dalla legge n. 444/1994 in tema di prorogatio.

4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art.11

Assemblea generale dei soci

1. L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Art.12

Convocazione delle Assemblee

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dall' Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2. In occasione di ogni convocazione, l'Organo Amministrativo provvede ad inviare ai soci, almeno venti giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso con lettera raccomandata A.R. e/o PEC, contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La seconda convocazione

dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima. In ogni caso le convocazioni che riguardano le nomine dei componenti degli Organi di amministrazione e controllo della Società dovranno effettuarsi nel rispetto dei termini indicati dal Decreto Legge n. 293/1994, convertito dalla Legge n. 444/1994 in tema di prorogatio.

3. In mancanza delle formalità di convocazione suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di controllo.

Art.13

Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Generale, convocata in via ordinaria:

- a) approva i bilanci e delibera sulla distribuzione degli utili;
- b) decide se la società è amministrata da un organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione), nomina e revoca l'Amministratore Unico oppure il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, ed il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, ai sensi della vigente normativa;
- c) determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto al quale è attribuita la revisione legale dei conti;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) autorizza l'Organo Amministrativo ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti indicati al successivo art. 20 (ex 19 bis), nei modi ivi previsti;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

2. L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno; quella per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dall'art. 2364 Cod. Civ., comma 2. E' inoltre convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera secondo le modalità previste dall'art. 2369 Cod. Civ..

4. Per la scelta tra organo amministrativo monocratico (Amministratore Unico) o collegiale (Consiglio di Amministrazione) e per la nomina e la revoca degli Amministratori, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera secondo le modalità previste dall'art. 2369 Cod. Civ..

Art.14

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea Generale è convocata in via straordinaria per deliberare

sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge. Essa delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 66% (sessantasei per cento).

Art.15

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo o dell'Amministratore Unico da persona designata dall'Assemblea stessa. Un funzionario della Società funge da segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

2. È compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

3. Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.

4. È ammessa la possibilità che l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video) che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione in tempo reale e l'esercizio del diritto di voto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci.

Art.16

Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico

1. Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la Società è amministrata alternativamente da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, incluso il Presidente, nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.

2. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto la nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea dei soci nel rispetto ed in attuazione della Convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Possono essere anche non soci scelti fra coloro che possiedono i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'Assemblea

durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Nel caso in cui venga a mancare la totalità degli amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Presidente del Collegio Sindacale.

5. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

6. Un membro del Consiglio o un dipendente della Società funge da Segretario.

Art.17

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio si riunisce ogni volta il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La convocazione è fatta dal Presidente via telefax e/o PEC, o per lettera raccomandata per quei destinatari che fossero sprovvisti di telefax e/o PEC, e deve pervenire almeno due giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta sempre via PEC, o per telegramma per quei destinatari che fossero sprovvisti di strumento di ricezione telefax e/o PEC, e deve pervenire almeno un giorno prima.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video), che garantiscano il rispetto del metodo collegiale.

Art.18

Poteri dell'Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei soci e comunque nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti locali soci in sede di esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società.

2. L'Organo Amministrativo approva e trasmette ai soci entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

Art.19

Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza. Può ricoprire anche la carica di Amministratore delegato.

3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere a ciò delegato; se non è stata conferita delega lo sostituisce il Consigliere più anziano.

Art. 20 (ex 19 bis)

Relazione previsionale ed autorizzazioni dell'Assemblea

1. L'Organo Amministrativo, entro il 30 novembre di ciascun anno, predisponde ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'anno successivo, riguardante l'attività della Società integrata dalla definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa in conformità alle norme vigenti.

2. L'Assemblea dei Soci, nella riunione da convocarsi entro il 31 dicembre dello stesso anno, autorizza ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, l'Organo Amministrativo a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

3. I soci, ove ritengano che l'Organo Amministrativo abbia ommesso o comunque ritardi il compimento delle operazioni autorizzate, possono richiedere ai sensi dell'art. 2367 Cod. Civ. l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

4. L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

5. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., con le modalità indicate nel presente articolo e con le maggioranze ordinarie previste all'art. 13, 4° comma, dello statuto, i seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo:

- a) costituzione di nuove società;
- b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario superiore all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;
- c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie;
- d) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi.

Art. 21

Amministratori delegati, Direttori e Procuratori

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, a uno solo dei suoi membri, determinandone i poteri, i limiti e le remunerazioni, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

2. L'Organo Amministrativo potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, un Direttore Generale, Direttori, Procuratori speciali e Mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

3. All'Amministratore Unico o all' Amministratore delegato e/o al Presi-

dente, al Direttore Generale, ai Direttori e Procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega e/o procura conferita.

Art. 22

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Generale dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nella composizione del Collegio Sindacale dovrà essere altresì garantita un'equa distribuzione fra i generi maschile e femminile in ottemperanza al D.P.R. 30.11.2012 n. 251.
2. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili limitatamente ai tre successivi esercizi.
3. Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti dei Collegi Sindacali specificamente applicabili alla società.
4. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video), che garantiscano il rispetto del metodo collegiale.

Art. 23

Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti della società è esercitata da uno dei soggetti previsti dalle vigenti norme di legge.
2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà il corrispettivo.

Art.24

Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e dalla nota integrativa, corredandolo con la relazione sulla gestione.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dalla Assemblea da convocarsi nei termini previsti dall'art. 2364 c.c..
4. Qualora ricorra una delle condizioni previste dalla legge, il bilancio di cui sopra potrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, gli amministratori segnalano le ragioni del termine dilatorio nella relazione sulla gestione.

Art.25

Ripartizione degli utili

1. L'Assemblea, salva la riserva legale, delibera in ordine alla ripartizione degli utili, come previsto all'art. 13 lett. a.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Art.26

Controllo dei soci

1. Sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di "società in house providing", i soci esercitano sulla Società, congiuntamente tra loro, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed esercitano un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni

significative della società, nelle seguenti forme e modalità:

- a) mediante le maggioranze qualificate previste nel presente statuto per l'assemblea ordinaria dei soci dall'art. 13 4° comma;
- b) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza dell'Organo Amministrativo previste nel presente statuto all'art. 20;
- c) mediante la convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto la disciplina dell'esercizio congiunto del controllo analogo sulla società. In particolare, vengono disciplinate nella stessa Convenzione, le modalità di coordinamento dei soci ai fini della formulazione di indirizzi sulla gestione dell'impresa, di informazione, consultazione e discussione fra i soci e tra la Società ed i soci, e di controllo dei soci sulla Società, dell'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa, della disamina preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli atti e sugli argomenti di competenza dell'Assemblea generale dei soci, nonché della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dall'Assemblea medesima;
- d) mediante l'esame della relazione semestrale di cui all'articolo 18, 2° comma.

Art.27

Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

Art.28

Foro Competente

1. L'Autorità Giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni che potessero insorgere fra la Società e i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

Art.29

Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie relative a diritti disponibili che potessero insorgere tra la Società ed i soci, saranno decise da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì, il quale deciderà secondo diritto, con applicazione delle disposizioni di cui alla vigente normativa di diritto societario e processuale in materia di arbitrato rituale.

Art.30

Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni sulle società contenute nel Codice Civile e nelle norme generali di diritto privato, nonché alle disposizioni delle norme in materia di società a partecipazione pubblica e a quelle specificamente riferite alle società in house providing.


F.to Tonino Bernabè

" MARIO DE SIMONE – NOTAIO

Statuto_28.06.2023:

- approvato dall'Assemblea dei Soci del 28.06.2023 – Deliberazione n. 2/2023;

- depositato al Registro Imprese competente ed evaso il 11.07.2023.



Romagna Acque
Società delle Fonti

ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA
 SCHEMA RETE DI DISTRIBUZIONE

Diga di Ridraccoli - sfioro a 557,30 m s.m.

Condotto Principale

MARE ADRIATICO

CONSORZIO ACQUE PER LE PROVINCE DI FORLÌ E RAVENNA

DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA CONSORZIALE

IN SESSIONE straordinaria DI seconda CONVOCAZIONE
 DEL GIORNO 8 Gennaio 1986 ALLE ORE 17 SEDUTA pubblica

Convocata con appositi inviti, l'Assemblea Consorziale si è riunita oggi nella sala delle Riunioni del Consorzio con l'intervento dei Componenti qui appresso indicati, come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

N d'ord.	ENTI CONSORZIATI	COGNOME E NOME DEI RAPPRESENTANTI	Presenti	Assenti
1	Amm.ne Prov.le di Forlì	ZANIBONI Dott. GIORGIO -Delegato	1	
2	Amm.ne Prov.le di Ravenna	GUERRINI ADRIANO -Presidente	2	
3	Camera Commercio Forlì			1
4	Ente Reg.le Sviluppo Agricolo	CASADIO geom.VINCENZO -Delegato	3	
5	Consorzio Bonifica Predappio	DE CUPIS ing. ETTORE M. -Delegato	4	
6	Cons. Bonifica Savio Borello			2
7	Comune di Alfonsine			3
8	Comune di Bagnacavallo	CAPPELLI ELIO -Assessore	5	
9	Comune di Bellaria			4
10	Comune di Bertinoro	MARCHINI arch. ROBERTO -Delegato	6	
11	Comune di Castrocaro Terme			5
12	Comune di Cattolica			6
13	Comune di Cervia	BOLOGNESI ROBERTO -Assessore	7	
14	Comune di Cesena	ZANI Prof. GIOVANNI -Assessore	8	
15	Comune di Cesenatico			7
16	Comune di Civitella di R.	FELICE GIOVANNI -V. Sindaco	9	
17	Comune di Coriano			8
18	Comune di Cotignola	CASADIO GINO -Sindaco	10	
19	Comune di Faenza	CENNI Ing. RAOUL -Delegato	11	
20	Comune di Forlì	ZANNIBONI GIORGIO -Sindaco	12	
21	Comune di Forlimpopoli			9
22	Comune di Fusignano	FOSCHINI ALESSANDRO -Assessore	13	
23	Comune di Galeata	GRAZIANI ALFREDO -Sindaco	14	

N. d'ord.	ENTI CONSORZIATI	COGNOME E NOME DEI RAPPRESENTANTI	Presenti	Assenti
24	Comune di Gambettola	VENTURI DIANA -Sindaco	15	
25	Comune di Gatteo			10
26	Comune di Gemmano			11
27	Comune di Longiano			12
28	Comune di Lugo	LAMA Ing. GIORGIO -Assessore	16	
29	Comune di Meldola			13
30	Comune di Misano			14
31	Comune di Montiano			15
32	Comune di Poggio Berni			16
33	Comune di Predappio			17
34	Comune di Ravenna	BRUNELLI Dott. GIORGIO -Assessore	17	
35	Comune di Riccione			18
36	Comune di Rimini			19
37	Comune di Russi			20
38	Comune di S. Arcangelo di R.			21
39	Comune di S. Clemente			22
40	Comune di S. Sofia	VALBONESI ENZO -Sindaco	18	
41	Comune di S. Giovanni in M.			23
42	Comune di S. Mauro Pascoli			24
43	Comune di Savignano sul R.			25
44	Comune di Torriana			26

Assiste il Sig. Dott. Pier Paolo Neri Vice Segretario.

Scrutatori i Sigg. Felice Giovanni, Valbonesi Enzo, Venturi Diana

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sig. Giorgio Zanniboni pone in discussione il seguente argomento:

OGGETTO N. 9

APPROVAZIONE PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE E DEGLI UFFICI DEL CONSORZIO.-

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Richiamata la propria deliberazione 13 Luglio 1983, n.25/579, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 12 Ottobre 1983, sub n. 15638, con la quale si approvava la Pianta Organica degli Uffici e dei Servizi del Consorzio, composta di venticinque unità;

Che, nella stessa deliberazione si precisava che ci si riservava di procedere a successive eventuali modifiche della stessa Pianta Organica man mano che se ne accertassero i presupposti, allo scopo di adeguare le strutture del Consorzio alle esigenze di funzionalità dei servizi;

Considerato che il Consorzio, dopo aver ultimato i lavori di costruzione della diga di Ridracoli, ha ora in fase di avanzata realizzazione gli altri lotti di lavori (condotte adduttrici, centrale di potabilizzazione, centrale depurazione fanghi, vasche di carico, gallerie di derivazione e di gronda, ecc.), per cui, in base ai programmi, l'Acquedotto di Romagna alimentato dall'invaso di Ridracoli, al servizio dei Comuni Romagnoli, dovrebbe iniziare a funzionare entro l'anno 1987;

Attesa, pertanto, la esigenza di modificare e di integrare la anzidetta Pianta Organica, approvata con la richiamata de liberazione 13 Luglio 1983, n. 25/579, per adeguarla alla nuova importante e complessa struttura acquedottistica, seguendo i criteri posti in evidenza nell'allegato n. 1 della presente deliberazione " Aspetti Funzionali ed Organizzativi della nuova pianta organica del personale e degli Uffici del Consorzio ";

Considerato che le modifiche ed integrazioni che si ritiene di apportare alla vigente pianta organica sono quelle in dicate nell'allegato n. 3 " Raffronto fra pianta organica vi gente ed ampliamento e modifiche proposte ";

Dato atto che in conseguenza delle modifiche suddette la nuova pianta organica del Consorzio per le Province di Forlì e Ravenna e il relativo mansionario risulta essere quella contenuta nell'allegato n. 2 della presente deliberazione, della qua le costituisce parte integrante;

Dato atto, infine, che le suddette modifiche e variazioni non incidono in alcun modo sullo stato giuridico ed economico del personale dipendente, in quanto si riferiscono a posti di nuova istituzione e che verranno coperti mediante pubblici concorsi, ai sensi delle vigenti norme di legge;

Visto il D.P.R. 25 Giugno 1983, n. 347;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano dai n. 18 componenti l'Assemblea, presenti e votanti;

D E L I B E R A :

- 1) - di approvare, per i motivi in premessa indicati, la nuova Pianta Organica del personale e degli Uffici del Consorzio delle Acque per le Province di Forlì e Ravenna, quale risulta dall'allegato n. 2 alla presente deliberazione del quale costituisce parte integrante;
- 2) - di dare atto che la nuova Pianta Organica prevede numero ottantasei posti, con un aumento di sessantuno unità rispetto alla precedente Pianta Organica (costituita da venticinque unità) e comporta una spesa complessiva nell'importo indicato nell'allegato n. 4 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 3) - di dare atto che la spesa di cui trattasi è interamente coperta dai proventi derivanti dalla cessione dell'acqua agli Enti Consorziati, come dimostrato dall'allegato n. 5, che forma parte integrante della presente deliberazione;
- 4) - di approvare la descrizione delle strutture e mansioni delle figure professionali previste per ciascun posto, nonché il titolo di studio richiesto per l'accesso nel testo riportato nell'allegato n. 2, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 5) - di dare, infine, atto che i posti previsti nella nuova Pianta Organica si riferiscono esclusivamente alla esigenza di assicurare gli adempimenti ed i servizi connessi con l'entrata in funzione della intera nuova opera di pubblico interesse ed, in particolare, oltre che la diga di Ridracoli, la completa

attivazione dell'impianto di potabilizzazione e del relativo impianto di depurazione fanghi, nonchè il Centro Operativo di Capaccio, le vasche di carico di Isola e di Capaccio e i circa 200 chilometri di condotte di distribuzione ai trentanove Comuni Romagnoli e alla Repubblica di S.Marino;

6) - di riservarsi di procedere ad eventuali successive modifiche della Pianta Organica per adeguare le strutture ed i servizi del Consorzio alle più razionali esigenze di funzionalità ed economicità dell'Ente;

7) - di riservarsi di provvedere, con successivo separato provvedimento, all'approvazione di apposito Regolamento di servizio che disciplini l'organizzazione dei turni di lavoro del personale addetto agli impianti della diga, della centrale di potabilizzazione, impianto depurazione fanghi, centrale operativa, nonchè di tutti gli altri impianti e servizi del Consorzio;

8) - di riservarsi di stabilire, in sede di delibera di approvazione dei bandi di concorso per la copertura dei posti previsti dalla presente Pianta Organica, ulteriori eventuali particolari requisiti e condizioni che si ritenessero necessarie per assicurare il più efficiente espletamento dei servizi consorziali;

9) - di dare atto che la maggiore spesa conseguente alla applicazione della presente nuova pianta organica è stata prevista agli appositi capitoli del bilancio 1986, esaminato senza rinvii dal CO.RE.CO. nella seduta dell'8.1.1986, sub n. 26755 è verrà prevista nei prossimi esercizi finanziari, nel rispetto dei limiti e con l'osservanza delle norme vigenti.-

-----oo00oo-----

Fatto, letto e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
[Signature]

IL V. SEGRETARIO
[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo

20 MAR. 1986

Consorziale il e vi è restata affissa per la durata di giorni quindici, senza opposizioni o reclami.



Forlì, **17 APR. 1986**

IL V. SEGRETARIO
[Signature]

Copia conforme all'originale, composta di fogli.

Forlì,

IL V. SEGRETARIO

(Dr. Pierpaolo Neri.)

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
COMITATO DI CONTROLLO
Strada Maggiore 80 - Bologna

Controllato senza rilievi nella seduta del **7 Aprile 1986**

N° **4949** al sensi della legge 10/2/1953 n. 62

avvertendo che il provvedimento dovrà essere sottoposto all'esame della C.C.F.L.

p.c.c. IL FUNZIONARIO
f.to *illegibile*

IL PRESIDENTE
f.to *illegibile*

Consorzio delle Acque Forlì - Ravenna

Conforme all'originale. - La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti.

Li **17 Aprile 1986**

IL SEGRETARIO
[Signature]

ELENCO ALLEGATI

- 1) Aspetti funzionali ed organizzativi della nuova pianta organica del personale e dei servizi del Consorzio delle Acque per le Province di Forlì e Ravenna;
- 2) Nuova Pianta Organica degli Uffici, mansionario e tabella dei titoli di studio ed aree di attività;
- 3) Raffronto fra Pianta Organica vigente ed ampliamento e modifiche proposte.
- 4) Raffronti fra costi Pianta Organica vigente ed ampliamento proposto;
- 5) Ipotesi bilancio di esercizio Acquedotto di Romagna e analisi costo personale;
- 6) Attestazione dalla quale risulta che nell'anno 1976 il Consorzio non aveva personale alle proprie dipendenze.

PREMESSE:

Come già accennato nelle premesse della deliberazione, il Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna - istituito con D.I. 6.08.1966 - sta provvedendo alla costruzione dell'opera denominata "ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA" al servizio di tutti i Comuni Romagnoli.

I programmi tecnici-economici del Consorzio situano, con discreta approssimazione, nel 1987 l'attivazione dell'acquedotto con l'allacciamento allo schema idrico, facente capo al serbatoio artificiale di Ridracoli, di ben 25 dei 40 Comuni associati.

Nei due anni successivi, in progressione rapportata alla capacità produttiva dell'impianto di potabilizzazione, verrà completato il programma di allacciamento di tutti i Comuni consorziati oltre la Repubblica di San Marino.

Al fine di adeguare gli aspetti funzionali e organizzativi dell'ampliamento della Pianta Organica oggetto del presente provvedimento, appare indispensabile premettere una breve illustrazione del complesso impiantistico che unitariamente compone l'Acquedotto della Romagna.

1 - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA

1.1. Diga di Ridracoli

Il serbatoio artificiale di Ridracoli è stato ricavato con la costruzione, in un'idonea sezione del fiume Bidente, nell'alto Appennino forlivese, di una diga di ritenuta ad arco-gravità.

La diga è alta 103,5 m., ha uno sviluppo al coronamento di 430 m., uno spessore di 36 m. alle fondazioni decrescente fino a 6 m. al coronamento.

All'interno del corpo diga sono stati ricavati 6 ordini di cunicoli per l'ispezione e il controllo della strumentazione.

Lo sbarramento è dotato oltre che dello scarico di superficie e del relativo bacino di smorzamento, dei seguenti scarichi profondi: scarico di esaurimento, scarico di fondo e scarico di mezzofondo. Tali scarichi sono muniti di organi di chiusura con comandi oleodinamici costituiti da saracinesche in serie.

La struttura e la roccia di fondazione sono controllati costantemente per mezzo di una serie di strumenti distribuiti per la maggior parte su 5 sezioni radiali, collegati con apparecchiature elettroniche che

consentono la lettura centralizzata nella casa di Guardia. Complessivamente fra teledilatometri, termometri, estensimetri, pendoli, bilancie dinamometriche e piezometri, sono collegati nel corpo diga oltre 600 strumenti di misurazione e per il controllo del comportamento statico del manufatto. Come già accennato la lettura di tale strumentazione è effettuata in automatico tramite microprocessore collocato nella casa di Guardia.

Nella casa di Guardia, oltre alla sala quadri sinottici e consolle di azione sulle opere di scarico, sono ubicati gli uffici per il personale tecnico, la foresteria per gli addetti al turno di sorveglianza e la abitazione dei custodi. Nell'impianto è presente anche un'officina per la riparazione della strumentazione elettromeccanica e meccanica.

Il serbatoio artificiale di Ridracoli ha una capacità di 33 milioni di metri cubi. L'acqua che confluisce nell'invaso - di ottime caratteristiche organolettiche - proviene da un bacino diretto esteso per 37 kmq. e da un bacino imbrifero allacciato con la galleria di gronda di Corniolo esteso per 46 kmq.. Nell'anno idrologico più scarso - sulla base dei dati ricavati da un periodo di osservazione di 21 anni in diverse stazioni di misura - è garantita una produzione di acqua minima di 63 milioni di metri cubi. Nell'anno idrologico medio è invece garantita una producibilità pari a circa 80 milioni di mc: un dato che supera il fabbisogno attuale dei Comuni utenti e che, quindi, assicura nel medio e lungo periodo una risposta certa alla domanda d'acqua potabile di tutta la Romagna.

1.2 Galleria di Gronda di Corniolo

Al fine di incrementare la produzione di acqua dall'invaso di Ridracoli è stata realizzata una galleria di gronda che preleva, tramite opportune opere di presa, le portate di piena del Bidente di Corniolo e le immette nel serbatoio artificiale.

Le opere di presa sono munite di caditoie, sghiaiatori, dissabbiatori e organi di restituzione. La galleria si sviluppa per 5.546 m. ed ha una sezione di m. 2,70. Sono stati costruiti inoltre due ponti canali per uno sviluppo di m. 110. L'acqua nella galleria corre a pelo libero fino all'opera di sbocco nel bacino.

La galleria è inoltre dotata di porte stagne manovrabili per consentire ispezioni e lavori di manutenzione.

Il progetto dell'Acquedotto della Romagna prevede il prolungamento della gronda fino al fiume Rabbi, il che comporterà una ulteriore estensione della galleria per m. 5000 . Tale ultimo progetto è in fase di studio.

1.3 Galleria di derivazione

In sponda destra del bacino artificiale di Ridracoli è ubicata un opera di presa che ha il compito di immettere l'acqua nella galleria di derivazione deputata al suo trasporto a valle.

La galleria di derivazione, interamente scavata in roccia ha uno sviluppo di 7.500 m. ed una sezione di m. 2,70. L'acqua, che scorre in pressione si immette al termine della galleria in una condotta forzata che, inclinata a circa 45°, governa il salto altimetrico dalla quota della galleria alla quota della centrale ENEL di Isola di S. Sofia.

La condotta forzata, del diametro di 1.200 mm. è situata all'interno di una galleria in rimonta ispezionabile. Per giungere fino alla centrale ENEL la condotta è posizionata su di un ponte tubo appositamente costruito per superare una gola del fiume Bidente.

La galleria di derivazione è inoltre dotata di due gallerie laterali di accesso a porte stagne con camere valvole azionabili per consentire gli interventi di manutenzione.

1.4 Centrale ENEL

L'acqua immessa nella condotta forzata azionerà nella centrale idroelettrica una turbina ad asse orizzontale direttamente accoppiata ad un generatore trifase.

Si ritiene non opportuno soffermarsi oltre nella descrizione di questo impianto, poichè la centrale verrà autonomamente gestita dall'ENEL.

Il Consorzio ha tuttavia a proprio carico l'onere di mantenere in perfetto stato funzionale tutte le opere idroelettriche a monte della centrale di produzione di energia.

A compenso di tale utilizzazione idrica l'ENEL ha contribuito assumendosi l'intero onere della costruzione della galleria di derivazione e il 20% dell'onere di costruzione della galleria di gronda.

1.5 Vasche di Isola

Al rilascio della centrale idroelettrica l'acqua viene accumulata in vasche in cemento armato della capacità di 12.000 mc. che costituiscono il serbatoio di carico dell'impianto di potabilizzazione ubicato immediatamente a valle della centrale ENEL.

1.6 Impianto di potabilizzazione acque e depurazione fanghi

Il programma dei lavori prevede, senza che fino ad ora si siano registrati ritardi nella esecuzione, il termine della costruzione dell'impianto di potabilizzazione nel mese di giugno del 1986 ed il suo collaudo finale entro il corrente anno.

Il processo produttivo dell'impianto può essere sinteticamente illustrato come segue: l'acqua in carico nelle vasche di Isola viene decentrata in chiarificatori ad alta velocità denominati cyclo floccs. Successivamente viene filtrata su filtri a gravità a letto di silice, quindi sterilizzata con biossido di cloro e accumulata in uno stoccaggio di 10.000 mc. che alimenta la condotta principale. Le sostanze separate dell'acqua grezza (fanghi costituiti prevalentemente da argilla) vengono opportunamente trattate e depurate al fine di ottenere blocchi di terra umida inattiva da destinare a discarica o ad utilizzo industriale.

L'impianto è dotato di un laboratorio chimico per l'analisi della qualità dell'acqua e dei reagenti, nonché di un'officina per la riparazione delle apparecchiature elettromeccaniche.

Il controllo di gestione dell'impianto è effettuato tramite un microprocessore che individua le fasi di non regolare funzionamento sulle quali interviene poi manualmente.

1.7 Centro Operativo

Nella stessa area di pertinenza dell'impianto di potabilizzazione e depurazione fanghi è in fase di realizzazione il centro operativo dell'acquedotto con annessa foresteria.

Verrà qui ubicato un centro elaborazione dati che raccoglierà in automatico tutte le informazioni di funzionamento e gestione dell'acquedotto e degli impianti.

Al centro operativo farà riferimento il servizio tecnico di manutenzione e pronto intervento delle opere idrauliche non di pertinenza agli impianti (condotta principale, gallerie di derivazione e di gronda, vasche di accumulo opera di presa) e per il controllo e la salvaguardia dei bacini imbriferi del serbatoio artificiale.

Il centro sarà inoltre attrezzato per ricevere le numerose delegazioni di tecnici italiani e stranieri in visita agli impianti dell'Acquedotto di Romagna.

1.8 Condotta Principale

Dal rilascio dell'impianto di potabilizzazione, l'acqua viene convogliata nella condotta principale che corre per circa 33 km. lungo la vallata del Bidente. La condotta, normalmente interrata, esce a giorno in alcuni tratti per attraversare il fiume Bidente o altri rii minori. Il diametro del tubo in acciaio di 1.400 mm. consente una portata di oltre 3.000 lit/sec.

La condotta è dotata di diverse centraline di intercettazione sia per gli interventi di manutenzione sia per le derivazioni agli acquedotti dei Comuni della vallata del Bidente.

All'interno delle cabine di intercettazione sono collocati vari strumenti di misura e controllo. Contemporaneamente alla condotta è stato posato per tutto il tracciato un cavo a fibra ottica per la veicolazione dei dati di gestione e delle istruzioni alle apparecchiature elettromeccaniche tramite microprocessore ubicato nel centro operativo.

1.9 Vasche di carico di Monte Casale

Le vasche di carico di Monte Casale di Bertinoro rappresentano la cerniera idraulica dell'acquedotto. L'acqua qui raccolta, proveniente dalla condotta principale, viene stoccata in 4 serbatoi in c.a. della capacità complessiva di 60.000 mc.. La gestione delle vasche viene effettuata direttamente e in automatico dal centro operativo sia per la regolazione di stoccaggio e deflusso, sia per i processi di disinfezione. Le parti meccaniche ed elettromeccaniche richiedono tuttavia periodiche ispezioni e manutenzioni.

1.10 Rete di adduzione ai Comuni

La rete di adduzione in corso di realizzazione suddivisa in lotti funzionali ha uno sviluppo di 200 km e collega 39 Comuni consorziati e la Repubblica di San Marino. Lo schema di funzionamento è ad anelli, per consentire il rifornimento di ciascun Comune da due apposte direzioni e facilitare in tal modo le interruzioni per eseguire gli interventi di manutenzione. Con la realizzazione della rete è prevista la costruzione in diversi Comuni di serbatoi di accumulo pensili o interrati di capacità variabile da 500 a 10.000 mc.

Lungo la rete sono distribuiti circa 1.000 manufatti per scarichi e sfiati, 42 cabine di derivazione, 26 alimentatrici per protezione catodica 150 pozzetti di misura del potenziale.

Analogamente a quanto previsto per la condotta principale, anche la rete di adduzione è corredata di cavo a fibra ottica per la veicolazione dei dati di gestione e delle istruzioni computerizzate alle apparecchiature elettromeccaniche.

1.11 Sede di Direzione del Consorzio

Il Consorzio Acque ha di recente acquistato dal Comune di Forlì un'area in zona industriale dove verrà realizzata la sede per la direzione tecnica e amministrativa dell'Acquedotto di Romagna. La progettazione della sede è in fase esecutiva ed entro il corrente anno si procederà all'appalto dei lavori.

La sede sarà dotata, oltre che degli uffici per i settori tecnico e amministrativo e per gli organi statutari del Consorzio, di un officina per le riparazioni dei pezzi meccanici ed elettromeccanici della rete di adduzione, di un magazzino per lo stoccaggio dei tubi e pezzi di ricambio e di un'abitazione per il custode.

2 - OBIETTIVI FUNZIONALI DELL'AMPLIAMENTO DELLA PIANTA ORGANICA

L'analisi funzionale che precede la predisposizione dell'assetto organizzativo muove dalla enucleazione di due obiettivi (scopi) principali:

- a) - garantire la regolare erogazione dell'acqua ai Comuni consorziati sulla base dei piani di assegnazione predisposti;
- b) - porsi quale struttura tecnica-progettuale-amministrativa a supporto di tutte le situazioni comunali o d'area in cui si pongono o si porranno problemi di approvvigionamento idropotabile.

Il primo obiettivo attiene all'aspetto funzionale dell'impianto "Acquedotto della Romagna"; il secondo sostanzia la natura strumentale del Consorzio rispetto allo specifico problema della ricerca o produzione d'acqua per usi civili; problema affrontato ad una scala che offre maggiori garanzie di economicità e razionalità di intervento e gestione, in grado quindi di unificare gli interventi coordinandoli ai piani regionali sia di settore, sia di sviluppo economico sociale, sia ancora di tutela e salvaguardia del territorio dall'annoso e preoccupante problema della subsidenza.

Da un punto di vista strutturale il primo obiettivo, trattandosi dell'erogazione concreta di un servizio ai Comuni, ha natura complessa anche perchè concorrono al suo raggiungimento interventi che, inseriti in un modello a cascata, condizionano, a fasi successive, la funzionalità dell'impianto. E' perciò su questo primo aspetto che l'analisi funzionale si è maggiormente soffermata. Sono state dapprima analizzate tutte le procedure che risultano indispensabili per il corretto funzionamento degli impianti dell'acquedotto nelle diverse fasi di trattamento della risorsa, dalla raccolta alla consegna. Ciò è servito principalmente al dimensionamento dell'organico distribuito sia per fasi sia per livelli di competenza in rapporto alla complessità semplicità delle operazioni da compiere.

In un secondo momento sono stati presi in considerazione gli aspetti motivazionali che si differenziano sostanzialmente di fase in fase e possono incidere significativamente nell'intero processo (o sistema).

Può essere ad esempio che alla centrale ENEL non importi più di tanto il fatto che il depuratore non può momentaneamente ricevere tutta l'acqua trattata nelle turbine; o che alla fase di depurazione si dia maggior peso all'aspetto qualitativo del prodotto riducendo le quantità d'acqua trattate in un momento di punta della curva di domanda.

Sono state così individuate le aree di frizione sulle quali intervenire affinché il sistema che tecnologicamente è ad alta integrazione lo sia altrettanto negli aspetti organizzativi.

Infine l'analisi funzionale ha considerato quale tipo di relazioni (collaborative/conflittuali) potranno insorgere con quanti già si occupano istituzionalmente, certamente ad una scala diversa, di processi distributivi di risorsa idrica (Comuni, Aziende, piccoli Consorzi fra Comuni).

L'approfondimento è stato qui orientato sia da aspettative di possibile integrazione sia dal timore di sovrapposizioni di per sé negative dal punto di vista del raggiungimento dello scopo e poi decisamente diseconomiche.

3 - IL MODELLO ORGANIZZATIVO


Numerose ricerche in campo organizzativo ed anche l'esperienza di ristrutturazioni funzionali condotta negli ultimi anni all'interno degli Enti Locali e della Pubblica Amministrazione hanno dimostrato che i tentativi di superamento del modello organizzativo gerarchico portano, dopo brevi periodi di sperimentazione, ad un rinnovato bisogno di articolazione burocratica nella divisione dei compiti e delle responsabilità.

Questa constatazione empirica e la considerazione che l'attività dell'Ente, per quanto concerne la gestione dell'Acquedotto di Romagna, è articolata per gran parte in procedure sufficientemente predeterminate, hanno indotto il Consorzio a progettare l'ampliamento della Pianta Organica all'interno di un modello organizzativo strutturato gerarchicamente.

L'attività dell'Ente, sulla base di un'esperienza consolidata e di uno schema già applicato nella preesistente Pianta Organica, è suddivisa prioritariamente in due settori: settore tecnico e settore amministrativo.

A loro volta i settori si articolano in servizi e, limitatamente al settore tecnico, in unità operative. (Fig. 1)

Fig. n. 1 - SCHEMA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO



-3.1. Assetto organizzativo del settore tecnico

La suddivisione del settore tecnico in due servizi, peraltro già operata nella Pianta Organica vigente, tiene conto sia della differenziazione funzionale delle procedure sia della collocazione territoriale degli impianti.

A - SERVIZIO IMPIANTI


Si è constatato un grado elevato di coincidenza fra le esigenze gestionali degli impianti a carattere produttivo (diga, centrale ENEL, impianto di potabilizzazione, ecc.) e la loro collocazione in area delimitata (grosso modo la vallata del Bidente).

Il servizio impianti, localizzato a S. Sofia, ha principalmente lo scopo di:

- provvedere alla gestione dei singoli impianti;
- realizzare una integrazione funzionale delle diverse fasi produttive (raccolta, produzione energia, depurazione, potabilizzazione, e invio alla distribuzione).

Occorre precisare che il servizio, oltre che da una elevata integrazione modulare, è caratterizzato dalla presenza di un servizio informativo automatizzato per tutti i dati di gestione e funzionamento degli impianti.

Fig. n. 2 - ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO IMPIANTI



L'Unità Operativa DIGA DI RIDRACOLI dovrà provvedere alla gestione dello sbarramento artificiale, con particolare riferimento al controllo statico del manufatto, alla regolazione degli afflussi e dei deflussi della risorsa idrica e al controllo sistematico della strumentazione.

L'Unità Operativa IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE provvede alla conduzione delle due distinte fasi di potabilizzazione dell'acqua e di depurazione dei fanghi. Il processo è a ciclo continuo e l'attività di controllo e conduzione è articolata in turni.

L'Unità Operativa CENTRO ELABORAZIONE DATI è preposta alla gestione del sistema informativo automatizzato all'impiego sistematico delle procedure in software e all'analisi dei sistemi applicativi di hardware. L'attività di controllo, particolarmente per quanto concerne la gestione della distribuzione e la ricezione di teleallarmi, è articolata in turni.

L'Unità Operativa CENTRO OPERATIVO dovrà coordinare il funzionamento dei singoli impianti, rilevandone gli eventuali scarti produttivi e predisponendo piani di intervento. Il Centro Operativo ha inoltre il compito di provvedere al

controllo e alla manutenzione di tutte le opere idrauliche non integrate nei singoli impianti (galleria di gronda e di derivazione, opere di presa, condotta principale, vasche di accumulo, bacini imbriferi ecc.).


Presso il Centro Operativo è prevista inoltre una sezione amministrativa con il compito di svolgere attività di supporto al funzionamento delle Unità Operative e di realizzare un collegamento funzionale fra servizio impianti e servizi del settore amministrativo.

B - SERVIZIO PROGETTI - LAVORI - MANUTENZIONE

A questo settore, che verrà collocato presso gli Uffici di direzione del Consorzio, sono affidati due scopi principali:

- garantire il coordinamento della manutenzione della rete di adduzione ai Comuni consorziati;
- costituire una struttura di supporto per la progettazione e la direzione dei lavori sia di ampliamento dell'impianto sia per le nuove opere in corrispondenza di esigenze idropotabili determinabili in realtà non inseribili nello schema idrico dell'acquedotto.

Fig. n. 3 - ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO PROGETTI - LAVORI - MANUTENZIONE



All'Unità Operativa PROGETTI E LAVORI compete la partecipazione alle procedure progettuali e direttive relative alla ristrutturazione e ampliamento dell'impianto e la progettazione e Direzione Lavori di nuove opere acquedottistiche in corrispondenza degli interventi del Consorzio tesi a risolvere i problemi di approvvigionamento idropotabile in realtà della Romagna non inseribili nello schema di acquedotto. In tale contesto l'Unità Operativa è collocata all'esterno del processo finalizzato alla erogazione del servizio e si pone quindi in posizione di staff sia per i programmi di elevamento del livello qualitativo e produttivo dell'impianto sia per i programmi di intervento all'esterno dello schema idrico dell'Acquedotto della Romagna.

L'Unità Operativa ha inoltre il compito di provvedere alla gestione patrimoniale del Consorzio e alla gestione della servitù di acquedotto.

La predisposizione del modello organizzativo dell'Unità Operativa MANUTENZIONE RETE ha tenuto conto degli aspetti relazionali, già evidenziati dall'analisi funzionale, con altri Enti che gestiscono, a scala comunale, aziendale o consortile, il servizio di erogazione dell'acqua al pubblico.

Si è perciò considerato che con l'entrata in esercizio dell'Acquedotto di Romagna l'attività di ricerca di nuove fonti di approvvigionamento subirà una forte caduta e il personale dei Comuni, delle Aziende municipalizzate e dei piccoli Consorzi fra Comuni addetto alla ricerca e produzione dovrà in qualche modo essere diversamente utilizzato.

Il Consorzio avvierà quindi con questi Enti un confronto per giungere ad accordi finalizzati alla concessione in gestione dei lotti funzionali della rete ricompresi nei territori di competenza dei singoli Enti. Tuttavia il Consorzio provvederà direttamente, di qui le previsioni dimensionali e tipologiche dell'Unità Operativa, alla gestione e al controllo ispettivo di tutte le apparecchiature meccaniche, elettromeccaniche ed elettroniche necessarie al funzionamento in automatico dell'impianto. L'Unità Operativa si pone quindi in una posizione di cerniera fra la fase produttiva e quella distributiva, con la particolare considerazione che al regolare funzionamento di quest'ultima concorrono più soggetti. L'attività della U.O. sarà quindi orientata al mantenimento dei livelli di coordinamento e cooperazione che si reputano indispensabili al corretto funzionamento del servizio.


Considerazioni conclusive sul settore tecnico

Trattando dell'analisi del modello organizzativo è stata motivata la scelta di una struttura articolata verticalmente.

Se da un lato sono ben visibili i vantaggi di tale opzione (corrispondenza alle procedure, adattabilità allo scopo, certezza dei livelli di decisione, ecc.), dall'altro non sono stati trascurati i limiti e principalmente il grado elevato di differenziazione funzionale che parcellizza la divisione dei compiti. La carenza di integrazione orizzontale fra servizi e Unità Operative può ben essere causa di conflitti e scarti di servizi. Gli effetti negativi verrebbero poi esasperati in presenza di una struttura rigida dei ruoli ove la mobilità sia possibile solo in senso verticale.

A questo problema si è cercato di ovviare con la previsione di fasce funzionali dove sia la preparazione tecnica sia il profilo professionale e, in gran parte, le mansioni sono equivalenti. Una soluzione quindi che facilita la mobilità orizzontale di gran parte delle figure professionali tecniche e consente a ciascun operatore di cogliere le interdipendenze fra servizi e Unità Operative. Tale mobilità verrà attuata, come previsto dalla normativa contrattuale (D.P.R. 347/83), sulla base degli accordi aziendali da concludersi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Fig. n. 4 - ORGANIGRAMMA COMPLESSIVO DEL SETTORE TECNICO PER FASCIE FUNZIONALI



3.2 Assetto organizzativo del settore amministrativo


Il settore amministrativo, al cui vertice è collocato il Segretario Generale dell'Ente si articola in due servizi: servizio contabile, servizio amministrativo.

A - SERVIZIO CONTABILE

Spetta al servizio contabile la cura delle procedure di gestione economico-finanziario dell'Ente (bilancio preventivo e conto consuntivo, tenuta dei libri contabili, contabilità IVA, dichiarazione annuale dei redditi, servizio mutui, reversali di incasso e mandati di pagamento).

Al settore è inoltre affidata la tenuta degli inventari dei beni mobili e immobili, le funzioni di economato e l'amministrazione del personale sotto il profilo contabile.

Fig. n. 5 - ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO CONTABILE



B - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Al servizio amministrativo è affidato il compito dell'assistenza agli Organi Statutari dell'Ente, la predisposizione degli atti e la loro regolare esecuzione, la cui cura degli affari generali, legali e contrattuali. Al servizio è inoltre affidato il compito della gestione del personale sotto il profilo giuridico.

Fig. n. 6 - ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO





Fig. n. 7 - ORGANIGRAMMA COMPLESSIVO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO



L'individuazione delle fasce funzionali è qui operata non tanto ai fini di una ipotetica mobilità difficilmente praticabile fra i due servizi, quanto ai fini della individuazione del profilo professionale e della assegnazione della qualifica funzionale.

* * * o o o * * *

Unità Operativa Impianto di potabilizzazione
e depurazione

1	Responsabile Unità Operativa potabilizzazione e depurazione	Istruttore Direttivo	7 Q.F.
1	Tecnico responsabile del processo	Istruttore	6 Q.F.
1	Tecnico responsabile della conduzione	Istruttore	6 Q.F.
6	Operaio Capo Squadra .	Coll. Prof.le	5 Q.F.
8	Operaio Specializzato	Esecutore	4 Q.F.

Unità Operativa Centro Elaborazione dati

1	Responsabile Unità Operativa Centro Elaborazione Dati	Istruttore Direttivo	7 Q.F.
1	Programmatore	Istruttore	6 Q.F.
1	Manutentore Hard+War	Istruttore	6 Q.F.
6	Tecnico di Turno	Istruttore	6 Q.F.

Unità Operativa Centro Operativo

1	Responsabile Unità Operativa Centro Operativo	Istruttore Direttivo	7 Q.F.
3	Geometra	Istruttore	6 Q.F.
1	Ragioniere	Istruttore	6 Q.F.
1	Aggiunto di Segreteria	Istruttore	6 Q.F.
1	Assistente Tecnico	Coll.Prof.le	5 Q.F.
4	Operaio Capo Squadra	Coll.Prof.le	5 Q.F.
1	Operaio Specializzato	Esecutore	4 Q.F.
4	Applicato Dattilografo	Esecutore	4 Q.F.
1	Custode-Usciere	Ausiliario	2 Q.F.

N. 71 TOTALE POSTI - SETTORE TECNICO

SETTORE AMMINISTRATIVO

1 Segretario Generale Dirigente 1 Q.Dir.le

Servizio Amministrativo

1 Vice-Segretario-Affari Generali Funzionario 8 Q.F.
Personale e Pubbliche Relazioni

1 Aggiunto di Segreteria Istruttore 6 Q.F.

1 Archivista Istruttore 6 Q.F.

4 Applicato - Dattilografo Esecutore 4 Q.F.

1 Autista Esecutore 4 Q.F.

1 Usciere Ausiliario 2 Q.F.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

1 Ragioniere - Capo Funzionario 8 Q.F.

1 Vice - Ragioniere Istruttore 7 Q.F.
Direttivo

1 Ragioniere - Economo Istruttore 7 Q.F.
Direttivo

2 Ragioniere Istruttore 6 Q.F.

N. 15 TOTALE POSTO - SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 71 TOTALE POSTI - SETTORE TECNICO

N. 86 POSTI - NUOVA CONSISTENZA PIANTA ORGANICA

M A N S I O N A R I O

SETTORE TECNICO

DIRETTORE TECNICO

1[^] QUALIF. DIRIG. LE

- E' responsabile e coordinatore del settore, ne cura l'attività sovrintendendo ai due servizi " Progetti-Lavori - manutenzioni " e " Impianti ".
- Predisporre, esamina e istruisce progetti per interventi vari.
- Offre l'interpretazione, dal punto di vista tecnico, della normativa attinente alla gestione e funzionamento delle dighe di ritenuta, degli impianti acquedottistici e di potabilizzazione delle acque.
- Assiste gli Organi Statutari del Consorzio nella predisposizione dei programmi di attività.
- E' responsabile del personale del settore di cui, sentito il parere dei Capi Servizio e dei Responsabili delle Unità Operative, dispone il più razionale utilizzo.

SERVIZIO PROGETTI - LAVORI - MANUTENZIONI

CAPO SERVIZIO PROGETTI-LAVORI-MANUTENZIONI

8[^] Q.F.

- E' responsabile, sulla base dei piani di attività approvati dal Responsabile del Settore, del Servizio e coordina le Unità Operative " Progetti - Lavori " e " Manutenzione ".
- Provvede, in collaborazione con il Responsabile del Settore e avvalendosi del personale del servizio, alla progettazione, direzione lavori, liquidazione e collaudo di opere.

- Collabora a studi e progettazioni attinenti l'Acquedotto di Romagna, nonchè per la soluzione dei problemi di approvvigionamento idropotabile nei Comuni aderenti al Consorzio e per il miglioramento, l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti esistenti.
- Predisporre i piani di attività delle Unità Operative del Servizio ed effettua controlli circa i risultati.

UNITA' OPERATIVA PROGETTI-LAVORI

RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA PROGETTI-LAVORI

7^ Q.F.

- Coordina l'Unità Operativa assegnando i carichi di lavoro al personale sulla base dei piani di attività predisposti del Capo Servizio.
- Partecipa alla progettazione, direzione lavori, liquidazione e collaudo delle opere attinenti l'Acquedotto di Romagna, nonchè allo studio per la soluzione di problemi di approvvigionamento idropotabile nei Comuni aderenti al Consorzio o per il miglioramento o ampliamento degli impianti esistenti.
- Cura le procedure tecnico-amministrative ai fini delle perizie di variante di opere appaltate.
- Predisporre gli atti per l'appalto lavori.

GEOMETRA

6^ Q.F.

- Partecipa, sulla base di istruzioni generali ricevute, alla progettazione e direzione lavori per opere di manutenzione o ampliamento di impianti esistenti.
- Effettua la revisione dei prezzi contrattuali.
- Esegue rilievi topografici.

- Controlla i lavori in cantiere.
- Esegue atti estimativi, computi metrici, contabilità lavori.
- Predispone gli atti tecnici ai fini della espropriazione per pubblica utilità e/o della imposizione di servitù.
- E' tenuto, nello svolgimento delle mansioni, alla applicazione e all'utilizzo delle tecniche informatiche.

Unità Operativa MANUTENZIONI

RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA MANUTENZIONI

7^ Q.F.

- E' responsabile del regolare funzionamento della rete di adduzione ai Comuni Consorziati.
- Provvede, sulla base di piani di attività predisposti dal Capo Servizio, all'assegnazione dei carichi di lavoro al personale dell'Unità Operativa, fissando i programmi di controllo ispettivo alle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche della rete di adduzione.
- Mantiene i rapporti con i Comuni utenti, ai fini della razionalizzazione e ottimizzazione del servizio di erogazione.
- Coordina l'attività dell'Unità Operativa e quella delle Aziende Municipalizzate o Consortili in occasione di esigenze di pronto intervento sulla rete idrica o sulle altre opere acquedottistiche.

GEOMETRA

6^ Q.F.

- Esegue controlli e ispezioni alle opere civili (serbatoi, vasche di accumulo, cabine di strumentazione) e alla rete di adduzione.

- Partecipa alla progettazione, alla direzione lavori, alla contabilità e liquidazione per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle anzidette opere.
- E' responsabile della tenuta del magazzino provvedendo alla redazione dei programmi di acquisto e al controllo degli impieghi di materiale, nonchè della tenuta dei relativi registri.
- E' tenuto, nello svolgimento delle mansioni, all'applicazione e all'utilizzo delle tecniche informatiche.

PERITO ELETTEOTECNICO - PERITO MECCANICO

6^ Q.F.

- Sovraintende al controllo ispettivo ai componenti elettrici, elettronici e meccanici della rete di adduzione e delle altre apparecchiature elettriche dell'Acquedotto di Romagna alimentato dall'invaso di Ridracoli.
- Coordina gli interventi di riparazione e/o sostituzione di componenti in avaria.
- Formula proposte di adattamento, sostituzione o modifica dei sistemi di controllo di gestione della rete, mantenendo i rapporti con le ditte specializzate.
- E' tenuto alla organizzazione e disciplina degli operai che da esso direttamente dipendono.
- Garantisce la propria reperibilità, sulla base di turni predisposti dal Responsabile dell'Unità Operativa, nonchè il proprio intervento in caso di necessità.

OPERAIO CAPO SQUADRA

5[^]Q.F.

- Provvede al controllo sistematico delle opere civili e dei componenti elettrici, elettronici e meccanici della rete di adduzione e delle varie opere costituenti l'Acquedotto di Romagna.
- Esegue interventi di riparazione e/o sostituzione di componenti in avaria.
- Coordina gli interventi degli operai specializzati delle squadre di manutenzione.
- Garantisce la propria reperibilità, sulla base di turni predisposti dal Responsabile dell'Unità Operativa, nonché il proprio intervento in caso di necessità.

OPERAIO SPECIALIZZATO

6[^] Q.F.

- Esegue controlli misurazioni e rilievi vari.
- Provvede alla conduzione di macchine operatrici varie.
- Esegue lavori di muratore, elettricista e meccanico.
- Garantisce la propria reperibilità, sulla base dei turni predisposti dal Responsabile dell'Unità Operativa, nonché il proprio intervento nei casi di necessità.

SERVIZIO IMPIANTI

CAPO SERVIZIO IMPIANTI

8[^] Q.F.

- E' responsabile, sulla base di piani di attività approvati dal Responsabile del Settore, della gestione degli impianti di produzione (diga di ritenuta, impianti di potabilizzazione e depurazione, serbatoi, gallerie, ecc.).

- Coordina l'attività delle Unità Operative " Diga di Ridracoli ", " Impianto di potabilizzazione ", " Centro Elaborazione Dati ", " Centro Operativo ".
- Collabora con il Responsabile del Settore alla progettazione di nuovi impianti o alla ristrutturazione degli impianti esistenti, e sovrintende alla direzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.
- Mantiene aggiornati i dati di produzione degli impianti disponendo gli opportuni interventi al fine di ottimizzare la produzione.

Unità Operativa DIGA DI RIDRACOLI

RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA DIGA DI RIDRACOLI

7^ Q.F.

- E' responsabile, sulla base di programmi definiti in collaborazione con il Capo Servizio, del funzionamento e della gestione ottimale degli impianti della diga di Ridracoli e delle opere annesse.
- Garantisce il corretto svolgimento del servizio predisponendo i turni di lavoro e coordinando gli interventi con il personale tecnico.
- E' responsabile della tenuta dei registri dove vengono annotate tutte le misurazioni e le manovre degli organi di chiusura degli scarichi dello sbarramento di ritenuta.
- Provvede all'analisi tecnico-economica in rapporto agli acquisti. Cura la esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria.
- E' responsabile del regolare funzionamento degli impianti, secondo la vigente normativa, sulla gestione delle dighe di ritenuta e sui vari impianti in dotazione (norme ENPI, ISPESEL, ecc.).

- Garantisce la propria reperibilità, espletando turni di servizio con i responsabili delle Unità Operative Impianti.
- Garantisce, altresì, la presenza presso l'impianto ogni qualvolta se ne manifesti la necessità.

TECNICO DI TURNO

6[^] Q.F.

- E' addetto alla lettura e al controllo degli strumenti di misura e di rilevazioni posti nella diga e nel l'invaso di Ridracoli.
- Effettua i rilevamenti topografici e provvede al controllo degli impianti.
- E' direttamente e materialmente responsabile della tenutà dei registri dove vengono annotate tutte le misurazioni e le manovre degli organi di chiusura e degli scarichi della diga, nonché di ogni altro tipo di im-pianto e apparecchiatura della diga medesima.
- Garantisce l'espletamento delle mansioni atte alla migliore conduzione e manutenzione dell'impianto duran-te il proprio turno di lavoro.
- E' tenuto alla organizzazione e alla disciplina degli operai che da lui direttamente dipendono.
- Svolge le proprie mansioni assicurando, in caso di necessità, anche turni di presenza continuativa presso appositi locali di servizio, secondo i programmi che saranno di volta in volta stabiliti dal Responsabile dell'Unità Operativa.
- E' tenuto a prestare servizio, con mansioni equivalenti, anche presso altri impianti dell'Acquedotto di Ro-magna, in esecuzione di ordini di servizio emessi dal Direttore Tecnico in osservanza degli accordi aziendali sulla mobilità del personale.

OPERAIO CAPO SQUADRA

5^ Q.F.

- Provvede al costante controllo della strumentazione e alla rilevazione dei dati necessari alla compilazione dei registri delle misurazioni, esegue misurazioni e rilievi vari dietro istruzioni dei diretti superiori.
- Manovra gli scarichi per consentire il rispetto del programma di invaso prestabilito dal Capo Servizio e dal Responsabile dell'Unità Operativa e provvede alla compilazione del " giornale delle manovre ".
- Provvede agli interventi di manutenzione ordinaria sulle apparecchiature, sugli strumenti, attrezzi e impianti vari di proprietà del Consorzio.
- Informa immediatamente i diretti superiori in servizio o in reperibilità circa l'eventuale anomalo funzionamento dell'impianto, eseguendo le istruzioni che al riguardo gli verranno impartite.
- Coordina l'attività degli operai specializzati della squadra in turno.
- E' tenuto a prestare servizio secondo turni di lavoro contemplanti anche la presenza continuativa per più giorni consecutivi in appositi locali di servizio, secondo i programmi che verranno stabiliti dal Responsabile dell'Unità Operativa.
- E' tenuto a prestare servizio, con mansioni equivalenti, anche presso altri impianti dell'Acquedotto di Romagna in esecuzione di ordini di servizio emessi dal Direttore Tecnico in osservanza degli accordi aziendali sulla mobilità.

OPERAIO CAPO SQUADRA - CUSTODE

5[^] Q.F.

- Oltre alle mansioni precedentemente previste per l'operaio Capo Squadra, è tenuto, altresì, ad espletare le seguenti mansioni:
- E' tenuto a risiedere nella casa di guardia presso la Diga di Ridracoli.
- Vigila sulla salvaguardia del materiale, degli attrezzi e dei mobili in dotazione alla casa di guardia e provvede per la buona conservazione dello stesso.

OPERAIO SPECIALIZZATO

4[^] Q.F.

- Esegue controlli, misurazioni e rilievi vari.
- Provvede alla conduzione di macchine operatrici varie.
- Esegue lavori di terraiolo, muratore, elettricista e meccanico.
- E' tenuto a prestare servizio secondo turni di lavoro contemplanti anche la presenza continuativa per più giorni consecutivi in appositi locali di servizio, secondo programmi che verranno stabiliti dal Responsabile dell'Unità Operativa.
- E' tenuto a prestare servizio, con mansioni equivalenti, anche presso altri impianti dell'Acquedotto di Romagna in esecuzione di ordini di servizio emessi dal Direttore Tecnico in osservanza degli accordi aziendali sulla mobilità del personale.

Unità Operativa IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE

RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE

7^ Q.F.

- E' responsabile, sulla base dei piani di attività definiti in collaborazione con il Capo Servizio, del funzionamento e della gestione ottimale dell'impianto di potabilizzazione sia primaria (Capaccio) che secondaria - (Monte Casale) e dell'impianto di depurazione fanghi.
- Esegue la raccolta dei dati di esercizio al fine di ottenere i parametri necessari all'ottimizzazione degli impianti.
- E' responsabile del regolare funzionamento degli impianti nel rispetto della normativa in vigore sull'impiego di gas tossici, sull'utilizzo dell'acqua (sia potabile che di scarico), sulla depurazione, sul trattamento e destinazione dei fanghi.
- Garantisce il corretto svolgimento del servizio predisponendo i turni di lavoro.
Provvede all'analisi tecnico-economica in rapporto agli acquisti e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.
- Formula proposte in ordine all'aggiornamento delle tecniche in materia di potabilizzazione delle acque, sulla loro depurazione e sul trattamento fanghi al fine di porre in grado i competenti Organi del Consorzio di valutare la opportunità di adottare gli atti formali per addivenire alla eventuale modifica degli impianti allo scopo di migliorarne sia l'esercizio sia la sicurezza.
- Garantisce la propria reperibilità, espletando turni di servizio con i responsabili delle Unità Operative impianti.
- Garantisce, altresì, la presenza presso l'impianto ogni qualvolta se ne manifesti la necessità.

TECNICO RESPONSABILE DEL PROCESSO

6^ Q.F.

- Provvede, tramite il controllo costante del processo produttivo, ad assicurare il più elevato livello di qualità del prodotto.
- Partecipa alla elaborazione delle procedure tecnico-industriali per il miglioramento dei livelli di qualità del prodotto stesso.
- E' responsabile del corretto uso degli strumenti di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro negli impianti.
- Provvede al controllo chimico-fisico e battereologico delle fonti, al controllo dei processi di potabilizzazione e al controllo igienico delle acque in distribuzione, con il compito di proporre eventuali interventi nei casi di non conformità agli standards prescritti.
- Informa il responsabile dell'Unità Operativa circa le possibili implicazioni igienico-ambientali del processo produttivo e del suo eventuale effetto inquinante.
- Formula le proposte in ordine agli acquisti dei prodotti necessari per il servizio dell'impianto e ne verifica la qualità in rapporto al processo e l'economicità e il rendimento in rapporto al prezzo.
- Garantisce la propria reperibilità, espletando turni di servizio con il responsabile della conduzione, nonchè la presenza nell'impianto ogni qualvolta se ne manifesti la necessità.

- E' responsabile della conduzione e manutenzione degli impianti di potabilizzazione e di depurazione.
- Coordina allo scopo le squadre di operai organizzate in turni di lavoro.
- Controlla, tramite quadri sinottici, il funzionamento delle componenti meccaniche, elettromeccaniche ed elettroniche dell'impianto.
- Provvede agli interventi di manutenzione e riparazione che possono essere effettuati in officina e mantiene i contatti con le ditte fornitrici e/o specializzate per le riparazioni da commissionare a ditte specializzate.
- Riferisce al responsabile della Unità Operativa eventuali modifiche tecniche che ritiene utile apportare alla strumentazione e alle attrezzature al fine di garantire l'ottimale funzionamento degli impianti.
- E' responsabile della tenuta dei registri di rilevazione dei dati di produzione.
- Sottopone ad analisi tecniche e a prove le apparecchiature e i prodotti di nuova acquisizione.
- Garantisce la propria reperibilità, espletando turni di servizio con il responsabile del processo, nonchè la presenza presso l'impianto ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
- E' tenuto a prestare servizi, con mansioni equivalenti, presso altri impianti dell'Acquedotto di Romagna, in esecuzione di ordini di servizio emessi dal Direttore Tecnico in osservanza degli accordi aziendali sulla mobilità del personale.

OPERAIO CAPO SQUADRA

5[^] Q.F.

- Coordina la squadra in turno di conduzione e manutenzione.
- Garantisce l'espletamento delle mansioni atte alla conduzione e manutenzione degli impianti durante il proprio turno di lavoro.
- Provvede a compilare i rapporti di produzione e alla rilevazione dei dati caratteristici necessaria al buon funzionamento degli impianti.
- Informa immediatamente i diretti superiori in servizio o in reperibilità circa l'eventuale anomalo funzionamento dell'impianto eseguendo le istruzioni che, al riguardo verranno impartite.
- Provvede direttamente alla riparazione di apparecchiature e attrezzature varie che possono essere eseguite presso l'officina dell'impianto.
- E' responsabile delle manovre che vengono eseguite sulle apparecchiature di produzione del biossido di cloro.
- E' tenuto a prestare la propria attività lavorativa sulla base di turni predisposti dal responsabile dell'Unità Operativa.
- E' tenuto a prestare servizio, con mansioni equivalenti, presso altri impianti dell'Acquedotto di Romagna, in esecuzione di ordini di servizio emessi dal Direttore Tecnico in osservanza degli accordi aziendali sulla mobilità del personale.

OPERAIO SPECIALIZZATO

4^ Q.F.

- Provvede al costante controllo della strumentazione e rilevazione dei dati necessari per la compilazione dei rapporti di produzione.
- Interviene direttamente nella correzione e adattamento del processo, sulla base di schemi particolareggiati già predisposti mediante comando dal quadro sinottico alle apparecchiature di centrale.
- Garantisce la costante presenza durante il turno di lavoro per la ricezione o l'invio di comunicazioni e teleallarmi.
- Partecipa all'attività di pronto intervento in occasione di guasti o avarie dell'impianto.
- E' tenuto a prestare servizio secondo turni predisposti dal responsabile dell'Unità Operativa.
- Provvede alla conduzione di macchine operatrici varie.
- E' tenuto a prestare servizio, con mansioni equivalenti, anche presso altri impianti dell'Acquedotto di Romagna, in esecuzione di ordini di servizio emessi dal Direttore Tecnico in osservanza degli accordi aziendali sulla mobilità del personale.

UNITA' OPERATIVA - CENTRO ELABORAZIONE DATI

RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA - CENTRO ELABORAZIONE DATI

7^ Q.F.

- E' responsabile, sulla base dei piani di attività definiti in collaborazione con il Capo Servizio, della Unità Operativa Centro Elaborazione Dati.
- 

- Sovraintende al regolare funzionamento del sistema di telecontrollo computerizzato degli impianti e della rete di adduzione.
- Elabora le procedure più idonee ai fini della ottimizzazione del sistema informativo e gestionale.
- Propone le modifiche tecnologiche da apportare al sistema allo scopo di migliorare la produttività e il più razionale funzionamento degli impianti.
- Mantiene aggiornata la rilevazione dei dati di produzione e attività degli impianti provvedendo, periodicamente, a trasmettere copia al responsabile del Centro Operativo.
- Coordina l'attività del personale addetto al centro elaborazione dati, predisponendone i turni di lavoro.
- Mantiene i rapporti con gli istituti di ricerca convenzionati con l'Ente per la verifica e la lettura comparata dei dati di attività degli impianti.
- Garantisce la propria reperibilità, espletando turni di servizio con i responsabili della Unità Operativa impianti, nonchè la presenza presso il centro ogni qualvolta se ne manifesti la necessità.

PROGRAMMATORE

6^ Q.F.

- Esegue, sulla base delle istruzioni del responsabile della Unità Operativa, sostituzioni, modifiche e/o ampliamenti delle procedure in software necessarie alla ottimizzazione del sistema informativo e gestionale.

- Partecipa, in collaborazione con tecnici di ditte specializzate, alla attività di analisi e ricerca per la attivazione di nuove procedure particolarmente complesse.
- Collabora alla raccolta sistematica dei dati di attività degli impianti.
- Collabora con i Capi Settore, e con i Capi Servizio del Consorzio alla predisposizione di servizi informativi e procedure automatizzate per gli uffici e i servizi del Consorzio stesso, (es. contabilità lavori, registro clienti e fornitori, magazzino impianti, contabilità finanziaria, contabilità generale, contabilità I.V.A., cespiti ammortizzabili, inventari, ecc.).
- E' tenuto a prestare servizio, con mansioni equivalenti anche presso altri impianti dell'Acquedotto di Roma in esecuzione di ordini di servizio emessi dal Presidente del Consorzio o dal Direttore Tecnico, a seconda delle rispettive competenze, in osservanza degli accordi aziendali sulla mobilità interna del personale.

MANUTENTORE HARDWARE

6^ Q.F.

- Esegue, sulla base delle istruzioni impartite dal Responsabile dell'Unità Operativa, tutti gli interventi di manutenzione delle apparecchiature elettroniche installate nel Centro Elaborazione Dati e negli uffici e servizi del Consorzio.
- Esegue la sostituzione di parti elettroniche ove non sia indispensabile il ricorso alle Ditte fornitrici.
- Esplica attività di controllo e manutenzione, coordinando il personale a ciò qualificato del centro operativo, del sistema di telecontrollo dislocato lungo

- l'asta della condotta principale (misuratore di portata, centraline di comando alle apparecchiature elettromeccaniche fibre ottiche, ecc.).
- Partecipa alla attività di studio ricerca al fine di adeguare la dotazione tecnologica del centro e degli Uffici del Consorzio alle nuove esigenze delle procedure informative e gestionali.
 - Mantiene i contatti con le ditte fornitrici di apparecchiature elettroniche con contratti di manutenzione.
 - E' tenuto a prestare servizio, con mansioni equivalenti, anche presso altri impianti dell'Acquedotto di Romagna o presso gli uffici del Consorzio, in esecuzione di ordini di servizio emessi in osservanza degli accordi aziendali sulla mobilità del personale.

Unità Operativa CENTRO OPERATIVO

RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA CENTRO OPERATIVO

7^ Q.F.

- Sovraintende al regolare funzionamento dell'unità di pronto intervento lungo la condotta principale Isola - Monte Casale.
- E' direttamente responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e delle attrezzature di proprietà del Consorzio ubicati nell'area impianti.
- Collabora alla Direzione Lavori per ampliamenti e/o manutenzione degli edifici (Casa di Guardia, Impianto di potabilizzazione, Centro Operativo).
- Coordina l'attività di controllo sistematico a tutte le opere idrauliche (briglie, opere di presa, galleria di derivazione, galleria di gronda, ponti canali, condotta principale, ecc.).

- Mantiene i rapporti con la Centrale idroelettrica dell'E.N.E.L. al fine di coordinare l'attività di produzione di energia elettrica compatibilmente con il funzionamento dell'Acquedotto di Romagna.
- Provvede alla unificazione dei dati di produzione e attività delle unità operative del servizio impianti sulla base dei quali redige periodiche relazioni informative per il Capo Servizio Impianti.
- Coordina l'attività dell'Unità Operativa.
- Garantisce la propria reperibilità, espletando turni di servizio con i Responsabili dell'Unità Operative Impianti, nonché la presenza presso gli impianti ogni qualvolta se ne manifesti la necessità.

GEOMETRA

6^ Q.F.

- Partecipa alla Direzione Lavori per la esecuzione di opere varie, ampliamenti e/o manutenzione degli impianti, in qualità di sorvegliante addetto alla tenuta dei libretti di misura e dei registri contabili.
- E' direttamente responsabile della rilevazione dei dati di produzione nei bacini imbriferi allacciati al serbatoio artificiale di Ridracoli e degli altri bacini di interesse del Consorzio.
- Sovrintende alla manutenzione e al regolare funzionamento delle opere idrauliche (briglie, opere di presa, galleria di derivazione, gallerie di gronda, ponti canale, condotta principale, ecc.).

- Sovraintende agli interventi di rimboschimento e con solidamento delle pendici dei bacini interessati alla produzione d'acqua.
- Cura la manutenzione delle strade di accesso agli im pianti e mantiene rapporti con Aziende Forestali com petenti per gli interventi nelle rispettive zone di pertinenza.
- Partecipa alla progettazione e istruisce le pratiche amministrative per i lavori di ampliamento, manutenzione e ristrutturazione degli immobili.
- E' tenuto a prestare servizio, con mansioni equivalen ti, anche presso altri impianti o servizi dell'Acquedotto di Romagna in esecuzione di ordini di servizio emessi in osservanza degli accordi aziendali sulla mo bilità del personale.

ASSISTENTE TECNICO

5^ Q.F.

- Partecipa alla Direzione Lavori per nuove opere, am- pliamenti e/o manutenzione straordinaria degli impian ti con compito di rilevare quantità e qualità dei pro dotti impiegati.
- Effettua il controllo sull'osservanza delle norme C.E.I., E.N.P.I., ISPESEL, ecc.
- E' responsabile della manutenzione del parco mezzi in dotazione al Servizio Impianti.
- E' tenuto a prestare servizio, con mansioni equivalen ti, anche presso altri impianti dell'Acquedotto di Romagna, in esecuzione di ordini di servizio emessi in os servanza degli accordi aziendali sulla mo bilità del per sonale.

OPERAIO CAPO SQUADRA

5[^] Q.F.

- Provvede direttamente al sopralluogo sistematico delle parti meccaniche, elettromeccaniche ed elettroniche delle opere idrauliche (Condotta principale, galleria di derivazione, galleria di gronda, briglie, opere di presa).
- Effettua direttamente, ove non sia indispensabile il ricorso a Ditte specializzate, la sostituzione o riparazione dei componenti in avaria della condotta principale e delle altre opere idrauliche.
- Coordina l'attività del personale di qualifica inferiore di volta in volta affidatogli per l'esplicazione dell'attività lavorativa.
- Può essere impiegato, sulla base di istruzioni del Capo Servizio, in sostituzione di analoga figura professionale, nei casi di assenza per ferie, malattia o impedimento, nell'impianto di potabilizzazione o nella diga di Ridracoli.
- E' tenuto a svolgere il servizio secondo turni di lavoro predisposti dal Responsabile dell'Unità Operativa.
- E' tenuto a prestare servizio, con mansioni equivalenti, anche presso altri impianti dell'Acquedotto di Romagna, in esecuzione di ordini di servizio emessi in osservanza degli accordi aziendali sulla mobilità del personale.

OPERAIO SPECIALIZZATO

4[^] Q.F.

- Provvede alla esecuzione diretta di lavori di muratore, terraiolo, elettricista e meccanico, nonchè alle riparazioni che possono essere eseguite presso l'Officina Impianti.

- E' tenuto alla conduzione di macchine operatrici varie anche per la spalatura della neve nelle strade di accesso agli impianti, alle opere di presa e alle stazioni di controllo delle opere idrauliche.
- E' tenuto a prestare servizio, con mansioni equivalenti, anche presso altri impianti dell'Acquedotto di Romagna in esecuzione di ordini di servizio emessi in osservanza degli accordi aziendali sulla mobilità del personale.

AGGIUNTO DI SEGRETERIA

6^ Q.F.

- Cura i rapporti con i Comuni in cui gravitano gli impianti tecnologici.
- E' addetto all'organizzazione logistica in occasione di visite da parte di gruppi di delegazioni, preventivamente autorizzati dai competenti Organi del Consorzio.
- Tiene l'archivio e il protocollo del servizio impianti e cura i rapporti con il servizio amministrativo dell'Ente.
- Effettua la registrazione delle presenze, delle assenze, delle ferie e dei permessi vari del personale addetto al servizio impianti.

RAGIONIERE

6^ Q.F.

- E' responsabile del fondo economale in dotazione al servizio impianti.
- Collabora con il Capo Servizio nei rendiconti circa la dotazione di spesa assegnata al servizio impianti.
- Trasmette al servizio contabile del Consorzio i rendiconti periodici corredati della documentazione giustificativa delle spese effettuate.

- Cura l'aggiornamento e la revisione dell'inventario dei beni in dotazione al servizio.
- E' responsabile della gestione del servizio mensa, laddove venga istituito, e provvede agli adempimenti necessari per il recupero di quanto dovuto dagli utenti il servizio stesso.

APPLICATO DATTILOGRAFO

4^ Q.F.

- Collabora con l'aggiunto di segreteria nella protocollazione, classificazione, rubricazione delle pratiche.
- Cura la segreteria delle Unità Operative del servizio impianti e del Capo Servizio.
- Svolge mansioni esecutive di dattilografia.
- Cura l'archivio disegni.
- Attende al centralino telefonico del servizio impianti.

CUSTODE USCIERE

2^ Q.F.

- Cura l'apertura e chiusura degli Uffici e dei Locali.
- Effettua il prelievo, trasporto e consegna di fascicoli e oggetti.
- Cura la distribuzione della corrispondenza.
- Effettua il carico, trasporto, scarico e sistemazione di materiali occorrenti al funzionamento degli Uffici.
- E' tenuto a risiedere in appositi locali presso l'impianto di potabilizzazione.

SETTORE AMMINISTRATIVO

SEGRETARIO GENERALE

1° Q. Dirig. le

- E' responsabile e coordinatore del settore.
- Assiste alle riunioni degli Organi Collegiali del Consorzio, delle Commissioni operanti nell'ambito del Consorzio, ne redige i verbali e le deliberazioni e ne cura l'attività.
- Svolge attività di consulenza legale e amministrativa e cura l'attività contrattuale.
- Cura importanti affari di rilevanza generale dell'Ente, affidati dal Presidente o dagli altri Organi del Consorzio.
- Sovrintende alla gestione del bilancio di previsione.
- Sovrintende alla formazione del conto consuntivo.
- Firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso.
- Cura la gestione del personale del quale è responsabile, nonché le relazioni sindacali.

VICE SEGRETARIO - Affari Generali

Personale e Pubbliche Relazioni

8° Q.F.

- E' responsabile, sulla base di piani di attività approvati dal Segretario Generale, del servizio amministrativo.
- Organizza, assegnando i carichi di lavoro, l'attività del personale di servizio.

- Partecipa alle procedure per la formazione degli atti deliberativi degli organi collegiali del Consorzio.
- Assiste il segretario nell'attività di consulenza legale, amministrativa e contrattuale.
- Provvede all'applicazione dei contratti di lavoro, particolarmente sotto il profilo giuridico, predisponendo gli atti deliberativi relativi allo stato giuridico.
- Elabora studi, avanzando proposte in ordine alla organizzazione degli Uffici e dei servizi consorziali.
- Partecipa se richiesto, alla riunione degli Organi Collegiali.
- Cura le pubbliche relazioni dell'Ente.
- Assolve le funzioni di Segretario in caso di assenza, impedimento del titolare o di temporanea vacanza del posto di Segretario.

AGGIUNTO DI SEGRETERIA

6^ Q.F.

- Provvede alla stesura di verbali, ordini del giorno, relazioni e deliberazioni.
- Predispone le pratiche necessarie per le gare di appalti.
- E' responsabile della tenuta dei contratti.
- Effettua conteggi per importo cauzione e predispone schemi di deliberazioni per garanzie fidejussorie.
- Provvede all'invio degli atti al Comitato Regionale di Controllo e all'Ufficio del Registro.
- Cura l'archivio delle deliberazioni degli Organi Collegiali del Consorzio, nonchè degli atti ricevuti.

ARCHIVISTA

6[^] Q.F.

- Cura la protocollazione della corrispondenza dell'Ente.
- Cura l'archiviazione della corrispondenza e dei documenti.
- Cura la raccolta e classificazione del materiale di documentazione tecnica e legislativa.
- Effettua il carico della corrispondenza degli Uffici.
- Verifica la conformità degli atti alla legge sul bollo.
- Cura le procedure relative agli obblighi dettati dalla legge in materia di prevenzione della delinquenza mafiosa.

USCIERE

2[^] Q.F.

- Espleta il servizio di anticamera e di regolazione dello accesso al pubblico.
- Provvede all'apertura aerazione e chiusura degli Uffici e dei locali.
- Effetua il prelievo, trasporto e consegna di fascicoli e oggetti, la distribuzione della corrispondenza, la confezione di pacchi e plichi, la riproduzione di atti e documenti con l'uso di macchine semplici.
- Provvede al carico, trasporto, scarico e sistemazione di materiali occorrenti al funzionamento degli Uffici.
- Effettua la consegna e il ritiro della corrispondenza dalla posta centrale.
- Attende al centralino telefonico degli Uffici del Consorzio.

AUTISTA

4[^] Q.F.

- E' addetto alla guida degli automezzi di servizio del Consorzio in rapporto alle esigenze degli Amministratori e dei Dirigenti.
- E' responsabile della manutenzione ordinaria degli automezzi.

SERVIZIO CONTABILE

RAGIONIERE CAPO

8^ Q.F.

- E' responsabile, sulla base di piani di attività approvati dagli Organi del Consorzio, del servizio contabile.
- Provvede alla gestione del bilancio, provvede alla verifica delle entrate e delle spese, alla gestione della contabilità I.V.A., alla dichiarazione annuale dei redditi.
- Predispone lo schema del bilancio di previsione.
- Predispone lo schema del conto consuntivo.
- Cura le pratiche di assunzione di mutui e finanziamenti vari.
- Cura i rapporti con il Tesoriere del Consorzio ed effettua i periodici controlli della cassa.

VICE RAGIONIERE

7^ Q.F.

- Collabora con il Ragioniere Capo alla gestione del bilancio e alla redazione del conto consuntivo.
- In particolare cura il servizio di emissioni dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso.
- Effettua i controlli sul giornale di cassa.
- Provvede al riparto delle spese consorziali e alla formazione dei relativi ruoli
- Collabora con il Ragioniere Capo nella tenuta della contabilità Generale del Consorzio, nonché della contabilità fiscale (I.V.A. - I.R.P.E.G. - I.R.P.E.F., ecc.) e provvede alla predisposizione delle relative dichiarazioni.
- Assolve le funzioni vicarie del Ragioniere Capo.

RAGIONIERE ECONOMO

7^ Q.F.

- Effettua il controllo e l'organizzazione del servizio.
- Effettua gli ordini per gli acquisti dei beni o per la fornitura dei servizi sulla base delle indicazioni degli Organi del Consorzio e in accordo con i Servizi richiedenti.
- Mantiene i rapporti con i fornitori.
- Tiene i registri degli inventari dei beni mobili del Consorzio.
- Assolve al servizio di cassa per fronteggiare le spese minute.

RAGIONIERE

6^ Q.F.

- Cura la tenuta dei registri dei cespiti ammortizzabili.
- Cura l'amministrazione del personale sotto il profilo contabile provvedendo alla liquidazione degli stipendi e di compensi vari.
- Predispone i mandati di pagamento per le retribuzioni, per il versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali, I.R.P.E.F.-
- Predispone la dichiarazione annuale delle ritenute di imposta.

TABELLA DEI TITOLI DI STUDIO PER L'ACCESSO AI POSTI DALL'ESTERNO

INDIVIDUAZIONE AREE DI ATTIVITA'

<u>PROFILO PROF.LE</u>	<u>QUAL.FUNZ.LE</u>	<u>TITOLO DI STUDIO</u>	<u>AREA DI ATTIVITA'</u>
SETTORE TECNICO			
Direttore Tecnico	1 [^] Q.Dir.le	Laurea in Ingegneria e abilitazione prof.le	Tecnica
SERVIZIO PROGETTI - LAVORI - MANUTENZIONI			
Capo Servizio Progetti Lavori - Manutenzioni	8 [^] Q.F.	Laurea in Ingegneria e abilitazione prof.le	Tecnica
<u>UNITA' OPERATIVA PROGETTI e LAVORI</u>			
Responsabile U.O. Progetti e Lavori	7 [^] Q.F.	Laurea in Ingegneria	Tecnica
Geometra	6 [^] Q.F.	Diploma di Geometra e patente di guida B)	Tecnica
<u>UNITA' OPERATIVA MANUTENZIONE</u>			
Responsabile U.O. Manutenzione	7 [^] Q.F.	Laurea in Ingegneria	Tecnica
Geometra	6 [^] Q.F.	Diploma di Geometra e patente di guida B)	Tecnica
Perito Elettrotecnico	6 [^] Q.F.	Diploma di Perito Ind. Elettrotecnico e pa- tente di guida B)	Tecnica
Perito Meccanico	6 [^] Q.F.	Diploma di Perito Ind. Meccanico e patente di guida B)	Tecnica
Operaio Capo Squadra	5 [^] Q.F.	Diploma di Scuola Prof.le a indirizzo elettromeccani- co o edile e patente di guida B)	Tecnica
Operaio Specializzato	4 [^] Q.F.	Licenza scuola dell'obbli- go e patente di guida C)	Tecnica

SERVIZIO IMPIANTI

Capo Servizio Impianti	8 [^] Q.F.	Laurea in Ingegneria e abilitazione prof.le	Tecnica
UNITA' OPERATIVA DIGA DI RIDRACOLI			
Responsabile U.O. Diga di Ridracoli	7 [^] Q.F.	Laurea in Ingegneria	Tecnica
Tecnico di turno	6 [^] Q.F.	Diploma di Geometra o di Perito Industriale Elettromeccanico o eletrotecnico, Patente di guida B)	Tecnica
Operaio Capo Squadra	6 [^] Q.F.	Diploma di scuola Prof.le a indirizzo elettromeccanico o edile e patente di guida B)	Tecnica
Operaio specializzato	6 [^] Q.F.	Licenza scuola dell'obbligo e patente di guida C)	Tecnica
UNITA' OPERATIVA IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE			
Responsabile U.O. Impianto di potabilizz.e depurazione	7 [^] Q.F.	Laurea in chimica o Biologia	Tecnica
Tecnico Responsabile del Processo	6 [^] Q.F.	Diploma di Perito Chimico e patente di guida B)	Tecnica
Tecnico Responsabile della conduzione	6 [^] Q.F.	Diploma di Perito Elettromeccanico e patente di guida B)	Tecnica
Operaio Capo Squadra	5 [^] Q.F.	Diploma di scuola prof.le a indirizzo Elettromeccanico o chimico e patente di guida B)	Tecnica
Operaio Capo specializzato		Licenza scuola dell'obbligo e patente di guida C)	Tecnica
UNITA' OPERATIVA CENTRO ELABORAZIONE DATI			
Responsabile U.O. Centro elaborazione dati	7 [^] Q.F.	Laurea in Scienze Informatiche o statistiche o matematiche	Tecnica
Programmatore		Diploma di scuola media superiore e specializzazione in informatica	Tecnica

Manutentore Hardware	6 [^] Q.F.	Diploma di Perito elettronico e patente di guida B)	Tecnica
Tecnico di turno	6 [^] Q.F.	Diploma di Perito Industriale Elettromeccanica, Elettrotecnico o elettronico e patente di guida B)	Tecnica
UNITA' OPERATIVA CENTRO OPERATIVO			
Responsabile U.O. Centro Operativo	7 [^] Q.F.	Laurea in Ingegneria	Tecnica
Geometra	6 [^] Q.F.	Diploma di Geometra	Tecnica
Ragioniere	6 [^] Q.F.	Diploma di Ragioniere o equipollente	Amministrativa Contabile
Aggiunto di Segreteria	6 [^] Q.F.	Diploma di Scuola Media Superiore	Amministrativa
Operaio Capo Squadra	5 [^] Q.F.	Diploma di Scuola Prof.le a indirizzo elettromeccanico o edile e patente di guida B)	Tecnica
Operaio specializzato	4 [^] Q.F.	Licenza Scuola dell'obbligo e patente di guida C)	Tecnica
Applicato - Dattilografo	4 [^] Q.F.	Licenza Scuola dell'obbligo	Amministrativa
Custode - Usciere	2 [^] Q.F.	Licenza scuola dell'obbligo	Servizi generali

SETTORE AMMINISTRATIVO

Segretario Generale	1 [^] Q.Dir.le	Laurea in Giurisprudenza o equipollente	Amministrativa
---------------------	-------------------------	---	----------------

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vice Segretario - Affari Generali - Personale Pubbliche Relazioni	8 [^] Q.F.	Laurea in Giurisprudenza o equipollente	Amministrativa
Aggiunto di Segreteria	6 [^] Q.F.	Diploma di Scuola Media Superiore	Amministrativa

Archivista	6^ Q.F.	Diploma di Scuola Media Superiore	Amministrativa
Applicato-Dattilografo	4^ Q.F.	Licenza scuola dell'obbligo	Amministrativa
Autista	4^ Q.F.	Licenza scuola dell'obbligo e patente di guida C)	Servizi generali
Usciere	2^ Q.F.	Licenza scuola dell'obbligo	Servizi generali

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Ragioniere Capo	8^ Q.F.	Laurea in Economia e Commercio	Amm/va-Contabile
Vice Ragioniere	7^ Q.F.	Laurea in Economia e Commercio	Amm/va-Contabile
Ragioniere-Economista	7^ Q.F.	Laurea in Economia e Commercio	Amm/va-Contabile
Ragioniere	6^ Q.F.	Diploma di Ragioniere o equipollente	Amm/va-Contabile

CONSORZIO DELLE ACQUE PER LE PROVINCE DI FORLI' E RAVENNA
RAFFRONTO FRA PIANTA ORGANICA VIGENTE ED AMPLIAMENTO E
MODIFICHE PROPOSTE

CONSORZIO DELLE ACQUE PER LE PROVINCE DI FORLI' E RAVENNA

RAFFRONTO FRA PIANTA ORGANICA VIGENTE ED AMPLIAMENTO E
MODIFICHE PROPOSTE

CONSORZIO DELLE ACQUE PER LE PROVINCE DI FORLI' E RAVENNA

CONSORZIO DELLE ACQUE PER LE PROVINCE DI FORLI' E RAVENNA

RAFFRONTO FRA PIANTA ORGANICA VIGENTE ED AMPLIAMENTO E
MODIFICHE PROPOSTE

CONSORZIO DELLE ACQUE PER LE PROVINCE DI FORLI' E RAVENNA


CONSORZIO DELLE ACQUE PER LE PROVINCE DI FORLI' E RAVENNA

La Pianta Organica del personale e degli Uffici del Consorzio Acque, adottata con atto deliberativo dell'Assemblea Consorziale n. 10/463 del 13.09.1979 e successivamente modificata con le deliberazioni dell'Assemblea Consorziale n. 6/331 del 26.04.1982 e 25/779 del 13.07.1983, prevede una consistenza complessiva di n. 25 posti, di cui n. 18 nel settore tecnico e n. 7 nel settore amministrativo.

La configurazione organizzativa della Pianta Organica vigente è rappresentata nell'organigramma della Fig. n. 1.

Sia l'assetto organizzativo sia il dimensionamento della Pianta Organica erano funzionali alla fase realizzativa dell'Acquedotto di Romagna.

Fig. n. 1



N.B. La vigente Pianta Organica è integralmente coperta ad eccezione del posto di Segretario Generale

Il settore tecnico era strutturato principalmente allo scopo di fronteggiare le esigenze connesse con la gestione della sola diga di Ridracoli, sulla base delle prescrizioni del Ministero dei LL.PP. di cui al disciplinare approvato con decreto interministeriale, che impongono, (oltre all'esatta osservanza delle disposizioni del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n° 1775, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche ed in particolare all'osservanza delle norme per l'esercizio delle dighe di ritenuta) prima del collaudo tecnico (alla data odierna non ancora effettuato) invasi sperimentali della diga, allo scopo di rilevare dati tecnici sul comportamento delle sue strutture, indispensabile per il collaudo finale entro il termine previsto (Aprile - Maggio 1986) e, quindi, per poter gestire l'importante opera a beneficio dei Comuni Romagnoli, sia per scopi idropotabili, sia per concorrere all'arresto dell'allarmante fenomeno della subsidenza che investe l'intera pianura Romagnola ed, in modo particolare, il Comune di Ravenna.

Il settore Amministrativo era dimensionato al solo scopo di garantire assistenza agli Organi Consortili e provvedere alla gestione contabile soprattutto dagli aspetti finanziari e non ancora alla gestione economica dell'acquedotto e con le conseguenti implicazioni fiscali.

Anche l'amministrazione del personale si concretizzava in una procedura limitata a sole venticinque unità.

1 - PRINCIPALI RAFFRONTI

L'ampliamento della Pianta Organica proposto interessa per la maggior parte il Settore Tecnico (71 posti; + 53), dovendosi - come motivato nell'allegato n. 1 - provvedere alla gestione diretta dell'Acquedotto di Romagna nelle sue articolazioni impiantistiche e procedurali.

Nel settore vengono istituiti n. 6 nuovi posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO corrispondenti alle sei Unità Operative (4 nel Servizio Impianti, 2 nel Servizio Progetti-Lavori-Manutenzioni). Gli incrementi più significativi interessano poi le qualifiche 6°, 5° e 4° (rispettivamente +15,+12,+19).

Nessun incremento è previsto nelle qualifiche apicali sia dirigenziali sia direttive.

Il settore Amministrativo è interessato in misura minore dal presente provvedimento di ampliamento della Pianta Organica. L'attuale consistenza passa da 7 a 15 posti. In particolare viene rafforzato il Servizio Contabile con l'incremento di una unità nella qualifica di ISTRUTTORE DIRETTIVO e con la previsione di n. 2 posti nella qualifica di ISTRUTTORE corrispondenti al profilo professionale di Ragioniere.

Nel servizio Amministrativo gli incrementi più significativi avvengono nella 4° qualifica funzionale (+3 unità) per il profilo professionale di Applicato, la cui carenza nella vigente Pianta Organica ha spesso causato problemi di non puntuale funzionamento dei servizi.

Tab. n. 1 - VARIAZIONI NUMERICHE POSTI DI P.O. PER QUALIFICA E SETTORE

QUALIFICA	PIANTA ORGANICA ATTUALE			PIANTA ORGANICA PROPOSTA			VARIAZIONI
	sett. tecn.	sett. amm.	n° posti	sett. tecn.	sett. amm.	n° posti	
1° DIRIGENTE	1	1	2	1	1	2	-
8° FUNZIONARIO	2	2	4	2	2	4	-
7° ISTRUTTORE DIRETT	-	1	1	6	2	8	+ 7
6° ISTRUTTORE	8	1	9	23	4	27	+18
5° COLLABORATORE PROF	7	-	7	19	-	19	+12
4° ESECUTORE	-	1	1	19	5	24	+23
2° AUSILIARIO	-	1	1	1	1	2	+ 1
TOTALI	18	7	25	71	15	86	+61

2 - TRASFORMAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI

Premesso che - come citato nel dispositivo del presente provvedimento gli attuali posti di Pianta Organica non sono fatti oggetto di alcuna rivalutazione economica, alcuni profili professionali vengono modificati al fine di adeguare le funzioni del personale in servizio alle nuove esigenze gestionali dell'Acquedotto di Romagna.

2.1. - Settore Tecnico

a) Profilo professionale attuale: RESPONSABILE PROGETTI E LAVORI

Profilo professionale proposto: CAPO SERVIZIO PROGETTI-LAVORI-
MANUTENZIONE RETE

Alla figura professionale della vigente P.O. di Responsabile Progetti e Lavori viene affidata la responsabilità del Servizio "Progetti-Lavori-Manutenzione rete adduttrice" ed il connesso coordinamento delle Unità Operative "Progetti e Lavori" e "Manutenzione rete".

In sostanza tale figura professionale mantiene il profilo fino ad ora posseduto adeguato tuttavia alle nuove esigenze dell'Ente con l'attribuzione aggiuntiva della responsabilità di coordinamento dell'attività manutentiva.

b) Profilo professionale attuale : RESPONSABILE IMPIANTI

Profilo professionale proposto: CAPO SERVIZIO IMPIANTI

Il Responsabile impianti della vigente Pianta Organica assume, in forza del presente provvedimento, il profilo professionale di CAPO SERVIZIO IMPIANTI con il compito quindi, di provvedere alla gestione ottimale di tutti gli impianti tecnologici mediante il coordinamento delle Unità Operative: "Diga di Ridracoli", "Impianto di potabilizzazione", "Centro Elaborazione Dati" e "Centro Operativo".

c) Profilo professionale attuale: TECNICO DI TURNO DIGA DI RIDRACOLI

Profilo professionale proposto: INVARIATO

La vigente Pianta Organica del personale del Consorzio Acque prevede n. 7 posti di Tecnico di turno presso la Diga di Ridracoli i quali sono stati interamente utilizzati al fine di garantire la sorveglianza continuativa (24 ore su 24) dell'invaso nel corso delle prove sperimentali di collaudo tecnico della diga.

La proposta di ampliamento e modifica della Pianta Organica, premesso che debba ritenersi conclusa con il collaudo (previsto per i mesi di Aprile - Maggio 1986) la fase di sorveglianza speciale dello sbarramento, ritiene sufficiente, ai fini della gestione, la previsione di n. 2 tecnici che garantiscono la presenza presso l'impianto nelle ore diurne

e affida al personale in servizio permanente nella Casa di Guardia il compito della guardiania notturna.

Si pone pertanto la necessità di utilizzare diversamente n° 5 unità del Settore Tecnico con qualifica di ISTRUTTORE.

Poichè il movimento orizzontale, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, del personale fino ad ora addetto alla sorveglianza della diga, dovrà avvenire sulla base di criteri e metodologie da concordare con le OO.SS., ci si riserva di provvedere all'attribuzione dei nuovi profili professionali con separato provvedimento.

d) Profilo professionale attuale: PERITO CHIMICO

Profilo professionale proposto: TECNICO RESPONSABILE DEL PROCESSO

La figura professionale di Perito Chimico, prevista nella vigente P.O. allo scopo di inserire un tecnico nell'impianto di potabilizzazione fin dalla fase di costruzione, si inserisce nell'assetto funzionale di detta Unità Operativa con l'attribuzione dei compiti di Tecnico Responsabile del Processo.

e) Profilo professionale attuale: OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO

Profilo professionale proposto: OPERAIO CAPO SQUADRA

Tale figura professionale, pur mantenendo rispetto ai compiti i caratteri di alta specializzazione, viene funzionalmente inserita all'interno delle Unità Operative del Settore Tecnico con l'attribuzione della responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

f) Profilo professionale attuale: OPERAIO ALT. SPECIALIZZATO - CUSTODE

Profilo professionale proposto: OPERAIO CAPO SQUADRA - CUSTODE

La figura professionale di Operaio altamente specializzato-custode assume anch'essa la responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale nell'ambito dell'Unità Operativa "Diga di Ridracoli".

Tab. N. 2 - SETTORE TECNICO - TRASFORMAZIONE PROFILI PROFESSIONALI - SINTESI

P R O F I L O P R O F E S S I O N A L E				Q U A L I F I C A	
N.POSTI	ATTUALE	N.POSTI	PROPOSTO	ATTUALE	PROPOSTA
1	DIRETTORE TECNICO	1	DIRETTORE TECNICO	1° DIR.	1° DIR.
1	RESPONSABILE IMPIANTI	1	CAPO SERVIZI IMPIANTI	8° Q.F.	8° Q.F.
1	RESPONSABILE PROGETTI E LAVORI	1	CAPO SERVIZI PROGETTI LAVORI MANUTENZIONI	8° Q.F.	8° Q.F.
7	TECNICO DI TURNO DIGA DI RIDRACOLI	2	TECNICO DI TURNO DIGA DI RIDRACOLI	6° Q.F.	6° Q.F.
		5	IN EQUIVALENTE PROFILO PROFESSIONALE IN ALTRA UNITA' OPERATIVO O DI SERVIZIO	6° Q.F.	6° Q.F.
1	PERITO CHIMICO	1	TECNICO RESPONSABILE DEL PROCESSO DI POTABILIZZ.	6° Q.F.	6° Q.F.
1	ASSISTENTE TECNICO	1	ASSISTENTE TECNICO	5° Q.F.	5° Q.F.
4	OPERAIO ALTAMENTE SPECIAL.	4	OPERAIO CAPO SQUADRA	5° Q.F.	5° Q.F.
2	OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO - CUSTODE	2	OPERAIO CAPO SQUADRA - CUSTODE DIGA DI RIDRACOLI	5° Q.F.	5° Q.F.

2.2. - Settore Amministrativo

a) Profilo professionale attuale: ADDETTO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI

Profilo professionale proposto: VICE SEGRETARIO-AFFARI GENERALI-PERSONALE E PUBBLICHE RELAZIONI

La figura di addetto stampa pubbliche relazioni era prevista nella vigente Pianta Organica in funzione delle esigenze di diffusione delle informazioni relative alla realizzazione dell'acquedotto e come strumento di raccordo amministrativo fra gli Enti Consorziati. Si ritiene che tali aspetti funzionali assumono minore peso nella imminente fase gestionale, mentre acquista rilevanza la presenza di un capo servizio nel settore amministrativo che assuma, alle dipendenze del Segretario Generale, la responsabilità degli Affari Generali dell'Ente e dell'Amministrazione del personale sotto il profilo giuridico.

b) Profilo professionale attuale: CAPO SERVIZIO CONTABILITA'

Profilo Professionale proposto: RAGIONIERE CAPO

La presente figura professionale mantiene il precedente profilo con la sola differenziazione che i compiti di amministrazione del personale, in precedenza di sua attribuzione, vengono affidati al Vice Segretario.

E' intrinseca in tale figura la qualifica di capo servizio amministrativo-contabile.

Tab. n. 3 - SETTORE AMMINISTRATIVO - TRASFORMAZIONI PROFILI PROFESSIONALI -

P R O F I L O P R O F E S S I O N A L E				Q U A L I F I C A	
N. POSTI	ATTUALE	N. POSTI	P R O P O S T O	ATTUALE	PROPOSTA
1	SEGRETARIO GENERALE	1	SEGRETARIO GENERALE	1° DIR.	1° DIR.
1	ADDETTO STAMPA E P.R.	1	VICE SEGRETARIO - AFFARI GENERALI - PERSONALE E P.R.	8° Q.F.	8° Q.F.
1	CAPO SERVIZIO CONTABILITA'	1	RAGIONIERE CAPO	8° Q.F.	8° Q.F.
1	RAGIONIERE ECONOMO	1	RAGIONIERE ECONOMO	7° Q.F.	7° Q.F.
1	AGGIUNTO DI SEGRETERIA	1	AGGIUNTO DI SEGRETERIA	6° Q.F.	6° Q.F.
1	APPLICATO DATTILOGRAFO	1	APPLICATO DATTILOGRAFO	4° Q.F.	4° Q.F.
1	USCIERE	1	USCIERE	2° Q.F.	2° Q.F.

Table with multiple columns and rows, containing faint text and numbers, likely representing a cost breakdown or comparison. The text is mostly illegible due to fading.

RAFFRONTI FRA COSTI PIANTA ORGANICA VIGENTE ED AMPLIAMENTO PROPOSTO

Table with multiple columns and rows, containing faint text and numbers, likely representing a cost breakdown or comparison. The text is mostly illegible due to fading.

COSTI AMPLIAMENTO PIANTA ORGANICA - Milioni di lire

Qualifica	Retribuzione tabellare	Indennità di funzione	Totale	N. Posti	Totale
Dirigente	11.200.000	3.000.000	14.200.000	2	28.400.000
Funzionario	8.640.000	1.500.000	10.140.000	4	40.560.000
Istruttore direttivo	6.400.000	360.000	6.760.000	8	54.080.000
Istruttore	5.500.000	360.000	5.860.000	27	158.220.000
Collaboratore professionale	5.200.000	120.000	5.320.000	19	101.080.000
Esecutore	4.450.000	120.000	4.570.000	24	109.680.000
Ausiliario	3.600.000	60.000	3.660.000	2	7.320.000
TOTALI				86	499.340.000

COSTI PAINTA ORGANCA VIGENTE - Milioni di lire

Qualifica	Retribuzione tabellare	Indennità di funzione	Totale	N. Posti	Totale
Dirigente	11.200.000	3.000.000	14.200.000	2	28.400.000
Funzionario	8.640.000	1.500.000	10.140.000	4	40.560.000
Istruttore direttivo	6.400.000	360.000	6.760.000	1	6.760.000
Istruttore	5.500.000	360.000	5.860.000	9	52.740.000
Collaboratore professionale	5.200.000	360.000	5.560.000	7	38.920.000
Esecutore	4.450.000	120.000	4.570.000	1	4.570.000
Ausiliario	3.600.000	60.000	3.660.000	1	3.660.000
TOTALI				25	175.610.000

- COSTO PIANTA ORGANICA AMPLIATA	£.499.340.000
- COSTO PIANTA ORGANICA VIGENTE	<u>£.175.610.000</u>
- DIFFERENZA IN AUMENTO	<u>£.323.730.000</u>

Parte Prima
1) ...
2) ...

Parte Seconda
1) ...
2) ...

BILANCIO DI ESERCIZIO ACQUEDOTTO DI ROMAGNA
COSTI DEL PERSONALE

1) ...
2) ...
3) ...

4) ...
5) ...
6) ...

B I L A N C I O D I E S E R C I Z I O A C Q U E D O T T O

Parte Prima

ENTRATA

1) Vendita acqua ai Comuni Consorziati Volume annuo disponibile c. 63 milioni x £. 300	£. 18.900.000.000
2) Contributo statale ex artt. 75-76 T.U. 11.12.1933, n.1775 (durata trentennale)	£. 14.569.000.000
TOTALE ENTRATA	<u>£. 33.469.000.000</u>

Parte Seconda

SPESA

1) Oneri finanziari per ammortamento mutui assunti per la realizzazione dell'opera	£. 13.447.106.596
2) Fondo ammortamento e rinnovo impianti	£. 14.089.000.000
3) Costi di produzione:	
- Reagenti chimici:	£. 1.014.534.000
- Allontanamento fanghi	<u>11.896.000</u>
	£. 1.026.430.000
4) Costi di energia:	
- Diga di Ridracoli:	£. 15.780.000
- Impianto di potabilizzazione e depurazione	194.399.000
- Servizi vari	<u>11.738.118</u>
	£. 221.917.118
A riportare	£. 28.784.453.714

	Riporto	£. 28.784.453.714
5) Manutenzione ordinaria:		
- Diga di Ridracoli:	£. 850.000.000	
- Impianto di potabilizzazione e depurazione	200.000.000	
- Gallerie ed opere di derivazione	300.000.000	
- Torri piezometriche e serbatoi	100.000.000	
- Rete idrica	500.000.000	
- Impianti di telemisura e telecon trollo	85.000.000	
- Opere varie (strade, piazzali, ponti canali, ecc.)	<u>100.000.000</u>	
		£. 2.235.000.000
6) Assegni e compensi al personale (vedi allegato)		£. 1.899.546.286
7) Spese generali:		
- Organi statutari	£. 30.000.000	
- Imposte e tasse	100.000.000	
- Spese generali di gestione (riscaldamento, affitti, noli, ecc.)	250.000.000	
- Assicurazioni	70.000.000	
- Spese varie	<u>100.000.000</u>	
		£. 550.000.000
	TOTALE SPESA	<u>£. 33.469.000.000</u>

COSTI DEL PERSONALE

1 - 1° QUALIFICA DIRIGENZIALE (Dirigenti)

- Retribuzione iniziale di livello	f. 11.200.000
- Indennità integrativa speciale	9.292.092
- Tredicesima mensilità	1.659.274
- Indennità di funzione	3.000.000
- Assegni familiari (moglie + 2 figli)	<u>711.360</u>
Totale Imponibile	f. 25.862.726
- Oneri sociali 30% Imponibile	<u>7.758.818</u>
Totale competenze ed oneri	f. 33.621.544

N. 2 posti x f. 33.621.544 =

f. 67.243.088

2 - 8° QUALIFICA FUNZIONALE (Funzionari)

- Retribuzione iniziale di livello	f. 8.640.000
- Indennità integrativa speciale	9.292.092
- Tredicesima mensilità	1.445.941
- Indennità di funzione	1.500.000
- Assegni familiari (moglie + 2 figli)	<u>711.360</u>
Totale Imponibile	f. 21.589.393
- Oneri sociali 30% Imponibile	<u>6.476.818</u>
Totale competenze ed oneri	f. 28.066.211

N. 4 posti x f. 28.066.211 =

f. 112.264.844

3 - 7° QUALIFICA FUNZIONALE (Istruttori Direttivi)

- Retribuzione iniziale di livello	f. 6.400.000
- Indennità integrativa speciale	9.292.092
- Tredicesima mensilità	1.259.274
- Indennità di funzione	360.000
+ Assegni familiari (moglie + 2 figli)	<u>711.360</u>
Totale Imponibile	f. 18.022.726
- Oneri sociali 30% Imponibile	<u>5.406.818</u>
Totale competenze ed oneri	f. 23.429.544

N. 8 posti x f. 23.429.544

f. 187.436.352

4 - 6° QUALIFICA FUNZIONALE (Istruttori)

- Retribuzione iniziale di livelli	f. 5.500.000
- Indennità integrativa speciale	9.292.092
- Tredicesima mensilità	1.184.274
- Indennità di funzione	360.000
- Assegni familiari (moglie + 2 figli)	<u>711.360</u>
Totale Imponibile	f. 17.047.726
- Oneri sociali 30% Imponibile	<u>5.114.318</u>
Totale competenze ed oneri	f. 22.162.044

N.

N. 27 posti x f. 22.162.044 =

f. 598.375.188

A riportare

f. 965.319.472

Riporto f. 965.319.472

5 - 5° QUALIFICA FUNZIONALE (Collaboratori Prof.li)

- Retribuzione iniziale di livello	f. 5.200.000
- Indennità integrativa speciale	9.292.092
- Tredicesima mensilità	1.159.274
- Indennità di funzione	120.000
- Assegni familiari (moglie + 2 figli)	711.360
Totale Imponibile	<u>f. 16.482.726</u>
- Oneri sociali 30% Imponibile	4.944.818
Totale competenze ed oneri	<u>f. 21.427.544</u>

N. 19 posti x f. 21.427.544 = f. 407.123.336

6 - 4° QUALIFICA FUNZIONALE (Esecutori)

- Retribuzione iniziale di livello	f. 4.450.000
- Indennità integrativa speciale	9.292.092
- Tredicesima mensilità	1.096.774
- Indennità di funzione	120.000
- Assegni familiari (moglie + 2 figli)	711.360
Totale Imponibile	<u>f. 15.670.226</u>
- Oneri sociali 30% Imponibile	4.701.068
Totale competenze ed oneri	<u>f. 20.371.294</u>

N. 24 posti x f. 20.371.294 = f. 488.911.056

7 - 2° QUALIFICA FUNZIONALE (Ausiliari)

- Retribuzione iniziale di livello	f. 3.600.000
- Indennità integrativa speciale	9.292.092
- Tredicesima mensilità	1.025.941
- Indennità di funzione	60.000
- Assegni familiari (moglie + 2 figli)	711.360
Totale imponibile	<u>f. 14.689.393</u>
- Oneri sociali 30% Imponibile	4.406.818
Totale competenze ed oneri	<u>f. 19.096.211</u>

N. 2 posti x f. 19.096.211 = f. 38.192.422

TOTALE COSTI PER COMPETENZE AL PERSONALE ED ONERI f.1.899.546.286

PER LE PROVINCE DI BOLOGNA E RAVENNA

Un'assemblea straordinaria del Consorzio di Bonifica "Monte Cucco" ha deliberato il presente atto in data 8/01/86.

ATTESTAZIONE DALLA QUALE RISULTA CHE NELL'ANNO 1976 IL CONSORZIO
NON AVEVA PERSONALE ALLE PROPRIE DIPENDENZE

M

CONSORZIO ACQUE

PER LE PROVINCE DI FORLÌ E RAVENNA

Uffici, Segreteria e Amministrazione: 47100 FORLÌ - P.zza A. Saffi - c/o Residenza Comunale - tel. (0543) 35.081
Ufficio Tecnico: 47100 FORLÌ - Via Orto del Fuoco n. 1/a - Tel. (0543) 34.610

Prot. N.

Forlì, li

IL PRESIDENTE

visti gli atti di Ufficio

ATTESTA

Che il Consorzio delle Acque per le Province di Forlì e Ravenna nell'anno 1976 non aveva ancora personale alle proprie dipendenze ed i servizi amministrativi e tecnici, così come previsto dall'art. 14 dello Statuto approvato con Decreto Interministeriale 6/08/1966, n° 3337.20133.2 D.G.A.C. Div. A.P. - Sez. 1 -, venivano espletati da personale temporaneamente comandato dagli Enti Consorziati.

Forlì 8 Gennaio 1986



IL PRESIDENTE
(Giorgio Zanniboni)

CONSORZIO ACQUE PER LE PROVINCE DI FORLÌ E RAVENNA

DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA CONSORZIALE

IN SESSIONE STRAORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE

DEL GIORNO 13 SETTEMBRE 1979 ALLE ORE 18 SEDUTA PUBBLICA

Convocata con appositi inviti, l'Assemblea Consorziale si è riunita oggi nella sala del Consiglio Provinciale di Forlì con l'intervento dei Componenti qui appresso indicati, come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

N. d'ord.	ENTI CONSORZIATI	COGNOME E NOME DEI RAPPRESENTANTI	Presenti	Assenti
1	Amm.ne Prov.le di Forlì	MARZOCCHI Prof. LUCIANO - Assessore	1	
2	Amm.ne Prov.le di Ravenna	GUERRINI ADRIANO - Assessore	2	
3	Camera Commercio Forlì	PAOLINI Dott. ADRIANO - Delegato	3	
4	Camera Commercio Ravenna			1
5	Ente Data Padana ERSA	PAZZAGLIA RINO - Delegato	4	
6	Cons. Bonifica Predappio	PROLI Geom. VALDES - Delegato	5	
7	Cons. Bonifica Savio Borello	TESEI Dott. LUCIANO - Presidente	6	
8	Comune di Forlì	ZANNIBONI GIORGIO - Sindaco	7	
9	Comune di Cesena			2
10	Comune di Rimini			3
11	Comune di Bellaria			4
12	Comune di Bertinoro	ALLEGNI LUCIANO - Assessore	8	
13	Comune di Cesenatico			5
14	Comune di Castrocaro Terme			6
15	Comune di Civitella di R.	FELICE GIOVANNI - Sindaco	9	
16	Comune di Galeata	GRAZIANI ALFREDO - Sindaco	10	
17	Comune di Santa Sofia	ARNASEI Dott. OTTAVIO - Sindaco	11	
18	Comune di Gambettola			7
19	Comune di Gatteo			8
20	Comune di Longiano			9
21	Comune di Meldola	ALOISI MARIO - Sindaco	12	
22	Comune di S. Mauro Pascoli			10
23	Comune di S. Arcangelo R.			11
24	Comune di Savignano sul R.			12
25	Comune di Forlimpopoli	BERTACCINI ALFEO - Sindaco	13	
26	Comune di Montiano			13
27	Comune di Ravenna	CANOSANI Geom. ARISTIDE - Sindaco	14	
28	Comune di Lugo	CURZI ANTONIO - Delegato	15	
29	Comune di Faenza	DONATI Geom. ANDREA - Assessore	16	
30	Comune di Cotignola			14
31	Comune di Cervia	MAMBELLI Ing. CLAUDIO - Delegato	17	

Assiste il Segretario ~~Generale~~ Dott. Sergio Villi

Srutatori i Sigg. ALLEGNI LUCIANO - BERTACCINI ALFEO - FELICE GIOVANNI

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente. Sig. ~~P.A. Angelo Santassi~~ GIORGIO ZANNIBONI pone in discussione il seguente argomento:

OGGETTO N. 2

APPROVAZIONE PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
DEL CONSORZIO DELLE ACQUE PER LE PROVINCE DI FORLÌ E RAVENNA.

In merito è stata distribuita ai componenti l'Assemblea, la seguente relazione:

" La bozza di organico del personale del Consorzio delle acque per le Province di Forlì e Ravenna è stata predisposta tenendo conto di due fondamentali elementi: massima funzionalità dei servizi e, al tempo stesso, economicità della gestione.

A tale fine si è ritenuto opportuno prevedere di affidare alle Aziende Municipalizzate o Consorziali operanti nelle Province di Forlì e Ravenna l'incarico della manutenzione e gestione degli impianti del costruendo acquedotto, quali la rete di distribuzione idrica, la centrale di potabilizzazione e di trattamento delle acque, la centrale idroelettrica.

Infatti tali Aziende, avendo già una loro adeguata struttura e personale specializzato nel settore di cui trattasi, saranno in grado di assicurare il funzionamento del nuovo importante servizio senza allargare i propri organici, specie per quanto riguarda l'apparato Direttivo e Dirigenziale sia del settore Tecnico che Amministrativo.

Partendo da queste premesse, il proposto organico del Consorzio che, istituito dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici e con il Ministro dell'Industria e Commercio in data 6 Agosto 1966 con Decreto n.3337.20133.2 Dir. Gen. Amm. Civile, Div. A.P. Sezione I^a, è disciplinato dal T.U. della Legge Comunale e Provinciale, è stato previsto sia strutturato in due Settori:

Settore Amministrativo - diretto da un Funzionario in possesso di Laurea in Scienze Economiche e Commerciali.

Settore Tecnico - diretto da un Funzionario in possesso della Laurea in Ingegneria.

Si ritiene opportuno sottolineare che il Consorzio delle Acque, dal 1966 a tutt'oggi, non ha avuto un proprio organico ma, a norma dell'art.14 dello Statuto Consorziiale, si è avvalso di personale di Enti consorziati e precisamente:

- n.1 Ingegnere dell'Amministrazione Prov.le di Forlì
comandato a tempo pieno;
- n. 1 Ingegnere dell'Amministrazione Prov.le di Ravenna
comandato a tempo pieno;

- n. 1 Geometra del Consorzio di Bonifica di Predappio
comandato a tempo pieno;
- n. 1 Applicato del Comune di Forlì
comandato a tempo pieno;
- n. 1 Segretario e Amministratore comandato a tempo
limitato dal Comune di Forlì;
- n. 4 Applicati comandati a tempo limitato dal Comune di Forlì.

Si ritiene altresì porre in evidenza che nella fase di inizio dell'attività del Consorzio si è potuto procedere, sia pure con difficoltà, anche con tale limitato apparato organico ma, evidentemente, quando la diga di Ridracoli, in corso di costruzione e la cui ultimazione è prevista per l'anno 1980, e più ancora quando sarà ultimata la rete di distribuzione dell'acquedotto di Romagna, alimentato dall'invaso di Ridracoli, che dovrà fornire acqua ai venticinque comuni romagnoli, compresi il capoluogo Forlì e Ravenna e quando entrerà in funzione la centrale idroelettrica di Isola, la centrale di potabilizzazione e il Centro Operativo di Monte Casale, il Consorzio delle Acque per le Province di Forlì e Ravenna dovrà disporre di un proprio apparato che ne assicuri la efficienza e funzionalità pur tenendo conto che, come indicato in premessa, la manutenzione del centro operativo e di potabilizzazione di Monte Casale e la manutenzione della stessa rete di distribuzione idrica verrà affidata alle Aziende Consorziali e Municipalizzate già esistenti nelle Province di Forlì e Ravenna.

Si ritiene ora necessario passare all'esame dei due settori in cui si articola l'organico proposto.

1) Settore = Settore Amministrativo (composto di 11 unità)

Diretto da un Capo settore in possesso di Laurea in Economia e Commercio che dovrà occuparsi:

- dell'assistenza alle riunioni dell'Assemblea consorziale, del Consiglio Direttivo del Consorzio, delle commissioni nominate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, alla stesura dei relativi verbali e deliberazioni e all'archivio generale. Contratti e pratiche amministrative di maggior momento.
- della formazione del bilancio, del conto consuntivo, della contabilità delle entrate e delle spese, delle pratiche relative a finanziamenti (mutui, contributi, ecc.) patrimonio, inventari, personale, fiscali, espropri e pratiche varie del settore.

2) Settore = Settore Tecnico (composto di 15 unità)

Diretto da un Capo settore in possesso della Laurea in Ingegneria, dovrà occuparsi:

- di progetti e lavori, liquidazione e collaudo di nuove opere, degli espropri (per quanto concerne la parte tecnica, topografica e delle interferenze), delle perizie di varianti tecniche ed amministrative, della revisione prezzi e dell'archivio disegni. Controllo diga e centrale idroelettrica.

Nei prospetti in atti sono riportate le mansioni attribuite alle anzidette unità, il livello retributivo di cui al Contratto dei dipendenti degli Enti Locali e l'articolazione dei servizi di ogni singolo settore.

L'organico proposto corrisponde alle esigenze di una normale gestione dell'Ente.

Nella fase attuale, invece, caratterizzata dalla costruzione della diga e nella prospettiva più immediata che vedrà la realizzazione di lotti ed opere tecnicamente molto impegnative, l'aspetto tecnico della gestione consorziale sovrasta gli altri aspetti, tanto da non potere essere gestito da nessuno dei due settori in cui si articola il proposto organico nemmeno dal settore Tecnico, il quale, stante le attuali norme contrattuali, non può essere dotato di livelli maggiori dell'8° e, quindi, non può retribuire prestazioni di tecnici di chiara fama ed esperienza.

Tale contingente realtà il Consorzio ritiene di affrontarla e risolverla mediante l'assegnazione di un incarico professionale a tempo determinato ad un Tecnico di acquisita esperienza cui affidare la responsabilità di tutti i servizi con possibilità di adottare quelle decisioni che saranno del caso e che non competono direttamente agli Organi del Consorzio.

Nessuno avendo chiesto la parola:

L' ASSEMBLEA CONSORZIALE

Premesso che ai sensi dell'art.4 del D.L. 10 Novembre 1978, n.702, convertito con modifiche nella Legge 8 Gennaio 1979, n.3, le Province, i Comuni ed i loro Consorzi, sono tenuti a deliberare il piano generale di riorganizzazione degli uffici e servizi;

Dato atto che, in base al 3° comma del citato art.4, il Piano di organizzazione deve, fra l'altro, contenere "le conseguenti nuove piante organiche generale degli Enti";

Che la nuova pianta di questo Consorzio è quella analiticamente riportata degli allegati appresso elencati, relativi ai due settori in cui si intendono classificare i servizi consorziali in cui sono indicate le attribuzioni, le funzioni che sono chiamati ad adempiere, il livello retributivo ed il numero dei posti d'organico;

ALLEGATO N.1 - Pianta organica del Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna e tabella numerica;

ALLEGATO N.2 - Descrizione della struttura e mansioni delle figure professionali previste.

Veduto il D.P.R. 1° Giugno 1979, n.191;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano dai n.17 componenti l'Assemblea presenti e votanti;

PIANTA ORGANICA DEL CONSORZIO DELLE ACQUE PER LE
PROVINCE DI FORLI' E RAVENNA E TABELLA NUMERICA

SETTORE AMMINISTRATIVO

<u>Livello</u>	<u>Qualifica</u>	<u>N. Posti</u>
8°	- Direttore amministrativo - Segretario	1
7°	- Capo servizio contabilità	1
6°	- Ragioniere	2
5°	- Aggiunto di Segreteria	1
5°	- Archivistica e protocollista	1
4°	- Applicato	3
2°	- Usciere	2
Totale		N. 11

SETTORE TECNICO

8°	- Direttore tecnico	1
7°	- Capo servizio progetto e lavori	1
6°	- Geometra	2
6°	- Perito elettronico	1
4°	- Assistente tecnico	2
4°	- Applicato	3
3°	- Guardiani diga	5
Totale		N. 15

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E MANSIONI
DELLE FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE

SETTORE AMMINISTRATIVO

Direttore Amministrativo - Segretario - Livello 8°

- E' responsabile e coordinatore del Settore;
- Assiste alle riunioni degli Organi Collegiali del Consorzio, alle Commissioni operanti nell'ambito del Consorzio, ne redige i verbali e le deliberazioni e ne cura l'attività;
- Svolge attività di consulenza legale e amministrativa e cura l'attività contrattuale;
- Cura importanti affari di rilevanza generale dell'Ente, affidati dal Presidente o dagli altri Organi del Consorzio.
- Sovrintende alla gestione del Bilancio di previsione;
- Sovrintende alla formazione del conto consuntivo;
- Firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso.

Capo Servizio contabilità - Livello 7°

- Effettua la gestione del Bilancio, provvede alla verifica delle entrate e delle spese, alla emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso, alla gestione della contabilità I.V.A., alla dichiarazione annuale dei redditi;
- Predisporre lo schema del bilancio di previsione;
- Predisporre lo schema del conto consuntivo;
- Cura le pratiche di assunzione di mutui e di finanziamenti vari;
- Sostituisce il Direttore Amministrativo durante le assenze od impedimento.

Ragioniere - Livello 6°

- Cura l'aggiornamento e la revisione degli inventari dei beni mobili ed immobili;
- Cura la tenuta dei registri dei cespiti ammortizzabili;
- Mantiene i rapporti con i settori ed i servizi del Consorzio per la fornitura di mobili, stampati, cancelleria;
- Svolge il servizio e le funzioni di economo del Consorzio.

Ragioniere- Livello 6°

- E' responsabile del servizio personale;
- E' responsabile della gestione liquidazione stipendi e compensi vari al personale;
- Predispone i mandati per il pagamento delle retribuzioni per il versamento delle ritenute previdenziali , assistenziali ,, I.R.P.E.F.;
- Predispone la dichiarazione annuale delle ritenute d'imposta;
- Applica i contratti di lavoro con conseguente ricostruzione delle posizioni, conteggio degli arretrati, per l'aggiornamento della posizione economica e giuridica dei dipendenti;
- Conserva i fascicoli personali dei dipendenti;
- Predispone in collaborazione gli atti deliberativi relativi all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, provvedimenti disciplinari, passaggi di ruolo e riconoscimenti vari.

Aggiunto di Segreteria- Livello 5°

- Stesura e redazione verbali, Ordini del Giorno, relazioni e deliberazioni per gli Organi Collegiali del Consorzio;
- Cura la pubblicazione dei bandi e avvisi di gara;
- Redazione verbali gare d'appalto;
- Conteggi per importo cauzioni e stesura schemi deliberazioni per garanzie fidejussorie;
- Verifica atti alla legge sul bollo;
- Tenuta schedario contratti;
- Lettere di invito ai contraenti;
- Invio atti al Comitato Regionale di Controllo e all'Ufficio del Registro.

Archivista e Protocollista- Livello 4°

- Protocollazione, classificazione, rubricazione, collegamento e registrazione di trasferimento delle pratiche;
- Registrazione movimento pratiche da Settore a Settore;
- Riordino pratiche da archiviare;
- Scarta il materiale da mandare al macero;
- Cura la sistemazione e il riordino delle pratiche da inviare all'Archivio di Stato.

Applicato- Livello 4°

- Segreteria del Responsabile del settore e del Capo Servizio contabilità;
- Svolge mansioni esecutive e di dattilografia.

Usciere- Livello 2°

- Distribuzione posta, consegna atti e pratiche a uffici e servizi consorziali;
- Assistenza alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio;
- Predisposizione sale per sedute e riunioni varie;
- Consegna e ritiro corrispondenza dalla Posta Centrale;
- Attende al centralino telefonico degli Uffici del Consorzio;
- Piccole commissioni.

SETTORE TECNICODirettore Tecnico-Livello 8°

- E' responsabile e coordinatore del Settore;
- Esame e istruttoria tecnica dei progetti di interventi vari;
- Delucidazioni in ordine a progetti particolarmente complessi;
- Interpretazione dal punto di vista tecnico, della normativa relativa alla realizzazione, gestione e funzionamento delle dighe di ritenuta, degli impianti acquedottisti e di potabilizzazione acque.

Responsabile Servizio Progetti e Lavori-Livello 7°

- Collabora con il Direttore Tecnico nelle progettazioni, direzione lavori, liquidazione e collaudo delle opere;
- Perizie di variante tecniche e amministrative;
- Revisione prezzi.

Geometra-Livello 6°

- Collabora con il responsabile del servizio progetti e lavori;
- Rilievi topografici;
- Assistenza lavori in cantiere;
- Atti estimativi, computi metrici, contabilità dei lavori.

Perito Elettronico-Livello 6°

- Collabora con il Direttore Tecnico e il Responsabile del Servizio progetti e lavori nella gestione delle apparecchiature elettroniche;
- Provvede alla lettura e alla manutenzione degli strumenti di misura inseriti nel corpo della diga.

Assistente Tecnico-Livello 4°

- Sorveglianza lavori in economia o in appalto;
- Controlli, misurazioni e rilievi vari;
- Controllo norme C.E.I., E.N.P., ecc.

Applicato-Livello 4°

- Segreteria del Direttore di Settore e del Responsabile del Servizio Progetto e Lavori;

- Svolge mansioni esecutive e di dattilografia per i vari servizi del settore ;
- Cura l'archivio disegni.

Guardiani diga e Impianti

-Livello 3°

- Sorveglianza, a turno, della diga e dei relativi impianti secondo le prescrizioni del foglio di condizioni dettato dal Servizio dighe del Ministero dei LL.PP. e alle istruzioni che verranno impartite dal Direttore Tecnico del Consorzio.

D E L I B E R A :

- di approvare la struttura degli Uffici e dei Servizi del Consorzio in premessa indicata composta nei seguenti due settori:

Settore Amministrativo - Diretto da un Funzionario in possesso di Laurea in Scienze Economiche e Commerciali;

Settore Tecnico - Diretto da un Funzionario in possesso di Laurea in Ingegneria.

- di approvare, altresì, la Pianta Organica degli Uffici e servizi consorziali, la tabella numerica e la descrizione della struttura e delle mansioni delle figure professionali previste, così come risulta dagli allegati numeri 1 e 2 che formano parte integrante della presente deliberazione;


- di dare atto che in sede di prima applicazione dell'organico del Consorzio, il personale in servizio a tempo pieno alla data di adozione del presente provvedimento, in quanto comandato da Enti Consorziati, sarà inquadrato, a loro richiesta, giuridicamente ed economicamente nei posti corrispondenti alle mansioni effettivamente espletate al momento della esecutività della deliberazione dell'organico consorziale, purchè in possesso dei titoli di studio richiesti per il posto da ricoprire;

- di dare, altresì, atto che l'organico del Consorzio, per i posti che resteranno vacanti dopo la applicazione della norma di cui sopra, verranno gradualmente ricoperti, in base alle accertate esigenze dei servizi, nel quadro degli indirizzi di cui all'art.30 del D.P.R. 1° Giugno 1979, n.191, concernente la mobilità del personale, mediante concorsi, per titoli ed esami, riservati ai dipendenti di ruolo appartenenti agli Enti consorziati.

A tutto il personale di cui sopra verranno applicate le norme di cui all'11° comma dell'art.3 del citato D.P.R. 1° Giugno 1979, n.191;

- di dare altresì atto che la totale copertura dell'organico di cui trattasi comporterà una complessiva presunta spesa annua di Lire 304.266.000= e che la spesa stessa, secondo la prevista gradualità di copertura dei posti d'organico, verrà prevista negli appositi articoli dei bilanci del Consorzio 1980 e successivi.

=====



Fatto, letto e sottoscritto.



IL PRESIDENTE

Zut

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all' Albo
Conсорziale il 26 Settembre 1979 e vi è restata affissa per la durata di gg.15,
senza opposizioni o reclami

Forlì, 10 Ottobre 1979



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Copia conforme all' originale, composta di fogli

Forlì,

IL SEGRETARIO

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
COMITATO DI CONTROLLO
Strada MAggiore 80 - Bologna

Controllato senza rilievi nella seduta del 2 Luglio 1980
N° 20859 ai sensi della legge 10/2/1953 n. 62
tenuto conto delle modificazioni ed integra
zioni disposte con atti 51 del 6.12.79 e 22 del 2.6.80

p.c.c. IL FUNZIONARIO
f.to *ille gibile*

IL PRESIDENTE
f.to *illeggibile*

Consorzio delle Acque Forlì - Ravenna

Conforme all' originale. - La presente deliberazione
è divenuta esecutiva a tutti gli effetti.

Li 10 LUG. 1980

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

 M-SGP/01-21/04/04	ISTRUZIONE OPERATIVA DEL SISTEMA QUALITA' E AMBIENTE UNI EN ISO 9001:2000 UNI EN ISO 14001:2004	CODICE IO-GA/02	PAG. 1/18
	PIANTINE DEGLI ARCHIVI	DATA DI REDAZIONE 10-ago-06	

INDICE

1.	ARCHIVIO GENERALE CORRENTE 1° PIANO SEDE DI FORLI'	2
2.	ARCHIVIO GENERALE DI DEPOSITO PIANO SEMINTERRATO SEDE DI FORLI'	3
3.	ARCHIVIO DI DEPOSITO ESTERNO SEDE DI FORLI'	4
4.	ARCHIVIO GENERALE INTERNO CENTRO OPERATIVO	5
5.	ARCHIVIO DI DEPOSITO CENTRO OPERATIVO ('87-'94)	6
6.	ARCHIVIO DELIBERAZIONI E CONTRATTI SEDE DI FORLI' (UFFICIO RESP. SERVIZIO LEGALE E AFFARI SOCIETARI)	7
7.	ARCHIVIO DELIBERAZIONI E CONTRATTI SEDE DI FORLI' (UFFICIO ADDETTI AL SERVIZIO LEGALE E AFFARI SOCIETARI)	8
8.	ARCHIVIO ESPROPRI E SERVITU' 2° PIANO SEDE DI FORLI'	9
9.	ARCHIVIO PROGETTI DESCRIZIONE DETTAGLIATA	10
10.	ARCHIVIO PROGETTI – UFFICI MONTE CASALE (ARCHIVIO N. 1)	11
11.	ARCHIVIO PROGETTI – 2° PIANO SEDE DI FORLI' – C ORRIDOIO DX (ARCHIVIO N. 2)	12
12.	ARCHIVIO PROGETTI PIANO SEMINTERRATO SEDE DI FORLI' (ARCHIVIO N. 3) LOCALE SERVER	13
13.	ARCHIVIO PROGETTI – 2° PIANO SEDE DI FORLI' – C ORRIDOIO DI SX (ARCHIVIO N. 4)	14
14.	ARCHIVIO PROGETTI – 2° PIANO SEDE DI FORLI' – CORRIDOIO DI DX (ARCHIVIO N. 5)	15
15.	ARCHIVIO ESTERNO SERVIZIO LEGALE E AFFARI SOCIETARI	16
16.	ARCHIVIO SERVIZIO LEGALE E AFFARI SOCIETARI (PIANO PRIMO)	17
17.	ARCHIVIO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI CAPACCIO	18

ENTE	IN VIGORE DAL	RESPONSABILE EMISSIONE RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	RESPONSABILE VERIFICA	RESPONSABILE APPROVAZIONE RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE, LEGALE, SERVIZI GENERALI
2^ EMISSIONE	10.08.2006	firma	firma	firma
1^ REVISIONE				
2^ REVISIONE				
3^ REVISIONE				

ARCHIVIO GENERALE CORRENTE 1^ PIANO SEDE DI FORLI'

D9 CORRISPONDENZA
DAL 90 AL 2004

D9 RIFERIMENTI
DALL'88 AL 2004

FINIDREG
CER -
POZZI

SAVIO
ACQUEDOTTO SAVIO
RISANAMENTO SAVIO

-INTERCONNESS.
-sudrimini
-COLLETTORE
COSTIERO
-COLLEGAMENTO
IMOLA/BO
-NUOVA ADDUTTRICE
RAVENNATE
potabilizz. RA
-CONCA
-RISANEMTO
MARECCHIA
-COVIGNANO
-BY PAS S.ARCANGELO

MONTALBANO
RICLORAZIONE
CENTRALI IDROELETT

SUB6/A
SUB 7/B

SUBSIDENZA E VARIE

ANTIMAFIA
SUBAPPALTI
COPIE AUTORIZZAZ.

I
N
G
R
E
S
S
O



SCRIVANIA

DOCUMENTI RISERVATI

RESPONSABILE ARCHIVIO

VERTENZE
GIUDIZIARIE
RICHIESTA
VISIONE ATTI

SEGRE
RAGIO

VOCE GENERALE
"A-B-C-D" ANNO
PRECEDENTE

ORIGINALI
AUTORIZZAZIONI
DI SPESA MM.RI E
DIRIGENTI

OPERATORE DI SEGRETERIA



VOCI GENERALI
B-C-D

FONTANE
ARTISTICHE

F
I
N
E
S
T
R
A

I
N
G
R
E
S
S
O

TELECONANDO TELCONTR
SUB 20
MONUMENTO CADUTI
VI LOTTO GESTIONE
V/1 GRONDA CORNIOLO
CELLE FIUMICELLO
ENTE PARCO
V LOTTO SUB 3 (Galleria
Fiumicello)

PARCO FLUVIALE
BY PASS S.SOFIA
DERIV./BERTINORO
II SUB 3 E IV LOTTO RETE
(Gestione)

INTERFERENZA SS.16/
ENTE FIERA DI RIMINI/
SECANTE DI CESENA

CENTRO DI ACCOGLIENZA
CAMPEGGIO
MUSEO MAMMIFERI
IDROMUSEO
I-II-III LOTTO (Gestione)

VOCE GENERALE "A"

D1 FONTI

ARCHIVIO GENERALE DI DEPOSITO PIANO SEMINTERRATO SEDE DI FORLI'

VOCI GENERALI ARCHIVIO A-B-C-D- 1999 (PARTE) AL 2002 (PARTE)

VOCI
GENERALI A-B-
C-D

1992-1999
(PARTE)

carrello
appoggio

VOCI GENERALI
(A-B-C-D) 2002
(PARTE)
AL 2004


SAVIO '86/'94

PROGETTO
SAVIO
(VECCHIA
STESURA ANNI
94-95)

RELAZIONE
BACINO SAVIO -
STUDIO
FATTIBILITA'
ANNO '91

INGRESSO

ARCHIVIO DI DEPOSITO ESTERNO SEDE DI FORLI'



ARCHIVIO GENERALE INTERNO CENTRO OPERATIVO



I
N
G
R
E
S
S
O

B
A
N
C
O
N
E

SMISTAMENTO
POSTA INTERNA

DIGA - CENTRO
OPERATIVO-
POTABILIZZATORE -
LABORATORIO

FORLÌ SEDE

BOLLE PART.
FATTURE

ADDETTO DI
SEGRETERIA

OPERATORE DI
SEGRETERIA

F
I
N
E
S
T
R
A

I
N
G
R
E
S
S
O

V LOTTO GALLERIA GRONDA
CORNICIOLLO
/CELLE/FIUMICELLO

IV LOTTO
TLCC

III LOTTO IMPIANTO DI
POTABILIZZAZIONE

II LOTTO
(RONDINAIA/MONTE
CASALE/VASCHE DI
ISOLA)

I LOTTO (DIGA)

VI LOTTO C.O.

** VERBALI-NOTIFICHE (626-242) -RASSEGNA STAMPA

B.U.R.-ANALISI PUNTI CONSEGNA-RAPPORTINO IDROL. PRESI

ARCHIVIO DI DEPOSITO CENTRO OPERATIVO ('87-'94)

A
(PERSONALE)

B
(FUNZ.UFFICIO)


C
(TECNICHE)

D
(GENERALI)

MATERIALI DI
CANCELLERIA



TAVOLO



IV LOTTO (TLCC)
V LOTTO
(GALLERIA GRONDA)
VI LOTTO (C.O.)

III LOTTO
(IMP.POTABIL.)


II LOTTO (RONDINAIA - M.CASALE
- VASCHE ISOLA)

I LOTTO DIGA

INGRESSO

ARCHIVIO DELIBERAZIONI E CONTRATTI SEDE DI FORLI'(UFFICIO RESPONSABILE SERVIZIO LEGALE E AFFARI SOCIETARI)

SOCIETA' DELLE FONTI: DELIBERE SOCI INDAGINE U.E. FONTANE ARTISTICHE BONIFICA ED INTERRIMENTO INVASO	ALPINA spA Milano: contratti Incarichi professionali Delibere CDA e AS. Generali dal 1994	SOMMINISTRAZIONE ACQUA ATO HERA
	ATTI SEGRETERIA R.A. (STATUTO CONVENZIONE PARERI LEGALI VERBALI C.DI A. E ASSEMBLEA) Delibere CDA e AS NOMINA AMM.RI ABN AMRO 1998 ADVISOR RIPARTO CONTRIBUENZA	ASSICURAZIONI CONTRATTI ENEL INTERFERENZE



ARCHIVIO DELIBERAZIONI E CONTRATTI SEDE DI FORLI' (UFFICIO ADDETTI AL SERVIZIO LEGALE E AFFARI SOCIETARI (SIGG. AMADORI E MAGLIONE))

CODICE ETICO CONTRATTI DAL 1995	FIBRE OTTICHE LAV. MAN. PATR. AREE VERDI E CONDOTTE QUALITA' PRIVACY - ACCESSO ATTI SICUREZZA COMODATI LOCAZIONI CENTRO ACCOGLIENZA CAMPEGGIO REAGENTI IONE CLORITO FONTANONE FORMULA SERVIZI ATLANTIDE MENSA	VERTENZE GIUDICE DI PACE PERSONALE	CENTRALE IDR PARTECIPATE E SOCIETA' COLLEGATE INTERCONNESSION E RAVENNA CONTRIBUTI	COLLETTORE DORSALE COSTIERO ACQUEDOTTO SAVIO RISANAMENTO SAVIO SERBATOI PRUSST RIORDINO CONCA DEPURATORE S. GIUSTINA POABILIZZATORE FAENZA POTABILIZZATORE CESENA POZZI FORLI'-CESENA SOCIETA DELLE FONTI CER PLURIMA BY PASS BERTINORO BY PASS SANTARCANGELO BY PASS GALLERIA DERIVAZIONE
------------------------------------	--	--	--	---

FINESTRA




SCRIVANIA

SCRIVANIA

ENTRATA

ABB.TI
 PARERI
 MAGNANI
 QUASCO
 SITAR
 TELEMACO
 ATTI DI
 CONF.TO
 (S.d.f)
 Fondo 2%

ARCHIVIO ESPROPRI E SERVITU' 2^ PIANO SEDE DI FORLI'



5.4 ARCHIVIO PROGETTI

1.1. ARCHIVIO PROGETTI

Il Servizio progetti, gare e lavori gestisce al suo interno appositi archivi dislocati in vari locali così distinti:


1. Archivio per disegni riproducibili ubicato nei locali dell'impianto di Monte Casale secondo ufficio Sx così articolato:
 - Scaffalatura a graticcio per archivio lucidi progetti in appositi tubi numerati facenti capo ad un elenco situato all'interno della stessa stanza.
 - Mobile a cassettoni con cartografia 1:5.000 aereofotogrammetria cartografia geologica 1:10.000 I.G.M. 1:25.000.
 - Mobile a cassettoni con cartografia I.R.T.E.F. 1:200.000 I.G.M.1:50.000 cartografia varia 1:100.000 1:10.000 1:250.000 frazionamento esproprio invaso di Ridracoli
 - Raccoglitore per lucidi vari.
2. Archivio per cartografie I.G.M. ubicato nel locale servizi al secondo piano corridoio di Dx così articolato:
 - Numero tre armadi porta cartografia regionale 1:5.000 - 1:10.000 – 1:25.000.
3. Archivio Fogli Catastali ubicato al piano seminterrato, locale sala server, dove sono stati ubicati i seguenti mobili porta lucidi:
 - Mobile con piano luminoso a cassettoni per consultazione disegni.
 - Mobile a cassettoni con cartografia catastale:1:2.000 suddivisa per comuni.
4. Archivio cartaceo originali dei progetti in qualità aziendale consegnati dai professionisti incaricati e approvati dalla Società; progetti realizzati o in fase di realizzazione a breve termine, ubicato al secondo piano corridoio di Sx.
5. Archivio CD ROM per i nuovi progetti ubicato all'interno di un armadio in metallo chiuso a chiave tenuta dal responsabile di tale archivio ubicato al secondo piano della Sede di Forlì.

Qualora ai progetti archiviati vengano apportate delle modifiche, sarà cura dell'ufficio Tecnico aggiornare gli stessi.


La consultazione degli elaborati archiviati deve avvenire in presenza o con l'autorizzazione di un Addetto del Servizio stesso.

Si allegano le planimetrie degli immobili con individuato in modo inequivocabile l'ubicazione degli archivi progetti.

ARCHIVIO PROGETTI - UFFICI MONTE CASALE (archivio n. 1).



ARCHIVIO PROGETTI - 2° PIANO SEDE DI FORLI' -CORRIDOIO DX (Archivo n. 2)



ARCHIVIO PROGETTI PIANO SEMINTERRATO SEDE DI FORLI' (archivio 3)

LOCALE SALA SERVER

FINESTRA

PIANO DI APPOGGIO SERVER DI RETE


MOBILE CON
PIANO
LUMINOSO A
CASSETTONI
PER
CONSULTAZIO
NI DISEGNI

I


MOBILE A
CASSETTONI
CON
CARTOGRAFIA
CATASTALE
1:2.000
SUDDIVISA
PER COMUNI

INGRESSO


ARCHIVIO PROGETTI - 2° PIANO SEDE DI FORLI' - CORRIDOIO DI SX (Archivio n. 4)




ARCHIVIO PROGETTI - 2° PIANO SEDE DI FORLI' -CORRIDOIO DI DX (Archivio n 5)





ARCHIVIO ESTERNO SERVIZIO LEGALE E AFFARI SOCIETARI



ARCHIVIO SERVIZIO LEGALE E AFFARI SOCIETARI (PRIMO PIANO)



PIANTINA ARCHIVIO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI CAPACCIO




- ARMADIO D1 CONTABILITA' RAGIONERIA
- ARMADIO D2 CONTABILITA' CONSUNTIVI BILANCI
- ARMADIO D3 CONTABILITA' CASSIERI
- ARMADIO D4 CONTABILITA' CASSIERI- PATRIMONIO ATTRAVERSAMENTI
- ARMADIO D5 CONTABILITA' GIORNALIERE TESORERIA
- ARMADIO D6 MANDATI 1967-69-82-84
- ARMADIO D7 MANDATI 84-85-79-82
- ARMADIO D8 MANDATI 85-86
- ARMADIO D9 MANDATI 86
- ARMADIO D10 MANDATI 87-88
- ARMADIO D11 MANDATI 87-88
- ARMADIO D12 MANDATI 88-89
- ARMADIO D13 MANDATI 88-89
- ARMADIO D14 MANDATI 1989
- ARMADIO D15 MANDATI 89-90
- ARMADIO D16 MANDATI 90
- ARMADIO D17 MANDATI 90-91
- ARMADIO D18 MANDATI 91
- ARMADIO D19 MANDATI 91
- ARMADIO D20 MANDATI 92
- ARMADIO D21 MANDATI 92
- ARMADIO D22 MANDATI 93
- ARMADIO D23 MANDATI 93
- ARMADIO D24 MANDATI 94
- ARMADIO D25 MANDATI 94-95

- ARMADIO 26 MANDATI 95-96
- ARMADIO 27 MANDATI 96-97
- ARMADIO 28 MANDATI 97-98
- ARMADIO 29 MANDATI 98-99
- ARMADIO 30 MANDATI 99-FATTURE 87-90
- ARMADIO D31 FATTURE 91-92-93
- ARMADIO D32 FATTURE 94-98
- ARMADIO D33 FATTURE 98-99 FT EMESSE 89/99
- ARMADIO D34 FIO 83/84 CONTABILITA' IVA 77-98
- ARMADIO D35 CONTABILITA' FORNITORI
- ARMADIO D36 PROTOCOLLO ARRIVO 76-88
- ARMADIO D37 PROTOCOLLO ARRIVO 88-92
- ARMADIO D38 PROTOCOLLO ARRIVO 92-95
- ARMADIO D39 PROTOCOLLO ARRIVO 95-99
- ARMADIO D40 PROTOCOLLO PARTENZA 76-88
- ARMADIO D41 PROTOCOLLO PARTENZA 88-92
- ARMADIO D 42 PROTOCOLLO PARTENZA 92-95
- ARMADIO D43 PROTOCOLLO PARTENZA 95-99

43 42

PIANTINA ARCHIVIO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI CAPACCIO



- ARMADIO 1 QUALIFICHE-PREQUALIFICHE-GARE DI APPALTO
- ARMADIO 2 - QUALIFICHE-PREQUALIFICHE-GARE DI APPALTO
- ARMADIO 3 - QUALIFICHE-PREQUALIFICHE-GARE DI APPALTO
- ARMADIO 4 - QUALIFICHE-PREQUALIFICHE-GARE DI APPALTO
- ARMADIO 5 - QUALIFICHE-PREQUALIFICHE-GARE DI APPALTO
- ARMADIO 6 - QUALIFICHE -PREQUALIFICHE-GARE DI APPALTO
- ARMADIO 7 - QUALIFICHE -PREQUALIFICHE-GARE DI APPALTO
- ARMADIO 8 - QUALIFICHE -PREQUALIFICHE-GARE DI APPALTO
- ARMADIO 9 - QUALIFICHE -PREQUALIFICHE-GARE DI APPALTO
- ARMADIO 10 - QUALIFICHE -PREQUALIFICHE-GARE DI APPALTO
- ARMADIO 11 - ARMADIO CHIUSO
- ARMADIO 12- ARMADIO CHIUSO
- ARMADIO 13 - PUBBLICAZIONI MANUALI
- ARMADIO 14 - PUBBLICAZIONI-RAPPORTINI RADIOLOGICI
- ARMADIO 15 - RILIEVI RADIOLOGICI
- ARMADIO 16 - RILIEVI RADIOLOGICI
- ARMADIO 17 - RILIEVI RADIOLOGICI
- ARMADIO 18 - PERSONALE CONCORSI

- ARMADIO 19 - PERSONALE CONCORSI
- ARMADIO 20 - PERSONALE CONCORSI
- ARMADIO 21 - ARMADIO CHIUSO
- ARMADIO 22 - ARMADIO CHIUSO
- ARMADIO 23 - GAZZETTA UFFICIALE
- ARMADIO 24 - GAZZETTA UFFICIALE
- ARMADIO 25 - GAZZETTA UFFICIALE
- ARMADIO 26 - GAZZETTA UFFICIALE
- ARMADIO 27 - GAZZETTA UFFICIALE
- ARMADIO 28 - RISERVATO SERVIZIO IMPIANTI
- ARMADIO 29 - RISERVATO SERVIZIO IMPIANTI
- ARMADIO 30 - RISERVATO SERVIZIO IMPIANTI
- ARMADIO 31 - RISERVATO SERVIZIO IMPIANTI
- ARMADIO 32 - RISERVATO SERVIZIO IMPIANTI
- ARMADIO 33 - 4-ARCHIVIO SALA CONTROLLO
- ARMADIO 34 - 3-ARCHIVIO SALA CONTROLLO
- ARMADIO 35 - 2-ARCHIVIO SALA CONTROLLO
- ARMADIO 36- 1-ARCHIVIO SALA CONTROLLO

Totale dipendenti = n° 158 di cui: n° 4 Dirigenti (di cui n. 1 a tempo determinato) n° 154 Dipendenti (di cui: n. 4 con contratto di apprendistato)


01/07/2023



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Torino Bernabè
Vice Presidente: Vito Sestini
Amministratore Delegato: Roberto Bardi
Amministratore Delegato: Giulia Bultrini
Amministratore Delegato: Giovanni Coccioli Bernardi
Amministratore Delegato: Sonia Lima

PRESIDENTE Torino Bernabè
COMITATO DIREZIONE E GESTIONE
DIRETTORE GENERALE GianNicola Scarcella (*)

STAFF
N. 1 dirigente (a tempo determinato) = N° 8 dipendenti



AREA PRODUZIONE E GESTIONE ACQUA-ENERGIA
Direttore Tecnico: Giuseppe Montanari

ENERGY MANAGER
Andrea Zanini
SERVIZIO OTTIMIZZAZIONE GESTIONE FONTI IDROELETTRICHE
Giulia Baffi

SETTORE ENERGIA E ATTIVITA MANUTENTIVE
Responsabile: Giovanni Tassani

SERVIZIO CONDIZIONE DIGHE
Responsabile: Fabrizio Cortezzi
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI
Responsabile: Massimo Bacchi

SERVIZIO INGLOIRE IMPRANTISTICHE
Responsabile: Carla Valsecchi
SERVIZIO ENERGIA E ELETTRICA
Responsabile: Eros Starangia

SERVIZIO CONDIZIONE POTABILIZZAZIONE CAPACCO
Responsabile: Mauro Bassi
SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI
Responsabile: Andrea Ettecci

SERVIZIO ADOZIONE RISK
Responsabile: Gabriele Casamenti
SERVIZIO FONTI RAVENNA
Responsabile: Marco Martelli

SERVIZIO FONTI FRLI-CESENA
Responsabile: Alberto Villi
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI
Responsabile: Giovanni Favozzi

SERVIZIO POTABILIZZAZIONE BASSETTE
Responsabile: Stefano Sansavini
SERVIZIO CONDIZIONE POTABILIZZAZIONE
Responsabile: Davide Loli

AREALAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO
Responsabile: Guido Gavi

Segreteria di Area: Alessandra Libarino

SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE LAVORI
Responsabile: Paolo Baldoni

SETTORE AFFIDAMENTI, ESPROPRI E PATRIMONIO - RASA
Responsabile: Simone Monelli

ATTIVITA LEGALI DI SUPPORTO
Responsabile: Gabriele Ricci

SERVIZIO AFFIDAMENTI AUTORIZZAZIONI
Responsabile: Simone Monelli

SERVIZIO AFFIDAMENTI PATRIMONIO
Responsabile: Roberto Mangani

SERVIZIO AFFIDAMENTI PATRIMONIO - RASA
Responsabile: Giovanni Di Antonino

SERVIZIO AFFIDAMENTI PATRIMONIO
Responsabile: Sara Corresi

SERVIZIO AFFIDAMENTI PATRIMONIO
Responsabile: Sara Corresi

AREA AMMINISTRAZIONE FINANZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Responsabile di Area: Laura Santavini

Segreteria di Area: Antonietta Magliano

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO ENTI REGOLATORI
Responsabile: Laura Santavini

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Responsabile: Sara Rossi

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
Responsabile: Rom Edo Ghisla

SERVIZIO CONTROLLO QUALITA ACQUA
Responsabile: Lucia Guidi

SERVIZIO INTERAZIONE SISTEMI GESTIONALI
Responsabile: Ugo Mazzetti

SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Responsabile: Silvia Pratesi

SEGRETARIA E SERVIZI GENERALI
Responsabili: Emanuela Papadimitri, Marcello Abbonanza, Daniela Basso, Debora Capacci

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA
Responsabile: Sara Rossi

AREA SERVIZI
Responsabile di Area: Ugo Mazzetti

Segreteria di Area: Raffaella Marzilli

SERVIZIO QUALITA ACQUA
Responsabile: Lucia Guidi

SERVIZIO INTERAZIONE SISTEMI GESTIONALI
Responsabile: Ugo Mazzetti

SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Responsabile: Silvia Pratesi

SEGRETARIA E SERVIZI GENERALI
Responsabili: Emanuela Papadimitri, Marcello Abbonanza, Daniela Basso, Debora Capacci

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA
Responsabile: Sara Rossi

(*) Assunzione a tempo determinato

AREA PRODUZIONE E GESTIONE
N° 1 dirigente + N° 101 dipendenti

AREA LAVORI, AFFIDAMENTI E PATRIMONIO
N° 1 dirigente + N° 19 dipendenti

AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
N° 1 dirigente + N° 7 dipendenti

AREA SERVIZI
N° 19 dipendenti

Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.

Proposta di Piano di conservazione

Premessa

Il presente strumento tecnico-normativo si propone di guidare la conservazione e lo scarto dei documenti prodotti dalle diverse strutture di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. Il Piano di conservazione si applica al complesso degli atti, dei documenti e dei dati prodotti, ricevuti e comunque utilizzati dalla società nell'espletamento delle sue funzioni.

La metodologia seguita

Il lavoro di studio, progettazione e stesura della proposta di Piano di conservazione si è svolto tra agosto e dicembre 2019. In mancanza di un Piano di classificazione (Titolario), il presente strumento è stato redatto partendo dall'analisi delle principali funzioni e attività della Società, seguendo lo Statuto e l'articolazione del vigente organigramma aziendale. Si è proceduto, successivamente, alle interviste al personale responsabile di ogni procedimento, allo scopo di confrontarsi sul valore amministrativo, giuridico e storico di ogni tipologia documentale. Questa analisi ha consentito di proporre una valutazione della rilevanza e significatività dei documenti in relazione alle attività svolte.

La successiva attribuzione dei tempi di conservazione ha tenuto conto, oltre alle prescrizioni civilistiche, anche del *Codice dei beni culturali e ambientali*, emanato con il D.Lgs. 10 gennaio 2004, n. 42 e delle prassi e consuetudini già informalmente seguite da ogni Ufficio nelle operazioni di selezione.

Infine, nel procedere alla stesura del Piano di conservazione sono stati tenuti presenti strumenti simili messi a punto in questi anni da altri enti, sia pubblici che privati, adattandoli alle particolari esigenze della Società e sempre nel rispetto della tempistica legale [nota con sito DGA con altri massimari].

Principi e criteri generali di applicazione

L'Archivio è un complesso unitario, che solo per prassi e comodità gestionale viene suddiviso in tre momenti:

- l'archivio corrente è il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi in corso di istruttoria e di trattazione, oppure conclusi da un breve periodo di tempo e che perciò rivestono ancora un forte interesse ai fini dello svolgimento dell'attività corrente;
- l'archivio di deposito è il complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi per i quali non risulta più necessaria la trattazione o verso i quali sussistono saltuarie esigenze di consultazione ai fini dell'attività corrente e quindi ancora utili per l'attività dell'organizzazione;
- l'archivio storico è il complesso dei documenti, rilevanti dal punto di vista storico, relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi da oltre quarant'anni destinati alla conservazione permanente.

Sarebbe troppo oneroso e pressoché inutile conservare illimitatamente l'archivio nella sua totalità: esso deve essere periodicamente sottoposto ad una selezione razionale, che va prevista fin dal momento della creazione dei documenti.

Le operazioni di selezione hanno essenzialmente due obiettivi principali: l'uno volto a riconoscere l'interesse storico, amministrativo o legale di quei documenti da destinare a conservazione permanente perché testimonianza della storia, dell'attività del soggetto produttore e delle modalità con cui questa attività si è venuta a creare nel tempo; l'altro di tipo gestionale, volto non solo a liberare spazi e contenere i costi dell'archiviazione, ma soprattutto a rendere più facili il reperimento e la fruizione della carte e delle informazioni in esse contenute.

La conservazione permanente è riservata a atti o documenti che rappresentano il riepilogo e la sintesi di informazioni indispensabili per conservare la memoria delle attività svolte da Romagna Acque.

Tra i documenti che meritano questa attenzione, si possono elencare:

- atti di carattere organizzativo e procedurale (procedure e istruzioni operative);
- atti deliberativi emanati dagli organi della Società;
- documenti inerenti la progettazione e realizzazione delle varie opere;
- atti di natura patrimoniale (inventari, atti di acquisizione del patrimonio);
- i documenti statistici o riepilogativi delle attività (registri, verbali, relazioni, repertori);
- la contrattualistica;
- atti di natura giudiziaria e assicurativa;
- fascicoli del personale, dove confluiscono i documenti utili a ricostruire la vita lavorativa dei dipendenti;
- libri infortuni e documentazione inerente agli adempimenti relativi alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- registri di protocollo e corrispondenza ordinaria da e verso l'esterno, fatta eccezione per la corrispondenza inerente il minuto funzionamento della Società.

La selezione può essere operata, invece, per la documentazione che abbia una limitata rilevanza sul piano della testimonianza storica, qualora abbia superato ogni termine temporale di efficacia ed utilità sul piano giuridico-amministrativo. Si possono ricordare in questa categoria i carteggi di carattere interlocutorio, i documenti acquisiti in copia, i documenti preparatori e transitori.

La selezione della documentazione da destinare allo scarto può avvenire in almeno due modi diversi, per modalità di intervento e tempistiche:

1. lo scarto in itinere è svolto dai diversi Uffici con cadenza periodica (almeno una volta all'anno) e in particolare prima del trasferimento dei procedimenti conclusi in archivio di deposito. Questo tipo di scarto si concretizza con l'eliminazione di appunti, minute, bozze, stampe, fotocopie, copie di servizio, normativa di supporto;

2. lo scarto preordinato o differito è svolto sempre sui procedimenti conclusi e in base ai termini di conservazione previsti da questo massimario. Questa selezione va operata nella fase archivistica del deposito, ossia quella che segue la costruzione del procedimento (cd. "fase corrente") e che anticipa quella "storica".

Per massimizzare l'efficacia e l'efficienza di queste procedure sarebbe opportuno che i documenti e gli atti costituenti il fascicolo venissero raccolti a cura dell'Ufficio competente e ordinati, secondo i criteri di omogeneità, per materia e/o ordine cronologico. Sarebbe anche auspicabile che il fascicolo venisse organizzato in sottofascicoli nei quali inserire i documenti soggetti a scarto periodico, in modo da facilitare, a tempo debito, le operazioni di scarto. Nel momento di trasferimento all'archivio di deposito, sarebbe buona norma che la documentazione venisse archiviata privandola di materiali deteriorabili (grafette, elastici, punti metallici, buste di plastica, scotch) e che il faldone o raccoglitore recasse l'indicazione chiara del titolo dell'affare e degli estremi temporali di esso, soprattutto della data di chiusura (è sufficiente l'anno), dal quale decorrono i termini di conservazione. I contenitori della documentazione devono risultare compatibili, nella foggia e nel peso, con le vigenti disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro, quindi consentire una facile consultazione e movimentazione.

Si precisa che la selezione ai fini della conservazione è indipendente dal supporto dei documenti, pertanto questo strumento è applicabile con le stesse logiche anche ai documenti digitali.

Avvertenze per la lettura del Piano di conservazione

Il presente documento si compone di due parti: la prima nella quale vengono definiti i principi generali e le indicazioni di massima per l'utilizzo dello strumento, la seconda (in forma tabellare) che contiene nello specifico per ogni grado divisionale della Società l'indicazione delle principali tipologie documentarie prodotte e dei relativi tempi di conservazione.

Al fine di favorire l'utilizzo dello strumento da parte dei responsabili dei vari procedimenti, le tipologie documentarie non si trovano suddivise per periodi di conservazione, ma vengono presentate in base alle aree organizzative e agli uffici di staff della Società, con lo scopo di agevolare chi deve predisporre la selezione dei documenti che si presentano normalmente raggruppati secondo le funzioni o le attività che li hanno prodotti.

Occorre, inoltre, evidenziare che il massimario, per la varietà di tipologie documentarie presenti nell'archivio, non ha la pretesa di essere completamente esaustivo, comprendendo ogni sorta di atto o documento che possa essere prodotto nel corso della quotidiana attività amministrativa. Per la conservazione e lo scarto di atti non espressamente indicati nel Piano si adottano, per analogia, gli stessi criteri previsti per documenti con caratteristiche simili.

Il periodo di conservazione prescritto nella colonna "tempo minimo di conservazione" tiene conto delle tempistiche stabilite dalla normativa vigente, corroborate da alcuni pareri richiesti a professionisti esterni e deve essere considerato come tempo minimo di conservazione, perché la documentazione può essere comunque conservata per un periodo più lungo per motivi amministrativi, giuridici o di opportunità individuati dall'Ufficio competente. La colonna "tempo di conservazione" tiene conto del tempo di conservazione concordato con l'area interessata e del valore storico della documentazione corrispondente.

Quando il tempo di conservazione è indicato come “permanente” è implicita la motivazione di rilevanza ai fini storico-istituzionali. Tuttavia, possono essere liberamente eliminati tutti gli atti e i documenti di carattere transitorio, ossia quelli utilizzati per espletare il procedimento, ma che esauriscono la loro funzione nel momento in cui viene emesso il provvedimento finale (ad esempio, copie, appunti, promemoria, minute, copie di normativa, documenti preparatori).

Il termine di conservazione definito decorrerà dalla data dell'ultimo documento che esaurisce la trattazione dell'affare e, pertanto, dalla conclusione del relativo procedimento. Per i registri il termine decorre dall'ultima registrazione effettuata. Si ricorda che i tempi sono sospesi in caso di ricorsi o azioni giudiziarie e possono essere attuati solo dal momento della chiusura della vertenza.

Le indicazioni contenute nel presente Piano di conservazione non possono essere considerate definitive. Lo strumento, per sua natura, è suscettibile di continui aggiornamenti e integrazioni per adattarsi al progressivo mutare delle competenze istituzionali nei vari gradi divisionali e all'evoluzione normativa.

ELENCO

- I. Servizi
- II. Supporto attività istituzionali e "Progetto 231" - RPCT
- III. Promozione ed educazione ambientale
- IV. Affari Societari
- V. Servizio Legale
- VI. Personale e organizzazione
- VII. Amministrazione, Finanza, pianificazione e controllo
- VIII. Affidamenti, espropri e patrimonio
- IX. Sviluppo infrastrutture lavori
- X. Produzione e gestione acqua-energia

I. Servizi

Processo	Tipologie documentarie	Dettagli	Tempo minimo di conservazione	Tempo di conservazione	Note	
1. Sistemi informativi e telecomunicazioni	Inventario hardware			Permanente		
	Posta elettronica	Documentazione tecnica		10 anni		
	Reti in fibra ottica	Interventi di manutenzione		Permanente		
2. Controllo qualità acqua	Monitoraggio dei punti di consegna	Rapporti di prova	5 anni	5 anni	D.lgs. 31/2001, art. 7, c. 4 "I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni".	
		Manuale della Qualità		Permanente		
	Accreditamento controllo e gestione della qualità	Istruzioni operative e Procedure di prova		Permanente		
		Schede di registrazione		Permanente, fino a nuova riemissione. Conservare la versione precedente per 10 anni		
	Istruzioni operative, procedure operative, procedure gestionali	Documenti, moduli, allegati				Permanente, fino a nuova riemissione. Conservare la versione precedente per 10 anni
			Riesame dei sistemi gestionali			Permanente
			Piano annuale e relativo riesame			Permanente
3. Integrazione sistemi gestionali	Piano di audit integrato	Piano di verifiche ispettive interne		Permanente	Il Piano di Audit è conservato su file excel	
		Piano di verifiche nei siti di Romagna Acque				
		Piano di verifiche dei fornitori				
	Piano di simulazione delle emergenze ambientali					
	Politica della sostenibilità			Permanente, fino a nuova riemissione. Conservare la versione precedente per 10 anni		

4. Archivio e protocollo	Attività ordinaria del servizio	Corrispondenza di natura transitoria	Corrispondenza di natura istituzionale e tecnica	Documenti di analisi ambientali	Permanente, fino a nuova riemissione. Conservare la versione precedente per 10 anni	
				Organigramma ambientali	Permanente, fino a nuova riemissione. Conservare la versione precedente per 10 anni	
				Gestione ambientale: formazione lavoratori	Permanente	Gli attestati di formazione sono conservati nel fasc. personale di ogni dipendente
				Documenti di Risk Analysis	Permanente, fino a nuova riemissione. Conservare la versione precedente per 10 anni	
				Archivio dei Risk Assessment	Permanente	
				Documenti degli enti di certificazione Ambiente Qualità Energia	Permanente	Non soggetti a registrazione di protocollo
				Pareeri legali	Permanente	
				Registri di protocollo	Permanente	
				Titolario di classificazione	Permanente	Si considera di natura transitoria il carteggio relativo a: circolari esterne, acquisto di materiale di cancelleria, sottoscrizione di abbonamenti a giornali e riviste, comunicazioni fornitori per cambi di ragioni sociali o indirizzo, forniture reagenti, di laboratorio e informatiche

II. Supporto attività istituzionali e "Progetto 231" - RPCT

Classe	Tipologie documentarie	Dettagli	Tempo minimo di conservazione	Tempo di conservazione	Note
1. Prevenzione della corruzione e trasparenza	Modello di Organizzazione e gestione Piano triennale di prevenzione della corruzione			Permanente	
	Codice Etico			Permanente	
	Organismo di vigilanza	Audite e attività ispettiva		Permanente	
	Richieste di accesso civico			Permanente	
	Rapporti con enti esterni			Permanente	
	Procedure e istruzioni operative			Permanente	
	Documento di valutazione dei rischi			Permanente	
	Organigrammi per la sicurezza			Permanente	
	Esiti sorveglianza sanitaria	Visite mediche ordinarie: convocazioni e certificati di idoneità del personale		Permanente	Inviati via PEC da MEDOC per opportuna informazione
	2. Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro	Audit per la sicurezza			Permanente
Lavoratori incaricati ex Dlgs 81/2008				Permanente	
Formazione e aggiornamento sulla sicurezza		Attestati e verifiche		Permanente	
Prevenzione infortuni		Analisi infortuni e mancati infortuni		Permanente	
Documenti degli enti di certificazione per la sicurezza		Report e archivio certificati		Permanente	
Gestione emergenze		Rapporti con 118, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino		Permanente	
Bilancio di sostenibilità				Permanente	
Publicazioni e riviste istituzionali dell'ente				Permanente	Conservare una o più copie in biblioteca
Materiali fotografici e audiovisivi				Permanente	
3. Attività istituzionali		Rapporti con gli organi di stampa e gli altri mezzi d'informazione	Interviste, articoli, interventi degli organi statutari, comunicati stampa		Permanente
	Rapporti con enti soci e con istituti di ricerca			Permanente	

III. Promozione ed educazione ambientale

Classe	Tipologie documentarie	Dettagli	Tempo minimo di conservazione	Tempo di conservazione	Note
1. Attività promozionali e turistico - ambientali	Sponsorizzazioni, contributi, erogazioni liberali	Rapporti con enti soci, associazioni, ONLUS, fondazioni		Permanente	
	Progetti di valorizzazione turistica e ambientale			Permanente	
	Proprietà di RASDF date in gestione e delle iniziative turistiche (Idro Eco Museo, Case di Ridracoli e camping, Chiosco bar, battello, canoe, Ca' di Sopra, etc)			Permanente	
	Case dell'acqua			Permanente	
	Attività di rappresentanza ed iniziative promozionali	Planificazione e delle campagne di comunicazione Realizzazione e gestione di punti informativi Prospetti generali autocisterna Gadgets		10 anni Permanente Permanente	Conservati dal 1993 Solo un esemplare
	Organizzazione di eventi istituzionali (Convegni, Festa dell'Acqua, etc)	Planificazione e strategia Aspetti logistici ed organizzativi di ogni singolo evento		10 anni	

IV. Affari Societari¹

Classe	Tipologie documentarie	Dettagli	Tempo minimo di conservazione	Tempo di conservazione	Note
1. Statuti e regolamenti	Statuto e aggiornamenti			Permanente	
	Atti di Costituzione			Permanente	
	Atti di trasformazione da Consorzio a S.p.A.			Permanente	
	Convenzione trasformazione Consorzio Acque in S.p.A., poi Convenzione ex art. 30 TUEL controllo analogo congiunto			Permanente	
	Regolamenti			Permanente	
	Assemblea consorziale / Assemblea Generale dei Soci			Permanente	
2. Organi societari	Consiglio di amministrazione			Permanente	
	Presidente della Società			Permanente	
	Collegio sindacale			Permanente	
	Comitato Esecutivo e Consiglio Direttivo			Permanente	Organi del Consorzio Acque
	Coordinamento Soci			Permanente	
	Verbali Cda e AS			Permanente	
	Delibere Cda e AS			Permanente	
	Libro del Collegio Sindacale			Permanente	
	Verbali di Coordinamento Soci			Permanente	
	4. Società partecipate, collegate o controllate	Costruzione e fasi successive			Permanente
5. Controlli esterni	Indagine Corte dei Conti			Permanente	
6. Contratti e convenzioni	Contratti e atti convenzionali			Permanente	

¹ Il tempo di conservazione deve tener conto di quanto prescritto in Codice civile, Libro Quinto Del lavoro, Titolo V Delle società, Capo V Società per azioni, Sezione VIII Dei libri sociali, art. 2421 - Libri sociali obbligatori.

V. Servizio Legale

Classe	Tipologie documentarie	Dettagli	Tempo minimo di conservazione	Tempo di conservazione	Note	
1. Assicurazioni e gestione sinistri	Polizze aziendali – analisi e aggiornamento piano assicurativo – quantificazione premi, ed eventuali regolazioni, ramo per ramo – gare e consultazioni sul mercato assicurativo per reperimento delle migliori coperture *			Permanente	*In collaborazione con il Broker incaricato	
	Servizio di Brokeraggio assicurativo *			Permanente		
	Gestione dei rapporti assicurativi con le Compagnie, anche tramite il Broker *			Permanente		
	Gestione degli eventuali sinistri, con il coinvolgimento di studi peritali e dei Liquidatori *			Permanente		
	Valutazioni per eventuali transazioni / chiusure sinistri			Permanente		
	Stime beni aziendali ex S.IT.VAL. / poi Gruppo American Appraisal, ora Duff & Phelps			Permanente	Per valutazione beni polizza All Risks	
	2. Contenzioso	Cause, ricorsi e vertenze – Aggiornamento della sintesi vertenze aziendali e del Fondo rischi collegato, nomina dei legali esterni difensori			Permanente	In condivisione con le Aree / Settori / Servizi coinvolti
	3. Pareri e consulenze esterne	Pareri su questioni aziendali complesse - consulenze esterne ad Avvocati, Professori Universitari, Studi di consulenza			Permanente	Su indirizzo degli Amministratori e/o del Direttore Generale, con la collaborazione delle Aree interessate
	4. Antimafia	Analisi per appalti, sub-appalti, e affidamenti in genere – Comunicazioni o informazioni antimafia – verifiche in Banca dati Ministero dell'Interno e/o White List presso le Prefetture			Permanente	In condivisione con Servizio Affidamenti ed Aree Tecniche in generale
		Registri delle verifiche svolte			Permanente	
5. Esame contratti, convenzioni e riferimenti	Analisi, valutazione e correzione bozze contrattuali e/o documenti da condividere, registrare o sottoscrivere, anche con Enti e parti esterne			Permanente	Su richiesta delle Aree / Settori / Servizi	

VI. Personale e organizzazione²

Classe	Tipologie documentarie	Dettagli	Tempo minimo di conservazione	Tempo di conservazione	Note	
1. Fascicoli del personale	Fascicoli personali dei dipendenti e assimilati (quindi anche collaboratori a contratto o a progetto)			Permanente, previo sfruttamento da eseguire seguendo la tempistica prevista per le singole classi	Proposta di digitalizzazione	
2. Contratti di lavoro	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro			Permanente		
						Accordi aziendali
3. Rapporti sindacali	Protocollo sulle relazioni industriali			Permanente		
						Accordi sottoscritti con le OO.SS. non già indicati nei singoli titoli
4. Selezione del personale: assunzioni e cessazioni	Procedure per le selezioni del personale (un fascicolo per ciascun procedimento selettivo)	Riferimenti autorizzativi relativi all'iter procedurale della selezione	10 anni	10 anni	*Cfr. parere CNA	
						Bando
						Domande e allegati
						Verballi
						Prove d'esame
5. Comandi e distacchi; mobilità	Determinazioni di assunzione e cessazione dei singoli lavoratori			Permanente	Inserite nei singoli fascicoli personali	
						Determinazioni di comandi, distacchi e mobilità

² Il tempo minimo di conservazione tiene conto di quanto indicato nel parere informale fornito da Sabrina Ballelli (CNA Forlì-Cesena) il 16/03/2018.

6. Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi	Libri obbligatori attinenti: il personale: prima libri matricola, libro presenze, poi LUL		6 anni	5 anni	D.M. 9 Luglio 2008, Art. 6 "Obbligo di conservazione. 1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali. 2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all'entrata in vigore della semplificazione di cui all'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e alle disposizioni del presente decreto". I LUL si trovano su supporto digitale (CNA dal 2012 fino al 31/12/19, poi INAZPRO)
	Trattamento fiscale, contributivo e assicurativo – F24 – CUD/CU		6 anni	5 anni	
	Rapporti con enti previdenziali			Permanente	
	Categorie protette			Permanente	
	Registro infortuni		Permanente	Permanente	Registro obbligatorio fino al 23/12/2015
	Denuncia di infortunio e pratica relativa, con certificati		Permanente	Permanente	Inserita nei singoli fascicoli personali
	Compensi amministratori e sindaci revisori erogabili con cedolino			5 anni	
	Provvedimenti relativi ad emolumenti e rimborsi spese			5 anni	
	Denunce di lavoro straordinario			Permanente	Non più in uso
	Contabilità paghe			5 anni	
Buoni pasto			2 anni		
8. Formazione e aggiornamento professionale	Piani della formazione annuale di previsione e di consuntivo			Permanente	
	Profili di mansione			Permanente	

	Attestati di formazione e frequenza a corsi di aggiornamento			Permanente	Inseriti nei singoli fascicoli personali. Esclusa la formazione relativa alla sicurezza, in capo al RSPP
9. Incarichi extralavorativi	Regolamenti aziendali			Permanente	
	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extralavorativi			5 anni	
10. Orario di lavoro, presenze e assenze	Deroghe all'orario di lavoro			10 anni	Inserite nel singolo fascicolo personale
	Ferie e permessi			10 anni	Modulistica cartacea in uso fino al 2007
11. Tirocini e stage	Documentazione tirocinio e stage			10 anni	
12. Provvedimenti disciplinari	Documentazione riguardante il provvedimento disciplinare			Permanente	Inserita nel singolo fascicolo personale
	Accordi sindacali			Permanente	
13. CRAL	Documentazione relativa a rapporti fra azienda e CRAL e finanziamenti			10 anni	

VII. Amministrazione Finanza, pianificazione e controllo³

Classe	Tipologie documentarie	Dettagli	Tempo minimo di conservazione	Tempo di conservazione	Note
1. Bilanci	Bilanci di previsione e di piano triennale			Permanente	
	Bilanci di preconsuntivo			Permanente	
	Bilanci di consuntivo			Permanente	
	Libro giornale		*10 anni	Permanente	
	Libro degli inventari		*10 anni	Permanente	
	Libro dei beni ammortizzabili		*10 anni	Permanente	
2. Libri contabili obbligatori	Registro IVA			Permanente	Libri obbligatori del Consorzio Acque
	Libro mastro			Permanente	
	Reversali			Permanente	
	Mandati			Permanente	
	Contributi vari			Permanente	
	Fatture e note emesse		*10 anni	10 anni	
3. Gestione dell'entrata	Finanziamenti / Mutui			Permanente	
	Rimborsi spese dipendenti		*10 anni	10 anni	
	Utilizzo carte di credito		*10 anni	10 anni	
4. Gestione della spesa	Cassa contanti		*10 anni	10 anni	
	Fatture e note ricevute		*10 anni	10 anni	
	Pagamenti imposte e tasse diverse (TARI, TASI, COSAP/TOSAP, ICI-IMU, etc)		*10 anni	10 anni	
	Contratti			Permanente	
	Contabili di incasso o pagamento ed estratti conti			Permanente	
5. Banca / Tesoreria	Procedura			Permanente	
6. Banca / Investimenti finanziari	Autorizzazioni delle operazioni di investimenti			Permanente	

³ Il tempo di conservazione deve tener conto di quanto prescritto in Codice civile, Libro Quinto Del lavoro, Titolo II del Lavoro nell'impresa, Capo III dell'impresa commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione, Sezione III Disposizioni particolari per le imprese commerciali, artt. 2214-2220 Delle scritture contabili.

	Documentazione contrattuale delle operazioni autorizzate			Permanente	
	Contabili ed estratti conti			Permanente	
7. Dichiarazioni fiscali	Dichiarazioni: IVA, IRAP, mod. UNICO e 770, certific. di compensi a terzi/CU, F23, F24, ritenute d'acconto		*10 anni	10 anni	

VIII. Affidamenti, espropri e patrimonio

Classe	Tipologie documentarie	Dettagli	Tempo minimo di conservazione	Tempo di conservazione	Note
1. Gestione del patrimonio	Anagrafica del patrimonio immobiliare	Doc. identificativi del bene digitalizzati: cartografia, doc. fotografica, dati catastali, concessioni, atti di provenienza e valori di perizia, atti autorizzativi del bene, contratti d'affitto, inventario patrimonio immobiliare, doc. varia afferente al singolo cespite; accatastamento terreni/fabbricati in originale		Permanente	Gestita tramite il DB SITI PATRI
		Calcolo di IMU, TASI		Permanente	Gestita tramite il DB SITI IMU
		Pratica autorizzativa contenente domanda e allegati		Permanente	In corso di digitalizzazione
		Corrispondenza		Permanente	Conservata dal protocollo
		Non interferenze			
2. Espropri ⁴	Piano particellare delle aree e degli immobili da occupare	Comprende: Elenco dei proprietari		Permanente	In copia da delibere consorziali (ante 1994) o comunali (post 1994), dal 2015 originali firmati digitalmente inviati da Atersir tramite PEC
		Dichiarazioni di pubblica utilità		Permanente	
		Atti propedeutici agli atti di esproprio	Notifiche e verbali	Permanente	
			Procedura per le occupazioni d'urgenza	Permanente	
			Verbali di esecuzione	Permanente	
			Notifiche ai proprietari	10 anni	
	Verbali di missione in possesso	10 anni			

⁴ Gli espropri sono disciplinati dal D.P.R. 327/2001, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*.

		Indennità determinate ai proprietari		Permanente	In condivisione con il servizio amministrazione e finanza
	Atti in sostituzione di esproprio: servizi e compravendite	Corrispondenza partecipativa		Permanente	In copia da atti notarili. Digitalizzati
	Decreti di esproprio			Permanente	In copia da delibere comunali o provinciali (fino al 2015), poi originali emanati dal Dir. Uff. Espropri. Digitalizzati
	Corrispondenza contrattuale			Permanente	
	Riferimento approvazione procedura		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto	
	Bando di gara G.U.E./G.U.R.I		5 anni	Permanente	
	Norme di partecipazione		5 anni	Permanente	
	Modelli di dichiarazione		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto	
	Allegati tecnici		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto	
	Richieste di chiarimenti		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto	
	Chiarimenti alla procedura		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto	
	Istanze di qualificazione		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto	
	Verbale di prequalifica		5 anni	Permanente	
	Richiesta di chiarimenti (soccorso istruttorio)		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto	
	Riscontro a chiarimenti (soccorso istruttorio)		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto	
	Lettera di esclusione		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto	
	Lettera di invito		5 anni	Permanente	
	Modelli di dichiarazione		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto	
	Allegati alla lettera di invito		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto	
	Progetto a base di gara		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto	

3. Gare (con importo > ai 40.000 €)⁵

5 Il tempo di conservazione deve tener conto di quanto prescritto in D.lgs. 50/2016, art. 99, c. 4 "Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza". Questo termine temporale viene ribadito anche nel parere rilasciato dal prof. Massimo Calcagnile (Prot. Nr. 5778 - Data 13/06/2019).

Documentazione amministrativa		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto
Documentazione tecnica		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto
Offerta economica		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto
Verbale apertura amministrativa	documentazione amministrativa	5 anni	Permanente
Verbale commissione giudicatrice offerta tecnica		5 anni	Permanente
Verbale apertura offerta economica		5 anni	Permanente
Comunicazione art. 29 Dlgs 50/2016 concorrenti esclusi/ammessi alla procedura		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto
Richiesta documenti per anomalia		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto
Chiarimenti per anomalia		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto
Verbale congruità offerta		5 anni	Permanente
Richiesta documenti per stipula contratto		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto
Richiesta comprova requisiti tecnici		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto
Richiesta presso enti requisiti morali		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto
Documentazione comprova requisiti tecnici		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto
Riscontro enti su verifiche		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto
Verbale comprova requisiti		5 anni	Permanente
Proposta di aggiudicazione		5 anni	10 anni dalla scadenza del contratto
Contratto			Permanente
Comunicazione stipula contratto			10 anni dalla scadenza del contratto
Richiesta rimborso pubblicazione			10 anni dalla scadenza del contratto
Avviso esito gara su guue/guri			Permanente
Richiesta accesso atti			10 anni dalla scadenza del contratto
Notifica accesso atti			10 anni dalla scadenza del contratto
Controdedizione accesso atti			10 anni dalla scadenza del contratto
Verbale di accesso atti			Permanente

4. Affidamento diretto (con importo < ai 40.000 €) ⁶	Corrispondenza relativa all'espletamento dell'affidamento diretto		5 anni	10 anni dall'esecuzione dei lavori, dalla fornitura di prodotti e dalla prestazione di servizi	L'affidamento viene gestito in autonomia dalle aree/uffici di staff interessati
5. Autorizzazioni	Istruttoria autorizzativa	PAUR, V.I.A., Permessi di costruire, SCIA, PAS, Autorizzazioni Paesaggistiche ecc.		Permanente	Quando la pratica è digitale viene conservata su DVD - Alla sua conclusione la pratica viene sfoltita dai documenti di carattere transitorio e archiviata anche in Iride nell'apposita cartella AA - Archivio Autorizzazioni
	Istruttoria sismica	Determinine di autorizzazioni sismiche		Permanente	Quando la pratica è digitale viene conservata su portale SIS (del progettista che la firma)
	Interferenze attive	Atti concessori per attraversamenti, parallelismi, occupazioni ecc. di Enti Demaniali vari es: ANAS, Provincia, ARPAE (ex S.T.B.), Autostrade, Consorzi di Bonifica ecc.		Permanente	

6 Il tempo di conservazione deve tener conto di quanto prescritto in D.lgs. 50/2016, art. 99, c. 4 "Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza". Questo termine temporale viene ribadito anche nel parere rilasciato dal prof. Massimo Calcagnile (Prot. Nr. 5778 - Data 13/06/2019).

IX. Sviluppo infrastrutture lavori

Classe	Tipologie documentarie	Dettagli	Tempo minimo di conservazione	Tempo di conservazione	Note
1. Programmazione, progettazione, esecuzione lavori	Programmazione			Permanente	
	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (ex studi di massima/fattibilità)			Permanente	Documentazione contenente i diversi livelli di progettazione conservata su CD
	Progetto di fattibilità tecnico ed economica (ex progetto preliminare)			Permanente	
	Progetto definitivo			Permanente	
	Progetto esecutivo			Permanente	
	Controllo direzione lavori e/o direzione lavori	Subappalti, sicurezza, contabilità di cantiere, as built		Permanente	
	Collaudi			Permanente	
	Varianti			Permanente	
	Contenziosi			Permanente	
	Accordi bonari			Permanente	
Costruzione di infrastrutture ed opere idrauliche	Per ogni opera: contratto, disegni, planimetrie, capitolati, computi metrici, perizie, concessioni, certificati, relazioni			Permanente	

X. Produzione e gestione acqua-energia

Classe	Tipologie documentarie	Dettagli	Tempo minimo di conservazione	Tempo di conservazione	Note
1. Gestione utenze	Fatturazione dei consumi mensili			Permanente	
2. Conduzione dighe	Doc. relativa alla gestione di manutenzione, ispezione e rapporti con il MIT			Permanente	
	Rapporti con enti locali			Permanente	
3. Manutenzione	Accordi quadro			Permanente, previo sfoltimento dei documenti di carattere transitorio	
	Manutenzione e migliorie impianti	Interventi ordinari e straordinari		5 anni dalla dismissione del manufatto / impianto / macchine / oggetti significativi	
	Manutenzione elettrica			5 anni dopo la scadenza del Piano	Aggiornamento annuale
4. Energia	Piano Energetico			Report annuali soggetti a scarto dopo 5 anni dall'emissione del quadriennale; report a quadriennali conservazione permanente	Ad aggiornamento annuale, trasmessi su portale ENEA a cadenza quadriennale e conservati permanentemente in cartaceo
	Rapporti con ENEA	Diagnosi energetica, Comunicazione dei risparmi conseguiti, etc.		5 anni	
	Gestione dei certificati e finanziamenti	GO per fonti rinnovabili, Certificati bianchi, etc		Report trimestrali soggetti a scarto dopo 5 anni dall'emissione dell'annuale; report annuali a conservazione permanente	Condivisi con area per elaborazione bilanci
5. Captazione, potabilizzazione, adduzione	Concessioni di derivazione idrica e procedure riguardanti il mantenimento e rispetto della concessione			Permanente	
	Certificazioni di conformità			5 anni dalla dismissione del manufatto / macchine / oggetti	

Rapporti con enti vari per la gestione dei contratti di fornitura	Hera, Atersir, Arera, Regione Emilia-Romagna, Istat, Arpae, ASL		10 anni dalla scadenza del contratto		
Gestione impianti	Enti preposti		5 anni di dismissione dell'impianto	dalla	
Conduzione degli impianti di potabilizzazione e rete da TLCC			5 anni di dismissione dell'impianto	dalla	
Monitoraggio delle acque			Permanente		
Gestione dei rifiuti e delle AUA	Enti preposti		Permanente		
Sicurezza del suolo e dell'acqua nelle fasi di potabilizzazione	Enti preposti		Permanente		
Immissioni in atmosfera	Enti preposti		Permanente		
Gestione emergenza idrica	Regione Emilia-Romagna e Protezione Civile		Permanente		